

# L'USURA IN CAMPANIA

**Un ricorso differenziato  
al credito illegale  
ma un uguale esito  
di avvelenamento  
dell'economia regionale**

**a cura di  
Giacomo Di Gennaro**

**prefazione di  
Giuseppe Borrelli**



*Rubbettino*





# **L'usura in Campania**

Un ricorso differenziato al credito illegale  
ma un uguale esito di avvelenamento  
dell'economia regionale

a cura di Giacomo Di Gennaro

*prefazione di Giuseppe Borrelli*

*Rubbettino*

Progetto grafico: Giuseppe D'Arrò, Santina Cerra, Luigi De Simone

© 2015 - Rubbettino Editore

88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - tel (0968) 6664201

[www.rubbettino.it](http://www.rubbettino.it)

## Prefazione

Il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività usuarie è stato posto in evidenza, ormai da tempo, da numerose indagini giudiziarie.

Si tratta, del resto, di un dato perfettamente connaturale alle caratteristiche delle associazioni mafiose, se si pensa che il controllo da parte di queste del territorio e delle attività economiche che vi si svolgono, come elementi dai quali trarre profitti ed ulteriore capacità di proselitismo, presuppone necessariamente un certo grado di adesione della cittadinanza e che l'attività di prestito di denaro a persone impossibilitate ad accedere al credito per vie ordinarie, a causa delle rigidità del nostro sistema bancario, si presenta (e tale caratteristica si è accentuata nell'ultimo decennio, a causa della crisi economica e del correlato *credit crunch*) come l'unica speranza di un futuro migliore.

È tutto ciò che porta i beneficiari del credito, spesso erogato a tassi di interesse inizialmente "soportabili", ad un atteggiamento benevolo, di adesione morale, verso le organizzazioni criminali, viste come un "antistato" buono, a fronte di uno Stato che non riesce a creare le condizioni necessarie per un miglioramento delle loro condizioni di vita.

Si tratta di una illusione vana, destinata a svanire entro un breve volgere di tempo. Il trascorrere dei mesi determinerà, assai spesso, la perdita delle stesse attività imprenditoriali che i prestiti avrebbero dovuto sostenere, e proprio a beneficio dei creditori usurai. È noto, del resto, come l'attività usuraria costituisca uno dei mezzi più efficaci di infiltrazione nell'economia da parte delle organizzazioni criminali, proprio in consi-

derazione del subingresso nella titolarità delle imprese quale unico strumento per sfuggire alla insolvenza ed alla incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni da parte dei debitori sottoposti ad usura.

Ciò non toglie, peraltro, che le vittime del delitto di usura assumano, nel panorama dei delitti di mafia, caratteristiche assolutamente peculiari, risultando – in una prima fase della loro esperienza debitoria - psicologicamente più vicine ai loro aguzzini che agli organi dello Stato che cercano di dimostrare le loro responsabilità e finendo, successivamente, per soggiacere a gravissime pressioni a causa di complessive condizioni di disagio che li rendono incapaci di articolare qualsivoglia forma di reazione rispetto alle pretese vessatorie di cui sono destinatarie.

È proprio questa condizione insopprimibilmente ambigua delle vittime dell'usura, sempre poco inclini a denunciare i propri aguzzini, nonostante i vantaggi economici che gliene deriverebbero, che ha determinato l'indispensabilità dell'associazionismo nel contrasto a tale fenomeno criminale.

Le associazioni anti-usura hanno infatti, nel corso degli anni, assunto ad una duplice funzione: da un lato, quella di diffondere tra gli operatori economici la coscienza del loro diritto ad accedere al credito a condizioni eque, rompendo il patto di riconoscenza tra essi e i loro creditori; dall'altro, quella di assisterli, non solo dal punto di vista legale, ma garantendo loro un tessuto di solidarietà, nella difficile fase dello scontro con i loro "strozzini".

Ciò a maggior ragione quando l'attività usuraria non è attribuibile a singoli ma a gruppi organizzati, capaci di sopravvivere e di operare al di là della agibilità dei singoli loro componenti. È in questo caso che la rete di reciproco sostegno che viene a crearsi tra le vittime - specie se fortemente motivate e disponibili ad una collaborazione senza reticenze con le forze di polizia – finisce per paralizzare ogni possibilità di sopraffazione da parte dei gruppi criminali, capaci di dirigere la loro forza di intimidazione nei confronti di singoli, ma inermi di fronte alla pluralità di fonti d'accusa, se non altro perché è proprio tale pluralità ad essere di per sé idonea ad evidenziare la rottura

di quel vincolo di omertà che costituisce l'insostituibile fondamento del potere mafioso.

È sul piano della diffusione di una vera e propria cultura dell'antimafia, fondata oltre che su valori etici su considerazioni di carattere economico, che va valutato, pertanto, il fenomeno dell'associazionismo, capace di far comprendere – ben più di quanto possano i poteri costituiti dello Stato, tradizionalmente lontani, in alcune regioni d'Italia, dalla maggioranza dei cittadini – che la mafia, nelle varie forme in cui può presentarsi, non è mai fattore di aiuto allo sviluppo, finendo piuttosto per perpetuare quelle condizioni di degrado e di disagio economico che costituiscono il terreno di coltura in cui essa può prosperare.

L'esperienza di questi anni insegna che non si tratta di un fenomeno inarrestabile e che non esistono parti del territorio dello Stato in cui i cittadini non possano ribellarsi alla forza della criminalità organizzata, unendo le loro debolezze in un'unica grande forza: quella della pretesa al rispetto della legge, come garanzia e necessaria condizione per un futuro migliore.

Giuseppe Borrelli  
Procuratore aggiunto  
Direzione Distrettuale Antimafia Napoli



## Introduzione

Cosa sappiamo dell'usura? Esiste una consolidata tradizione di studi su questo fenomeno? Ciò che sappiamo è sufficiente a contrastarlo? Se da più parti se ne sottolinea la sua più ampia diffusione cosa vuol dire che gli investimenti conoscitivi sono stati scarsi oppure sono errate, insufficienti le strategie di contrasto utilizzate? Sono queste le domande che inevitabilmente affiorano di fronte a un fenomeno tanto turpe quanto sempre più diffuso. E sì, perché a dispetto del disvalore che essa suscita e della sua lunga e radicata storia sociale, l'usura non solo non è declinata ma intensamente ha assunto modalità realizzative distinte. Forse perché permane quell'ambivalente atteggiamento che sin dalle epoche della Repubblica Romana e poi nell'Età Moderna ha visto alternarsi a una connotazione negativa un'altrettanta tollerante opzione capace di generare, come accadde nel XVI secolo, ogni forma di abolizione della penalizzazione?

Il paradosso ovviamente non riguarda il supposto rischio di una frantumazione penale del reato, ma attiene quell'esercizio costante di ridefinizione dei significati connessi agli atti produttivi del reato tale che la dimensione criminale che lo sottende viene circoscritta a gruppi limitati, mentre, mediante una ricostruzione simbolica e un inganno cognitivo la censura al massimo acquista il sapore di una visibile sottolineatura della disonestà allorquando la collocazione sociale o la funzione istituzionale dei soggetti responsabili (banche, finanziarie, professionisti) cambia (qualificati come *occupational crimes*).

Questa ambivalente considerazione del fenomeno è legata, probabilmente, proprio al fatto che in realtà non c'è un corpus considerevole di studi e ricerche sul tema tali da averne declinato

in maniera forte forma e sostanza. Ne sappiamo talmente poco che il fenomeno nella stragrande maggioranza dei testi di criminologia, non so se dire nonostante o a causa della frammentazione dei paradigmi interpretativi, non è stato nemmeno studiato. Ciò non meraviglia, essendosi la criminologia scientifica dedicata ai reati economici solo dopo gli studi di Sutherland. D'altra parte la criminologia per molto tempo è stata dominata dalla criminologia clinica e la dimensione macro dei fenomeni è stata trascurata a favore della riflessione sulla propensione a delinquere del soggetto piuttosto che sulle opportunità, condizioni, luoghi, modalità interattive tra autore e vittima, sul deficit di controllo sociale: tutti aspetti che favoriscono la produzione di comportamenti criminali. Ed è pur vero che ne sappiamo poco perché per sua natura è un reato che si consuma entro circuiti e reti relazionali molto contigue (di vicinato, parentela, professionali, imprenditoriali, commerciali, bancarie, finanziarie). Il silenzio, inoltre, che avvolge oggi in misura maggiore il fenomeno è che una significativa fetta dell'offerta di credito illegale è attribuibile ai circuiti criminali il cui agito violento fa abortire ogni anelito di collaborazione e desiderio di uscita da parte delle vittime. È un reato seriale, come le estorsioni, con modalità attuative anche violente ma nella stragrande maggioranza dei casi, a differenza dell'estorsione, privo del carattere omicidiario. La possibilità di ricorrere all'omicidio è infatti una opzione strategica che si consuma solo a certe condizioni. I legami che si strutturano sin dall'inizio tra usuraio e vittima, il silenzio di quest'ultima concorre ad accrescere il cosiddetto «numero oscuro» e al tempo stesso delinea una tipologia specifica di relazione che, come è stato già rilevato, «veicola costrizione, violenza, ostilità, conflitto, ma anche connivenza, complicità, fiducia, alleanza». È questa *conspiracy* che si determina tra usuraio e usurato a rendere difficile la caduta del muro di omertà che funge da barriera alla penetrabilità della relazione. Perché, in fondo, la vittima *ha bisogno in quel momento* e non in altri di bypassare un *accidens*, di scongiurare un'asta o un fallimento, di evitare un protesta, di pianare un debito, di mantenere la proprietà della casa o dell'azienda, di celebrare un funerale, un matrimonio, affrontare una malattia.

Questa *conspiracy* è la madre delle criticità che limita l'emergere di un fenomeno la cui natura sommersa e poliedrica impedisce di tracciare chiari contorni. Ciò non toglie che una conoscenza approfondita del fenomeno nel suo insieme è essenziale per lo sviluppo delle politiche di contrasto e dei servizi di prevenzione, a partire dalle campagne di sensibilizzazione a un uso più responsabile del denaro, a un controllo più efficace dell'azione bancaria e dell'intermediazione finanziaria, fino alle contromisure legislative finalizzate a perseguire i carnefici e punire le vittime che approfittano della normativa. Ma quali sono le acquisizioni da cui partire?

Sappiamo che, in quanto reato economico, avvelena l'economia, altera le transazioni, genera un circuito vizioso di scambi occulti, produce contiguità culturali illegali, sostiene reti relazionali *improprie*, costituite, ovvero, da persone che hanno profili professionali propri del mondo legale degli affari e persone che appartengono al mondo criminale. Sappiamo che è un fenomeno molto diffuso, ma non si riesce mai a darne una stima più precisa basandola su una metodologia rigorosa. Sono molti i rapporti di agenzie di ricerca, istituzioni sociali, organismi di non profit, centri universitari che riportano cifre, dati, casi, senza, tuttavia, spiegare come si arriva a determinarne il giro di affari e quali fonti sono state consultate. L'attendibilità di molti di questi studi è pari a zero.

Sappiamo che alcuni fattori facilitano il processo di vittimizzazione: le lunghe crisi economiche; un indebitamento incontrollato; l'esposizione compulsiva al gioco, all'uso della droga, all'attività estorsiva; un'improvvisa avversità che segna quanti già vivono in una condizione di scarsità di risorse; uno stile di consumo non equilibrato; una visione titanica delle proprie capacità spesso diffusa tra imprenditori e commercianti; un ambiente illegale condiviso; un ambiente economico fortemente ostile all'agire imprenditoriale; una iniziale benevole offerta di liquidità che immediatamente si trasforma in una sorta di *packman strategy*.

Sappiamo che c'è uno iato tra i dati ufficiali (quelli registrati dalle forze dell'ordine e quelli propri dell'autorità giudiziaria)

e la mole dei casi che attraversano il Paese. Sappiamo anche che uno dei fattori più importanti che influenza il fenomeno è determinato dal comportamento delle banche e delle finanziarie, esse stesse in moltissimi casi responsabili di comportamenti usurari o mascherati. Sappiamo che le politiche restrittive creditizie spingono verso gli usurari i piccoli artigiani e gli imprenditori medi espellendoli dal credito legale o vessandoli con cavilli contrattuali e clausole scritte che generano vantaggi economici per gli istituti di credito inimmaginabili. E quando le imprese bancarie non sono responsabili dirette, lo sono in forma indiretta perché motivano l'assunzione di rigidità comportamentali di società e agenzie addette al recupero dei crediti, i cui esiti vessatori finiscono per mettere nelle braccia degli usurari molti debitori. Sappiamo che la prolungata maturazione di crediti non riscossi dalla pubblica amministrazione da parte di imprenditori e commercianti li espone a rischi di vittimizzazione molto alti. Sappiamo, quindi, che il fenomeno è cambiato. Sono cambiate le vittime, i richiedenti prestiti occulti e sono cambiati anche i carnefici, gli usurari: non è più solo il tempo del *cravattaro*.

Ma in che consiste questo cambiamento? Chi sono i nuovi carnefici? Perché il circuito del prestito occulto si è esteso? Perché, paradossalmente, nei momenti di crisi economica il fenomeno cresce? Cosa fare per contrastarlo? Quali reti illegali si sono formate in questi anni dando al fenomeno un volto nuovo e differente? L'intensità del fenomeno è pari in tutta la penisola, oppure ci sono aree in cui il reato è più radicato? E perché?

Ecco, questo lavoro cerca di offrire nei limiti del possibile delle risposte ai diversi interrogativi sollevati prendendo spunto dall'attenzione prestata all'intera regione campana. Ricostruisce alcuni modelli attuativi e reticoli del fenomeno; descrive alcune caratteristiche degli autori e delle vittime, legge come viene rappresentato nella stampa, cerca di capire che rapporto esiste tra crisi economica, sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese; affronta le questioni più cruciali di carattere penalistico e giurisprudenziale; s'interroga sulla formulazione normativa del delitto così come delineato all'art. 644 c.p. e sottolineando il valore aggiunto che proviene dalla norma sul-

la confisca per equivalente, formula un bilancio dell'efficacia normativa dell'ampio apparato sanzionatorio.

I singoli capitoli del volume sviluppano, infatti, un cammino condiviso il cui percorso è scandito da alcune tappe che abbiamo ritenuto fondamentali. Il primo e il secondo capitolo, redatti da chi scrive, prendono avvio da che cosa è successo in questi anni di lunga crisi economica. La più lunga crisi economica registrata dalla seconda metà del secolo scorso e che ha prodotto una estesa insolvenza finanziaria di famiglie e imprese. Ha contribuito ad allargare il divario già esistente tra le aree del Paese, tra Nord e Sud d'Italia; ha incancrenito condizioni di povertà ed esposto a indebitamento strati sociali non tradizionalmente caratterizzati da significativi rischi di vulnerabilità economica. Una crisi economica che ha ovviamente reso più forti quei gruppi criminali che, avvantaggiati dalla dotazione di cospicua liquidità derivata dall'esercizio di ulteriori attività illegali, hanno investito parte dei profitti nell'offerta di credito illegale o addirittura nell'acquisizione dell'impresa economica o partecipando ad essa allorquando la vittima sosta in una condizione di usura pluriennale. È per questa ragione che diventa più abietta l'usura se viene registrata nell'ambito dell'azione bancaria o condotta dall'intermediario finanziario, perché tali soggetti intermediari dovrebbero, sebbene nel quadro delle regole del mercato finanziario che contempla i profitti, tutelare e garantire la sostenibilità degli obiettivi che sono alla base della richiesta di credito, rendendo l'offerta del credito un incentivo allo sviluppo, alla serenità del richiedente e non una mortificazione degli stessi. La disciplina del credito proprio in condizioni di prolungata crisi economica dovrebbe contemplare un'offerta di micro-credito specialmente per quelle famiglie, per i pensionati i cui redditi sono molto ridotti ed esposti a elevati rischi di usura per intervenienti in avversità di qualsiasi tipo. E che dire dei piccoli artigiani, agricoltori, delle piccolissime imprese che già soffrono di un credito strutturalmente non performato per essi. La fragilità di molti contesti economici genera precondizioni le cui connotazioni negative si esaltano nelle fasi di crisi economica spingendo verso il fallimento, l'in-

debitamento o l'ingresso in circuiti illegali del credito persone, famiglie, imprese, attività commerciali già di per sé dotate di una strutturale debolezza finanziaria. Proprio le caratteristiche socio-economiche e ambientali finiscono per diventare, come abbiamo sottolineato, fattori che favoriscono l'espansione del credito illegale perché in un circolo vizioso fornitori e prestatori perseguono strategie di *difesa* (es. la permanenza di imprese in una condizione di *underground economy*; l'orientamento degli istituti di credito a rivolgersi a imprese più sicure e di maggiori dimensioni in modo da ridurre i rischi e ottimizzare il costo opportunità connesso alle operazioni di *screening* e *monitoring* delle imprese, ecc.) apparentemente risolutive, ma in realtà perniciose perché alimentano diffidenza, sfiducia sistemica, ambiente ostile all'agire economico in quanto vi è un effetto alterato della concorrenza.

Il clima di sfiducia e le conseguenziali modalità illecite che l'economia sommersa si porta dietro generano condizioni ideali per l'offerta di credito illegale che, allorquando pilotata in quelle aree di consolidata presenza da clan di camorra od organizzazioni criminali mafiose, diventa una efficace opportunità di riciclaggio di profitti provenienti da altre attività e traffici illegali. È diventata questa negli ultimi anni la novità più significativa dell'attività usuraia cui si associa, specie nel caso della camorra napoletana, la presenza femminile: l'usura praticata e coordinata da donne. Con o senza mariti in carcere. Donne spietate, ciniche, agguerrite il cui agito, interpretato nel quadro della «criminologia delle emozioni», veicola nel crimine di usura turbamenti ed eccitazioni, rabbia ed emozioni che investono il destinatario ed i membri della rete relazionale.

A questa modalità si associa l'esistenza di altri modelli organizzativi della pratica usuraria: dal network ristretto del vicinato all'usura delle reti professionali. Il mercato del credito illegale, quindi, si è articolato, differenziato e in esso vi operano, sebbene con obiettivi distinti, agenti e fornitori differenti. Uno spazio analitico è stato dedicato, allora, all'analisi dei soggetti che offrono il credito illegale e di quelli che guardano ad esso con particolari motivazioni e propensione all'illegalità. La *maglia*

relazionale che ne deriva è costituita anche da posizioni strategiche (nodi della rete) che le persone hanno in essa, riflettendo ruoli di potere o funzioni importanti nell'estensione della rete. Ciò consente di ricostruire i distinti obiettivi che orientano le differenti reti usuarie e alla luce delle risultanze investigative e dell'analisi dei materiali giudiziari poter descrivere le modalità attuative dell'attività usuraia, l'entità delle cifre corrisposte, gli interessi differenti applicati, la calibratura della violenza realizzata.

Un tempo le famiglie mafiose, i clan di camorra, le 'ndrine difficilmente erano presenti in forme dirette sul mercato del credito illegale in quanto la pratica usuraia era ritenuta «immorale», oggi pur non costituendo un dato costante e pur non essendo da tutte le organizzazioni criminali perseguita, l'usura costituisce una strategia attraverso la quale viene penetrata l'economia legale. Il terzo capitolo, a opera di Andrea Procaccini, è dedicato, pertanto, all'offerta del credito illegale da parte dei clan di camorra. Sulla base di alcune recenti sentenze e analisi di altro materiale investigativo viene ricostruita la funzione che la risorsa violenza svolge nella regolazione dell'attività usuraia da parte dei clan e come la sua rappresentazione o il ricorso calibrato ad essa permette strategicamente di raggiungere obiettivi di riciclaggio e acquisizione di patrimoni aziendali e commerciali, proprietà, beni: insomma raggiungere la spoliatura di intere attività e possedimenti. Tuttavia, contrariamente a ciò che si ritiene i confini circa l'uso della violenza tra le diverse reti attuative dell'attività usuraria sono molto più labili e confusi di quanto si creda e si rappresenti. In realtà, l'eco prodotta dalle faide e dai conflitti tra clan o interni ad essi è talmente ampia che la rappresentazione nella sfera pubblica e nella coscienza collettiva della violenza agita e consumata viene estesa e associata a qualsiasi pratica e delitto di cui i clan si rendono responsabili, indipendentemente dall'analisi strategica che della violenza può farsi dal momento che non necessariamente caratterizza la condotta di tutte le attività che fanno capo alla camorra. Inoltre, non solo l'attività usuraia non è sempre direttamente esercitata dai clan, ma si configura con modalità attuative diverse: può esserne permes-

so l'esercizio a qualche affiliato, ma il clan in quanto tale non è coinvolto; viene esternalizzata a qualche gruppo minore e ad esso è richiesta una percentuale nell'interesse applicato; infine, può essere praticata in una forma diretta solo in funzione di compartecipazione ad attività o acquisizione di quote azionarie dell'impresa. Le distinte modalità racchiudono finalità diverse e al contempo si esplicitano in forme che hanno un maggiore o minore carattere intimidatorio e violento al punto da tipizzarsi come *predatorio puro*, *predatorio strumentale*, *imprenditoriale*. Vendere soldi diventa, allora, esattamente meglio delle banche, un'opportunità per scalare i patrimoni.

E poiché l'analisi dei dati, di quei pochi dati ufficiali che fonti SDI o di autorità giudiziarie dirette possono fornire, attesta che il fenomeno è andato crescendo negli ultimi dieci anni e con esso il suo carattere associativo, nonché la sua focalizzazione territoriale (il Sud assorbe la quota maggiore di denunce, pari al 30,7%), l'attenzione data all'intera regione campana è apparsa doverosa e fondamentale dal momento che la Campania assorbe in media la quota maggiore di delitti di usura denunciati, pari al 17,1% ed è sempre la regione che fa registrare il maggior numero di autori. Il quarto capitolo, infatti, esito di una riflessione con Debora Amelia Elce, è dedicato a un approfondimento dell'attività usuraia nelle province ancorché nella regione campana; ai rischi che ogni provincia ha di esposizione al fenomeno. Una regione afflitta da due dei più deleteri reati seriali: estorsione e usura. Per quest'ultima la Campania esibisce in tutta la serie analizzata 2009-2013, una percentuale di soggetti denunciati e/o arrestati quasi doppia rispetto alla Sicilia e alla Puglia che nel *ranking* nazionale costituiscono le due regioni seguenti a ruota. E a conferma del peso che l'usura di camorra ha nei territori della nostra regione, rielaboriamo i dati della Procura Nazionale Antimafia la quale rende conto che i 198 procedimenti iscritti per reato di usura aggravata dal metodo mafioso nel quadriennio esaminato rappresentano in media più del 45% del totale nazionale registrato nel medesimo periodo.

Insomma estorsione e usura avvelenano, inquinano, alterano l'economia regionale e i tessuti sociali locali. Se a ciò

aggiungiamo il peso dell'economia sommersa e del lavoro nero si capisce perché ci troviamo in un ambiente che genera condizioni ostili all'affermarsi di un'attività economica legale e un'azione imprenditoriale sana. Nessun investimento di risorse economiche avrà mai successo se non si liberano i territori della regione dal crimine organizzato.

E proprio il ricorso alla *network analysis* applicata per la prima volta in uno studio sull'usura rende ragione delle differenze esistenti fra le varie modalità attuative usuraie, fra le diverse configurazioni relazionali tra gli attori che vi partecipano e del modo con cui nelle reti si strutturano le diverse posizioni rispetto a ruoli, competenze, funzioni esercitate. Nel contributo redatto da Giuseppina Donnarumma si esamina una tipologia di dati riferentisi, innanzitutto, ai contatti, ai collegamenti e agli incontri che mettono in relazione i soggetti che vanno a comporre la rete relazionale. L'uso della metodologia di rete propria della *social network analysis* (SNA) da un lato, e lo studio analitico dei casi giudiziari dall'altro, ha offerto la possibilità di riflettere sul modo in cui le strutture delle reti variano a seconda delle diverse tipologie di usura riconosciute, nonché quali differenze emergono dal tipo di legame che unisce i soggetti centrali (nodi) di queste reti, e capire se in virtù di questi rapporti si creano nuovi legami o vere e proprie strutture di rete *ex novo*.

Ne viene fuori uno spaccato analitico delle diverse reti strutturate che organizzano sui territori il mercato del credito illegale, con una rappresentazione anche grafica della modellistica che forse rende in misura ancora più pregnante l'avvelenamento del tessuto sociale ed economico della regione.

Rendere ragione attraverso tipologie siffatte di analisi del *modus operandi* di carnefici e vittime nei diversi modelli usurai può, forse, agevolare la ricomposizione di una strategia investigativa differenziata considerando il ruolo assunto dai soggetti, gli obiettivi propri della rete, la contiguità o meno nei rapporti tra usuraio e vittima, la reputazione del carnefice a riguardo dell'uso della violenza.

D'altra parte la dinamicità attuativa di un reato è connessa a diversi fattori e per alcuni reati la strategia comunicativa

ha rilevanza sia se deve funzionalmente essere utilizzata per smascherare il reo sia se deve essere un dispositivo utile ad attenuare la paura della criminalità (*fear of crime*).

Anche in questo caso per la prima volta applicato al reato di usura, in questo lavoro si è deciso di fare ricorso all'analisi dei resoconti di cronaca. Ovvero, all'analisi di come la stampa locale rappresenta il fenomeno usuraio e come narrativamente descrive i rapporti di dominio nei quali proprio le vittime degli usurai garantiscono, modulando e legittimando comportamenti illegali dal punto di vista fiscale, amministrativo, o lavorativo, la loro stessa condizione di soggezione. Valeria Napolitano applicando una metodologia di analisi testuale basata su *software* che rendono possibile un maggior rigore e ispezionabilità della base empirica, ha approfondito un numero di resoconti giornalistici e con l'ausilio di tecniche statistiche e lessicali estrae i contenuti e la forma della rappresentazione del fenomeno usurario.

Più specificamente il saggio sottolinea le diverse rappresentazioni dell'essere vittima di usura; le diverse rappresentazioni dell'essere strozzini, con un *focus* sulla dimensione familiare, professionale, socio-culturale e di genere; il rapporto con le cause per le quali si diviene vittime di usura. Dall'analisi emerge un quadro che conferma molti aspetti emersi già nei capitoli precedenti, ma anche alcune novità rivelatrici di precise strategie di dominio messe in atto da alcuni soggetti o gruppi criminali per controllare una parte di territorio. L'applicazione di una tale metodologia di analisi è utile perché indagando il ruolo degli intrecci lessicali nei processi comunicativi di produzione di senso relativamente a un determinato fenomeno (nel nostro caso l'usura), si delinea il campo semantico entro cui si muove il discorso giornalistico. La logica reticolare risulta uno degli elementi della ricostruzione delle rappresentazioni sociali, l'altro – l'usura in quanto crimine – permette di allargare la prospettiva alla complessità dell'interazione tra i diversi soggetti implicati nel fenomeno, focalizzando l'attenzione allo scambio comunicativo e al contesto nel quale esso si svolge. Tuttavia, la narrazione giornalistica è dominata da una etichettatura del

fenomeno che lo confina entro la centralità delle classi marginali, senza cogliere la perniciosità dell'azione delle reti professionali e l'inganno che viene coltivato tra i cavilli contrattuali dagli istituti di credito.

L'approccio socio-semiotico è fecondo perché tramite esso è anche possibile delineare le svariate modalità di interazione sia nella produzione discorsiva – il *patto comunicativo* tra strozzini e vittime – che nelle pratiche concrete.

E proprio perché le pratiche concrete rispondono a regole implicite che esplicitamente bypassano la sostanzialità giuridica, tutti i contributi che formano la parte finale del volume sono di carattere giuridico e di valutazione delle azioni che alcuni organismi preposti producono sul fronte della prevenzione e del contrasto al fenomeno.

Il contributo a opera di Mariantonietta Milano, partendo dalle valutazioni che il legislatore italiano si trovò a formulare allorché decise di prevedere l'usura come reato, analizza le specificità dell'art. 644 e 644-ter c.p. e gli interventi riformistici apportati dalla legge 108 del 1996 generanti un importante alleggerimento degli oneri probatori richiesti e un radicale cambio di impostazione, avendo preferito il legislatore ancorare i parametri identificativi della fattispecie ad elementi di tipo oggettivo piuttosto che soggettivo.

Inquadrando la riflessione giuridica entro i termini posti dalla promulgazione della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 al fine di ampliare e potenziare gli strumenti di tutela preventiva del cittadino perseguendo lo scopo di evitare il più possibile la pre-costituzione delle condizioni di vulnerabilità che lo espongono al rischio usura, l'autore sottolinea che se da un lato è sicuramente lodevole l'intervento del legislatore con riferimento ai fini (prevenzione dell'usura e dell'estorsione), dall'altro lato, non può non considerarsi imperfetto lo strumento di tutela adottato. Tant'è che viene omesso ogni altro dettaglio circa ulteriori profili dell'istituto, basti considerare in questa sede che manca del tutto all'interno del dettato normativo una distinzione tra il sovraindebitamento attivo o passivo, l'individuazione di un criterio obiettivo per l'ordine di pagamento dei creditori e,

soprattutto, un richiamo che non sia solo di facciata alla meritevolezza del debitore ovvero alla sua assenza di responsabilità circa il proprio collasso. Allo stato, infatti, risultano equiparate le situazioni di sovraindebitamento colpevole e incolpevole. E in più, non risulta del tutto chiaro che cosa s'intenda, ai fini dell'omologazione da parte del Tribunale, per convenienza e garanzia di fattibilità dell'accordo. Proprio l'inquadramento del reato e l'analisi dell'apporto delle legge n. 3/2012 consente alla Milano di soffermarsi sul dibattuto aspetto dell'usura bancaria, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto, dell'usura cosiddetta sopravvenuta. Temi che intrecciano aspetti squisitamente penalistici con altri più marcatamente civilistici, essendo il delitto di usura un delitto tipicamente dedotto in contratto.

Ma proprio perché il fenomeno usurario presenta un forte carattere dinamico, l'obiettivo del potenziamento punitivo non può non misurarsi con la sua evoluzione e la necessità, come sostiene Pasquale Troncone nell'ottavo capitolo, di riformulare la normativa del delitto di cui all'art. 644 c.p. Per Troncone «si è determinata in termini evidenti la modifica del baricentro punitivo della fattispecie di reato, non più concentrato sul patrimonio individuale ma orientato su un interesse più vasto e indeterminato: la pubblica economia e il più ampio mercato del credito». Focalizzando l'attenzione sulle novità precipue della normativa del 1996, l'autore si sofferma non ultimo sul regime speciale della confisca e richiamando l'art. 240 c.p. rende ragione della distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa. Si sofferma, poi, sulla centralità innovativa della «*confisca per equivalente o di valore*», che sebbene trovi un suo antecedente legislativo nell'art. 735-bis del codice di procedura penale concernente l'esecuzione della confisca di valore adottata in sede di cooperazione giudiziaria attraverso la ratifica, con la n. 328 del 9 agosto 1993, della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa in materia di riciclaggio di proventi illeciti, appare indicativa di una disciplina speciale, o se si vuole di una svolta nell'iniziativa punitiva dell'ordinamento penale in quanto affida la sua efficacia deterrente anche a misure di ablazione definitiva del patrimonio individuale. La riflessione si sviluppa considerando

la natura delle singole forme di confisca: la confisca transnazionale per equivalente e la confisca per equivalente diretta, la confisca sproporzionale o allargata, la confisca di prevenzione, l'esame dei quali seppure con natura alternative e radicate su fondamenti probatori diversi per rilevanza e quantità, vede ancora – secondo l'autore – confusa la finalità cautelare con l'iniziativa di prevenzione. Da qui l'auspicata richiesta di un riordino di tutta la materia e potrebbe avvenire con l'attuazione della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 «*Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*».

Il contributo si chiude con un bilancio dell'efficacia normativa dell'ampio apparato sanzionatorio necessitato dalla trasformazione del delitto in un nuovo tipico reato di stampo mafioso. Le misure di prevenzione antimafia (personali e patrimoniali); la confisca «allargata»; la confisca per equivalente; la confisca transnazionale; la prescrizione del reato e della pena; la circostanza aggravante del metodo mafioso, sono tutti istituti e discipline che conferiscono alla piattaforma normativa una concreta applicazione su un terreno operativo nuovo abitato sempre più dalla criminalità organizzata.

Un bilancio, pertanto, della normativa sull'usura presenta aspetti d'indiscutibile efficacia, soprattutto sul versante strettamente patrimoniale, costituendo un fronte di alto impatto operativo. Del resto lo scivolamento del contenuto della sanzione penale dal piano della privazione della libertà personale (quasi mai concretamente effettiva) a quello strettamente patrimoniale (molto più afflittiva e dissuasiva) ha conferito ulteriore aggressività alla norma, già ridisegnata sulla certezza presuntiva del tasso legale degli interessi. Anzi vi si può scorgere, come fa l'autore, il rischio che si ricorra in maniera troppo «facile» alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, favorendo una presa di distanza dai principi costituzionali di garanzia della persona e dal sistema penale liberale fondato sull'oggettività della condotta e sull'offensività del fatto. «Il rischio di interconnessione con reati diversi e più gravi potrebbe spingere all'adozione di provvedimenti ablatori che non abbiano per

scopo immediato la tutela della vittima o del terzo. Il comma 6 dell'art. 644 c.p. è chiamato, infatti, a salvaguardare il terzo dando precedenza alla sua pretesa risarcitoria per poi procedere a incamerare il bene da parte dello Stato. Quando invece la soluzione è affidata alla misura di prevenzione o alla confisca allargata o anche alla confisca transnazionale si corre il rischio di anteporre le ragioni punitive dell'ordinamento alle ragioni della parte offesa che la norma ablatoria speciale dell'usura ha posto come primo obiettivo da conseguire».

Le politiche di contrasto, pertanto, devono intrecciare una contemporanea e sinergica azione sul fronte delle banche, dell'investigazione, della bonifica delle condizioni strutturali che favoriscono il ricorso al credito illegale. Il recupero delle vittime non può realizzarsi se non si afferma l'azione di tutroraggio a sostegno dei beneficiari; se l'erogazione dei contributi mantiene un carattere intermittente; se non si determinano forme di responsabilizzazione della vittima a riguardo dell'uso dei contributi o dei mutui.

Giacomo Di Gennaro

# 1. Crisi economica e sovraindebitamento delle famiglie: quali effetti su povertà e usura?

GIACOMO DI GENNARO

## Premessa

La crisi economica che ha interessato nell'ultimo decennio la maggioranza dei Paesi europei ha trasversalmente reso più fragili i bilanci familiari dei ceti medio-bassi. L'impatto più forte i cui effetti, tuttavia, si avvertono con intensità diverse all'interno dell'UE, si è prodotto sulla contrazione dei consumi, sull'indebitamento delle famiglie, sull'aumento degli indicatori di esclusione sociale e in alcune aree sulla ridotta disponibilità delle banche a offrire il credito sia alle imprese che alle famiglie. Penalizzazione che a seguito di una maggiore selettività nella concessione dei mutui ha colpito particolarmente le famiglie a basso reddito.

Non vi è dubbio che quando in un periodo così lungo si incrociano indicatori socio-economici che danno conto non solo di un rallentamento della crescita economica ma addirittura di una sua forte contrazione, è evidente che si generano innanzitutto vincoli di liquidità nella spesa delle famiglie e un progressivo deterioramento del benessere economico e sociale delle stesse. Gli effetti di lungo termine della crisi economica rendono vulnerabili a tal punto le famiglie che il loro sovraindebitamento diviene una misura principale delle difficoltà economiche e un contemporaneo allarme per capire e misurare distintamente sia la povertà che il ricorso al credito illegale. È chiaro che sono fenomeni differenti e che vanno misurati in modo separato, anche perché i risultati di analisi sul rapporto tra sovraindebitamento e povertà sono controversi, ma ciò che in questa sede interessa discutere e mostrare è la relazione

diretta in alcuni casi e indiretta in altri tra i due fenomeni e la misura dell'influenza che l'indebitamento esercita come spinta verso il mercato illegale del credito usurario.

La disciplina del credito, inoltre, in condizioni di prolungata crisi economica, come del resto accade dal 2008 in Europa, appare inadeguata nei suoi strumenti ordinari a favorire le anomalie nei rimborsi stante l'esigenza di coniugare la solvibilità delle banche e fronteggiare la necessità di ristrutturazione del debito da parte delle imprese. Gli esiti, molto spesso, non sono stati proprio soddisfacenti per gli imprenditori che proprio in questi più recenti anni hanno visto diradarsi il flusso di credito all'economia dell'impresa nonostante i ripetuti interventi della BCE orientati ad attenuare i vincoli dal lato dell'offerta<sup>1</sup>. Da qui le indicazioni della Banca d'Italia di operare con rapidità interventi di sistema per liberare risorse da destinare al finanziamento per la domanda per consumi e investimenti.

Molte evidenze empiriche di economisti hanno messo in risalto gli effetti che la crisi economica ha generato sia sulle famiglie che sulle imprese producendo da un lato, pur in quelle condizioni in cui il quadro macroeconomico regionale è più «sano» e le aree economicamente più «forti», un arretramento sia della capacità di risparmio che della domanda di mutui da parte delle famiglie, ancorché una domanda di ristrutturazione dei debiti ipotecari. In queste stesse aree l'offerta di credito bancario ha raggiunto particolarmente le grandi imprese e quelle con solide condizioni di bilancio, mentre artigiani, agricoltori, piccole e medie imprese hanno sofferto in misura maggiore della carenza di credito. Tuttavia in queste aree, coincidenti in genere geograficamente con il Centro-nord, la ricchezza netta si è concentrata ed è aumentata per profili socio-economici determinati, generando nel Paese un aumento delle disuguaglianze sociali ancorché territoriali. Non è un caso che il debi-

1. Vedi Y. Liu, C.B. Rosenberg, *Dealing with Private Debt Distress in the Wake of the European Financial Crisis. A Review of the Economics and Legal Toolbox*, International Monetary Fund, Legal and European Department, Working Paper, 13/44, febbraio 2013, pp. 3-20.

to immobiliare era concentrato, ancora nel 2009, «presso le famiglie finanziariamente più solide». La ricchezza mediana delle famiglie è superiore nelle aree del Centro-nord rispetto al Mezzogiorno ed è aumentata tra il 1991 e il 2012 nel Centro passando dal 117 al 151% del valore mediano nazionale (pari nel 2012 a 143.300 euro), diminuita al Nord del 6% e ridotta al Sud e nelle Isole del 12% (la ricchezza mediana al Centro è pari a circa 216.000 euro; al Nord a 150.000 euro; nel Mezzogiorno a 100.000 euro)<sup>2</sup>.

Nelle aree strutturalmente più deboli e in quelle famiglie più economicamente fragili e vulnerabili, la crisi economica, dall'altro lato, ha esposto a condizioni di indebitamento o sovraindebitamento migliaia di nuclei familiari elevando la quota delle famiglie che non è in grado di ripagare i debiti contratti (nel 2013 si attesterebbe al 5,6% delle famiglie italiane). I nuclei, invece, strutturalmente più fragili e già con consumi ampiamente ridotti sono stati spinti verso condizioni di povertà relativa o perché i capi-famiglia hanno subito in maniera rimarcata l'esclusione dal mercato del lavoro o perché condizioni di necessità improvvisa ne hanno decretato il collocamento in situazioni di indebitamento all'interno di circuiti di credito parallelo. Non è un caso che nel Mezzogiorno la quota di famiglie che ha fatto ricorso a prestiti concessi da parenti e amici è risultata nel 2012 pari al 5,4% (3,8% a livello nazionale con un incremento dell'1,2% rispetto al 2010). Il ricorso, inoltre, a questo canale informale per fronteggiare difficoltà economiche o contrastare i costi elevati connessi all'accesso a intermediari finanziari sale tra le famiglie con capofamiglia nato all'estero al 10,3% a livello nazionale<sup>3</sup>.

Per affrontare le crisi da sovraindebitamento già il governo Monti nel 2011 ritenne di introdurre, con il decreto-legge n. 212, disposizioni per porre rimedio alle sempre più diffuse situazio-

2. Il valore mediano nazionale è superiore in ogni caso a quello del Mezzogiorno che, comunque, subisce una contrazione. Cfr., Banca d'Italia, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2012*, Supplementi al Bollettino Statistico, Indagini campionarie, a. XXIV, n. 5, gennaio 2014, p. 15.

3. *Ivi*, p. 23.

ni di sovraindebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. La pressione dell'opinione pubblica e della società civile sulle istituzioni e il mondo politico ha spinto, poi, il Parlamento a introdurre la legge 3/2012 sulla «composizione delle crisi da sovraindebitamento» con la quale viene disciplinata una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore. È stato un primo passo che necessita, tuttavia, di essere perfezionato e reso efficace dalla definizione e approvazione dei decreti attuativi della legge senza i quali non possono funzionare gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotti dalla normativa.

La sfavorevole dinamica economica ha però indebolito ulteriormente il già precario scenario economico delle piccole e medie imprese spingendole, in un quadro di per sé già poco favorevole alla concessione di crediti bancari data la natura più rischiosa delle aziende minori e la debole loro struttura finanziaria, verso condizioni di indebitamento su mercati del credito parallelo (le finanziarie) oppure verso la cessione delle attività quale risultato di azioni lentamente predisposte da chi si giova dell'offerta di credito usurario. Proprio il rischio usura, la sua crescita nel Paese e le ragioni del sovraindebitamento di persone, famiglie, pensionati e categorie economiche sono stati al centro dell'attenzione dei media e della stampa in questi ultimi anni, in un susseguirsi di allarmi, disperati appelli, analisi e riflessioni che se da un lato hanno rimarcato il disastroso effetto che la lunga crisi economica sta producendo sulle famiglie e le imprese, dall'altro non è mancata una riflessione sulle trasformazioni del profilo dell'usurato non più marcatamente identificato solo nel commerciante, artigiano, piccolo imprenditore, giocatore d'azzardo o soggetto dichiarato insolvente, ma associato anche al professionista, al dipendente pubblico, al pensionato, alle famiglie trasversalmente accomunati sempre più dall'incapacità di gestire in modo responsabile e non compulsivo la spesa, il consumo, il proprio tenore o stile di vita oppure interessati proprio per

effetto della crisi da improvvise condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Nelle pagine seguenti, allora, daremo conto del rapporto tra crisi economica e sovraindebitamento delle famiglie. A partire dalle considerazioni cui giungono diversi studi di ricercatori della Banca d'Italia ed economisti stranieri circa la riduzione della domanda di finanziamenti da parte delle famiglie tra il 2008 e il 2010 e la contemporanea restrizione dell'offerta di credito praticata dagli intermediari bancari e finanziari, si porrà in rilievo come non pochi nuclei familiari hanno visto aumentare il rapporto tra il debito per finalità di consumo e il proprio reddito (in genere pensionati e famiglie meno abbienti). Il fenomeno dell'arretramento della domanda e dell'offerta di credito non necessariamente significa, però, che le famiglie meno abbienti (ben il 40% di tale segmento nel 2010 pur avendo richiesto un prestito non l'hanno ottenuto)<sup>4</sup> rinuncino a ricorrere a qualche forma di prestito, specialmente se ciò è necessitato da condizioni di difficoltà economica improvvise, o da necessità di fronteggiare spese impreviste o gestire i pagamenti connessi alle spese domestiche. Se poi questa esigenza trova soluzioni diverse in ragione di rilevanti aspetti territoriali, non meraviglia affatto, poi, che la valutazione dell'indebitamento e la vulnerabilità delle famiglie veda le aree del Mezzogiorno maggiormente interessate.

## 1.1 Una crisi che incide sul già esistente divario Nord-Sud

Considerazioni socio-economiche inerenti il settennio della crisi economica mostrano quanto sia diventato più acuto il divario cumulato di crescita tra le regioni meridionali e il resto del Paese (-13% di Pil rispetto a -7,4% del Centro-nord) e quanto tale divario con addirittura i Paesi dell'Unione europea (a 28)

4. Vedi S. Magri, R. Pico, *L'indebitamento delle famiglie italiane dopo la crisi del 2008*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, (Occasional papers), n. 134, settembre 2012, p. 8.

se osservato per un periodo più lungo (2001-2014) mentre per l'economia nazionale si attesta con una differenza di 18 punti percentuali e 13 punti con i Paesi dell'Area Euro, per quella delle regioni meridionali il divario cumulato raggiunge la differenza di 40 punti percentuali con le regioni della Convergenza nell'Europa a 28 Paesi e rispetto alle regioni deboli dell'Area dell'Euro il gap è risultato di 25 punti<sup>5</sup>. «La perdita relativa di crescita è avvenuta prima e durante la crisi: ai fattori strutturali che pongono non solo il Mezzogiorno ma l'intero Paese su un sentiero di bassa crescita, la lunga crisi ha aggiunto un depauperamento permanente di ricchezza e di risorse produttive, con conseguenze difficilmente recuperabili in un periodo breve»<sup>6</sup>. Gli effetti della lunga recessione, la flessione dell'attività produttiva e la riduzione degli investimenti nel comparto industriale e delle risorse per infrastrutture pubbliche sono stati accompagnati da una riduzione della domanda interna che inevitabilmente ha avuto riflesso sulla caduta dei redditi e dell'occupazione provocando una netta riduzione dei consumi delle famiglie meridionali crollati tra il 2008 e il 2014 di «oltre 13 punti percentuali (-13,2%), una flessione più che doppia di quella registrata nel resto del Paese (-5,5%). Date le differenze nella crescita dei consumi, pur in presenza di una minore dinamica della popolazione, il Mezzogiorno ha mostrato dall'inizio della crisi un allargamento del *gap* in termini di consumo pro capite rispetto al resto del Paese: nel 2014 i consumi pro capite delle famiglie del Mezzogiorno sono risultati pari solo al 67% di quelli del Centro-Nord»<sup>7</sup>.

Riduzione dei consumi, quindi, sia nell'ambito della sfera privata (le famiglie) sia nell'ambito della componente pubblica (la P.A.). Si consideri, tra l'altro, che nell'ambito della componente familiare la riduzione della spesa per beni alimentari (*proxy* di una condizione di povertà relativa) nel complessivo

5. Cfr. Svimez, *Rapporto Svimez 2015 sull'economia del Mezzogiorno*, Anticipazioni, 30 luglio 2015, Roma, p. 23.

6. *Ibidem*.

7. *Ivi*, p. 10.

settennio 2008-2014 è stata nel Mezzogiorno pari al 15,3% a fronte di quella registrata nel resto del Paese ridottasi del 10,2%. E mentre il 2014 fa già registrare nelle regioni meridionali un costante calo dei consumi finali interni (-0,8%), nel Centro-nord aumentano dello 0,3%.

La contrazione, quindi, dei prestiti alle famiglie nel Mezzogiorno è il risultato di una caduta della domanda che ha visto specialmente i nuclei familiari più giovani, gli stranieri, le famiglie con una base più ampia di componenti ritrarsi dal mercato del credito in conseguenza di una crisi economica che prima ancora di farne mutuatari ne ha reso vulnerabile il profilo economico contraendo il reddito, o rendendo fragile la posizione sul mercato del lavoro o addirittura escludendo i capifamiglia dal mercato del lavoro. Non è un caso che la flessione ha ricomposto talmente il profilo dei mutuatari che la quota dei mutui erogati è aumentata tra i richiedenti importi elevati per l'acquisto di immobili di maggior pregio<sup>8</sup>. Le famiglie, in generale, ricorrono al prestito bancario o finanziario allorché possono contare su un reddito regolare e quindi più elevati sono i margini di indebitamento derivabili da un reddito più elevato è il livello del reddito, specialmente se l'orientamento al credito è finalizzato all'acquisto della prima casa.

In realtà la stima dell'incidenza dei debiti sul reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici tra il 2003 e il 2011 fa registrare una crescita dell'indebitamento passando dal 30,8% al 53,2%, delineando una maggiore crescita proprio tra le famiglie meridionali (dal 26,7% al 50,8%): «anche se la performance meridionale continua a essere più bassa rispetto alle altre aree (54,1, 51,9 e 56,6 nel Nord Ovest, nel Nord Est e nel Centro, rispettivamente)»<sup>9</sup>. Tuttavia, l'aspetto interessante e diversificante le realtà territoriali è che le differenze

8. Aa.Vv., *L'indebitamento e la vulnerabilità finanziaria delle famiglie nelle regioni italiane*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, (Occasional papers), n. 163, giugno 2013, pp. 37 ss.

9. Ivi, p. 6.

non sono solo quantitative ma ineriscono anche le ragioni dell'indebitamento: in verità «al Sud il credito finalizzato al consumo ha rappresentato nel 2011 quasi un terzo dei debiti delle famiglie, a fronte di una media nazionale pari a poco meno del 19 per cento; il fenomeno appare particolarmente rilevante in Calabria, Sicilia e Sardegna. Nelle regioni del Nord Est si registra, al contrario, l'incidenza più bassa (12,9 per cento). La quota del credito al consumo sul totale dei debiti delle famiglie è aumentata prima della crisi raggiungendo il 20,8 per cento nel 2007 e diminuendo leggermente negli anni successivi»<sup>10</sup>.

Quindi, mentre l'indebitamento in misura maggiore nelle aree del Centro-nord si indirizza verso l'acquisto dell'abitazione (ed è aumentato sostanzialmente nel periodo pre-crisi), in quelle meridionali assolve principalmente a funzioni connesse al consumo, stante una più generale condizione di instabilità lavorativa e disponibilità reddituale più modesta. Il debito immobiliare, quindi, sia al Nord che al Sud si è concentrato presso le famiglie finanziariamente più solide, tuttavia in «Lombardia la quota di famiglie con un mutuo sul totale era nel 2009 circa quattro volte superiore alla Campania. Di contro, a fronte di valori anche molto bassi in alcune regioni del Nord, l'incidenza della rata sul reddito saliva ben oltre il 20 per cento al Sud (23,1 in Sicilia)»<sup>11</sup>. La sostenibilità del mutuo, la sua onerosità vede le famiglie residenti nelle regioni meridionali maggiormente penalizzate da una strutturale condizione economica molto più fragile e contratta sul piano della continua crescita dei redditi. Ed ecco perché, spesso, quello che inizialmente si presenta come un progetto di sicurezza (l'acquisto della casa), in moltissime occasioni si trasforma in un percorso di insicurezze stante una vulnerabilità maggiore e una più difficile condizione di alternative. Vedremo infatti nelle pagine successive più da vicino il senso di queste opportunità ristrette.

10. *Ibidem*.

11. *Ivi*, p. 11.

## 1.2 Crisi economica e insolvenza finanziaria delle famiglie e delle imprese

Un recente lavoro a più mani sull'indebitamento e la vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane prodotto da un gruppo di economisti della Banca d'Italia sottolinea che nel nostro Paese il livello di indebitamento delle famiglie è sempre stato storicamente più basso delle omologhe a livello internazionale sia a riguardo della quota percentuale dei nuclei indebitati sia in termini di rapporto tra debito e reddito<sup>12</sup>. Il periodo che va dal 2003 al 2011, tuttavia, si caratterizza per un trend di crescita nella diffusione dell'indebitamento superando la media europea e che, secondo le ultime rilevazioni, si interrompe solo nel 2012 attestando la quota delle famiglie italiane che possiede almeno un debito al 26,1% (con un ammontare medio di 51.175 euro) a fronte del 2010 che faceva registrare la quota di famiglie indebitate al 27,7% (con un ammontare medio di 43.792 euro)<sup>13</sup>. «L'incidenza dei debiti finanziari sul reddito è salita dal 43% circa del 2003 al 65% del 2011 in Italia, a fronte di un aumento da poco più dell'80 al 99 per cento nell'area dell'euro»<sup>14</sup>.

Il flusso del credito si indirizza principalmente attraverso il mutuo verso l'acquisto dell'abitazione (12,3% delle famiglie ha debiti per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili) e interessa ovviamente in misura maggiore le famiglie più giovani e numerose, quelle con reddito più alto, con maggiori garanzie

12. Ivi, p. 5.

13. Banca d'Italia, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2012*, cit., p. 22. Si considera una famiglia indebitata quando è titolare di almeno una tra le seguenti tipologie di passività finanziarie: mutui per acquisto o ristrutturazione di immobili; prestiti da intermediari finanziari per l'acquisto di beni durevoli o non durevoli; prestiti da parenti e amici; debiti commerciali o prestiti bancari legati all'attività di impresa individuale o impresa familiare; scoperto di conto corrente; saldi negativi relativi a carte di credito. È ovvio che l'indebitamento dovuto a prestiti provenienti dal circuito del credito illegale non può essere considerato nella tipologia delle passività ufficiali (tanto più perché non viene dichiarato).

14. Aa.Vv., *op. cit.*, p. 5. Vedi anche Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 1, dicembre 2010 e n. 3 aprile 2012, ove si mostra come l'indebitamento delle famiglie italiane negli anni precedenti la crisi economica sostanzialmente incide sul reddito sempre in misura più bassa rispetto ai Paesi dell'area dell'euro.

e insediate nel Nord (tant'è che tra il 2005 e il 2009 la percentuale di famiglie indebitate con un mutuo è aumentata specie nelle regioni del Nord Est)<sup>15</sup>. Tuttavia, con la crisi economica e finanziaria si è interrotta una lunga fase di espansione dei mutui alle famiglie e la flessione delle erogazioni ha visto ridurre tra i giovani e gli stranieri in misura maggiore la quota dei mutuatari. La minore diffusione dei mutui nelle regioni meridionali coincide con una maggiore diffusione dei redditi più bassi, un mercato del lavoro più fragile e quindi con più elevate probabilità di uscita (*income risk*), una onerosità maggiore di indebitamento dovuto a tassi di interesse superiori rispetto ad altre regioni del Paese e ad un mercato dell'abitazione nelle aree metropolitane meridionali ove le quotazioni immobiliari sono spesso più alte a fronte di una qualità dell'offerta spesso asimmetrica. La combinazione di questi fattori spiega perché in generale il Mezzogiorno continua ad avere una qualità del credito più bassa rispetto al resto del Paese.

Altro indirizzo delle passività è dovuto al credito al consumo che interessa nel 2012 il 9,8% delle famiglie (12,4% nel 2010) con un ammontare medio di 8.000 euro circa e maggiormente diffuso tra le famiglie con un maggior numero di componenti (16% tra le famiglie con 4 persone). Infine, il circuito del credito realizzato all'interno della rete amicale e parentale che, come già anticipato, è più diffuso al Sud, nonché tra le famiglie con un componente straniero e tra le famiglie con maggiori difficoltà economiche: «circa il 70 per cento dei nuclei che hanno utilizzato questo canale informale di credito ha anche dichiarato di arrivare alla fine del mese con molta difficoltà»<sup>16</sup>.

Questi primi elementi ci dovrebbero offrire un quadro se non sereno quanto meno lievemente preoccupante se non fosse che in corrispondenza della crisi economica tra il 2008 e il 2012 «la quota di famiglie indebitate si è ridotta di 4 punti percentuali (al 23 per cento), di 12 punti tra quelle giovani (<35 anni). Il calo ha riguardato il credito al consumo e si è con-

15. Aa.Vv., *op. cit.*, p. 6.

16. Banca d'Italia, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2012*, cit., p. 23.

centrato tra il 2010 e il 2012. La percentuale di famiglie con un mutuo non è variata; si è tuttavia ridotta tra le famiglie a basso reddito... e il minore indebitamento è riconducibile a una maggiore selettività degli intermediari»<sup>17</sup>. La vulnerabilità economica, pertanto, delle famiglie è aumentata non solo in quanto *percepita*: a) un calo in termini nominali del 7,3% nel periodo 2010-2012 del reddito familiare medio; b) il 35,8% delle famiglie ritiene che le proprie entrate siano insufficienti ad arrivare alla fine del mese (contro il 29,9% del 2010 e il 24,3% del 2004)<sup>18</sup>, ma in quanto *oggettiva*: a) il 13,2% delle famiglie indebitate e il 2,6% del totale delle famiglie ha una rata di rimborso dei prestiti superiore al 30% del reddito e un contemporaneo reddito monetario inferiore alla mediana (pari a 24.590 euro all'anno, equivalente a 2.050 al mese)<sup>19</sup>; b) quanti risultano con redditi «bassi» nel 2012 raggiungono il 14,1% (14,4% nel 2010) e risultano maggiormente concentrati al Sud e nelle Isole (rispettivamente 24,7 e 31%); c) la ricchezza media è calata del 6,9%; d) il reddito equivalente è sceso tra il 2010 e il 2012 del 6% e lo stesso degli operai, delle famiglie residenti nel Mezzogiorno e di quelle con capofamiglia straniero presenta valori medi inferiori. «I redditi equivalenti nel Centro-nord sono circa il 50% più elevati di quelli nel Sud e Isole»<sup>20</sup>; e) tra le famiglie indebitate a livello nazionale la vulnerabilità economica risulta in aumento (+3,1%) in quanto si contrae la capacità di far fronte regolarmente ai pagamenti

17. Cfr. S. Magri, R. Pico, *Il mercato del credito alle famiglie dopo cinque anni di crisi: evidenze dall'indagine sui loro bilanci*, Questioni di economia e finanza, (Occasional papers), n. 241, ottobre 2014, Banca d'Italia, p. 6.

18. Banca d'Italia, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2012*, cit., p. 13. Nell'anno 2004 è stato per la prima volta utilizzato questo indicatore nella rilevazione.

19. *Ivi*, p. 10.

20. *Ibidem*. Il reddito equivalente è una misura economica pro-capite che tiene conto della dimensione e della struttura demografica della famiglia. Costituisce il reddito di cui ciascun individuo dovrebbe disporre se visse da solo per raggiungere lo stesso tenore di vita che ha nella famiglia in cui vive. Nel 2012 risulta pari a 17.814 euro per individuo all'anno (circa 1.500 euro al mese). La composizione media della famiglia meridionale è leggermente superiore dell'omologa del Centro-nord (2,66 contro 2,57 del Centro e 2,33 del Nord). Essendo il reddito equivalente una misura pro-capite, le famiglie meridionali dovrebbero avere un reddito equivalente superiore delle omologhe del centro-nord. Invece, i residenti del Mezzogiorno, gli operai e i nati all'estero presentano valori medi inferiori (1.200, 1.100 e 950 euro al mese).

delle rate e mantenere il proprio tenore di vita. «Nel 2009, la quota delle famiglie che dichiaravano di non essere riuscite a pagare, entro la scadenza contrattuale, una o più rate negli ultimi dodici mesi era pari al 6,2 per cento, sostanzialmente uniforme nelle varie aree del Paese. Per contro, la frazione di famiglie che, oltre a non avere rispettato le scadenze finanziarie, aveva anche registrato almeno una forma di disagio nella gestione delle spese domestiche era significativamente più elevata nelle regioni del Mezzogiorno»<sup>21</sup>; f) tra il 2006 e il 2010 la condizione di sovraindebitamento delle famiglie è aumentata. L'accelerazione è stata maggiore tra il 2006 e il 2008 seguita da una riduzione dell'intensità dell'aumento tra il 2008 e il 2010<sup>22</sup>. Se nel 2000 i nuclei sovraindebitati erano circa 190mila unità (lo 0,9% del totale), nel 2010 si trova nella condizione di sovraindebitamento il 5,5% delle famiglie indebitate, pari all'1,2% di quelle totali (circa 300mila famiglie)<sup>23</sup>. Sulla base degli indicatori utilizzati le stime proiettano un peggioramento della situazione nel 2012 indicando in un milione e 300mila famiglie (il 5,4%) le unità interessate da uno stato di grave squilibrio finanziario e segnatamente nel 2013 un peggioramento che alzerà al 5,6% la quota di famiglie sovraindebitate<sup>24</sup>.

21. Aa.Vv., *op. cit.*, p. 15.

22. G. D'Alessio, S. Iezzi, *Household over-indebtedness: definition and measurement with Italian data*, Questioni di economia e finanza, (Occasional papers), n. 149, febbraio 2013, Banca d'Italia, pp. 17-20. Secondo le misure realizzate l'8,2% delle famiglie risulta sovraindebitata per almeno uno dei cinque indicatori utilizzati, p. 13.

23. S. Magri, R. Pico, *L'indebitamento delle famiglie italiane dopo la crisi del 2008*, cit., p. 21.

24. È opportuno rilevare che tra gli economisti vi è un serrato dibattito sull'uso degli indicatori utilizzati per intercettare l'indebitamento delle famiglie. Anche in Banca d'Italia, che rileva dal 1965 con «l'indagine sui bilanci delle famiglie» informazioni sui redditi e i risparmi delle famiglie italiane mediante campioni estratti, la questione è divenuta sempre più attuale ponendo interrogativi che ineriscono la selezione degli indicatori e i criteri di definizione del sovraindebitamento. Per cui non meraviglia se la percezione soggettiva di disagio economico è superiore al sottoinsieme di famiglie intercettate e identificate (4,7%) come in una condizione di difficoltà economica in quanto aventi un indebitamento complessivo superiore al 30% del loro reddito e quindi non riescono più ad assolvere, in maniera continua, le obbligazioni connesse con il proprio debito; cfr. G. D'Alessio, S. Iezzi, *Household over-indebtedness: definition and measurement within Italian data*, cit., p. 14.

Ma cos'è il sovraindebitamento? In realtà, non c'è unanime consenso tra gli economisti su cosa esso sia e meno sulle ragioni che lo determinano e come misurarlo<sup>25</sup>. Innanzitutto occorre fare una differenza tra l'indebitamento e il sovraindebitamento. Secondo la teoria del ciclo di vita (Lct) il debito è lo strumento normale che consente alle famiglie di appagare il proprio orientamento al consumo in maniera tranquilla e quindi si guarda al mercato del credito specie in quella fase dell'acquisizione del reddito in cui la curva (notoriamente gobba) è ascendente<sup>26</sup>. Il sovraindebitamento, invece, già delinea una condizione più patologica, in quanto si riferisce al comportamento del consumatore che erode sia la parte del reddito destinata alle spese fondamentali e ai rimborsi del credito, sia quella destinata al risparmio. Ovviamente se il margine «flessibile» del reddito è piccolo o insignificante, in condizioni di crisi economica o di fronte ad avversità sorgono seri problemi<sup>27</sup>. Tuttavia, poiché la posizione di una famiglia o persona rispetto al debito può essere variamente gestibile, è la possibilità di rientro e la compatibilità con le differenti condizioni che hanno reso il dibattito tra gli economisti più complesso e diversificate le definizioni operative nei diversi Paesi europei, nonché più ampio l'uso di indicatori<sup>28</sup>.

25. Sulle diverse interpretazioni si veda, E. Kempson, *Over-indebtedness in Britain*, A report to the Department of Trade and Industry 1992; S. Bridges, R. Disney, *Use of credit and arrears on debt among low-income families in the United Kingdom*, «Fiscal Studies, Institute for Fiscal Studies», vol. 25, 1, March 2004, pp. 1-25; E. Kempson, S. McKay, M. Willitts, *Characteristics of Families in Debt and the Nature of Indebtedness*, Corporate Document Services, DWP Research Report 2004. Un recente studio della Commissione europea richiama e confronta i diversi modi di misurare il sovraindebitamento e le differenze che emergono tra i Paesi dell'Unione sia nelle legislazioni che nei criteri adottati per individuarlo, cfr., Commissione Europea, *Towards a Common Operational European Definition of Over-Indebtedness*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2008.

26. Vedi G. D'Alessio, S. Iezzi, *Household over-indebtedness*, cit., pp. 5-9.

27. Cfr. C. Frade, C. Lopes, *Overindebtedness and Financial Stress: a Comparative Study in Europe*, in J. Niemi, I. Ramsay, W. Whitford, *Consumer credit, debt and bankruptcy: Comparative and international perspectives*, Oxford, Hart Publishing 2009, pp. 249-271, online: [http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097\\_\(N\)\\_Niemi\\_Ch12.pdf](http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_(N)_Niemi_Ch12.pdf).

28. Vedi A. Falanga, *Over-indebtedness in the EU: from figures to expert opinions*, «Réseau Financité & Efin», marzo 2015, pp. 2-7; inoltre, European Commission, *Over-*

Dal punto di vista giuridico alla luce della nostrana legge n. 3/2012 che regola la disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali, il sovraindebitamento è definito come «*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*»<sup>29</sup>. La caratteristica che lo squilibrio non deve essere transitorio ma «*perdurante*» accomuna lo stato di insolvenza che indica «*chi non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*». Un imprenditore, quindi, è insolvente quando può pagare i debiti solo parzialmente o in un momento successivo alla scadenza o in maniera non regolare<sup>30</sup>.

Una famiglia può accumulare più debito di quanto ne possa rimborsare per «*imprudenza finanziaria*», ovvero perché ha sottovalutato o inadeguatamente compreso il costo reale del prestito da rimborsare<sup>31</sup>. Questo sbilanciamento tra spesa e reddito corrente è in genere indicato come «*sovraindebitamento attivo*» e ciò può essere dovuto a questioni di trasparenza dei termini e delle condizioni dei creditori, oppure alla capacità dei mutuatari di gestire i propri piani finanziari e i propri redditi<sup>32</sup>, oppure l'imprudenza può essere connessa a pregiudizi psicologici o scorciatoie mentali che influenzano le decisioni e le previsioni sul debito (per es. l'eccessiva fiducia dei consuma-

*indebtedness: New evidence from the EU-SILC, special module, Research note 4/2010.*

29. Cfr. F. Verde, *Il sovraindebitamento*, Cacucci, Bari 2014; nonché, G. Brescia, F. Caldiero, S. Damiani, G. Gioia, *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2013; M. Ferro (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, IPSOA, Milano 2012; in particolare, R. Bellè, *Il contenuto dell'accordo*, in M. Ferro (a cura di), *op. cit.*, pp. 106-118.

30. M. Ferro, *L'insolvenza civile*, in Id. (a cura di), *op. cit.*, pp. 49-73.

31. Su questo vedi R. Disney, S. Bridges, J. Gathergood, *Drivers of Over-Indebtedness*, Report to the Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform, Center for Policy Evaluation, University of Nottingham 2008; L. Anderloni, D. Vandone, *Risk of overindebtedness and behavioural factors*, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di Milano, Working Paper, n. 25, 2010.

32. Cfr. A. Lusardi, P. Tufano, *Debt Literacy, Financial Experiences and Overindebtedness*, NBER Working Papers 14808, National Bureau of Economic Research, Inc. 2009.

tori e la tendenza a sottovalutare la probabilità di subire una qualche avversità, o l'oscillazione sui mutui contratti a tassi di interesse variabile)<sup>33</sup>. La tipologia si arricchisce di altre due espressioni: sovrindebitamento «passivo» e «differito». Con il primo si indicano quelle condizioni connesse alle posizioni lavorative e/o occupazionali sviluppatasi con la flessibilizzazione e precarizzazione del mercato del lavoro in virtù delle quali di fatto si è andata espandendo la massa di occupati atipici, disoccupati e persone che vivono di lavori saltuari e in condizioni di povertà relativa; con il secondo, si delinea la nuova realtà in cui il livello di consumo è dipendente dal contributo della pensione dell'anziano convivente, cui si riconnette una vera e propria funzione di sussidiarietà, oppure dal rientro nella famiglia di origine di giovani (o donne) separati che sovradimensionano le uscite rispetto alle entrate<sup>34</sup>.

Si può, quindi, registrare, attraverso la perversa combinazione di fattori una gamma davvero imprevedibile di avversità che impediscono la dilatazione o il rinnovo dei redditi; condizioni che possono influenzare non poco la capacità di ripagare il debito: improvvisa riduzione del reddito a causa di una contrazione delle ore lavorative; perdita del lavoro; improvvise spese mediche connesse a una malattia; la morte di un componente familiare, la separazione da esso, il divorzio; la nascita di un figlio; un rialzo dei tassi di interesse; un imprevisto pendolarismo lavorativo territoriale, ecc. Insomma, i casi che possono generare una condizione di sovraindebitamento possono davvero essere molti, senza contare che la stessa povertà (relativa)

33. J.J. Kilborn, *Behavioral economics, overindebtedness and comparative consumer bankruptcy: searching for causes and evaluating solutions*, Emory Bankruptcy Developments Journal, July 2005; nonché B. Bucks, K. Pence, *Do borrowers know their mortgage terms?* in «Journal of Urban Economics», Elsevier Inc., 64, 2, 2008, pp. 218-233.

34. Sugli aspetti connessi alla crisi economica e alle nuove forme di vulnerabilità sociale, vedi P. Ceri, *La società vulnerabile. Quale sicurezza, quale libertà*, Laterza, Roma-Bari 2003; G. Fullin, *Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed elementi di fragilità*, «Rassegna Italiana di Sociologia», 4, 2002, pp. 553-586; S. Carboni (a cura di), *Crisi economica e vulnerabilità sociale. Il punto di vista del volontariato*, Quaderni Cevot, 66, 2013. Di indebitamento differito ne parla, M. Fiasco (a cura di), *Credito illegale e indebitamento patologico a Roma tra imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma 2011.

spinge spesso a ricercare anche piccoli prestiti («prestito di sussistenza») che poi non si riescono a rimborsare. È questa la ragione per la quale la riduzione del potere di acquisto di salari e stipendi, la perdita di redditività delle piccole e medie imprese, la prolungata crisi economica, l'esposizione al rischio di fallimento di imprenditori e operatori commerciali, o la loro impossibilità di ripianare protesti, pagare rate, rientrare di scoperti, rispettare le scadenze fiscali, l'affermarsi di nuove forme di dipendenza sociale o comportamenti compulsivi connessi al gioco d'azzardo, allo shopping, nonché la tradizionale dipendenza dalla droga hanno reso il fenomeno dell'esposizione ai prestiti paralleli o illegali trasversale ai diversi strati sociali e segmenti economici, alimentando il ricorso al prestito usurario che, sebbene differenziato in quanto a condizioni di rischio, vede ormai moltissime province italiane attraversate dal fenomeno<sup>35</sup>.

Il sovraindebitamento, inoltre, non è disancorato di frequente da comportamenti disfunzionali alla base dei quali vi è un profilo cognitivo alimentato da un forte senso di inefficacia gestionale del proprio denaro che funziona come meccanismo di autodifesa perché, in realtà, si è sintonizzati esclusivamente sul potere sociale che proviene dal possesso materiale delle cose. È una condizione psicologica determinata da una visione che connette ai soldi il potere di rendere visibile il proprio status sociale, identifica il denaro nella sua indispensabile ed esclusiva funzione materiale connessa all'accesso e possesso di beni materiali, all'iperconsumismo. Sono persone che vivono

35. Già verso la metà degli anni '90 Luigi Guiso affrontava il tema del mercato dell'usura nel tentativo di stimarne la dimensione e diffusività; cfr. L. Guiso, *Quanto è grande il mercato dell'usura?* in «Temi di Discussione», Banca d'Italia, 1995; Cnel, *Usura. Diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno*, Roma 2008. Sull'esposizione del rischio di usura sono diversi gli studi che si stanno approntando da qualche anno cercando di individuare indicatori e variabili più affidabili non solo per descrivere le diverse modalità e attività usuraie ma per ricavare il livello di minaccia reale cui sono esposti singoli debitori, famiglie e imprenditori; su questo si veda, M. Fiasco (a cura di), *Credito illegale e indebitamento patologico a Roma tra imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma, 2011; nonché, Id. (a cura di), *Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale. Dimensioni del rischio e prospettive per imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma, 2013; Cgia Mestre, *Allarme credito: crollano i prestiti al Sud, aumenta l'usura*, Rapporto e calcolo del rischio usura per il 2012.

il miglioramento personale, la crescita, la relazione con gli altri curvando la vibrazione delle proprie emozioni sull'esclusiva prosperità materiale. Non sono interiormente ricchi, illuminati, sani e sono senza risorse personali e relazionali idonee ad affrontare quegli eventi critici della vita che inevitabilmente mettono a dura prova le persone e richiedono capacità strategiche e responsabilità. Sono persone che si indebitano perché sviluppano un cattivo rapporto con il denaro, sono talmente allineate su un immaginario progressivo del proprio status generato dall'accesso ad ogni costo a dei simboli materiali che perdono il controllo della propria spesa, del proprio reddito, coprono il conto bancario in rosso contraendo un nuovo debito e finiscono – per non essere stigmatizzati socialmente come inetti e vedere alterata la reputazione – nella spirale del sovraindebitamento e dell'usura<sup>36</sup>.

Se, quindi, la povertà è una condizione che genera essa stessa il bisogno di chiedere prestiti, provocando così un circolo vizioso che spinge inevitabilmente le famiglie a guardare a mercati paralleli del credito, è anche vero che molte persone con reddito fisso perdono il controllo dei soldi, cadono nella spirale del consumo vistoso. Sono poli opposti dai quali dipartono le degenerazioni della società capitalista contemporanea che espelle dai consumi spesso fondamentali masse marginali e al contempo spinge ipertroficamente all'indebitamento famiglie e persone declinando il miraggio di una vita migliore in quanto basata su uno stile di vita iperconsumistico che finisce per seppellirli sotto una montagna di debiti<sup>37</sup>. Queste sono condizioni che rendono così fragile il soggetto, la famiglia, una impresa,

36. P. Zucconi, *La psicologia dell'usura*, [http://www.dr-zucconi.it/fileadmin/pdf/psicologia\\_usura.pdf](http://www.dr-zucconi.it/fileadmin/pdf/psicologia_usura.pdf).

37. Bauman ha teorizzato questa dimensione liquido-moderna del «mondo drogato della vita a credito» che il capitalismo contemporaneo ha instillato attraverso le banche con l'utilizzo delle carte di credito, di scoperti di conto, credito revolving e ogni altro prodotto che alimenta l'illusione della libertà mediante l'appagamento dei desideri a propria discrezione, mettendo in risalto quanto questo perverso sistema in realtà produca una «genia di debitori» il cui status si auto-perpetua per effetto della spirale data dalla continua offerta di nuovi debiti idonei a salvarsi da quelli già contratti; vedi Z. Bauman, *Consumo, dunque sono*, Laterza, Roma-Bari 2009.

un'attività commerciale che basta accumulare ritardi nei rimborsi, una insostenibilità di media durata del debito (che si grava di ulteriori interessi di mora), un peggioramento nella raccolta di crediti, che si scivola in una condizione di insolvenza o peggio ancora si aprono le porte alla patologia creditizia: l'usura<sup>38</sup>.

Il mercato del credito, tuttavia, ha visto contrarre le erogazioni anche alle imprese. Nonostante alcune misure di sostegno finanziario e gli interventi per ridurre i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, le tensioni di liquidità da parte degli imprenditori titolari di piccole e medie imprese (PMI) – notoriamente con una struttura finanziaria più debole – restano alte, specie tra le più piccole, in conseguenza dell'assenza da parte del Governo di un più esteso e organico quadro di interventi che, rispetto ad altri Paesi europei, risulta più «frammentato» e «insufficiente a garantire un adeguato sostegno alle imprese minori»<sup>39</sup>. «La quota di aziende che non ottiene i prestiti richiesti è oggi pari al 14,5% nella classe dimensionale con meno di 50 addetti, circa il doppio di quella relativa alle imprese più grandi»<sup>40</sup>, mentre tra queste ultime nel 2014 gli impieghi bancari sono cresciuti di circa il 5%.

La crisi economica ha ostacolato la dinamica degli investimenti anche nel comparto delle imprese rendendo più difficile e sfavorevole per moltissime imprese medio-piccole la concorrenza e la possibilità di restare sui mercati interni ed esteri. La spesa in beni capitali è diminuita fortemente dal 2007 e per la componente delle costruzioni è scesa del 32%: «in rapporto al Pil la contrazione è di oltre 4 punti percentuali, dal 21,8% nel

38. Eurispes, *L'usura: quando il "credito" è nero*, Roma 2010; Unioncamere in collaborazione con la Fondazione nazionale antiusura Interesse Uomo, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura. Sulle tracce di un crimine invisibile*, 2014, [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it); si veda anche, A. Pirni (a cura di), *Il fenomeno dell'usura nella provincia di Firenze*, Report presentato nell'ambito del convegno presso il Polo delle Scienze Sociali organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali, Sicurezza e Legalità della Provincia di Firenze in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Sociologia Politica dell'Università di Firenze, 27 novembre 2014.

39. F. Panetta, *Crescita economica e finanziamento delle imprese*, Relazione al convegno: *L'Italia fuori dalla crisi nel 2015?* Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, Roma 27 gennaio 2015, pp. 7-10, cit. p. 8.

40. *Ivi* p. 5.

2007 al 17,5% nei primi nove mesi del 2014»<sup>41</sup>. Le previsioni per il 2015 e il 2016 si delineano in maniera più positiva configurando un rafforzamento dell'accumulazione di capitale, per cui si dovrebbero registrare prima una riduzione della contrazione degli investimenti, poi un successivo annullamento verso la fine del 2015 per lasciare spazio a una crescita nell'anno dopo. Questo scenario dovrebbe essere sostenuto dalla riduzione del prezzo del petrolio, dall'indebolimento del cambio, dalle condizioni monetarie espansive, posto che lo scenario geopolitico internazionale non faccia registrare ulteriori peggioramenti.

In questo quadro macroeconomico e finanziario molto fragile la redditività delle imprese meridionali risulta ancora più critica sia perché la struttura delle imprese e dell'economia meridionale è meno aperta alle esportazioni, è maggiormente dipendente dall'azione economica dell'operatore pubblico e sia perché l'offerta di credito da parte delle banche è caratterizzata da politiche di sostegno più selettive che peggiorano la qualità dei prestiti alle imprese dovuti anche al costo praticato dei finanziamenti che nelle aree locali meridionali è sostanzialmente più alto<sup>42</sup>.

Vi è quindi uno scenario di fragilità economica che in forma persistente caratterizza l'andamento dell'economia meridionale, già di per sé strutturalmente articolata con un carattere dualistico rispetto al Centro-Nord<sup>43</sup>. Ciò inevitabilmente influisce sul grado di vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese meridionali che rispetto a quelle del Centro Nord è già di per sé superiore, ma che la crisi ha reso ancora più acuta. Questa vulnerabilità per le famiglie si esprime in termini di reddito disponibile (la cui caduta nel Mezzogiorno è stata più accentuata): nel 2012 la quota di famiglie meridionali considera-

41. Ivi, p. 3.

42. Banca d'Italia, *L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*, Economie Regionali, n. 43, 2014, pp. 24-27 e 43-50.

43. Sul carattere strutturale dualistico dell'economia meridionale, rimando al mio, *Il Mezzogiorno contemporaneo. Una crescente articolazione territoriale dello sviluppo socio-economico nel quadro di un neo-dualismo*, in D. Pizzuti, C. Sarnataro, G. Di Gennaro, S. Martelli (a cura di), *La religiosità nel Mezzogiorno. Persistenza e differenziazione della religione in un'area in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano 1998, pp. 111-140.

ta vulnerabile era pari all'1,7% (pari a quella del Centro-Nord), ma la sua ascesa, come riporta l'indagine Eu-Silc, tra il 2007 e il 2012, è stata più rapida nelle regioni meridionali rispetto al Centro-Nord. «L'incidenza delle famiglie vulnerabili su quelle che hanno effettivamente sottoscritto un mutuo è molto più ampia al Sud (17,7% nel 2012, a fronte del 10,9% nel resto del Paese)»<sup>44</sup>. Ma si esprime anche in termini di elevata rischiosità del credito al consumo: «alla fine del 2013 la quota di credito al consumo deteriorato era pari al 12,9 per cento del totale nel Mezzogiorno e al 9,3 per cento nel Centro Nord. Valori particolarmente elevati si registravano in Calabria, Sicilia e Campania»<sup>45</sup>.

Una vulnerabilità, inoltre, alimentata da stabilità nell'offerta di lavoro e perdita del lavoro già esistente: tra il 2007 e il 2013 in 561 Sistemi locali del lavoro (SLL) italiani (su un totale di 686) l'occupazione è calata complessivamente nel Mezzogiorno del 9,5%, rispetto al -1,1% del Centro-Nord, con una più intensa contrazione del comparto dei servizi pubblici che nel Mezzogiorno è stata del 9,6% e nel Centro-Nord è invece aumentata del 3,7%<sup>46</sup>. Anche la disoccupazione rende più cupo lo scenario: tra il 2007 e il 2013 è aumentata in tutte le aree del Paese, ma con divari in ampliamento. Il tasso di disoccupazione è cresciuto di 5,1 punti percentuali nel Centro-Nord (al 9,1 per cento) e di 8,7 punti nel Mezzogiorno (al 19,7 per cento). Ovviamente colpisce maggiormente i giovani che posseggono un capitale culturale inferiore e un capitale sociale più debole<sup>47</sup>.

Per le imprese, invece, la vulnerabilità si esprime innanzitutto sul piano della storica insufficiente dotazione nel Mezzogior-

44. Banca d'Italia, *L'economia delle regioni italiane*, cit., p. 41.

45. *Ivi*, p. 42.

46. *Ivi*, p. 28. «Il tasso di attività degli uomini è calato in modo più marcato nelle regioni meridionali (-2,2 punti percentuali, -0,4 al Centro Nord). La partecipazione femminile è cresciuta in misura leggermente più accentuata al Centro Nord, aumentando i già significativi divari territoriali (22,6 punti percentuali a svantaggio del Mezzogiorno nel 2013)».

47. Tra il 2007 e il 2013 il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è sensibilmente cresciuto: nel Mezzogiorno si raggiungono livelli più elevati (51,6% nel 2013, 33,7% nel Centro Nord). Nella classe di età 25-34 anni il tasso di disoccupazione è aumentato in misura maggiore nel Mezzogiorno, portando i divari con le regioni centro-settentrionali a 17,7 punti percentuali nella media del 2013 (10,7 nel 2007); *ivi*, p. 30.

no dei servizi infrastrutturali e dei trasporti, il cui deficit incide negativamente sulla competitività logistica e sulla parificazione delle opportunità di sviluppo a livello territoriale<sup>48</sup>. Vi è poi l'assenza di una politica governativa industriale «correttiva» e «integrativa» delle spontanee dinamiche del mercato. Una politica che, come previsto dalla nuova agenda strategica europea di politica industriale della Commissione (*Smart Specialisation Strategy-RIS3*), veda le Regioni e gli Stati utilizzare il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 per disegnare e costruire un numero limitato di priorità, individuando le aree tecnologiche più vantaggiose in modo da «favorire una trasformazione delle strutture produttive verso attività più competitive e a maggior valore aggiunto» e al contempo ispessire l'apparato produttivo meridionale. Una politica industriale, dunque, che non si fondi più solamente «su interventi di tipo “orizzontale” – quali quelli che per molti anni hanno largamente prevalso – ma anche su interventi “attivi” e selettivi, volti ad imprimere una correzione ai modelli di specializzazione»<sup>49</sup>. Alla debolezza strategica della politica industriale si associa la riduzione degli aiuti alle imprese che nel periodo 2010-2012, rispetto al triennio 2007-2009, si sono contratti del 52% passando le agevolazioni connesse all'intervento pubblico da 2,6 a 1,2 miliardi, mentre nel Centro-nord la riduzione è stata del 5,2% (da 3 a 2,8 miliardi)<sup>50</sup>.

La vulnerabilità economica del sistema delle imprese meridionali è determinata anche dall'intensa presenza dell'*underground economy* che nel Mezzogiorno vede operare un'ampia moltitudine di imprese in una condizione strutturale sommersa, di economia «ombra» se non addirittura illegale, caratterizzata dalla produzione e distribuzione di beni e servizi in una configurazione che rende il profilo dell'imprenditore un soggetto

48. Su questo Vedi Svimez, *Rapporto Svimez 2014 sull'economia del Mezzogiorno*, il Mulino, Bologna.

49. Svimez, *Rapporto Svimez 2014 sull'economia del Mezzogiorno*. Introduzione e sintesi, Roma 28 ottobre 2014, p. 42.

50. Ivi, pp. 42-43.

«problematico»<sup>51</sup>. Come giustamente è stato rilevato, «l'inesistenza di una regolarità contabile, impedisce agli istituti di credito di accettare le richieste, tanto del credito di esercizio, quanto del finanziamento per investimenti»<sup>52</sup>. L'economia sommersa si esplica attraverso attività commerciali e produttive che sebbene generino Pil aggiuntivo, essendo caratterizzate da una violazione delle norme fiscali, contributive o di sicurezza nell'ambiente di lavoro, non beneficiano lo sviluppo economico di una economia locale. Anche se la relazione tra economia sommersa e credito bancario costituisce un'area di ricerca non particolarmente dibattuta tra gli economisti e gli studiosi dell'intermediazione finanziaria<sup>53</sup>, la presenza estesa di attività sommerse altera il rapporto banca-cliente perché essendo inaffidabili o quanto meno inaccertabili le informazioni dei *borrowers* che operano con fatturati sommersi, gli istituti di credito per ottimizzare il costo opportunità e ridurre i rischi si rivolgono alle imprese di maggiori dimensioni. In generale, poi, il volume di credito erogato tende a ridursi essendo il costo dello *screening* e *monitoring* da parte delle aziende bancarie più costoso. L'allocazione del credito è in ogni caso influenzata dall'incidenza di una economia di mercato locale in cui la concorrenza fra gli operatori è sleale e la valutazione del merito creditizio non dipende dalle garanzie raccolte o dall'efficacia del progetto aziendale, né tanto meno dalla standardizzazione delle procedure, ma da parametri che afferiscono alla *soft information* e alla facilità degli scambi tra banca e cliente.

L'espansione dell'azione imprenditoriale nelle aree locali meridionali e il potenziale di crescita del sistema economico restano mortificati, quindi, o dalla fin troppo «prudenziale» azione creditizia delle banche che penalizzano il mercato del credito

51. Sulla portata dell'economia sommersa, la sua evoluzione e le connessioni tra essa e l'economia illegale, si veda il numero monografico di *Rassegna Economica*, *Ampiezza e dinamiche dell'economia sommersa ed illegale*, a. LXXVI, n. 1, 2013.

52. M. Fiasco (a cura di), *Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale. Dimensioni del rischio e prospettive per imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma, 2013, cit., p. 25.

53. Cfr. S. Capasso, S. Monferrà, G. Sampagnaro, *Economia sommersa e credito bancario: quale relazione?* in «*Rassegna Economica*», LXXVI, n. 1, 2013, pp. 225-237.

sia con tassi di interesse superiori, sia con l'applicazione rigida dei criteri per la valutazione del merito creditizio, sia, infine, per ciò che concerne la dinamica degli impieghi e la valutazione del rischio di investimento imprenditoriale, oppure da una vasta presenza di attività sommerse e illegali i cui effetti generano un ambiente economico ostile. In ogni caso l'attività bancaria ne risulta talmente influenzata che le strategie del credito finiscono per non sostenere l'attività delle medie e piccole imprese e ciò si riverbera viziosamente sulla stessa crescita economica delle aree.

L'irrigidimento del canale creditizio, come sostiene la Svimez, è aumentato per effetto dei vincoli più stringenti imposti dalla vigilanza dell'Unione Bancaria e dagli accordi di Basilea 3, per cui *«allo stato attuale una quota significativa delle imprese meridionali non risulta bancabile sulla base dei restrittivi criteri regolatori imposti dalla BCE alle banche, in particolare a quelle poche banche di territorio ancora rimaste che erano maggiormente coinvolte nel finanziamento del sistema produttivo locale. Risulta quindi cruciale mettere questa platea di imprese in condizioni di accedere al credito e questo può verificarsi nella misura in cui si procede ad una loro significativa ricapitalizzazione. In questo senso si rende necessaria una politica industriale che individui i settori e le imprese che presentano quelle potenzialità tali da consentirle, una volta ricapitalizzate, di accedere anche in misura significativa al credito, di espandersi e competere»*<sup>54</sup>.

Vi è poi il rapporto che il mondo imprenditoriale ha con la pubblica amministrazione, gli enti locali, i soggetti pubblici appaltanti. Una relazione che al di là delle condizioni nelle quali si realizzano scambi improntati alla corruzione, si delinea nella stragrande maggioranza dei casi come improntata all'inefficienza per effetto di una macchina amministrativa complessa, farraginoso, spesso autoreferenziale e che finisce per influenzare negativamente, a causa delle sue disfunzioni, le economie locali. L'onere della bassa qualità delle azioni della pubblica amministrazione non riguarda solo la capacità di fornire servizi

54. Svimez, *Rapporto Svimez 2014 sull'economia del Mezzogiorno*, cit., p. 46.

ai cittadini o garantire il governo e la regolazione dei territori, o programmare azioni idonee di sviluppo locale, bensì è un deterioramento che ricade sulle imprese in termini di offerta di servizi, di valutazioni inadeguate circa la sostenibilità di progetti e interventi, di frammentazione progettuale, definizione degli impegni di spesa ed evasione dei crediti. L'enfasi, infatti, sul tema dei crediti maturati con la PA e i ritardi nei pagamenti costituisce, specie nella situazione di crisi prolungata, un fattore di forte esposizione al rischio usura perché sono molti gli imprenditori che per evitare i fallimenti «vendono» a usurai i crediti contratti con la PA che, ovviamente vengono acquistati, specialmente dalle reti criminali, a prezzi stracciati o in cambio di partecipazioni azionarie all'impresa. La rilevazione su questi aspetti è difficile per cui gli unici dati a disposizione sono relativi a indagini con somministrazione o autocompilazione di questionari: qualche anno fa il Censis in collaborazione con Confcommercio registrava, su un campione di 400 imprese distribuite nelle diverse macro ripartizioni della Penisola e distinte per dimensione e settore produttivo, che per il 72% degli imprenditori uno dei problemi più rilevanti era dato dall'incapacità della giustizia ordinaria di garantire in tempi rapidi e certi il recupero dei crediti sospesi<sup>55</sup>. La percezione da parte degli imprenditori, inoltre, che il ciclo economico negativo favorisce l'espansione dell'azione economica delle organizzazioni criminali proviene dal 57% degli intervistati che ha dichiarato di essere a conoscenza di casi di usura ed estorsione realizzati «ai danni di altri imprenditori nella zona di appartenenza»<sup>56</sup>. Inoltre, il 37% di essi è convinto che molti imprenditori facciano ricorso a canali di credito non ufficiali, «molto vicini all'usura e che nel circuito imprenditoriale operi sempre più la criminalità organizzata (36 imprenditori su 100). Rilevante appare anche il dato relativo ai frequenti cambi di titolarità di attività commerciali. Per 52 imprenditori su 100 tali fenomeni potrebbero nascondere attività

55. Cfr., Censis - Confcommercio, *Indagine sulla crisi economica e la legalità*, Cernobbio 2013, p. 2.

56. *Ivi*, p. 1.

di riciclaggio, a conferma della percezione diffusa di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale»<sup>57</sup>.

Sos Impresa, qualche anno fa, sottolineava che «l'usura è tornata a essere un'emergenza nazionale, alimentata da una crisi economica che costringe alla chiusura cinquanta aziende al giorno e che ha bruciato, (nel 2010 N.d.C.) solo lo scorso anno, 130.000 posti di lavoro. A conferma di tali dati il trend dei fallimenti, che ha subito una forte accelerazione: più 16,6% nel 2008 e più 26,6% nel 2009, più 46% nel primo trimestre del 2010. Mentre l'indebitamento medio per impresa è di circa 180.000 euro, cresciuto negli ultimi dieci anni del 93%. Dai dati del Rapporto emerge che sono oltre 200.000 i commercianti colpiti, per un giro d'affari che sfiora i venti miliardi di euro»<sup>58</sup>. Come si vede, una situazione preoccupante. Una condizione che negli ultimi anni è peggiorata e sta determinando un condizionamento serio del mercato incidendo ulteriormente nelle relazioni economiche non solo nelle aree di origine delle organizzazioni mafiose ma in quelle nuove grazie ad una silenziosa penetrazione attuata attraverso proprio il riciclaggio dei soldi sporchi nell'economia pulita<sup>59</sup>.

Infatti, come se lo scenario macroeconomico non fosse già drammatico, si deve aggiungere ai fattori indicati il peso che assume nei territori meridionali la presenza della criminalità organizzata. Epicentro del radicamento territoriale di cosche, clan e famiglie criminali, il Mezzogiorno registra uno svantaggio competitivo sul piano economico e sociale per effetto della presenza di tali reti relazionali. Questa presenza, oltretutto, non è più da tanto tempo limitata alla gestione dei mercati illegali e delle attività criminali ma si è affinata ed è diffusa anche nei mercati regolari, legali attraverso il profilo dell'impresa e delle aziende mafiose insinuatesi in quasi tutti i settori economici e commerciali. Una infiltrazione costante attivata in maniera diretta e attraverso prestanomi, mediante l'azione di

57. Unioncamere, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura*, cit., p. 24.

58. Sos impresa, *Le mani della criminalità sulle imprese*, XIII Rapporto, Aliberti, Roma 2011.

59. Libera, *Usura, il BOT delle mafie: fotografia di un paese strozzato*, Roma 2012.

*laundering* monetario e attraverso l'impossessamento di miriade di attività realizzate proprio grazie al prestito usurario<sup>60</sup>. La sinergia tra condotte estorsive e usuarie costituisce un potente mezzo per pervadere il tessuto economico legale in modo da assumere il controllo del territorio, gestire monopolisticamente gli ulteriori mercati illegali, impedire l'ingresso di criminali allogeni<sup>61</sup>, attribuirsi la titolarità di attività imprenditoriali originariamente sane e poter disporre di capitali illeciti da reinvestire sui mercati finanziari occulti ed estremamente remunerativi<sup>62</sup>. L'uso che dell'usura e dell'attività estorsiva ne fa il crimine organizzato è strumentale: tende a tal punto a penetrare i mercati regolari da marginalizzare sempre più le imprese sane le quali o delocalizzano, o perdono il controllo della proprietà o sono costrette a operare in ambienti economici molto inquinati<sup>63</sup>.

### 1.3 Crisi economica, indebitamento e povertà delle famiglie

È difficile costruire modelli di correlazione statistica tra gli elementi finora indicati, tuttavia i segnali di una pericolosa diffusione a seguito della crisi economica sia dell'indebitamento passivo che del sovraindebitamento e ricorso ai prestiti paral-

60. I. Martucci, *Usura: moltiplicatore del circuito criminale*, «Economia, Società, Istituzioni», XII, n. 2, 2000.

61. Studi recenti di carattere economico hanno mostrato che nel primo periodo della crisi economica (2007/2009) alcuni reati (omicidi, aggressioni, reati sessuali) non risentono del rallentamento economico, mentre furti, estorsioni tendono ad aumentare e le rapine sono più o meno stabili. Un fattore di scoraggiamento all'affermazione di alcuni reati economici è dato dalla presenza proprio della criminalità organizzata il cui «effetto barriera» ne limita l'intensità e l'occasionalità da parte di soggetti esterni alle aree locali; su questo Vedi G. De Blasio, C. Menon, *Down and out in Italian Towns: Measuring the Impact of Economic Downturns on Crime*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 925, luglio 2013.

62. Camera dei Deputati, Atti parlamentari, XII Legislatura, *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia*, II sem. 2012, doc. LXXIV, luglio 2013, pp. 302 ss.

63. Su questo rimando a G. Di Gennaro (a cura di), *Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015.

leli e illegali ci sono tutti<sup>64</sup>. A fronte del 35,7% che, secondo l'Eurispes, ha chiesto un prestito bancario negli ultimi tre anni (incrementatosi del 9,5% rispetto alla rilevazione del 2012), la quota di quanti si è visto negare il finanziamento raggiunge il 12%, mentre quella che si è rivolta a privati è pari al 14,4% (6,3% nel 2012)<sup>65</sup>. Se si considera che il 47,8% delle richieste ricade entro un'ampiezza che varia tra i mille e i diecimila euro e il 26,9% tra i 10mila e i 30mila euro, si comprende che la quota maggioritaria dei richiedenti ha necessità abbastanza modeste che potrebbero essere ampiamente soddisfatte se in Italia la rete bancaria orientasse in misura maggiore una quota delle riserve verso il microcredito, ovvero con l'applicazione di tassi d'interesse ampiamente modesti. Le necessità, infatti, che siano soddisfatte richieste per cifre più consistenti riguarda percentuali più contenute: 10,3% arriva a 50mila euro, e il 15,1% fino a 100mila euro e oltre. Il 62,3% dei prestiti, inoltre, è stato chiesto per pagare debiti accumulati e il 44,4% per saldare prestiti precedentemente contratti. La fascia d'età con maggiori difficoltà risulta essere quella compresa fra i 45 e i 64 anni, a seguire ci sono quelli fra i 35 e i 44 anni. È evidente, dunque, che una percentuale elevatissima di italiani vivendo in condizione di disagio, non vede altre soluzioni se non quella di alimentare l'indebitamento. Le categorie più bisognose di aiuti finanziari sono quelle con contratti a tempo determinato (atipico o subordinato) e le partite Iva (44,2%), contro il 35,2% dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Come notato c'è un rapporto molto stretto tra crisi economica e sovraindebitamento: alla riduzione della disponibilità delle risorse economiche corrisponde un aumento dell'esposizione debitoria o per fronteggiare debiti già accumulati, oppure per affrontare necessità e avversità impreviste. Tuttavia, chi è esposto a condizioni di sovraindebitamento quando il ciclo

64. Adiconsum, S. Landi (a cura di), *Il sovraindebitamento: analisi dei casi pervenuti al fondo di prevenzione usura adiconsum*, [www.studiogortan.it/wp-content/uploads/2009/sovraindebitamento.pdf](http://www.studiogortan.it/wp-content/uploads/2009/sovraindebitamento.pdf).

65. Eurispes, *Rapporto Italia 2013*.

economico tende a migliorare (come verosimilmente si va delineando sebbene lentamente) non usufruisce immediatamente di tale beneficio. Tanto più se la propria condizione economica è peggiorata per effetto di perdita del lavoro, uscita anticipata dal mercato del lavoro, prepensionamento, malattia ecc. La coda lunga, quindi, di una crisi economica può essere avvertita dalle famiglie, così come dalle imprese per un arco di tempo più lungo rispetto al ciclo economico coincidente con la recessione. Se questa condizione, poi, è esperita in una realtà socio-economica, come il Mezzogiorno, che ha accumulato fragilità imprenditoriali, disparità strutturali, differenze penalizzanti a riguardo delle opportunità occupazionali, livelli di crescita economica mai consolidati, impoverimento ciclico di capitale umano, estromissione strutturale delle donne dalle opportunità lavorative, divario di aspettative tra i giovani di realizzazione professionale, bassa disponibilità imprenditoriale all'investimento in un'area geografica considerata insicura, è evidente che la condizione di rientro se non addirittura quella di stabilità economica diventa un miraggio. È ancora forte l'eco delle anticipazioni dell'ultimo Rapporto Svimez sul Mezzogiorno nel quale si sostiene che il Sud è ormai a forte rischio di «desertificazione industriale», con la conseguenza che l'assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all'area meridionale di agganciare la possibile ripresa e trasformare la crisi ciclica in un «sottosviluppo permanente»<sup>66</sup>.

Uno scenario analitico le cui prospettive delineano un tale profondo divario con le altre realtà del Paese che in nessun aggettivo si riesce più a condensare in maniera efficace il devastante quadro prodotto dall'insipienza della maggior parte dei ceti politici locali succedutisi negli anni, dalla voracità del crimine organizzato, dall'inettitudine di buona parte della classe imprenditoriale, dall'assuefazione delle masse popolari, dall'inefficacia del ceto intellettuale. Una progressiva emarginazione socio-economica riassunta in una carenza ripetuta di strate-

66. Svimez, *Anticipazioni sui principali andamenti economici. Rapporto Svimez 2015 sull'economia del Mezzogiorno*, Roma 30 luglio 2015, pp. 7-10.

gie e politiche di sviluppo che ha inevitabilmente cagionato un aumento dei fenomeni di esclusione sociale e una crescita allarmante di ogni tipo di povertà.

A partire dal 2011, la percentuale di famiglie in povertà assoluta è cresciuta nel Mezzogiorno di 2,2 punti percentuali: (dal 6,4% del 2011 all'8,6% del 2014) il doppio rispetto all'1,1 del Centro-Nord (passato dal 3,3% del 2011 al 4,4% del 2014). Nel Centro-Nord il rischio povertà *relativa* interessa un individuo su dieci; nel Mezzogiorno uno su tre<sup>67</sup>. Sicilia e Campania (con rispettivamente 41,8% e 37,7%) sono le regioni del Paese che presentano il più alto rischio di povertà. L'Istat ha stimato che in Italia nel 2014 è in condizione di povertà assoluta il 5,7% delle famiglie residenti, distribuite territorialmente con valori pari al Nord al 4,2%, al Centro 4,8% e nel Mezzogiorno all'8,6%<sup>68</sup>. «Ordinando le famiglie dalla più povera alla più ricca, e dividendo gli individui in cinque gruppi di uguale numerosità, emerge che in tutte le regioni del Mezzogiorno è meno frequente l'appartenenza alla parte benestante ricca della distribuzione. Nel Centro-Nord una persona su due (50,4%) è collocata nei due quinti più ricchi, nel Mezzogiorno ciò avviene solo per una persona su cinque (20,5%). Nel Sud, invece, è più frequente una collocazione nella parte più povera della distribuzione delle famiglie: il 61,7% degli individui si colloca nei due quinti più poveri, con punte del 65,9% in Campania, del 69,8% in Molise, e addirittura del 72% in Sicilia. Per contro, nel Centro-Nord, appartengono ai due quinti di reddito familiare più poveri, appena il 28,5% degli individui»<sup>69</sup>.

Da qui, allora, l'accumularsi vizioso di una condizione che strutturalmente spinge verso il mercato del credito parallelo

67. Quando si parla di povertà relativa si prende come parametro le famiglie che vivono con un reddito equivalente al di sotto del 60% del reddito familiare mediano nazionale.

68. Nel 2014 la quota di persone che vivono in povertà assoluta sarebbe di 4 milioni e 102 mila (6,8% della popolazione residente). Nei piccoli comuni del Mezzogiorno tale quota è doppia (9,2%) rispetto a quella rilevata nelle aree metropolitane meridionali (5,8%). Il contrario accade al Nord, dove la povertà assoluta è più elevata nelle aree metropolitane (7,4%) rispetto ai restanti comuni (3,2% tra i grandi, 3,9% tra i piccoli); Cfr. Istat, *La povertà in Italia*, Roma 2015.

69. Svimez, *Anticipazioni sui principali andamenti economici*, cit. pp. 45-46.

e illegale. Specialmente se l'offerta è superiore alla domanda in ragione di una disponibilità di liquidità enorme gestita da radicate organizzazioni criminali e proveniente dalla vasta gamma dei traffici e delle attività criminali. Ed ecco perché le aree meridionali sono maggiormente interessate dalla diffusione dei mercati del prestito parallelo e illegale, proprio perché esposte a particolari fattori che potenziano il rischio che l'usura si diffonda e attecchisca<sup>70</sup>.

70. Quasi tutte le ricerche prodotte negli ultimi anni pur combinando fattori diversi raggiungono risultati più o meno simili: le regioni e province meridionali sono quelle esposte maggiormente al rischio usura; cfr. Transcrime, Ministero dell'Interno, *Gli investimenti delle mafie*, Progetto Pon Sicurezza 2007-2013, Roma 2013, pp. 60-61; Unioncamere, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura*, cit., pp. 36-46; Cgia Mestre, *Indice del rischio usura 2013*; Cnel, *Usura*, cit. pp. 59-77; P. Cortese (a cura di), *I fenomeni illegali e la sicurezza percepita all'interno del sistema economico italiano*, Istituto G. Tagliacarne-Unioncamere, maggio 2015.

## 2. Modelli attuativi dell'attività usuraia in Campania

GIACOMO DI GENNARO

### Premessa

Nella letteratura scientifica moderna di carattere criminologico e sociologico il reato di usura non è un delitto particolarmente dibattuto o alla cui attenzione sono state dedicate approfondite riflessioni e interpretazioni<sup>1</sup>.

Si deve senz'altro al carattere invisibile e alla complessa poliedricità del fenomeno la mancanza di sviluppo di tale settore di ricerca i cui maggiori contributi provengono dagli economisti, dai giuristi e da qualche focalizzazione di studio vittimologico

1. Cosa che non avviene nei classici del Settecento. Tra i lavori più noti dell'epoca si veda, C.A. Broggia, *Trattato delle Monete*, Napoli 1743 e *Il Banco ed il Monte de' Pegni*, 1752, stampato per la prima volta nel 2004, nella collana «Teoria e politica economica nel pensiero degli economisti campani», diretta da L. Costabile; F. Galiani, *Dell'interesse e delle usure in Della Moneta*, Napoli 1751, anche in Feltrinelli, Milano 1963; J. Bentham, *Defense of usury*, London 1816, in *Jeremy Bentham's Economic Writings*, vol. 1, London 2004; F.W. Newman, *Lectures on Political Economy*, London, 1851; K. Marx, *Grundrisse*, trad. it. *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, La Nuova Italia, Firenze 1972. Tra i testi storici è di rilievo il lavoro di J. Le Goff, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Laterza, Roma-Bari 2003 e Id., *Lo sterco del diavolo: il denaro nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 2010. Fra i pochi manuali di criminologia che ne tratta i diversi aspetti, vedi C. Macrì, M. Marzo, *Reato d'usura: aspetti psicosociali, economici e giuridici*, in C. Serra (a cura di), *Nuove proposte di criminologia applicata 2005*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 591-621; così come tra i pochi studi sociologici si veda F. Lasco, S. Stefanizzi, *Le vittime dell'usura a Milano: tra espropriazione e scambio*, in Osservatorio permanente sull'usura e la criminalità economica-Camera di Commercio di Milano, secondo dossier, 1997; U.E. Savona, *Le dinamiche del fenomeno dell'usura*, Transcrime 1997; R. Spina, S. Stefanizzi, *L'usura. Un servizio illegale offerto dalla città legale*, Mondadori, Milano 2007. Un precedente contributo è in S. Stefanizzi, *Il credito illegale tra espropriazione e scambio: una lettura sociologica della relazione usuraio-usurato*, «Polis», XVI, 1, 2002, pp. 35-56.

di carattere psicosociale<sup>2</sup>. I primi allorquando hanno iniziato a occuparsi dell'economia criminale e dei reati finanziari hanno provato a spiegare, più recentemente, il mercato illegale del credito, la ragione della sua diffusione e stimarne la grandezza; i secondi, invece, dopo aver concentrato l'attenzione sulla necessità della rivisitazione della vecchia ipotesi di reato nell'ambito del codice penale, hanno, successivamente alla promulgazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 – che ha apportato importanti riforme sul versante penalistico e civilistico – sottolineato i limiti persistenti nel rinnovato quadro normativo e le problematiche sorte nei due ambiti con l'introduzione della nuova legislazione<sup>3</sup>. Un più recente aspetto, inoltre, analizzato sempre dagli

2. Un'analisi dei fattori facilitatori del processo di vittimizzazione è in G. De Leo, L. Volpini, S. Landi, *L'usura: un'analisi psicosociale del percorso di vittimizzazione*, «Rassegna Italiana di Criminologia», a. XV, 3-4, 2004, pp. 349-370. Nel presente volume sono diversi i contributi giuridici a cui si rimanda per gli approfondimenti bibliografici. Ad essi si può aggiungere: sulla necessità di una ricomposizione della disciplina civilistica e penalistica, vedi I. Tardia, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, in «Giureta», vol. XI, 2013, pp. 435-471. Per una visione della legge, cfr. A. Manna, *La nuova legge sull'usura*, UTET, Torino 1997; il documento del Cnel-Osservatorio socio-economico sulla criminalità, *Osservazioni e proposte Legge 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura*, 25 settembre 2008. Essendo l'usura collegata anche al comportamento degli istituti di credito non solo perché l'anatocismo può contenere un'usura mascherata, ma perché le decisioni delle banche espongono spesso l'utente bancario al rischio di restare senza liquidità, o quale titolare di dichiarazioni di insolvenza per errata segnalazione, o addirittura spinto al fallimento, si preferisce indicare inoltre due recenti lavori su questi aspetti: R. Di Napoli, *L'usura nel contenzioso bancario. Strumenti di difesa*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2014; A. Arnese, *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Cacucci, Bari 2013. La necessità di un controllo e gestione sociale del denaro è posta quale tema al centro di un lavoro interdisciplinare sull'usura «legalizzata» così indicata quale esito delle attività speculative della finanza mondiale e dell'uso strumentale dell'indebitamento dei Paesi del Sud del mondo. Vedi T. Perna (a cura di), *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. Infine, sull'inefficienza delle esecuzioni civili quale ostacolo all'efficacia delle nuove norme introdotte con la legge 108 del 1996 e le problematiche del mercato del credito italiano, vedi F. Pagliuso, *Disciplina dell'usura e rescissione del contratto*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003; nonché, G. Cavaliere, L. Navazio, *Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, Cacucci, Bari 2008.
3. A partire dagli anni '90 molti economisti si sono occupati di economia della criminalità e di riciclaggio dei capitali illeciti; cfr. L. Guiso, *Quanto è grande il mercato dell'usura?* in «Temi di discussione», Banca d'Italia, n. 260, 1995, pp. 20-22; S. Zamagni (a cura di), *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, il Mulino, Bologna 1993; il volume contiene saggi di G.M. Rey e D. Masciandaro utili per il tema. Per un riferimento precipuo all'usura, si veda D. Masciandaro, *Shylock era banchiere o usuraio?*

economisti è il nesso tra riciclaggio ed usura: connessione che disvela l'ulteriore vantaggiosa funzione della pratica usuraia per ripulire danaro, per offrire liquidità garantendosi l'ingresso in imprese sane, per sostenere illecite appropriazioni<sup>4</sup>. Così come dobbiamo ad essi, per quanto non prevista nelle sue dimensioni globali, i chiarimenti sulle ragioni della crisi economica esplosa nel 2007, prima con le fibrillazioni e tensioni sui mercati finanziari degli USA e del Giappone – estesesi poi alle altre borse del mondo in conseguenza dell'alta onerosità dei *subprime* – e poi trasformatasi in una crisi reale e sistemica che ha visto il vorticoso meccanismo di cessione dei crediti generare prodotti finanziari (derivati, *commercial papers*, *hedge funds*, ecc.) al punto da intossicare le negoziazioni di mercato e provocare una sorta di «usura internazionale»<sup>5</sup>.

*Una teoria del credito d'usura*, in «Moneta e Credito», n. 198, giugno 1997, pp. 167-202; D. Masciandaro, A. Porta (a cura di), *L'usura in Italia*, Egea, Milano 1997; A. Rossi (a cura di), *Usura. Economia, società e istituzioni*, SEI, Torino 1997; D. Masciandaro, M. Battaglini, *Il vantaggio di bussare due volte: contratti bancari ed usura, diritti di proprietà, valore della garanzia e della rinegoziazione*, «Economia Politica», a. XVII, 3, 2000, pp. 415-444; E.U. Savona, S. Stefanizzi (a cura di), *I mercati dell'usura a Milano*, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, Milano 1998; D. Masciandaro,  *Mercati e illegalità: economia a rischio criminalità in Italia*, Egea, Milano 1999; F. Macario, A. Manna (a cura di),  *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano 2002. Un utile lettura è il saggio di J. Stiglitz, A. Weiss, *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*, «American Economic Review», 71, 1981, pp. 393-410.

4. Cfr. R. Barone, *Riciclaggio ed usura: un modello di analisi economica*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche dell'Università del Salento - Collana di Economia, 42, 21, 2003, pp. 1-19.

5. In realtà all'origine di questa crisi globale, il cui esito è ancora incerto, vi è un nesso tra i prestiti a tassi di interesse alti (usurari) e i mutui *subprime* offerti dalle banche a istituzioni finanziarie attraverso la cartolarizzazione che ha finito per rendere impraticabile il rimborso dei prestiti bancari e finito per ingenerare una carenza impressionante di liquidità su larga scala trasmessasi all'economia reale attraverso il *credit crunch*, la riduzione dei consumi e dell'attività in edilizia, la contrazione della domanda e della fiducia da parte di famiglie e imprese, la caduta dei prezzi di azioni e obbligazioni, il calo della produzione industriale e del commercio mondiale. Su questo, N. Di Bitetto, *Crisi finanziaria: la fragilità dei mercati finanziari*, in Id. *Salviamo il nostro futuro*, aprile 2014, pp. 58-75, in [http://www.logicethics.com/site/libro\\_2014.pdf](http://www.logicethics.com/site/libro_2014.pdf); vedi anche, B. Stein, *Il fascino irresistibile del pasto gratis*, in «Affari & Finanza», 25 febbraio 2008; L. Spaventa, *La catena spezzata del credito*, in «Affari & Finanza», 28 febbraio 2008; A. Greco, *Derivati, la bolla da 633 trilioni*, in «Affari & Finanza», 1 luglio 2013.

Proprio gli effetti della crisi e in ogni caso il già precedente difficile tema dell'accesso al credito, hanno spinto molte associazioni di categoria, nonché istituti di ricerca sia di ambito accademico che non, nonché diversi ricercatori a concentrarsi maggiormente sulle dimensioni «reali» del fenomeno e poi a delineare le caratteristiche dei soggetti coinvolti nel mercato del credito illegale. In verità i risultati sono stati spesso discordanti e le stesse stime costruite con metodologie alquanto discutibili che tuttavia tendono negli ultimi tempi a migliorare<sup>6</sup>.

Sebbene il tema del rapporto persona-danaro, onorabilità dei debiti contratti, interessi dovuti a fronte di debiti contratti

6. Alcune indicazioni di ricerche di associazioni di categoria sono state già fornite nel precedente capitolo. Si possono aggiungere ancora, *Sos Impresa, Rapporto 2010*. Secondo tale rapporto le mafie ricavano annualmente 15 milioni di euro dall'usura e 9 milioni di euro dal racket, facendole diventare le fonti di guadagno più rilevanti dopo il traffico di droga e quello dei rifiuti. Nel precedente rapporto dell'11 novembre 2008 si parlava rispettivamente di introiti di 12,6 milioni di euro dall'usura e di 9 milioni di euro dal racket. Dunque, mentre il fatturato stimato del racket rimane costante, quello dell'usura aumenta di quasi il 25%. Tuttavia entrambi i rapporti non danno conto della procedura metodologica osservata. I fenomeni di sofferenza delle famiglie italiane sono analizzati in rapporto all'usura da Eurispes, *L'usura: quando il "credito" è nero*, Milano 2010, accesso 31 Ottobre 2013, [www.eurispes.eu/](http://www.eurispes.eu/); M. Fiasco (a cura di), *Credito illegale e indebitamento patologico a Roma tra imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma 2011; Id. (a cura di), *Guida alla prevenzione della criminalità economica*, Osservatorio sulla sicurezza dedicata alle imprese-Camera di Commercio di Roma, 2012; SOS Impresa, *Le mani della criminalità sulle imprese*, XIII Rapporto SOS Impresa, 2012; Libera, *Usura, il BOT delle mafie: fotografia di un paese strozzato*, Roma 2012; M. Fiasco (a cura di), *Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale*, Camera di Commercio, 2013; Id. (a cura di), *Il gioco d'azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell'alea*, Consulta Nazionale Antiusura, Roma 2014; Censis-Confindustria, *Indagine sulla crisi economica e la legalità*, Cernobbio 23 marzo 2013. Il recente Rapporto di Transcrime, *Gli investimenti delle mafie*, Progetto Pon Sicurezza 2007-2013, Ministero dell'Interno, Roma 2013, stima per il 2010 i ricavi provenienti dall'attività usuraia esercitata dalle diverse organizzazioni criminali nel Paese in 2,24 mld di Euro, pari al 10% dell'intera quota prodotta dall'insieme delle attività illegali il cui ammontare è in media pari all'1,7% del Pil, p. 2 e pp. 60-61; E. Sapienza, *Usura ed estorsione nel Mezzogiorno: una stima delle determinanti*, «Studi Economici», 1, 2013, pp. 45-67; Unioncamere-Libera, *Conoscere l'economia illegale: la zavorra dell'Italia*, Roma 2013; Unioncamere in collaborazione con la Fondazione nazionale antiusura Interesse Uomo, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura. Sulle tracce di un crimine invisibile*, 2014; A. Scaglione, *Estimating the size of the loan sharking market in Italy*, «Global Crime», vol. 15, 1-2, 2014, pp. 77-92. L'A. stima in 18 mld di euro il volume dei prestiti erogati nell'ambito del mercato illegale, con profitti che variano tra un minimo di 3 mld e un massimo di 6,1 mld di euro.

sia un tema antico presente nel diritto greco e romano, nelle religioni, nella filosofia, nell'economia e nella storia<sup>7</sup>, esso, tuttavia, non ha destato meritevoli attenzioni quanto avrebbe dovuto, se non altro per il fatto che sin dall'antichità vi è sempre stata consapevolezza che l'usura tende all'accumulazione smisurata della ricchezza in una forma iniqua<sup>8</sup>.

7. Uno dei primi storici che ci ha regalato interessanti pagine sul ruolo del denaro per l'uomo medioevale è stato Jacques Le Goff che nel raccontare le forme di circolazione monetaria descrive il rapporto sociale tra potente e umile tipico del periodo che va dal XIII al XV secolo; cfr. J. Le Goff, *Tempo della chiesa, tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Einaudi, Torino 1977. Fare denaro con denaro (cioè prestare con interesse) è considerata un'attività empia; solo progressivamente, e con molta fatica, il prestito a interesse sarà giustificato; cfr. J. Le Goff, *Lo sterco del diavolo*, cit., pp. 37 ss.

8. Uno strumento finanziario del XV secolo con lo scopo di combattere il dilagante fenomeno dell'usura e di venire incontro ai bisogni e alle difficoltà economiche dei cittadini meno abbienti, fu l'istituzione dei Monti di Pietà; su questo vedi N. Di Mauro, *I Monti di Pietà nel XV secolo*, Effatà, Cantalupa 2013. Le maggiori religioni storiche mondiali (islam, cristianesimo, giudaismo, induismo) o religioni c.d. «etiche» (buddismo, confucianesimo, taoismo) hanno ripudiato l'usura, ovvero l'acquisizione di interesse su denaro prestato. Nel Corano, per es., si favorisce il commercio ma si condanna esplicitamente l'usura (detta *riba*) e molti ulema rifiutano l'aspetto «fisso e predeterminato» dell'interesse: «*Coloro che si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana e questo perché dicono: il commercio è come l'usura. Ma Allah ha permesso il commercio ed ha proibito l'usura*». E ancora: «*Allah vanifica l'usura e fa decuplicare l'elemosina... O voi che credete, temete Allah e rinunciate ai profitti dell'usura se siete credenti*»; cfr. I.Sh. Hussein, *Il sistema bancario islamico. Interessi e usura: i divieti del corano*, in «Popoli», 1, 02, 1999; vedi anche O. Bazzichi, *Dall'usura al giusto profitto*, Effatà, Cantalupa 2008. La posizione degli ebrei, invece, è stata ambivalente: originariamente la cultura ebraica ha posto il divieto della pratica usuraia entro i confini del giudaismo (cfr. *Dt* 28,12; 23,20; *Es* 22,24; *Lv* 25,35 ss; *Sal* 15,5; *Pr* 28,8; *Ez* 18,13ss; 22,12) ma era molto tollerata nei rapporti con gli stranieri di religione pagana. A partire dal XII secolo, si assiste, in Europa occidentale, a uno straordinario diffondersi dell'usura tra gli ebrei: l'usuraio è di norma un ebreo, e la parola «ebreo» acquista il significato di «usuraio». Gli ebrei prestano denaro ai governi per i loro eserciti e le loro funzioni, ai nobili per i loro lussi, ma anche alle classi più modeste, artigiani e contadini e perfino alle abbazie e ai conventi. Secondo alcuni storici la chiesa romana fra il Duecento e il Quattrocento fissò una netta distinzione fra usura e credito e identificò come usura solo il prestito a interesse su pegno gestito pubblicamente. «L'antisemitismo apparso nei secoli XII-XIII è una conseguenza del fatto che alle contraddizioni del capitalismo commerciale non si sa opporre altra soluzione che quella di criminalizzare singole categorie di persone. Gli ebrei, pur essendo economicamente forti, erano politicamente molto deboli, per cui era molto facile far passare la loro situazione finanziaria come un privilegio ingiustificato. Tant'è che mentre gli usurai cristiani venivano processati in tolleranti tribunali ecclesiastici, quelli ebrei invece erano sottoposti ai più severi giudizi dei tribunali laici». La Chiesa romana cominciò ad un certo punto a emanare

Ragioni di carattere storico, culturale ed economico ne hanno da sempre contornato il significato con connotazioni negative condensate innanzitutto in aspetti morali (tendenzialmente il debitore era considerato responsabile dei suoi inadempimenti) e poi di carattere sociale (il prestito a interessi era un *fenus insopportabile* a carico di molti *cives*), tant'è che ai tempi del regno di Servio Tullio i «debiti di povertà» vennero onorati dallo stesso<sup>9</sup>.

Più che ricostruire sul piano storico la trasformazione e il significato che il fenomeno dell'usura è andato assumendo, ci preme, invece, focalizzare l'attenzione sullo scenario interpretativo che gli studi dedicati ad esso hanno proposto, per cogliere aspetti persistenti ed eventuali trasformazioni avvenute nei modelli attuativi. In fondo la prima domanda da cui partire è perché l'usura non è un fenomeno universale. Ovvero, quali condizioni e ragioni la rendono più limitata in realtà diverse dall'Italia e da molti Paesi del mediterraneo? Cos'è che ne alimenta la diffusione e perché nel nostro Paese è un reato difficile da contrastare, nonostante siano macroscopici gli effetti deleteri sul tessuto sociale e sull'economia? Non è un

tante più sentenze antiusuraie quanto più diventava politicamente teocratica, nel senso che dette sentenze riflettevano l'inevitabile antisemitismo conseguente a quella ideologia integralistica. La Chiesa romana non si opponeva all'usura per motivi etici, ma perché, ambendo a un potere assolutistico, doveva necessariamente opporsi a tutte quelle realtà che la contestavano, che sfuggivano al suo controllo, che minavano la sua credibilità o che potevano servire per coagulare consensi: tra queste realtà sociali vi erano gli ebrei, per i quali fu facile trovare l'accusa di essere usurai; cfr. *L'usura nel Medioevo*, in *Storia del Medioevo*, [www.homolaicus.com/storia/medioevo/usura.htm](http://www.homolaicus.com/storia/medioevo/usura.htm); nonché sull'attenuazione del peccato di usura in relazione allo scardinamento dell'ordine etico, e prim'ancora metafisico, sul quale si regge il cosmo medievale, vedi M. Angelini, *L'usura e il tramonto del medioevo*, [www.massimoangelini.it](http://www.massimoangelini.it), 21 febbraio 2013.

9. Aristotele Nell'*Etica Nicomachea* considera l'usura come dannosa: «*nummus nummum parere non potest*» (*il denaro non può generare denaro*) e in un passo della *Politica* sostiene: «... si prova ripugnanza per il prestito ad interesse». Sul regno di Servio Tullio il racconto è raccolto da Dionigi di Alicarnasso. Un'accurata ricostruzione dei tassi di interesse sui mutui nella società romana è in A.D. Manfredini, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, il Mulino, Bologna 2013. Punto focale, al quale pare finalizzata l'intera ricerca, è l'emersione di un provvedimento di Silla, finora poco evidenziato, dal quale potrebbe avere preso le mosse la regolamentazione delle *usurae*, contenuta in un editto di Lucullo e in un analogo provvedimento di Cicerone; vedi P. Capone, *Unciaria lex*, Satura, Napoli 2012, p. 17.

caso che da più parti si sottolinei che il danno proveniente dal sovraindebitamento non si riflette solo sul debitore insolvente ma ricade anche sul creditore. Cos'è che impedisce, allora, al sistema bancario di produrre forme di credito utili a ripianare una condizione di esposizione debitoria che rischia di essere condivisa fra differenti strati sociali la quale oltre a rendere inadempienti i debitori, può essere foriera di un'alterazione dell'ordine pubblico, di conflitti sociali, di limitazione della libertà, se non addirittura può colpire la stessa democrazia<sup>10</sup>?

Nelle pagine successive, pertanto, ancorché ponendo in rilievo gli aspetti che caratterizzano la trasformazione del fenomeno dell'usura, i modelli attraverso cui essa si attua, i gruppi, le persone e le reti che si originano per realizzare sul territorio il credito illegale, si ricostruirà in sintesi il quadro interpretativo, alla luce dei più importanti studi, entro cui si consuma uno dei reati che, come ormai più volte sottolineato da molti, non solo sconvolge e rovina la vita di una persona e della sua famiglia, ma inquina, avvelena il tessuto economico e sociale di un contesto.

Occorre sottolineare che anche le disamine del fenomeno nelle relazioni di istituzioni investigative, come i Rapporti semestrali della DIA oppure le Relazioni annuali prodotte dal Procuratore nazionale antimafia sulla base dei riferimenti che arrivano dai distretti giurisdizionali ove sono presenti le Direzioni distrettuali antimafia, non presentano particolareggiate riflessioni e analitiche considerazioni da aiutare e corroborare i processi conoscitivi. Tant'è che lo spazio che al fenomeno vi si dedica è molto più contratto rispetto all'esame del fenomeno estorsivo<sup>11</sup>.

10. C'è un nucleo tematico propriamente etico nel tema dei tassi d'interesse usurari che riguarda la «valutazione di pratiche di dominio dell'uomo sull'uomo» e che oltre a corrodere i rapporti economici e finanziari secondo Malherbe minaccia la democrazia; cfr. J.F. Malherbe, *La democrazia a rischio d'usura. L'etica di fronte alla violenza del credito abusivo*, Il Margine, Trento 2010.

11. Vedi per tutte l'ultima Relazione Semestrale della DIA e la precedente del Procuratore nazionale antimafia. In entrambe la nota comune è l'esclusiva crescita esponenziale dell'usura di mafia; cfr. DIA, *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento. Attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia*, Roma, II Semestre 2014; nonché, Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché*

La struttura del capitolo seguirà la seguente articolazione: innanzitutto vengono discussi alcuni contributi teorici che hanno illustrato il mercato del credito illegale. In secondo luogo, vengono illustrati, sulla base del materiale giudiziario esaminato e di alcune testimonianze di operatori della giustizia, le modalità attuative dell'usura in Campania offrendo alcuni elementi di analisi propedeutici agli ulteriori approfondimenti che sono sviluppati nei capitoli successivi alla luce di altro materiale giudiziario e dell'applicazione per la prima volta al fenomeno della *network analysis*, una tecnica che analizza le strutture relazionali che le persone (attori sociali) costruiscono connettendosi reciprocamente e con altri (rete sociale)<sup>12</sup>. Transazioni, scambi, interessi, affetti, condivisione di valori, sono tutti motivi che spingono le persone a relazionarsi e comunicare. Si forma una «maglia» relazionale il cui sviluppo risente ovviamente anche delle condizioni empiriche entro cui si originano le relazioni. Lo studio delle reti sociali permette di ricostruire le posizioni strategiche (nodi della rete) che le persone hanno (*gatekeeper* e *bridge-person*) in essa, riflettendo ruoli di potere o funzioni importanti nell'estensione della rete verso sottostrutture successive<sup>13</sup>.

## 2.1 Modelli interpretativi dell'usura nell'analisi economica e sociologica

Come anticipato il fenomeno dell'usura contemporanea, al di là della sua ricostruzione storica e delle considerazioni di carattere etico, è stato analizzato, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, innanzitutto dagli economisti allorquando

*sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, periodo 1 luglio 2012-30 giugno 2013, Roma, gennaio 2014, pp. 346-348 e 895.

12. Cfr. A.M. Chiesi, *L'analisi dei reticoli sociali: teoria e metodi*, in «Rassegna italiana di Sociologia», a. XXI, 1980, pp. 291-310; Id., *L'analisi dei reticoli sociali: un'introduzione alle tecniche*, in «Rassegna italiana di Sociologia», a. XXII, 1981, pp. 579-603.

13. Vedi F. Mattioli, *Sociometria*, EuRoma-Editrice Universitaria di Roma «La Goliardica», Roma 2003; nonché, Id., *Tecniche di analisi sociometrica di gruppi e reti sociali*, in L. Cannavò, L. Frudà (a cura di), *Ricerca sociale. Tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi*, Carocci, Roma 2007.

si sono occupati di economia criminale. Una prima tesi si basa sulla *scarsa affidabilità* del debitore, sulla sua limitata capacità di garantire la redimibilità del credito, cioè l'elevata rischiosità del progetto di investimento o di consumo di colui che domanda credito. Come si arguisce questo indirizzo enfatizza il lato della domanda e considera le vittime di usura (consumatori o imprese che siano) come determinanti della forma che va assumendo la transazione finanziaria nel mercato del credito illegale, per cui l'ottenimento del credito appare come strettamente correlato alla possibilità di offrire garanzie<sup>14</sup>. Il razionamento del credito, quindi, è la risultante di due presupposti: a) è necessario la selezione della clientela in quanto il rischio rispetto all'aspettativa di profitto che deriva dal tasso di interesse è più alto e quindi il rendimento atteso dalla concessione del credito decresce al crescere del rischio. La banca preferisce, allora, concedere finanziamenti a imprese prospere o progetti di consumo per i quali la prospettiva di solvibilità è elevata. È ovvio che l'esito di questa impostazione è dare il credito a chi già possiede denaro e al contempo mortifica la funzione e l'azione di quel profilo imprenditoriale tanto decantato da Schumpeter e identificato nell'imprenditore soggetto innovatore considerato prerequisito fondamentale dello sviluppo economico, in quanto forza che rompe le routines sociali e acquisisce i mezzi per attuare nuove possibilità, nuovi progetti, nuove combinazioni nelle aziende per sconfiggere la concorrenza. L'altro presupposto b) si basa sul requisito informativo. La teoria neoclassica considera le informazioni un bene scarso e negoziabile, alla stregua di qualsiasi bene generico o fattore di produzione, ma che, come ha mostrato Stigler, è valutabile in termini di costi-benefici<sup>15</sup>. Dal momento che l'incoerenza delle aspettative e l'incompletezza cognitiva – generata dalla scarsità o dall'eccesso di in-

14. K. Basu, *Implicit interest rates, usury and isolation in backward agriculture*, in «Cambridge Journal of Economics», n. 8, 1984, pp. 145-159; T. Baudassè, *L'opportunità du taux d'usure: quelques elements de la literature*, in «Revue d'Economie Financiere», n. 25, 1993, pp. 220-248.

15. G.J. Stigler, *The Economics of Information*, «The Journal of Political Economy», vol. 69, 3, 1961, pp. 213-225.

formazioni da elaborare – caratterizzano i più svariati contesti di scelta individuale, il decisore dovrà adattarsi a condizioni flessibili impiegando operazioni di apprendimento che riducano la complessità dei calcoli (e i costi) richiesti per la decisione. Gli intermediari bancari per ridurre il costo dell'informazione e ottimizzare l'utilità attesa (il profitto) concedono allora il credito sulla base di valutazioni che concernono la solvibilità futura del debitore ma sulla base di dati concernenti comportamenti o informazioni precedentemente assunti. In queste situazioni, il sistema del credito legale, in base ai suoi parametri di affidabilità/rischiosità e imperfetta informazione si orienta a fornire un parere negativo nei confronti di migliaia di richiedenti, spesso in condizioni di forte impellenza temporale e di estremo bisogno, spingendoli nelle grinfie del credito usuraio, dove la loro richiesta di credito sarà esaudita con tassi di interesse più alti. La causa dell'usura sarebbe da ricercarsi nelle imperfezioni endogene al sistema bancario, ovvero nell'incapacità del sistema legale del credito di rispondere adeguatamente a richieste di prestito caratterizzate da un livello differenziato di affidabilità/rischiosità<sup>16</sup>. In quest'ottica, fermo restando la natura immorale e criminale di tale attività, si potrebbe ipotizzare che in alcune circostanze il mercato usuraio svolga una funzione di supplenza alle inefficienze del sistema bancario, permettendo a operatori economici di poter proseguire nelle loro attività legali. A tal riguardo Goisis sottolinea che «*da questo punto di vista non esiste perciò un "automatismo" così netto circa il fatto che l'esistenza di usurai rappresenti una perdita di benessere per la collettività vista come insieme di investitori razionali*»<sup>17</sup>.

Una seconda prospettiva che discute uno dei presupposti generali della letteratura economica che considera il mercato dell'usura alla stregua di quello creditizio, è maturata sulla base dei contributi di Donato Masciandaro. Già all'indomani dell'ap-

16. J.E. Stiglitz, A. Weiss, *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*, in «American Economic Review», vol. 71, 3, 1981, pp. 393-410.

17. G. Goisis, P. Parravicini, *Tassi di interesse usuraie mercati regionali del credito: un'analisi in termini di efficienza*, in «Rivista internazionale di Scienze Sociali», a. 107, 1, 1999, p. 14.

provazione della legge 108 del 1996 approvata per prevenire e combattere l'usura, Masciandaro ha sostenuto che la nuova normativa è caratterizzata da «illogicità», «inefficacia», «iniquità», «inefficienza» e «ambiguità», ritenendo vana l'indicazione del *tasso soglia* dal momento che «tassi elevati non necessariamente segnalano un contratto d'usura»<sup>18</sup>.

Masciandaro parte dal presupposto che l'usuraio non offre un contratto di indebitamento analogo a quello bancario ma la *qualità* del contratto d'usura è specifica e deriva da «imperfezioni esterne ai mercati del credito, legate ad inefficienze proprie dei meccanismi di tutela e di trasferimento dei diritti di proprietà»<sup>19</sup>. La condizione che genera i contratti di usura riflette sempre una situazione iniqua: l'esistenza di una *domanda* – (un prenditore) che essendo in stato di bisogno è disposto a indebitarsi a condizioni svantaggiose – e di un'*offerta* – (un finanziatore) che approfitta di tale stato di bisogno. Il tasso d'interesse finale elevato è la conseguenza di questa condizione. Poiché la legge 108 del 1996 non considera più necessario lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria per la configurazione del reato di usura, Masciandaro sostiene che bisogno-approfitamento non automaticamente generano tassi elevati (che è anzi conseguenza e non elemento costitutivo del contratto d'usura e quindi come tale è piuttosto un aggravante) e né questi connotano la transazione come usuraia. Il mercato del credito illegale, pertanto, si alimenterebbe, secondo il nostro, grazie alla presenza di «soggetti in stato di bisogno che domandano fondi a soggetti in grado di fornirli». Intervenire, pertanto, normativamente solo su una delle caratteristiche di un contratto di credito porta inevitabilmente al fallimento degli obiettivi prefissati: prevenire e combattere l'usura.

18. D. Masciandaro, «*Usuranomics*»: questa legge non funzionerà. La definizione del “contratto d'usura” potrebbe rendere inefficace la lotta contro l'usura. Non servono altri lacci all'economia, ma un mercato del credito più efficiente, in «*Impresa e Stato*», n. 33, Camera di Commercio Milano, 1998, [http://impresa-stato.mi.camcom.it/im\\_33/masciandaro.htm](http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_33/masciandaro.htm).

19. D. Masciandaro, M. Battaglini, *op. cit.*, p. 415.

Un ulteriore aspetto perverso sottolineato e connesso alla legge 108 è che l'impianto definitorio del contratto d'usura è stato rovesciato con l'effetto di «aprire la porta a perniciose rivendicazioni e contenziosi (di cattivi imprenditori e sconsigliati consumatori) su contratti di credito legali che con l'usura non hanno nulla a che fare». Il razionamento del credito diventa, così, un effetto degli ulteriori vincoli amministrativi posti al mercato legale del credito che risponde marginalizzando ulteriormente i soggetti più deboli e marginali<sup>20</sup>.

Le caratteristiche dell'offerta di credito nei mercati illegali sono tali che il finanziatore che in essi vi opera non ha l'obiettivo primario di disegnare un contratto per assicurarsi il rientro della somma, bensì soggiogare la vittima, impossessarsi dei suoi beni o controllarli, riciclare il denaro<sup>21</sup>. Vi si attribuisce un «plusvalore», come è stato notato<sup>22</sup>, alle garanzie fornite dal prenditore che da un lato risente di questa presupposizione e dall'altro si giova del fatto che il trasferimento dei diritti di proprietà su tali garanzie per le istituzioni finanziarie che operano nel mercato legale è oneroso in quanto nel caso di mancata remissione del debito per rivalersi devono interfacciarsi con la lentezza e l'inefficienza del sistema giudiziario. Il finanziatore illegale può ricorrere, invece, alla violenza, alle intimidazioni e alle minacce per persuadere l'usurato nel caso di mancato rientro del debito e degli interessi applicati. Ci troveremmo, quindi, dinanzi a un piano criminale messo in atto da organizzazioni criminali più sofisticate che si completerebbe con l'ausilio di altri reati, tra i quali il riciclaggio<sup>23</sup>.

20. D. Masciandaro, *Shylock era banchiere o usuraio? Una teoria del credito di usura*, cit., p. 179.

21. D. Masciandaro, A. Porta (a cura di), *op. cit.*

22. Così S. Stefanizzi, *Il credito illegale tra espropriazione e scambio*, cit., p. 37. L'autrice riprende il concetto espresso da Masciandaro circa il valore d'uso per finalità illecite dato alla garanzia, definito «beneficio illegale».

23. Nel dibattito economico sui tassi di interesse vi era anche chi abbracciava posizioni differenti. Sulla scorta di un'impostazione del creditore come attore razionale, si ritiene che non esista un tasso di interesse eccessivo, ma che in talune situazioni le probabilità d'inadempimento del debitore siano tanto elevate da giustificare tassi d'interesse ancora più elevati da quelli che in concreto determinano la fattispecie usuraia.

Le considerazioni di Masciandaro e colleghi in realtà hanno toccato alcuni punti che, con il trascorrere degli anni dall'implementazione della nuova legge, sono riscontrabili nella realtà e trasformazione del fenomeno usuraio. Innanzitutto occorre fare una differenza fra la micro-usura, quella che si pratica ed è consumata dalle fasce più deboli e marginali e che dannatamente assume il carattere di una *usura di sussistenza*. Persone con occupazioni saltuarie, famiglie che necessitano di ricorrere a prestiti per improvvise avversità, vittime di una qualche forma di dipendenza, pensionati che non riescono a fronteggiare le spese ordinarie, commercianti che subiscono improvvise truffe, soggetti già indebitati, giocatori d'azzardo: insomma un popolo di soggetti altamente vulnerabili per effetto della propria strutturale condizione socio-economica. Questa usura è molto spesso o quasi totalmente soddisfatta da un mercato del credito illegale che spazialmente è organizzata in una contigua reticolare relazione di vicinato, di piccola comunità alla quale il prenditore si rivolge con un paradossale ma realistico iniziale atteggiamento di riconoscenza. Quest'usura risiede nei piccoli centri, nei paesi dell'interno della Campania o comunque in realtà locali ove l'accesso all'usuraio avviene perché per interposte persone si sa chi pratica l'usura e molto spesso esso non è considerato un criminale. La transazione avviene in un contesto in cui lo scambio viene simbolicamente talmente *personalizzato* che l'agire illegale dell'usuraio viene ricondotto a *favore*. Avviene anche in alcuni quartieri della metropoli partenopea, specie in quelli più periferici o nel centro storico ove più diffuse sono le condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Molto diffusa è anche nella provincia di Napoli. Chi in Campania e nella città partenopea opera per contrastare ma specialmente sostenere tirando fuori dal circolo vizioso usuraio la vittima è la Fondazione «G. Moscati»<sup>24</sup>. L'usura descritta benché miri alla restituzione

24. La Fondazione San Giuseppe Moscati Fondo di solidarietà antiusura - O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), è stata costituita a Napoli nel Febbraio 1991 e riconosciuta Ente morale con D.P.G.R.C. n. 7489 del 12/05/1992, iscritta al n. 2 R.P.G.P. Settore Enti Locali Regione Campania del 08/05/2001. La Fondazione promuove

della somma pattuita è sostanzialmente finalizzata a rendere la garanzia un meccanismo moltiplicatore dell'accumulazione: sono gli oggetti d'oro, qualche bene di famiglia, qualche cambiale, un reiterato rapporto sessuale l'obiettivo dell'usuraio. La strategia mira alla spoliazione delle vittime.

Altra cosa è l'usura a sostegno dei piccoli operatori economici, l'usura nel mondo produttivo ove la massimizzazione della probabilità di restituzione del prestito dipende dal tipo di rete usuraia: nel caso di reti professionali l'effettivo interesse del creditore è il rientro del capitale e degli interessi. Questi usurai massimizzano il profitto acquisendo anche proprietà del debitore o differiscono nel tempo il credito al punto da trasformarlo in una rendita. Nel caso di una rete criminale l'interesse si sposta sull'attività imprenditoriale e la garanzia a volte è data anche dall'azienda, dalla compartecipazione all'impresa o all'attività commerciale. Le vittime quando denunciano, negli interstizi dei tassi d'interesse, guardano al mercato del credito legale con il desiderio di accedervi o dopo aver beneficiato delle liquidità a credito concesse dalle associazioni di categoria o dalla rete delle fondazioni, i cui fondi di garanzia sono stati attivati dal fondo messo a disposizione dalla stessa legge 108<sup>25</sup>, oppure allorquando la posizione finanziaria di «inaffidabilità» viene annullata ed è restituita una patente di soggetto solvibile.

L'aspetto che, tuttavia, caratterizza l'ampiezza e trasformazione del fenomeno usuraio è che in questo mercato vi sono entrate in una dimensione altamente organizzata, sebbene con obiettivi distinti, reti professionali e organizzazioni criminali. Le prime delinquono con l'esclusivo obiettivo di innalzare

la cultura antidebito e accompagna i suoi beneficiari per indurli all'uso responsabile del danaro.

25. Come è noto gli artt. 14 e 15 della legge 108 prevedono l'istituzione di due Fondi, rispettivamente il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» e il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura». Il primo è destinato all'erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti penali per il reato di usura; il secondo, invece, destinato all'erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute (in quanto aventi le caratteristiche determinate dal M.ro del Tesoro) per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

i profitti dei capitali investiti grazie all'applicazione di tassi di interesse elevati patrimonializzando i risultati di tale attività. Queste reti, infatti, solo in parte e in condizioni estreme fanno ricorso all'uso organizzato e finalizzato della violenza. Le seconde, invece – operando in maniera diretta o esternalizzando l'attività a gruppi criminali inferiori, o concedendo che sia realizzata sul territorio dalle reti professionali prelevando da queste dazi (come i vecchi «diritti di transito») – utilizzano tale attività per impadronirsi di aziende, attività commerciali, imprese, patrimoni e allocare risorse provenienti da altre attività illegali su circuiti diversi in modo che il prestito usurario diventi un moltiplicatore di profitti.

L'usura praticata dalle organizzazioni criminali, come la camorra, per esempio, è connessa fortemente anche al nuovo ambito delle agenzie di scommesse: lo spazio economico nel quale vengono reinvestiti i profitti criminosi<sup>26</sup>. La gestione del gioco on-line, le sale di gioco d'azzardo e le ramificate presenze di agenzie di scommesse nei territori rappresentano le nuove frontiere della moltiplicazione dei profitti dei clan. In ogni agenzia, sala di gioco, bar con *slot-machine*, infatti, è presente una persona (affiliato o concessionario) che interviene «benevolmente» nel prestare soldi al giocatore. La spirale è attivata: il giocatore scommette, perde, si lascia incantare dalla benevolenza, riscommette, perde e via... la trappola del prestito usurario è scattata. Il clan si serve di un mediatore, non appare mai direttamente, fa valere solo la sua presenza nelle situazioni più estreme. Sostiene e incentiva le dipendenze, quale esse siano. In un recente lavoro curato per conto della Consulta Nazionale Antiusura, Fiasco sottolinea che gli anni di crisi economica che abbiamo attraversato hanno spinto moltissime persone

26. Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014, Roma, gennaio 2015, p. 83. Nella relazione si sottolinea che la camorra ancorché riciclare i proventi illegali nelle già consolidate attività di ristorazione e del tempo libero, è impegnata nella gestione in regime di monopolio di numerosi impianti di distribuzione di carburante.

a ritenere di trovare soluzioni nel gioco e nelle scommesse. L'azzardo in Italia è diventato una delle cause principali dell'indebitamento di persone e famiglie<sup>27</sup>.

Come si vedrà più avanti, la forza dei clan consiste nel poter ricorrere a un'ampia rete di soggetti esterni (avvocati, commercialisti, professionisti vari) che occultano o nascondono l'attività usuraia trasformando, specie nei confronti dell'utenza imprenditoriale, gli accordi illegali in transazioni legali (trasferimenti di proprietà di attività economiche, cessione di licenze commerciali, ecc.)<sup>28</sup>.

L'attività usuraia, oramai, nella varietà di forme nelle quali si manifesta vede sempre coinvolte una pluralità di ruoli che si distribuiscono lungo tutto il circuito: l'informatore, l'investitore, il mediatore, il garante, l'esattore e l'esecutore delle sanzioni<sup>29</sup>. Con questo volto nuovo questi finanziatori illegali si rivolgono e offrono credito illegale agli imprenditori che chiedono fondi per finanziare i propri progetti di investimento. È l'usura che sostiene gli imprenditori medi e talvolta è lo strumento che permette di associare l'esponente di una famiglia criminale all'attività di impresa. Questa è l'usura attiva nel circuito più alto, sia per entità delle cifre corrisposte che per la tipologia delle vittime che ne restano imbrigliate.

Mentre un tempo le famiglie mafiose, i clan di camorra, le 'ndrine difficilmente erano presenti in forme dirette sul mercato del credito illegale in quanto la pratica usuraia era ritenuta «immorale», oggi pur non costituendo un dato costante e pur non essendo da tutte le organizzazioni criminali perseguita, l'usura costituisce una strategia attraverso la quale viene penetrata l'economia legale. Anzi spesso essa si associa all'attività estor-

27. M. Fiasco (a cura di), *Il gioco d'azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell'alea*, Consulta Nazionale Antiusura, Roma 2014. Secondo il rapporto, un minore su quattro è dedito all'azzardo: il 33% di essi scommette con i Gratta e Vinci; l'11% frequenta le sale Bingo, il 7,8% gioca ai Video Poker e il 6,9% alle Slot Machine, p. 4.

28. Su questo vedi anche, A. Dal Lago, E. Quadrelli, *La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 151.

29. Cfr. E. Sgroi, *La domanda di credito tra modernità e tradizione*, in «Studi di Sociologia», n. 3, 1996, pp. 213-235.

siva quando la richiesta del pizzo non può essere soddisfatta e il credito viene erogato da un finanziatore «benevolo» che altro non è che un socio in affari o un intermediario vicino al gruppo criminale. Le basi economiche dell'influenza della camorra, come della mafia, nel mercato del credito illegale, sono affiancate da un tratto sociale che costituisce una minaccia perché mina alle fondamenta l'economia in quanto costituisce un *canale* di riciclaggio e ingresso *improprio* nelle intermediazioni, ma al contempo moltiplica le occasioni per compromettere la fiducia sia nei rapporti economici intersoggettivi che nei riguardi delle istituzioni e del loro assetto democratico.

Proprio questo tratto organizzato della pratica usuraria e questa sua funzione di riciclaggio nonché di contaminazione del sistema finanziario e dell'economia legale rappresentano nuovi caratteri che appartengono al fenomeno dell'usura i cui effetti sono dannosi per la crescita reale dell'economia.

### **2.1.1 Un'offerta alterata di credito**

Se nonostante il diverso tasso di interesse praticato e la possibilità di «ripulire» la propria precedente rilevanza penale il prenditore si rivolge al credito illegale, e sebbene il cattivo funzionamento del mercato del credito possa favorire l'usura, tuttavia, le spiegazioni fornite, per quanto plausibile, dalle precedenti interpretazioni non riescono ad essere soddisfacenti e a chiarire l'espansione che l'usura fa registrare a dire di tutti i più recenti studi e approfondimenti<sup>30</sup>. C'è, evidentemente, qualche aspetto che attiene le caratteristiche socio-organizzative dei contesti locali, quelle dell'offerta di usura, ancorché dei soggetti che guardano con particolari motivazioni e propensione all'illegalità che assumono una rilevanza superiore a quanto si crede per far luce sulle ragioni dell'espansione dei mercati del credito illegale e sui fattori di criticità che generano processi di vittimizzazione.

30. Unioncamere, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura*, cit., pp. 9-10.

Non è, infine, ultimo da escludere che alcuni effetti perversi siano prodotti dalla stessa normativa in ragione proprio dell'ampia gamma tipologica dei prenditori alcuni dei quali, avendo l'opportunità di ricorrere al Fondo di solidarietà, percepiscono lo stesso come un paracadute utilizzabile al termine delle proprie strategie speculative. Desto molta preoccupazione il fatto che ben l'82% dei beneficiari di un mutuo risulti moroso, così come appare dalla Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2014<sup>31</sup>.

La selettività della clientela operata dagli intermediari, gli effetti diretti della recessione sulle attività produttive, una maggiore vulnerabilità della condizione finanziaria delle famiglie in alcune aree dove l'economia locale è già di per sé fragile, un mercato del credito che piuttosto che possedere i tratti distintivi della concorrenza pura ha quelli di una gestione oligopolistica, diventano fattori che, indubbiamente, alterano l'accesso al mercato dei finanziamenti e la possibilità di ricevere le risorse necessarie dagli intermediari bancari. Più l'economia si globalizza e il movimento dei capitali avviene con controlli sempre più ridotti maggiore è la possibilità che il mercato del credito parallelo illegale si sviluppi dal momento che la criminalità organizzata ha una capacità di lavaggio della *dirty money* estremamente ampia e usa strumenti finanziari derivati che permette una larga possibilità di occultamento prima e *laundering* poi. Sulla scia proprio di quest'ultima considerazione si è sviluppato un ulteriore orientamento interpretativo tra gli economisti che focalizza l'attenzione sulla funzione di ripulitura dell'usura<sup>32</sup>.

Il riciclaggio dei capitali illeciti passa fortemente anche per l'usura in quanto la quota di denaro proveniente dal credito di usura permette di abbassare i costi della ripulitura reinvestendo nel mercato illegale nuove liquidità con tassi di interesse pari o inferiori a quelli legali generando una convenienza al ricorso al credito d'usura non solo in quei soggetti che gli intermediari

31. Vedi Relazione presentata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 25 giugno 2015.

32. Così è in I. Martucci, *op. cit.*, p. 199.

bancari valutano come debitori altamente insolubili in futuro, ma per tutta quella massa di operatori (famiglie, imprese, commercianti, consumatori) che fattori istituzionali e sociali, ancorché economici, rendono possessori di basse garanzie. È così che il credito d'usura svolge un'ulteriore funzione illegale: essere altamente conveniente come fonte illecita di ripulitura<sup>33</sup>.

La necessità di una regolamentazione del mercato legale e istituzionale si pone come conseguenza, allora, proprio della constatazione che l'economia globalizzata genera minori controlli e che il fenomeno dell'usura «è grandemente cresciuto negli ultimi decenni grazie alla capacità di costituire esso stesso mezzo di riciclaggio e forma di penetrazione nelle economie attraverso l'acquisizione di attività produttive apparentemente legali da parte della criminalità organizzata, che, inquinando il sistema finanziario, rallenta il processo di crescita reale dell'economia»<sup>34</sup>. Questa prospettiva di regolazione del credito certamente non trova concorde chi, sposando le tesi «liberiste» del mercato, considera i soggetti che domandano credito dei consumatori sovrani e che in quanto razionali sono l'unico giudice del proprio benessere. È in base a questa presupposizione, infatti, che si opera una classificazione dei soggetti che domandano credito in: a) «opportunisti»; b) «razionati meritevoli»; c) «immeritevoli bisognosi»; d) «immeritevoli non bisognosi»<sup>35</sup>. Una tale differenziazione interna ai prenditori del mercato illegale, in realtà, come è stato fatto notare, rischia di replicare «una visione paternalistica dello Stato che, a causa di miopia o di eterogeneità nelle preferenze e nel saggio di sconto intertemporale da parte dei soggetti, ritiene di sapere meglio degli individui stessi quale è il “loro bene”»<sup>36</sup>. Tuttavia, la «rivoluzione keynesiana consiste proprio nell'aver posto l'accento sulla inesistenza nella realtà di quel

33. Questa tesi è stata recentemente ribadita e perfezionata da R. Barone, *op. cit.*, p. 1.

34. I. Martucci, *op. cit.*, p. 199.

35. D. Masciandaro, *Shylock era banchiere o usuraio?*, cit. p. 195.

36. Così M. Marrelli a commento di un lavoro curato da A. Rossi, *Usura. Economia, società e istituzioni*; cfr. M. Marrelli, in «Polis», 3, 1998, p. 543.

meccanismo di perfetta informazione che caratterizza invece il pensiero neoclassico»<sup>37</sup>, per cui il mercato del credito non possedendo i tratti della concorrenza ne deriva come naturale conseguenza che è opportuno che lo Stato abbia un potere di regolamentazione del mercato, come accade, sebbene in contesti e mercati completamente differenti, alle politiche di tipo *price cap* sostenute dalla teoria economica della regolamentazione il cui pregio è che in termini relativi preserva l'incentivo alla minimizzazione dei costi.

In realtà nessuna regolamentazione del mercato del credito può sortire effetti desiderati se le condizioni strutturali di una economia locale si reggono su una vasta forma organica di produzione e distribuzione di beni e servizi connessa all'economia sommersa e a quella nera, specie se esse diventano una condizione elementare per sopravvivere o una premessa per essere competitivi, oppure nei casi più eclatanti, un modo per immettere nell'economia legale capitali illegalmente costituiti. Le attività sviluppate nella forma dell'economia sommersa non trovano risposta adeguata nel circuito del credito legale perché in ogni caso si sviluppano in una condizione strutturale di debolezza sociale. Agire nell'ombra nelle congiunture economiche e sociali scandite da lunghe crisi non solo non facilita l'emersione ma rende i soggetti ancora più vulnerabili ed essi non possono che riferirsi al credito illegale. Questo non vuol dire che l'agire economico in questa forma non alteri la competizione, la concorrenza e i mercati locali. Tanto meno che non vi siano imprenditori che perseguono strategie economiche strumentalmente agendo in questa forma organizzata di produzione dal momento che traggono vantaggi individuali intensi.

Vi è, tuttavia, una interdipendenza tra contesto economico e caratteristiche della domanda e offerta del credito usuraio che nelle interpretazioni precedenti degli economisti non è stata considerata.

37. I. Martucci, *op. cit.*, p. 205.

### 2.1.2 *L'analisi sociologica*

Come anticipato la ricerca sociologica e le interpretazioni sul fenomeno dell'usura sono molto limitate. Ancora un decennio fa, Dal Lago, nel rimarcare il peso marginale degli studi sull'usura nella letteratura criminologica e sociologica, osservava: «è sorprendente che l'usura non sia considerata di fatto un crimine dai criminologi contemporanei. Soprattutto in Italia, dove l'economia sommersa, brodo naturale di coltura per l'usura e le estorsioni, rappresenta all'incirca il 30% di quella complessiva»<sup>38</sup>. Proseguendo il ragionamento a proposito del comportamento degli inquirenti osservava: «in qualche misura la polizia esita a mettere le mani in un mondo sfuggente, in cui protezioni e connivenze sono all'ordine del giorno. Un mondo soprattutto opaco, che offre poche soddisfazioni agli inquirenti, anche perché non paga in termini di politica giudiziaria o repressiva, non rientrando, nonostante la sua pericolosità sociale, tra le ossessioni pubbliche, diversamente dai reati di strada più visibili»<sup>39</sup>.

Il vuoto di analisi sociologica è quindi spiegato per effetto della invisibilità del fenomeno, dello scarso rendimento come reato perseguito sulle carriere professionali di agenti dell'ordine e magistrati, della relativa attenzione che il fenomeno desta nell'opinione pubblica, infine, per l'effettiva necessità di mettere a punto un impianto metodologico che necessariamente deve servirsi di un'ampia base di documenti investigativi e atti giudiziari non sempre facilmente accessibili per l'assenza su questo terreno di una più datata tradizione di sinergia istituzionale tra mondo della ricerca e istituzioni giudiziarie.

Tuttavia, nonostante questi limiti, uno dei primi studi di carattere sociologico nell'ambito dell'Osservatorio sull'usura e la criminalità economica della Camera di Commercio di Milano lo si deve a Savona e Stefanizzi, i quali per la prima volta pongono in risalto il ruolo del contesto economico locale nella compo-

38. A. Dal Lago, *Controllo sociale e nuove forme della devianza*, in «Questione Giustizia», 2-3, 2004, p. 351.

39. *Ibidem*.

sizione dell'offerta di usura<sup>40</sup>. Ripreso in versioni aggiornate<sup>41</sup>, l'idea di fondo che accompagna il lavoro è che indubbiamente la farraginosità delle procedure e l'accesso restrittivo al credito legale favoriscono la richiesta di credito illegale. Inoltre, non v'è dubbio che altro fattore di spinta proviene dal ruolo delle banche: esse hanno difficoltà a recuperare in tempi certi e celeri – causa del processo civile inefficace – il credito investito. Tuttavia questi sono aspetti parziali, per spiegare, secondo gli autori, lo sviluppo di un'attività che nel terreno della microeconomia di sussistenza vede operare fruttuosamente società di intermediazione finanziaria, studi commerciali i quali offrono «regolarmente», ovvero come normale attività commerciale e imprenditoriale, credito illegale. Oppure, senz'altro l'ingresso delle organizzazioni criminali sul terreno del credito illegale è dettato dall'opportunità che tale transazione offre di riciclare denaro. Quindi l'offerta si è moltiplicata e nuovi sono anche gli ulteriori effetti perversi che il fenomeno assume sulle economie locali. Ma la ragione di fondo per gli autori è che l'usura non è altro che, nella sua complessa e poliedrica dimensione, un servizio che alcuni settori della città «legale» offrono e mettono a disposizione delle loro vittime<sup>42</sup>. Proprio la suddivisione dei ruoli, le diverse specifiche competenze, la stretta correlazione tra posizione sociale e ruolo interno al gruppo organizzato, rivelano che la regolazione del sistema usura si basa sull'assegnazione, allocazione e riconoscimento degli status in modo che sia replicata la posizione sociale nella distribuzione delle posizioni e dei ruoli all'interno del modello organizzativo. Ciò assicura la sopravvivenza e il buon funzionamento dell'offerta del credito illegale. «*L'individuazione dei destinatari del finanziamento, l'erogazione dei prestiti con modalità predeterminate, la gestione del rapporto nelle diverse fasi della sua evoluzione, la gestione dei rinnovi del credito e il recupero dei crediti*», sono

40. E.U. Savona, S. Stefanizzi (a cura di), *I mercati dell'usura a Milano*, Camera di Commercio, Milano 1998.

41. S. Stefanizzi, *Il credito illegale tra espropriazione e scambio*, cit., pp. 35-56; nonché R. Spina, S. Stefanizzi, *op. cit.*

42. *Ivi*, p. XI.

tutti aspetti che generano vantaggi e consentono la riproduzione del fenomeno<sup>43</sup>.

La riproduzione del mercato usurario, pertanto, si afferma e diffonde in tutte quelle condizioni in cui è facile che si generi, per un qualche motivo, una interdipendenza tra prestatore e debitore<sup>44</sup>. Vittime che da un lato sono «deboli» in quanto già detentori di una posizione penale, di una condizione giuridica che li ha definiti e resi responsabili di un qualche reato, o che sono altamente vulnerabili perché gestiscono la propria attività economica in una condizione illecita se non illegale. Per questi l'accesso al credito legale è impedito dalle precedenti posizioni penali e pertanto vi è una barriera all'ingresso, oppure è la strutturale condizione di inadeguatezza operativa economica a caratterizzarli *ex ante* come inaffidabili. Dall'altro, usurai e usurati spesso condividono comuni ambiti operativi, subculture devianti e modalità di azioni illegali. Pertanto, l'esito di modelli relazionali condivisi favorisce transazioni e accordi contrattuali che si basano sul presupposto comune che non essendo vantaggioso per alcuno dei due contraenti (prestatore e debitore) il ricorso all'autorità giudiziaria, la garanzia è offerta proprio dal comune ambito di illegalità. Ecco perché l'apparato giudiziario nutre nei confronti della vittima di usura una certa diffidenza. L'equilibrio che si genera nel mercato illegale del credito è determinato dalla riduzione per i contraenti dei costi di transazione rispetto alle fonti del credito legale. Se l'usuraio non approfitta della sua posizione dominante l'equilibrio si mantiene e l'usurato non denuncia. Anzi è riconoscente nei confronti del prestatore. Oltre una certa soglia, ovvero quando i costi connessi alla denuncia sono inferiori alla permanenza della sottomissione o al rispetto del contratto, il ricorso da parte della vittima all'autorità giudiziaria appare più probabile. Tuttavia, l'esperienza di contesti ove è fortemente radicata la presenza

43. S. Stefanizzi, *Il credito illegale tra espropriazione e scambio*, cit., p. 40.

44. Vedi gli esiti di una ricerca condotta nell'ambito dell'Ambulatorio Antiusura di Roma, in C. Macrì, M. Marzo, *Reato d'usura: aspetti psicosociali, economici e giuridici*, in particolare, *Contesti dove si inserisce e si ramifica il reato*, in C. Serra (a cura di), *op. cit.*, pp. 602 ss.

di gruppi criminali non garantisce che la defezione della vittima dalla sottomissione si realizzi. È questa la ragione per la quale sono le circostanze in cui si determina una condizione di debolezza dei contraenti il rapporto usurario che riequilibrano il potere delle parti, ma la riproduzione del fenomeno dell'usura non può ascriversi esclusivamente a una dinamica di domanda e offerta<sup>45</sup>. Per questa ragione le politiche di contrasto al fenomeno usurario dovrebbero impernarsi innanzitutto sulla conoscenza degli attori, delle strutture e delle dinamiche e conseguenze del mercato del credito illegale.

Ulteriori recenti studi di carattere sociologico hanno messo in risalto condizioni e opportunità che ne favoriscono l'aumento del rischio usura, arricchendo l'analisi dell'attività usuraia oltretutto della dimensione territoriale<sup>46</sup>. L'usura diventa lo strumento per penetrare spazi cittadini, quartieri, interi piccoli comuni e radicarsi sul territorio per sviluppare altre attività illegali. L'acquisizione di immobili, esercizi commerciali, piccole aziende appartenute a imprenditori indebitati o falliti è alla base della strategia penetrativa. Il potere e controllo territoriale si accresce grazie alla lenta ma costante opera di infiltrazione nel tessuto economico e l'usura ne costituisce una funzionale leva.

La combinazione di una serie di fattori genera condizioni territoriali favorevoli all'aumento del rischio di diffusione dell'usura. Vanno in questa direzione diversi rapporti elaborati da associazioni di categoria o centri studi che, alla luce di diversi indicatori, risaltano – in un gioco di classifiche – l'emergenza usura e la sua incidenza nelle aree più deboli del Paese<sup>47</sup>.

45. S. Stefanizzi, *A Sociological and Juridical Redefinition of Usury*, in S. Caneppele, F. Calderoni (eds.), *Organized Crime, Corruption and Crime Prevention*, Springer International Publishing, New York 2014, pp. 207-213.

46. A. La Spina (a cura di), *La diffusione del fenomeno mafioso nella città di Genova*, il Mulino, Bologna 2013.

47. I già riferiti studi di Sos Impresa, dell'Associazione Artigiani e Piccola Impresa Cgia di Mestre, della Camera di Commercio di Roma racchiudono l'immagine, sebbene fondata sull'uso distinto di indicatori, dell'esposizione al rischio di usura calcolato o per aree regionali o per singole province.

In un rapporto coordinato da Libera<sup>48</sup> si legge che negli ultimi ventiquattro mesi (precedenti al 2012) ben 54 clan di mafia sono stati individuati quali responsabili di attività usuraia. Il «ghota» delle mafie: «dai Casalesi al clan D'Alessandro, dai Corridi ai Casamonica, dai Cosco alla 'ndrina dei De Stefano, dal clan Terracciano ai Fasciani, dai Mancuso ai Parisi, dai Mangialupi al clan della Stidda. E con tassi usurai che cambiano di regione in regione. In Puglia, per esempio, i clan hanno raggiunto i 240% di tassi annui; in Calabria, nel vibonese, i clan hanno un tariffario pari al 257% annuo, nel cosentino e nella Iocride si scende a 200%. Nelle metropoli si registra il record a Roma con tassi anche vicino al 1500% annui, che scendono però a 400% a Firenze, e a 150% a Milano. I tassi sono altalenanti anche nelle province. I clan nel nord est padovano chiedono fino a 180% annuo, nel modenese tra il 120 ed il 150%, mentre ad Aprilia, nel basso Lazio, si è raggiunta la cifra record di 1075% di tasso annuo».

Un giro di soldi così elevato che dimensionare o stimare quanto più verosimilmente fatturato e profitti dell'usura è un'impresa titanica se si considera il carattere oscuro delle transazioni.

Le narrazioni che seguono sintetizzano due casi di usura di vicinato venuti alla luce uno nel dicembre del 2013 e l'altro sentenziato nel settembre del 2012: emblematici di quella che abbiamo definito l'usura di sussistenza.

A seguito di una investigazione condotta dai carabinieri emerge una storia di usura consumata sulla miseria delle persone in un quartiere ghetto della provincia ad ovest di Napoli. Sette le persone arrestate (sei in carcere e una ai domiciliari), tra cui cinque donne. Strozzi e vittime vivevano nello stesso quartiere, in alloggi ricavati in cantinati e parte di un garage. Sono stati sequestrati complessivamente beni e liquidità per circa 340 mila euro alle persone coinvolte che, secondo le investigazioni non agivano in nome di qualche clan locale di camorra. Un'usura di vicinato, proposta all'inizio come «aiuto»

48. Associazione nomi e numeri contro le mafie, *Usura, il BOT delle mafie: fotografia di un paese strozzato*, Roma 30 ottobre 2012.

disinteressato da parte di persone che conoscevano lo stato di bisogno delle vittime e che era invece un'esca per vincolare gli usurati alla continua richiesta di soldi per pagare gli esorbitanti interessi – pari ad almeno il 60% annuo – che aumentavano a dismisura in caso di mancato pagamento di una rata. «Erano costretti a ricorrere agli strozzini, vicini di casa, perché non avevano nemmeno i soldi per comprare il pane e la pasta. Finiti nel giro degli usurai, non erano stati più in grado di uscire fuori dal vortice degli interessi a causa del loro stato di indigenza». Due donne erano le finanziatrici dell'organizzazione a conduzione familiare mentre le altre persone coinvolte venivano usati come esattori e si recavano dalle vittime a ricordare loro il rispetto dei pagamenti. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura. «Tra le vittime, una casalinga costretta a chiedere il prestito per il mantenimento del figlio disabile, una donna che in attesa della pensione di reversibilità del marito morto era rimasta senza soldi e un piccolo commerciante che, non potendo più pagare le tasse, dopo il ricorso agli strozzini, era stato costretto a chiudere la pescheria»<sup>49</sup>. La rete usuraia è molto limitata e fortemente caratterizzata dalla presenza femminile, che costituisce, oltretutto, uno dei tratti dell'usura di vicinato. Come notato le cifre richieste sono modeste e l'usura si consuma entro una circolazione di denaro la cui necessità è connessa a bisogni primari. Uno dei fattori di spinta nel processo di vittimizzazione è l'assenza del micro-credito legale: quel credito che potrebbe essere offerto a categorie di cittadini per affrontare impellenti spese in condizioni di scarsità di risorse: una prima comunione, un funerale, un matrimonio.

Le donne si mobilitano in questa rete usuraia ricoprendo ruoli diversi: o gestiscono la rete finanziando l'attività, oppure svolgono funzioni di mediazione, reclutamento delle vittime, o hanno responsabilità esattoriali. Come si noterà appresso nell'analisi dei grafici<sup>50</sup>, questo tipo di rete si costruisce per effetto

49. «la Repubblica», 14 dicembre 2013.

50. Vedi il capitolo quinto.

attraattivo: il finanziatore ha interesse ad allargare il numero dei *clienti* e il processo accumulativo dei profitti più che giocarsi sull'innalzamento dei tassi di interesse si dispiega sull'aumento intensivo delle vittime a cui sottrarre beni di ogni tipo. Più vittime ricorrono a uno stesso carnefice costruendo attorno all'attore principale della rete una fitta maglia di incontri. È una tipica operativa *egocentered networks* generata da relazioni che una persona (o un insieme limitato di persone, es. le due finanziatrici) intrattiene con un universo definito e facilmente interpretabile di altri soggetti.

L'altro caso, per il quale viene emessa sentenza di I grado nel settembre 2012, si riferisce a una pratica usuraia consumata su 71 casi accertati tra il 2009 e il 2011 in provincia di Napoli, un comune ad est della città. Anche in questo caso è responsabile una donna M.G. che con «più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver prestato a svariati soggetti somme di denaro, si faceva dare e promettere interessi da un minimo del 47% a un massimo del 200%» su cifre varianti da un minimo di 750 euro a un massimo di 20.000,00 euro maturanti importi di rate mensili varianti tra i 100 euro e i 500 euro<sup>51</sup>.

Come già sottolineato, parlare di usura oggi è diventato più complicato perché nel fenomeno sono entrate d'imperio le organizzazioni criminali. «La criminalità opera su un terreno sicuro, quello del bisogno, alle volte talmente disperato da intravedere nell'usura una concreta risoluzione ai problemi finanziari. Mentre si cerca di sanare debiti, di evitare protesti, di mantenere la proprietà della casa o dell'impresa e scongiurare aste o fallimenti, l'incontro con l'usuraio, magari suggerito da un amico, da un collega, da un altro imprenditore, diventa

51. Le intercettazioni telefoniche e le perquisizioni domiciliari hanno consentito di acquisire alcuni quaderni di computisteria con annotati nomi, soprannomi, date cifre (in lire ed euro) delle vittime, ancorché oggetti preziosi e contanti. I prestiti venivano realizzati con il c.d. «scomodo» (pagamento mensile di una rata pari al 20% del capitale, fino alla restituzione del capitale stesso), ovvero con lo «sconto», cioè il raddoppio del capitale differito in più rate). Questo sistema applicato su somme più elevate mette il debitore nella condizione di non riuscire a restituire per intero il capitale. Cfr. Tribunale di Torre Annunziata, n. 11001749 R.G.N.R., n. 11007128 R.G.G.I.P., Reg. Sent. N. 272/12.

un'ancora di salvezza»<sup>52</sup>. I casi che richiamiamo sono un tipico esempio di usura praticata da clan di camorra.

La prima vicenda si consuma in provincia di Napoli, un comune dell'area a Nord del capoluogo. Il clan Moccia, egemone sui territori di Afragola Casoria e Arzano è responsabile di una serie di reati connessi all'attività estorsiva, all'usura, al traffico di armi, spaccio di droga, riciclaggio di danaro, totocalcio e lotto clandestino. Il procedimento trae origine da una investigazione dei carabinieri di Casoria concentrati a reprimere un diffuso sistema di concessione di credito a tassi usurari gestito dal clan<sup>53</sup>. L'investigazione copre un periodo di un anno (tra il 2009 e il 2010) e interessa il territorio di Afragola (roccaforte del clan). La famiglia Moccia negli anni dello scontro con la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo (1979-1983) apparteneva all'organigramma della Nuova famiglia e nel panorama dell'*araldica* criminale mantiene una posizione di spicco esibendo un'organizzazione interna di tipo gerarchico nella quale il comando è sempre stato conservato in successione dai membri della famiglia. L'investigazione circa l'usura si basa anche su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che ne hanno confermato la struttura piramidale e l'articolazione esterna composta da capi-zona che interagivano solo con fidati affiliati definiti «senatori» che si relazionavano ad essi «gestendo i rapporti con gli “addetti” nei singoli settori di competenza». La vicenda si focalizza su un caso di usura che vede come vittima il gestore di un bar che a causa di una situazione di difficoltà economica chiede e ottiene un prestito nel maggio del 2009 di 15.000 euro con l'accordo di restituire la somma versando un interesse mensile pari al 10%. Nel successivo mese ne chiede altri 6.000 alle stesse condizioni e con il trascorrere delle settimane la cifra richiesta sale a 33.000 euro utili per finanziare un'attività agricola. Nel giro di sette mesi il debitore restituisce circa 30.000 euro di soli interessi a fronte di una richiesta ammontante a ulteriori 50.000 euro. L'investigazione e le conferme dibattimentali disvelano che

52. Unioncamere, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura*, cit., p. 5.

53. Procedimento penale n. 48362/08 RG.PM. - 9063/13 R.G. Trib.

l'attività usuraia, in realtà, è esercitata come finanziatore da un noto usuraio, nonché killer affiliato al clan Moccia e questi a sua volta si serve di mediatori nel rapporto usurario con la vittima. La ricostruzione della vicenda fa emergere una condotta estorsiva, sebbene non riuscita, che si affianca all'attività usuraria dal momento che gli emissari mediatori obbligano i figli della vittima a vendere il bar per ottenere indietro la cifra prestata. L'atteggiamento collaborativo con l'autorità giudiziaria mette fine all'azione intimidatoria e violenta, nonché alla consumazione del reato. Ciò che tuttavia presenta questo caso è emblematico degli aspetti precedentemente richiamati. Il clan quando pratica l'usura non ha rapporti diretti con la vittima. Si serve sempre di un intermediario che appare come finanziatore, il quale a sua volta, fa scendere in campo terze persone mascherate da mediatori o interpreti del ruolo di esattori e per ciò stesso, all'uopo, di esecutori violenti. L'usura gestita dai clan si struttura come usura controllata direttamente dal capo o dalla struttura organizzativa attraverso i suoi più stretti collaboratori, oppure come esercitata da qualche affiliato perché acconsentita dal boss, ma i compiti sono sempre ben definiti<sup>54</sup>. L'obiettivo degli usurai è l'acquisizione del bar, ancorché la cifra pattuita. In questo caso – come ci ha confermato il giudice presso il Tribunale di Napoli Nicola Russo – il «mediatore è contiguo all'organizzazione criminale, spesso è un soggetto che veicola verso usurai che sono collegati alla stessa organizzazione criminale, nei confronti della quale la vittima si trova in posizioni di debito maturate magari da precedenti richieste estorsive». In altri termini la vittima per far fronte a richieste estorsive provenienti da un clan è facile che si rivolga a un usuraio a sua volta collegato allo stesso clan e questo per effetto del dominante carattere monopolistico delle attività illegali esercitate dal gruppo criminale su un delimitato territorio. Come già mostrato in altro ambito<sup>55</sup>,

54. Vedi anche L. Busà, B. La Rocca, *L'Italia incravattata. Diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio*, Rapporto Sos Impresa, 2014.

55. Vedi G. Di Gennaro (a cura di), *op. cit.*; nonché, G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, il Mulino, Bologna 2010.

infatti, nei territori della provincia i clan gestiscono le attività illegali su ambiti spaziali molto ampi: spesso interi comuni o in più comuni limitrofi. Nella città partenopea, invece, per effetto dell'alta densità dei clan è più facile che la vittima intercetti profili criminali facenti capo a clan differenti: è estorto da un clan e contrae un debito di usura con un soggetto orbitante nella sfera di un altro clan. Nel caso di un territorio gestito monopolisticamente l'organizzazione criminale di appartenenza riesce a ricavare dalla medesima vittima due fonti di arricchimento; in casi ove la presenza criminale organizzata si caratterizza per elevata concorrenza il mercato illegale facilmente si scompone e le vittime si relazionano a più «gestori».

L'usura praticata dai gruppi criminali ben radicati sui territori non finalizza l'attività all'esclusivo recupero del capitale e degli interessi. Essa è interessata maggiormente a espropriare la vittima dei beni aziendali, dell'attività commerciale, di proprietà, o allarga il suo consenso sociale imponendo assunzioni, personale per servizi specifici, o diventa compartecipe dell'attività aziendale attraverso l'acquisizione di azioni dell'impresa considerate quale risarcimento degli interessi non pagati. In realtà questa forma di «scalata» è idonea a sviluppare l'assoluto controllo dell'attività economica dell'impresa.

Questa seconda vicenda si consuma nella provincia salernitana, nella Piana del Sele che per il carattere reticolare delle relazioni criminali è stata denominata appunto «Rete». Infatti, già a gennaio 2015 i carabinieri del Ros portavano a termine una indagine d'intesa con la procura distrettuale antimafia di Salerno su un giro d'usura realizzato da due distinte ma interdipendenti organizzazioni facenti capo a persone appartenenti a clan camorristici un tempo ben radicati nel territorio ma operanti su settori del mercato illegale diversi ma con incroci di attività che rivelano lo scenario di radicata criminalità presente nel territorio<sup>56</sup>. L'investigazione conclusa nei giorni scorsi e collegata

56. Nell'ambito di una operazione condotta dalla polizia nel maggio di quest'anno venivano arrestate 87 persone afferenti con ruoli diversi all'organizzazione Giffoni-Noschese in alleanza con il gruppo dei Magliano i quali avevano tra il 2009 e il 2012

all'operazione *Rete* e alla precedente («Costanza») effettuata sempre nella stessa area dai carabinieri, ha visto indagati e coinvolti alcuni dei precedenti componenti che appartenevano un tempo al gruppo dei Maiale e i Capozza-Fabiano. L'efficacia dei risultati si basa sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. Sono state arrestate 7 persone tra Salerno e l'area indicata con l'accusa di esercitare nei confronti di imprenditori specie del settore agricolo della Piana, tra Eboli e Campagna, attività usuraia, riciclaggio, estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Ovvero, avevano messo su una vera e propria agenzia finanziaria senza possedere alcun requisito previsto dalla legge. La pratica usuraia che emerge dall'indagine veniva consumata con modalità intimidatorie frequenti, sebbene calibrate in modo da non richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. I tassi usurari andavano dal 10 al 20% mensile, crescendo man mano che diminuiva l'importo della somma richiesta. Il carattere reticolare dei due gruppi e la loro interdipendenza era funzionale alla realizzazione di una *doppia dipendenza* della vittima: spesso, infatti, diversi imprenditori finivano in un fuoco incrociato, tra i due gruppi, dovendo far fronte ai pagamenti dei debiti contratti nei confronti dell'uno o dell'altro. Un aspetto, inoltre, che conferma quel carattere *distorto* di solidarietà che si crea tra vittima e finanziatore è dato dalla mancanza di testimonianze precise: buona parte delle vittime ascoltate, infatti, come emerso dalle rendicontazioni giudiziarie, hanno inizialmente negato ogni pressione, salvo in alcuni casi ritrattare in seguito. Inutile sottolineare che questo aspetto impedisce la precisa ricostruzione dell'attività usuraia e rischia di rendere le informazioni e prove raccolte materiale probatorio incerto se non deficitario nei dibattimenti. Non è un caso che lo stesso Procuratore di Salerno Lembo nel presentare i risultati dell'indagine ha esor-

monopolizzato il mercato della droga, proveniente dal napoletano, nella Piana del Sele, e federando tutti coloro che nell'area battipagliese spacciavano droga. La capacità organizzativa del gruppo si era tradotta anche sul piano politico atteso che nel 2009 un esponente della famiglia Pastina, sodale del gruppo, veniva eletto nel consiglio comunale di Battipaglia.

tato i cittadini alla denuncia e a confidare nel sostegno e nella risposta dello Stato.

Infine, la novità giuridica che emerge dalla vicenda è l'offerta finanziaria, sebbene senza alcun titolo, organizzata sul territorio che rivela da un lato la facilità con cui il mercato del credito illegale può sostituirsi agli istituti di credito o alle legali finanziarie, dall'altro, l'altrettanto elevata domanda esistente sui territori generata da imprenditori che in condizioni di difficoltà economica e «impresentabilità» non si rivolgono al credito legale ma ritengono, almeno inizialmente, più vantaggioso intrattenere rapporti economici con gli usurai pur consapevoli – e certamente questa informazione non può dirsi occultabile – che la rete degli usurai può facilmente esporre la vittima inadempiente agli scambi interni al mercato illegale tra usurai.

## **2.2 Quando l'usura è prodotta dall'iniquo sistema del credito bancario o dalla mascherata intermediazione finanziaria**

Il fenomeno usuraio non si esaurisce, purtroppo, nell'ambito delle precedenti reti esaminate. Un fenomeno in continua crescita, infatti, è il numero dei procedimenti penali e civili in corso nei tribunali italiani per usura «bancaria», ovvero per effetto dell'applicazione di tassi di interesse a operazioni di credito su conti correnti di clienti superiori alla soglia dell'usura<sup>57</sup>. In un lavoro più recente Frescura riprende, come sottotitolo al libro<sup>58</sup>, la definizione attribuita a Carlo Magno nel capitulare di Nimega dell'anno 806: *Usura est ubi amplius requiritur quam datur* (si ha usura quando si richiede più di quanto si dà) proprio per evidenziare quanto, in effetti, il fenomeno dell'usura bancaria sia

57. G.B. Frescura, *Usura e anatocismo nelle operazioni di credito finanziario*, «Libero-Reporter» 2010.

58. Il rinvio è a G.B. Frescura, *L'usura nei prestiti di banche e finanziarie*, Mediafactory, Cornedo Vicentino 2013. In particolare si veda per una sintetica illustrazione dell'iniquità di fondo del sistema di credito occidentale, il capitolo III, «La moneta, il capitale e l'usura», pp. 36-47. Sull'usura bancaria c'è ormai una vasta bibliografia, specie di carattere giuridico sia civile che penale facilmente reperibile anche dai siti [www.lapraticaforense.it](http://www.lapraticaforense.it); <http://studimonetari.org>; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it); [www.consulenti-tecnici.it](http://www.consulenti-tecnici.it)

un illecito di carattere sia penale che civile ampiamente diffuso non solo nelle forme dell'anatocismo ma dell'applicazione di interessi spropositati alla clientela attraverso l'addebito di costi «occulti» (rinnovo fidi, spese gestione, costi di carte revolving, commissioni di massimo scoperto, ecc.).

Negli ultimi anni molti studi hanno documentato le diverse modalità «organizzate» del sistema bancario di raggirare i clienti, costruire con trucchi appropriati un sistema non solo vessatorio ma di cavilli contrattuali, di clausole scritte che generano vantaggi economici per gli istituti di credito inimmaginabili. Documentate testimonianze di chi nelle imprese bancarie vi ha trascorso buona parte della propria vita danno conto dei grandi imbrogli, delle irregolarità formali praticate e degli stratagemmi che molti istituti di credito, manager e funzionari attuano per privilegiare non più singoli clienti ma intere categorie protette, «clienti d'oro», *personal o private banking* «che fanno girare i soldi, molti soldi». A questi clienti è permesso tutto: «aggirare le norme antiriciclaggio, nascondere i proventi dell'evasione fiscale, compiere operazioni finanziarie spericolate e perfino pretendere il licenziamento di funzionari che hanno osato opporsi alla loro volontà»<sup>59</sup>. Siamo ai limiti dell'usura e in molti casi siamo di fronte a usura mascherata che genera profitti enormi, benefit e premi per i dirigenti. Non si tratta solo di «stretta creditizia» che uccide clienti, imprese, che non sostiene le famiglie. Siamo di fronte a stratagemmi di arricchimento pensati per ottenere profitti a discapito della stragrande maggioranza dei clienti.

L'usura bancaria si presta a una doppia caratterizzazione: da un lato, si esplica come attività alterata del credito allorquando ordinarie operazioni di finanziamento contengono, in un intercorso temporale, condizioni contrattuali o applicazioni unilaterali del prestatore (per es. prestiti con ipoteche; *factoring, leasing, sbf.*) tali da generare sul conto corrente del

59. Su questo vedi M. Bortoletto, *Contro gli abusi delle banche*, Chiarelettere, Milano 2015; nonché, V. Imperatore, *Io so e ho le prove*, Chiarelettere, Milano 2014 e Id., *Io vi accuso*, Chiarelettere, Milano 2015, p. 5.

cliente interessi superiori al tasso soglia<sup>60</sup>; dall'altro, le agenzie bancarie sono molto spesso il luogo nel quale soggetti infedeli appartenenti all'organizzazione bancaria svolgono il ruolo di mediatori con gli operatori economici o commerciali in difficoltà o riceventi una risposta negativa a richieste inoltrate. In questi casi l'elemento contestuale, territoriale diventa importante, perché il mediatore o è in contatto con un usuraio (e quindi è un membro esterno alla rete) oppure è esso stesso membro di una rete professionale ben strutturata. In contesti ove l'influenza di un clan è pervasiva è facile (per es. nei comuni della provincia napoletana) che il mediatore si interfacci con un usuraio affiliato a un clan, oppure è contiguo all'organizzazione criminale ma non vi è parte integrante. In altri casi può essere membro di una rete professionale che opera autonomamente ma con il «permesso» del clan. Nel caso in cui l'attività usuraia è autonomamente gestita da una rete professionale e le condizioni di elevata concorrenza tra clan ne impediscono il controllo, l'attività usuraia può essere solo sottoposta talvolta a condizioni daziarie. Il profilo delle vittime è tipicamente connesso al mercato economico: imprenditore, commerciante, professionista investitore, finanziario.

L'usura bancaria, detta anche «dei colletti bianchi o dalla faccia pulita»<sup>61</sup> si basa sull'agire di soggetti che hanno competenze alte sul mercato del credito legale e quando agiscono membri dell'organizzazione bancaria hanno il vantaggio di possedere anche tutte le informazioni circa la condizione economica della vittima in quanto proprio cliente. Spesso le società di intermediazione od offerta di servizi finanziari sono espressione di investimenti di profitti illegali. Dietro ai prestanome ci sono finanziatori appartenenti a organizzazioni criminali. In casi diversi sono emanazione di gruppi finanziari che applicano tassi di interessi su prestiti personali abbastanza in linea con il mercato del credito bancario, ma impongono l'acquisto di ser-

60. G.B. Frescura, *Accertamenti civili di usura bancaria*, in Id., *Processi per usura bancaria: dal 1997 al 2014*, Mimeo, Roma 2015, pp. 2-15.

61. Unioncamere, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura*, cit., p. 12.

vizi onerosi e inutili che alzano il debito contratto o attraverso meccanismi contabili sofisticati producenti interessi che non sono mai a scalare<sup>62</sup>.

L'usura bancaria miete vittime che restano anonime se non intervenissero provvedimenti e sentenze giudiziarie che parifichino l'azione di molti istituti di credito ai tradizionali «strozzini». È stata emblematica la vicenda *Eurobox* per la quale al Tribunale di Salerno giunge nel 2014 una denuncia contro i vertici di Unicredit per usura su derivati e sui finanziamenti nei conti correnti, da parte di un imprenditore dichiarato fallito. La denuncia è in relazione a una condanna in sede civile di Unicredit a rimborsare alla ditta fallita quasi due milioni di euro, oltre agli interessi e alle spese legali per irregolarità e usura nei conti correnti<sup>63</sup>.

L'usura bancaria, quindi, è più subdola, più tecnica, si fonda su una serie *armonica* di meccanismi facilmente occultabili che rendono solo ex post il cliente vittima e si fonda sulla quasi certezza che solo l'ostinazione a perseguire da parte della vittima (il cliente) la «dimostrazione» che c'è stato inganno può rendere giustizia e disvelare la turpe architettura su cui essa si basa. Ma tale ostinazione deve impattare il muro dei tempi della giustizia. Non è un caso che proprio a Napoli l'Associazione «Favor Debitoris» si sta impegnando sul terreno della tutela del risparmiatore, del cliente della banca e delle famiglie per ottenere attraverso l'approvazione di un disegno di legge una normativa più sanzionatoria del comportamento delle banche in casi di erronea segnalazione alla centrale dei rischi.

62. Su questo vedi anche Sos Impresa-Confesercenti, *Insieme per rompere la solitudine*, Relazione - No Usura Day 2012.

63. Cfr. F. Capozzi, G. Scacciavillani, *Derivati tra firme false e dichiarazioni estorte la sentenza Eurobox che condanna Unicredit*, in [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it), 30 aprile 2014. Vedi G.B. Frescura, *L'usura "bancaria": un fenomeno all'attenzione della magistratura*, in <http://www.mariobortoletto.usurabancaria.it>.



### 3. Usura di camorra: una riflessione a partire da alcune sentenze recenti

ANDREA PROCACCINI

#### 3.1 L'analisi del fenomeno usuraio

La discussione scientifica sulla realtà usuraia in Italia si ripropone ciclicamente da diversi anni, pur lamentando un'aporìa di conoscenze teoriche e di incertezze empiriche che pregiudicano la formulazione di politiche efficaci per la prevenzione, emersione e contrasto del fenomeno. Nonostante la domanda di credito illegale si percepisca in maniera diffusa ed estesa, resta altamente sottostimata nelle statistiche ufficiali. L'emersione del fenomeno non è neanche facilitata dall'attenzione dell'opinione pubblica che è fluttuante: malgrado gli effetti della crisi abbiano ampliato i confini delle famiglie e delle imprese a rischio usura. Non si registra, purtroppo, un allarme generalizzato e costante, ma l'interesse è attivo solo in occasione di eclatanti operazioni delle forze dell'ordine o di singoli epiloghi drammatici. Nonostante il quadro di rinnovata indeterminata conoscenza, negli ultimi decenni, la discussione è fuoriuscita dalle tradizionali interpretazioni di stampo giuridico ed economico e si è rafforzata con le prime letture di stampo sociologico e criminologico.

Senza soffermarci sui risultati di approdo già in altra parte del volume richiamati, è d'uopo sottolineare che la ricerca sociologica sul tema resta difficoltosa per numerose ragioni: l'assenza di dati circostanziati sull'usura la cui diffusione ha un carattere sommerso, compromette la possibilità di elaborare stime precise, tant'è che quelle che girano in letteratura giungono a conclusioni spesso divergenti e non sempre attendibili dal punto di vista metodologico, specie quando realizzate in

maniera estemporanea da associazioni di categoria. Si tratta, inoltre, di una zona grigia, per certi versi sfuggente, dove possono convergere operatori del credito legale, operatori economici e soggetti criminali. Non è certo, inoltre, con quantificazioni più rigorose che si richiama l'attenzione dell'opinione pubblica, del legislatore e dell'autorità giudiziaria. Il problema, evidentemente, attiene la poliedricità del fenomeno e la possibilità di catturare in un insieme più definito di strategie risultati efficaci di contrasto.

Modificato nell'ordinamento italiano solo negli anni Novanta<sup>1</sup>, il reato di usura è identificato quando a un prestito viene applicato un tasso di interesse superiore al c.d. *tasso soglia*, quindi per un certo verso, l'usura rappresenta l'altra faccia del mercato legale del credito. Il ricorso al credito usurario si espande oggi che la crisi ha drammaticamente amplificato le situazioni di bisogno delle famiglie e degli imprenditori e, contestualmente, sono aumentate le garanzie richieste dal sistema bancario, come se ci fosse un rapporto di proporzionalità diretta fra questi due fattori. Per altro verso, un'analisi del fenomeno usurario totalmente ancorata al funzionamento del sistema legale del credito, rischia di non far emergere alcune dinamiche che lo caratterizzano per come si manifesta nelle sue evoluzioni più recenti. Del resto, il legislatore nella nuova formulazione giuridica ha colto l'aspetto dinamico dell'usura in linea con il mutamento sociale in essere delle società contemporanee. Infatti, l'espressione *denaro o altra utilità* si presta proprio a una interpretazione più estesa dei comportamenti usurari<sup>2</sup>.

Sulla scorta di queste indicazioni, nei prossimi paragrafi saranno analizzate le critiche alle tesi che spiegano il fenomeno

1. Fiasco evidenzia come la modifica della legislazione sia stata consequenziale alla crisi finanziaria del 1992 che aveva ingrandito il mercato usurario. Cfr. M. Fiasco (a cura di), *Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale*, Camera di Commercio di Roma, 2013, p. 19.

2. Ad esempio, la Stefanizzi partendo da questo assunto propone di ampliare l'analisi sociologica a fenomeni connessi allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Cfr. S. Stefanizzi, *A Sociological and Juridical Redefinition of Usury*, in S. Caneppele, F. Calderoni, eds., *Organized Crime, Corruption and Crime Prevention*, Springer International, Switzerland 2014, pp. 207-213.

limitandosi all'analisi della domanda e dell'offerta di credito illegale. L'osservazione di questi limiti consentirà di approfondire il ruolo della violenza. Un altro aspetto cui si guarderà attiene l'esistenza di una fetta di domanda di credito che, a prescindere dalle politiche del sistema bancario, si dirige verso l'usura e, infine, mediante l'analisi di sentenze giudiziarie paradigmatiche, si osserverà il ruolo occupato dalle organizzazioni camorristiche nel mercato illegale e i vantaggi che queste ottengono da tale attività.

### **3.2 Cosa non contemplano le principali interpretazioni teoriche sull'usura**

Come già richiamato, tra i primi lavori sociologici sul credito illegale merita attenzione la ricerca condotta dalla Stefanizzi che ha evidenziato i limiti dell'analisi economica del mercato del credito illegale e la scarsità di attenzione da parte dei sociologi. Ridurre le interpretazioni del fenomeno agli aspetti della domanda o dell'offerta nella strutturazione del mercato dell'usura è stato, per l'autrice, un limite che ha enfatizzato, la prospettiva monocausale<sup>3</sup>. Addebitare, come si è fatto all'inizio, la genesi del rapporto usuario al debitore, ovvero alla sua scarsa affidabilità, alla sua parziale capacità di garantire il recupero del credito e all'alta rischiosità del suo progetto di consumo ha significato rafforzare l'idea che il sistema del credito legale fosse dotato di parametri (affidabilità/rischiosità) certi, efficaci, capaci di saper selezionare e orientare i richiedenti, spingendo gli immeritevoli sebbene in condizioni di forte impellenza temporale e di estremo bisogno, fuori dal credito appropriato<sup>4</sup>. In conformità a tale approccio ne è derivata l'idea che la causa dell'usura è da ricercarsi nell'incapacità del sistema legale del

3. S. Stefanizzi, *Il Credito illegale tra espropriazione e scambio: una lettura sociologica della relazione usuraio-usurato*, in «Polis», n. 1, 2002, pp. 35-56.

4. K. Basu, *Implicit Interest Rates, Usury and Isolation in Backward agriculture*, in «Cambridge Journal of Economics», vol. 8, 1984, pp. 145-159.

credito di rispondere adeguatamente a richieste di prestito caratterizzate da un livello differenziato di affidabilità /rischiosità, ancorché essere le criticità iscritte nel profilo del richiedente.

La seconda linea interpretativa focalizzando la propria analisi sulle caratteristiche del creditore usuario, gli conferisce una razionalità titanica basata sulla capacità informativa che – sebbene imperfetta – gli permette di sovrastimare le garanzie fornite dal debitore nei casi di mancata remissione del debito, in quanto, a differenza del creditore legale, pur incontrando difficoltà nel trasferimento dei diritti di proprietà su tali garanzie, sa di poter disporre di un’arma (la violenza) invisibile al creditore legale ma strategicamente funzionale agli obiettivi dell’organizzazione usuraia<sup>5</sup>. Si capisce allora perché, in riferimento a tale aspetto, i primi commentatori della nuova normativa avessero osservato come il riferimento al solo tasso di interesse nella configurazione del reato fosse poco esaustivo<sup>6</sup>. Infatti, è stato eccepito che gli obiettivi dell’usuraio non limitandosi necessariamente alla riscossione di elevati tassi di interesse, mirassero in realtà all’appropriazione del patrimonio delle vittime. Ci troveremmo, quindi, dinanzi a un piano criminale messo in atto da organizzazioni criminali più sofisticate che si completerebbe non solo con l’ausilio di altri reati, tra i quali il riciclaggio, ma quale effetto perverso della stessa normativa approvata<sup>7</sup>.

Ora che le organizzazioni usuraie possano permettersi di valutare diversamente le garanzie fornite perché a differenza degli attori legali del credito dispongono di una superiorità tecnologica, è acquisito. Le banche nel caso di mancata remissione del debito per rivalersi devono interfacciarsi con la lentezza e l’inefficienza del sistema giudiziario, mentre l’organizzazione

5. D. Masciandaro, A. Porta, *op. cit.*

6. G. Goisis, P. Parravicini, *op.cit.*

7. Nel dibattito economico sui tassi di interesse vi era anche chi abbracciava posizioni differenti. Sulla scorta di un’impostazione del creditore come attore razionale, si ritiene che non esista un tasso di interesse eccessivo, ma che in talune situazioni le probabilità d’inadempimento del debitore siano tanto elevate da giustificare tassi d’interesse ancora più elevati da quelli che in concreto determinano la fattispecie usuraia.

usuraia può ricorrere nell'immediato alla violenza, alle intimidazioni e alle minacce per persuadere l'usurato nel caso di mancato rientro del debito e degli interessi applicati<sup>8</sup>. È indubbio, quindi, che questo sia un aspetto fondamentale, così come è oramai accertato che sia desueta la figura novecentesca dell'usuraio quale *cravattaro* che con la copertura di una piccola attività legale, spesso una bottega, si muoveva autonomamente e individualmente nella gestione del suo giro di prestiti. Inoltre, le scarse informazioni che provengono dalle statistiche ufficiali evidenziano una situazione nella quale, a parità di denunce, aumenta il numero dei soggetti denunciati<sup>9</sup>. Ciò vuol dire che l'attività usuraia nella varietà di forme nelle quali si manifesta vede sempre più coinvolti una pluralità di ruoli che si distribuiscono lungo tutto il circuito. Una tale configurazione comporta vantaggi per l'attività usuraia, sia essa strutturata in forma familiare o più complessa. Ma da qui a ritenere che l'usura sia attribuibile, anche in questo caso, con un'ottica monocausale, al «sapere tecnico» dell'usuraio o alla capacità delle organizzazioni criminali di penetrare il mercato del credito illegale (cosa che avviene solo negli ultimi tempi rispetto alla lunga datazione del fenomeno), mi pare sia un modo per proporre una causalità diversa piuttosto che allargare lo spettro dell'analisi.

### **3.2.1 Un uso differenziato della violenza**

Ciò che le principali interpretazioni teoriche sull'usura non contemplano è un'analisi più puntuale, da un lato, dei contesti nei quali maturano alcuni profili di vittime, dall'altro, degli ingredienti che sostanziano il fenomeno usurario. L'aspetto organizzativo della delittuosità e la sua maggiore afferenza al ruolo dei gruppi criminali permette, allora, di introdurre nell'analisi del fenomeno un aspetto (il ruolo della violenza come patrimonio

8. Cfr. A. Scaglione, *Estimating the size of the loan sharking market in Italy*, in «Global Crime», n. 1, 2014, pp.1-17.

9. Per una più approfondita analisi dei dati quantitativi si rimanda al capitolo quarto di questo lavoro.

specifico dell'organizzazione usuraia), che, rappresentato come imprescindibile, non è stato mai isolatamente approfondito. Tant'è che si registra uno iato tra la complessa trama delle relazioni che s'instaurano tra usurai e vittime rappresentate come basate su un costante ricorso alla violenza e l'analisi del materiale giudiziario dalla cui narrazione emerge che anche se spesso è costante il ricorso a mezzi di intimidazione e pressione psicologica nei confronti della vittima, la violenza fisica si paventa molto di rado<sup>10</sup>.

Il basso ricorso a pratiche violente può essere considerato congeniale nell'ambito delle attività illegali praticate da un clan camorristico. Il clan è consapevole che gesti eclatanti potrebbero attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine sul territorio, pregiudicando così i propri interessi. Inoltre, quali vantaggi si traggono se la vittima è «stressata» oltre misura? In realtà, non solo per l'usura ma anche in altri ambiti, si può presupporre che il grado di variazione della violenza di un clan sia correlato alla sua reputazione, alla sua ampiezza e alla capacità di controllo del territorio<sup>11</sup>. Quanto più il clan sarà radicato, egemone e strutturato, minore sarà la necessità di ricorrere ad azioni violente: sarà sufficiente un avvertimento o un blando richiamo per indurre le vittime a miti consigli. La reputazione dei criminali nel mercato illegale è una risorsa e come tale va coltivata, un modo molto efficace è quello di equilibrare violenza e consenso. Questo è un aspetto che i capi della mafia hanno sempre capito e osservato. Ecco perché oltre

10. A proposito di come possa essere marginale il ruolo della violenza è indicativa la storia che emerge da una recente sentenza su di un caso di usura semplice. Un negoziante, in difficoltà economiche e impossibilitato a ricorrere alle banche, si rivolge a un suo cliente per un prestito. Il cliente è un infermiere caposala di un importante ospedale napoletano e di sovente i pagamenti avverranno proprio nel suo luogo di lavoro. La vicenda dura diversi anni, la vittima chiude la sua attività mentre le pressioni dell'usuraio sono continue. Ciò che colpisce dalla lettura degli atti è la disinvoltura con la quale l'usuraio gestisce in solitudine il rapporto, dovendo solo in poche occasioni evocare in maniera aleatoria come espediente retorico la presenza di «gente di Carlo III» che avrebbe finanziato il prestito, circostanza poi non emersa nel processo. Cfr. Sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4228/12.

11. Cfr. G. Di Gennaro, *Le estorsioni in Campania: una interpretazione della dinamica nelle diverse province*, in G. Di Gennaro (a cura di), *op. cit.*, pp. 253-257.

una certa soglia quando si ricorre troppo alla violenza è facile che all'interno di una organizzazione criminale si producano delle rotture.

Un tale livello di razionalità organizzativa, invece, non lo si riscontra in quelle organizzazioni usuraie, claniche o familiari, che difettando di radicamento e autorevolezza tendono a stressare maggiormente le vittime pur di incamerare in tempi rapidi i loro crediti. Perché, allora, un uso distinto della risorsa violenza e perché è agita in modo differente?

Per delineare la complessa relazione che si instaura tra usuraio e vittima e il ruolo giocato dalla violenza, può essere proficuo richiamare il contributo di Collins per la costruzione di una teoria micro-sociologica della violenza<sup>12</sup>. Collins ritiene che le persone, quando si trovano a compiere atti violenti contro altre persone, siano attanagliate da un alto livello di tensione e paura: si tratta di una barriera emotiva universale che provoca disagio e che ci aiuta a comprendere sia perché molti litigi non sfociano nella scontro fisico, sia lo scarso rendimento degli attori sulla scena quando la violenza esplode<sup>13</sup>. Affinché abbia luogo la violenza ci devono essere condizioni situazionali che consentono di aggirare la barriera emozionale di tensione e paura per il confronto fisico<sup>14</sup>. Nella seconda metà del Ventesimo secolo sono state elaborate quattro strategie fondamentali per aggirare questa barriera: 1) trovare una vittima debole, dominata da un punto di vista emozionale; 2) la presenza di un pubblico che incoraggi un piccolo numero di esecutori di atti violenti; 3) colpire a distanza senza avere un confronto *face to*

12. R. Collins, *Violenza. Un'analisi sociologica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.

13. In una recente intervista Collins afferma «*Ma, di fatto, quando studiamo da vicino le situazioni di violenza, di ogni tipo, il modello generale che incontriamo ci indica invece che la violenza non ha luogo. La maggior parte dei soldati non spara; la maggior parte dei rivoltosi si tiene a distanza dal conflitto; la maggior parte dei litigi non va oltre le grida. Inoltre, nei pochi casi in cui si arriva alla violenza, la gente di solito non è molto efficace e competente durante lo scontro. La maggior parte delle pallottole sparate non raggiunge il bersaglio, oppure colpisce dei bersagli sbagliati – questo è vero non solo per i soldati, ma anche per la polizia o i criminali*» in [http://www.quadernaldritempi.eu/rivista/numero16/04lettura/q16\\_convlettura01\\_ita.htm](http://www.quadernaldritempi.eu/rivista/numero16/04lettura/q16_convlettura01_ita.htm).

14. R. Collins, *The Invention and Diffusion of Social Techniques of Violence. How Micro-Sociology can explain Historical Trends*, in «Sociologica», n. 2, 2011, p. 5.

face con il nemico; 4) un approccio clandestino mirato a occultare le intenzioni aggressive dell'attore fino al momento in cui l'azione non sia già stata intrapresa<sup>15</sup>.

Nella relazione tra usuraio e vittima si possono riscontrare dei punti di congiuntura con l'elaborazione teorica di Collins, la vittima di usura si trova in una condizione di debolezza relazionale ed è facile da dominare emotivamente. L'usuraio anche se inserito in reti familiari e professionali, tenderà a celare la propria situazione di indebitamento pur di non ammettere pubblicamente il suo fallimento personale e/o imprenditoriale. Così facendo presterà facilmente il fianco ai criminali che non avranno l'esigenza di ricorrere alla violenza fisica, ma si limiteranno esclusivamente a pressioni psicologiche, intimidazioni e minacce per raggiungere i propri fini. In tal modo, i criminali si preservano anche dallo stress emotivo derivato dal contatto con la vittima, agendo a distanza per mezzo di altri strumenti come se stessero svolgendo un'attività routinaria.

Se quanto appena esposto è ipotizzabile per le organizzazioni criminali di matrice camorristica, lo è meno per le altre tipologie di usurai. Per questi, a differenza dei criminali professionisti è minore la capacità di leggere e governare le interazioni con la vittima, ed è maggiore invece la tendenza ad accaparrarsi quote di reddito o patrimonio con qualsiasi mezzo. Poc'anzi è stata tratteggiata una raffigurazione della vittima quale soggetto isolato che per nascondere il proprio fallimento non si confida a familiari e amici, anzi in maniera disperata cerca di preservare il suo tenore di vita pur di non destare sospetti. In questi casi, per gli usurai la minaccia di coinvolgere i familiari può essere uno strumento di formidabile pressione, la vittima farà di tutto perché ciò non accada e sarà terrorizzata dall'idea di dover svelare loro la verità. Però, come si vedrà in seguito in alcune storie di usura, questa può essere un'arma a doppio taglio per gli usurai. Nel momento in cui dovessero passare alle vie di fatto con i familiari, nel breve periodo probabilmente riuscirebbero a raggiungere il loro obiettivo, ma nel medio e lungo

15. *Ivi*, p. 6.

periodo rischierebbero di pregiudicare la loro condizione di dominio nella relazione con la vittima. Il coinvolgimento dei familiari, infatti, rompe la condizione di isolamento della vittima, rivitalizzando le relazioni e facendo prendere consapevolezza di questa nuova situazione. Gli effetti di queste componenti possono essere diversificati e imprevedibili, si potrà avere una continuazione della relazione usuraia, così come una rottura, con la denuncia alle forze dell'ordine.

In definitiva, il rapporto che si instaura tra usuraio e vittima è molto più sfaccettato e ne consegue che il potere esercitato dal creditore si fonda su basi psicologiche più complesse, la qualcosa spiegherebbe, tra l'altro, anche l'esiguo numero di denunce e il fatto che le vittime denunciano quasi esclusivamente in una fase molto avanzata della relazione, quando le condizioni di rientro sono divenute impraticabili. Almeno nella fase iniziale del rapporto, la vittima sviluppa una certa dose di «gratitudine» nei confronti dell'usuraio che comunque è chi le ha consentito di poter affrontare, momentaneamente, una situazione di crisi di liquidità. Si sviluppa così una sorta di sindrome di Stoccolma, che spiega la bassa propensione delle vittime a denunciare i propri usurai<sup>16</sup>. Quanto appena scritto si inserisce in uno scenario nel quale la vittima crede o si illude di poter governare il rapporto usuraio, rientrando in tempi ragionevoli dalla propria situazione debitoria. Quindi, la posizione dell'usuraio è protetta dal rischio denuncia per più di un motivo: nella stragrande maggioranza dei casi, il rapporto nasce su richiesta diretta o indiretta della vittima; l'usuraio nell'immediato risolve un problema di liquidità della vittima, dopo che questa aveva trovato altre strade legali sbarrate; infine numerose ricerche hanno evidenziato come la debolezza delle proprie reti sociali sia una caratteristica che accomuna le vittime, al di là della condizione professionale o dello status sociale<sup>17</sup>. La debolezza delle reti sociali, quindi, è sia la causa principale che spinge la vittima verso

16. S. Stefanizzi, *Il Credito illegale tra espropriazione e scambio: una lettura sociologica della relazione usuraio-usurato*, cit., p. 209.

17. Ivi, p. 208.

l'usuraio nella fase iniziale del rapporto, sia, in seguito, uno dei principali motivi che ci aiuta comprendere il ritardo o l'assenza di denunce. In definitiva, resta ancora valida l'osservazione che fu fatta dalla Piselli circa una ventina di anni fa «*La rete dell'usura è, dunque, una rete che veicola costrizione, violenza, ostilità, conflitto, ma anche connivenza, complicità, fiducia, alleanza*»<sup>18</sup>.

### 3.3 Vecchi e nuovi aspetti della domanda di usura

Negli ultimi anni l'usura ha continuato a crescere e ad espandersi anche a causa del prolungarsi della crisi economica, della perdita di redditività delle piccole e medie imprese, del declinante potere di acquisto dei salari e del diffondersi di nuove forme di ludopatia. Busa e La Rocca, a tal proposito dichiarano «*L'usura si è insinuata tra tutti gli strati sociali della popolazione rendendo particolarmente rischiosa l'attività della piccola impresa commerciale al dettaglio, dell'artigianato di vicinato, dei ceti più poveri, ma anche di quella classe media, una volta ritenuta immune da questa piaga*»<sup>19</sup>. Appare evidente che la domanda di credito illegale non possa essere più confinata ai soli ambiti della sussistenza del sottoproletariato urbano, a retaggi della cultura tradizionale nell'ambito del piccolo commercio e al mondo del «vizio» e del gioco. Scaglione a tal riguardo individua due categorie fondamentali di usurati: la prima composta da quelle vittime (famiglie o imprenditori) che richiedono liquidità per ottemperare alle proprie necessità di consumo o investimento che altrimenti si troverebbero in una situazione senza sbocco; la seconda è composta dai *giocatori* che hanno continuo bisogno di liquidità per perseverare nel loro stile di vita<sup>20</sup>. La prima categoria di vittime è molto eterogenea al suo interno, si va dalla famiglia che si indebita per spese voluttuarie (cerimonie,

18. F. Piselli, *Esercizi di «net-work analysis» a Napoli*, in «Rassegna Italiana di Sociologia», XXXVII, n. 1, 1996, p. 104.

19. L. Busa, B. La Rocca, *op. cit.*, p. 10.

20. A. Scaglione, *op. cit.*, p. 4.

ricevimenti, acquisto di beni di consumo) alle famiglie che sono colpite da eventi improvvisi che ne minano l'equilibrio finanziario (perdita del lavoro, malattie, spese mediche improvvise). Pure la gamma degli imprenditori è diversificata, andando dai piccoli commercianti che si muovono in una dimensione di quartiere, ai commercianti che si indebitano con i fornitori, per concludere con i medi e grandi imprenditori che per ricevere la liquidità richiesta mettono come garanzia quote aziendali o patrimoniali<sup>21</sup>. Se in queste situazioni è plausibile ipotizzare che il ricorso al prestito usurario è avvenuto solo dopo che vi è stato un diniego o sia stata accertata l'impossibilità a ricorrere a modalità legale di prestito, nel caso dei giocatori, invece, la quota dei consumi dirottata dai privati sul gioco di azzardo (centri scommesse, varie forme di *gratta e vinci*, bische, ecc.) per la sua natura intrinsecamente voluttuaria non trova canali legali di credito accessibili e si dirige verso il mercato usurario. Il sociologo Fiasco, che a lungo ha analizzato questi aspetti, osserva «*Mentre nel mercato dei beni e dei servizi, esistono linee, offerte diversificate competitive di finanziamento del credito al consumo, nel campo dell'azzardo non esiste la possibilità, (salvo che nei quattro casinò istituzionali esistenti in Italia, Campione d'Italia, Sanremo, Venezia e Saint Vincent) di ottenere credito al consumo per impiegarlo nella partecipazione ai giochi pubblici d'azzardo*»<sup>22</sup>.

Vi sono anche altre categorie che sono escluse di fatto dal credito legale. Si pensi, ad esempio, agli operatori dell'economia sommersa: in tal caso l'inesistenza di una regolarità contabile precluderà la possibilità di richiedere prestiti per investimenti, inoltre un ammontare dei consumi disancorato dalla quantità di reddito effettivamente dichiarato, è un chiaro indicatore di evasione fiscale e tributaria. Da una prospettiva sociologica è ancora ben più interessante il caso di quei soggetti che si rivol-

21. Cnel, *Usura, Diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno*, Roma 2008, p. 10.

22. M. Fiasco (a cura di), *Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale*, Camera di Commercio di Roma, 2013, p. 19.

gono al mercato usuraio in quanto loro stessi sono pregiudicati o comunque si collocano in una posizione liminale tra il mondo della legalità e quello della criminalità. La Stefanizzi, nella sua ricerca condotta nella provincia di Milano, ha riscontrato tra le vittime la presenza non marginale di condannati e denunciati per reati come la bancarotta fraudolenta, l'evasione fiscale e i reati patrimoniali. Si tratta di una fetta di operatori economici poco appetibili per le banche e che quindi naturalmente si rivolge al mercato usuraio. In tal modo, si forma una vicinanza tra usuraio e vittima che si sostanzia nella condivisione di valori e comportamenti che pur se non sfociano nell'illegalità, la contemplan e la giustificano, a tal riguardo spiega la Stefanizzi «*La chiusura della relazione verso l'esterno, garantita dal comune ambito di illegalità di prestatore e debitore, può rappresentare, per l'usuraio, una garanzia di sicurezza e contribuire, al contempo, alla costruzione di un rapporto fiduciario basato, contrariamente alle rappresentazioni di senso comune della relazione usuraio-vittima, sulla minaccia reciproca di denuncia all'autorità giudiziaria dei rispettivi comportamenti illeciti*»<sup>23</sup>. Come si vedrà più avanti, tale aspetto sarà ancora più pregnante in un contesto come quello napoletano dove a operare sono organizzazioni criminali di matrice camorristica.

### 3.4 L'usura di camorra

Storicamente l'usura non era considerata un'attività tipica delle organizzazioni mafiose, anzi era da queste disprezzata giacché considerata indegna per un uomo di onore. Tale raffigurazione si confà a una vecchia concezione della criminalità organizzata, dove il mafioso era interessato a mantenere intatto il livello di consenso popolare e la sua reputazione sociale. Quindi, il mafioso non voleva essere direttamente associato al *cravattaro* che si profittava di vittime sul lastrico, per gli stessi motivi per i

23. S. Stefanizzi, *Il Credito illegale tra espropriazione e scambio: una lettura sociologica della relazione usuraio-usurato*, cit., p. 42.

quali non permetteva che ci fossero prostituzione e spaccio di droga nel suo territorio. Come riporta Scaglione, in verità, le organizzazioni camorristiche avrebbero manifestato nei confronti dell'usura un pregiudizio molto più sfumato<sup>24</sup>. Del resto, a differenza della mafia, è più complicato parlare di camorra in modo unitario. Affermazione questa che se è pacifica per il passato, è ancor più valida per l'attualità. Di Gennaro analizzando la configurazione territoriale dei clan presenti in Campania distingue tra un profilo cittadino, metropolitano e di provincia. Se nella città di Napoli l'alta densità dei clan produce alta conflittualità ed equilibri precari, già nei comuni metropolitani della provincia «*la gestione delle attività fa più spesso capo ad un unico clan o convivono in un numero molto più ristretto organizzazioni che attraverso accordi (sebbene precari) si dividono il territorio*»<sup>25</sup>. Nella provincia di Caserta il quadro è ancora differente «*il modello organizzativo e la gestione delle attività economiche illegali fa capo ad una esclusiva organizzazione (i casalesi) che – sebbene oggi più disarticolata – presenta una fisionomia aggregativa più vicina ad una struttura federata di gruppi ancorati ad una leadership storica, oltretutto più pervasiva e presente nel mercato dei servizi amministrativi*»<sup>26</sup>.

Emerge quindi una differenza sostanziale tra i clan di città e i clan della provincia. I primi, per l'instabilità prima citata, sono più numerosi e non riescono a controllare e gestire direttamente tutte le attività delinquenziali. Come osserva Brancaccio «*i principali clan cittadini si attestano nel ruolo di élite camorrista, imponendo la tangente sui traffici illegali che si realizzano nel territorio di competenza, ma consentendo allo stesso tempo una certa indipendenza dei gruppi criminali*»<sup>27</sup>. Viceversa, i clan della provincia avendo una struttura tendenzialmente più stabile

24. A. Scaglione, op. cit., p. 7.

25. G. Di Gennaro, *Estorsioni ed usura: l'impatto discorsivo delle attività illegali dei clan di camorra sull'economia campana*, in «Rassegna Economica», n. 1, 2013, p. 129.

26. *Ibidem*.

27. L. Brancaccio, *Guerre di camorra: i clan napoletani tra faide e scissioni*, in G. Gribaudo (a cura di), *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti dell'illegalità*, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 78.

gestiscono tutte le attività illegali che si compiono sul territorio, manifestando una spiccata propensione al reinvestimento dei profitti illeciti, secondo un modello più simile alla realtà mafiosa.

Non sorprende, quindi, se dinanzi a una tale differenziazione organizzativa dei clan e a una conformazione territoriale così articolata non sia possibile tracciare in maniera uniforme il coinvolgimento dei clan camorristici nell'attività usuraia. A tal riguardo, le opinioni dei magistrati, operatori delle forze dell'ordine e vittime differiscono fondamentalmente in base alla loro provenienza territoriale e all'area nella quale esercitano la propria professione. Quanto detto affiora chiaramente in un lavoro di ricerca sugli operatori del settore condotto da Di Gennaro<sup>28</sup>. Gli intervistati hanno evidenziato principalmente due punti di vista: il clan non pratica direttamente l'usura, ma la concede a gruppi criminali operanti sul suo territorio, prelevandone una percentuale; oppure, i clan la gestiscono direttamente con l'obiettivo finale di appropriarsi dell'impresa economica o di assumerne una quota maggioritaria.

In definitiva, una molteplicità di fattori ed evidenze giudiziarie ed empiriche lasciano presagire un coinvolgimento sempre più massiccio delle organizzazioni camorristiche nell'attività usuraia, sia nella modalità predatoria, sia nella modalità imprenditoriale. Tali fattori in parte sono propiziati dall'evoluzione e dalla crescita delle dimensioni del fenomeno usuraio; in altra, sono diventati strategici per gli interessi e obiettivi dei clan camorristici. Si consideri, infatti, che l'usura è divenuta sempre più un reato associativo che si incrocia con altri reati. Pertanto gestire l'usura, è anche un modo per ribadire il controllo del territorio. L'usura può fungere sia da canale di riciclaggio dei proventi di altri reati, sia come canale di apprezzamento di tali proventi; consente il drenaggio di attività imprenditoriali e di proprietà legali. Il rischio di essere denunciati dalle vittime è notevolmente inferiore rispetto a quello che si paventa con le estorsioni, in base a quest'ultima considerazione, l'usura si

28. G. Di Gennaro, *Estorsioni ed usura in Italia e in Campania: un raffronto comparativo tra dati*, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *op. cit.*, p. 401.

presenta come congeniale ai fini dell'espansione silenziosa dei clan in aree «nuove» del Paese<sup>29</sup>.

Nei prossimi paragrafi sono presentate alcune storie di usura che hanno visto, direttamente o sullo sfondo, la partecipazione di personaggi legati al crimine organizzato. La contestazione dell'aggravante mafiosa non ha sempre retto a livello probatorio ma tale materiale permane utile ai fini della comprensione del fenomeno in quanto la documentazione giudiziaria è ricca di elementi di estremo interesse. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle deposizioni delle vittime e dalle intercettazioni telefoniche si possono ricavare le pratiche quotidiane, i linguaggi e i rapporti che esistono all'interno dei gruppi criminali.

### **3.4.1 Vendere soldi**

In una recente sentenza che ha riguardato gli affari criminali del clan Stabile, operante nel quartiere Chiaiano di Napoli, si trovano riscontri su attività usuraie<sup>30</sup>. B.U. è un esponente del clan che si prodiga nelle principali attività criminali, dalle estorsioni alla progettazione (fallita) di una rapina a un portavalori, ed è accusato insieme a G.V. di tenere un giro di usura. Un collaboratore di giustizia racconta ai magistrati *«So che qualcuno della famiglia di B.U. dà i soldi ad usura... anche V. che ho menzionato più volte “vende soldi”, fu S.C. a dire che V. “teneva i soldi” perché vendeva soldi. Vendere soldi significa dare dei prestiti, assicurandosi prima di tutto il rientro degli interessi, mediante l'emissione di assegni postdatati e con percentuale del 15% sul capitale da conferire mensilmente o anche con minori percentuali, ma facendo corrispondere l'entità degli interessi quantomeno alla sorta capitale o anche ad un'entità maggiore»*. Il collaboratore sta riportando agli inquirenti una conversazione con un capo-

29. Negli ultimi anni numerose attività investigative hanno riscontrato la presenza di clan campani nel mercato usuraio di diverse regioni del Centro-Nord.

30. Sentenza n. 1668/06 emessa dal Tribunale di Napoli. Gli affiliati erano imputati per associazione mafiosa, estorsione, usura, rapina e delitti contro la persona.

clan avvenuta nel momento in cui stava entrando a far parte del sodalizio Stabile e gli erano presentati i profili dei principali esponenti. Queste attività, pur provenendo da una vocazione professionale di tipo familiare, sono ben note e tollerate dal sodalizio criminale. La parabola di B.U. è esemplificativa di una vera e propria carriera criminale: parte da una famiglia di usurai e diviene elemento di spicco di un clan. La vicenda usuraia all'attenzione degli inquirenti è rivelatrice dei labili confini che sussistono tra economia legale e criminalità organizzata in alcune parti della Campania. La vittima è un imprenditore della balneazione ed è lui a contattare telefonicamente B.U. In un primo momento vuole un'intercessione per chiedere un prestito al padre *«siccome che avevo un piccolo problema con la banca, mi serviva un piacere da papà... prima ha detto sì, poi ha detto no... Mi doveva arrivare un bonifico e non mi è arrivato ancora... un favore piccolo 5/6.000 euro»*. L'imprenditore, in seguito a un problema di liquidità per un ritardo nei pagamenti, si rivolge all'usuraio per definire una questione da lui ritenuta «piccola». La chiamata e il tono del colloquio lasciano presagire l'esistenza di confidenza tra i soggetti<sup>31</sup> e che per la vittima si trattasse di una richiesta abitudinaria, come se fosse una prassi di routine. Il mattino seguente è B.U. a contattare la vittima per riferirgli dell'esito negativo della sua intercessione nei confronti del padre, il quale scottato da precedenti negativi con la vittima, dove si era verificato qualche intoppo presumibilmente con qualche garante, non vuole concedergli un nuovo prestito. La vittima tende a giustificarsi e a contestualizzare la vicenda precedente: *«tu devi dirgli che quella era un'altra cosa, non dire che sempre la stessa persona... non ci sta problema quando arriva la scadenza, quello è e quello è, non ci sta nessun tipo di problema»*. Poi ribadisce l'impellenza della sua necessità per coprire una scadenza bancaria.

31. A fine conversazione la vittima così si esprime *«te l'ho detto a te perché un conto è noi e te, con lui a volte mi posso vergognare... non mi dire niente, quando ci siamo io e te è differente»*.

A questo punto, B.U. gli propone una soluzione, ovvero si offre come intermediario per girare la richiesta di prestito a G.V. La vittima è titubante: non lo conosce direttamente, non ci ha mai avuto a che fare perché il G.V. è di un altro quartiere, è della Marianella. B.U. lo rassicura, si propone come intermediario per la richiesta di un prestito di 6.000 euro a due mesi di scadenza. La nuova richiesta di prestito va a buon fine, G.V. eroga la somma richiesta praticando il 7% di interessi. B.U. si vanta del successo della sua operazione, rivendicando anche le condizioni favorevoli che è riuscito a strappare, infatti riferisce a proposito del colloquio intercorso con G.V. *«lui dice io faccio il 9%... ed è vero... io ho avuto modo di parlare con qualcuno all'epoca me lo ha detto... addirittura il 10%... e se li prende prima»*. La vittima, intuendo le condizioni favorevoli, lo invita a richiedere un ulteriore punto di sconto, contando sul fatto che in due mesi il prestito sarebbe rientrato.

Alla fine sono accordate le condizioni del prestito e viene stabilito un appuntamento per lo scambio di denaro e degli assegni. Le forze dell'ordine intervengono a scambio avvenuto fermando B.U. e il figlio della vittima. Come spesso accade in questi casi, le giustificazioni addotte agli investigatori sono poco credibili, se non risibili. B.U. sosterrà di aver incontrato casualmente la vittima che gli avrebbe richiesto di accompagnarlo in un mobilificio e gli avrebbe consegnato un assegno di 6.000 euro, affinché apparisse come il vero acquirente. La vittima, invece, raccontava che una volta nel bar, temendo che fosse imminente una rapina, aveva consegnato l'assegno a B.U., mentre la liquidità che aveva conservato in tasca era il frutto di locazioni che aveva riscosso. Gli imputati saranno condannati per il reato di usura, ma non per l'aggravante mafiosa, in quanto pur essendo nota tale attività agli altri componenti del clan non sussistono elementi per dimostrare che nel caso specifico ci sia stato un collegamento diretto o fosse prevista una destinazione degli introiti all'organizzazione. Da questa vicenda spiccano la profonda familiarità e connivenza tra la vittima e B.U. e il ruolo che quest'ultimo si ritaglia nel propiziare un prestito a condizioni di favore con un nuovo creditore, quasi fosse un *broker*.

Tra gli episodi riportati in questa sentenza c'è un'altra vicenda che indirettamente richiama il perseguimento dell'attività usuraia da parte del clan, operata a fini imprenditoriali. Vi è una circostanza che è evocativa degli equilibri precari della camorra partenopea, infatti, accade che un malavitoso di un clan confinante si reca presso un negozio di scarpe griffate che è ubicato nel territorio degli Stabile, prelevando merce per un valore di oltre mille euro senza pagare. A quel punto il negoziante informa gli Stabile per richiedere protezione e per tentare di recuperare il maltolto, il capoclan invia B.U. per cercare una mediazione con gli esponenti del clan confinante, cosa che non si realizza. Successivamente, gli Stabile preferiscono incassare il colpo, poiché temono che lo sgarro sia stato un pretesto per scatenare un conflitto al quale in quel momento non sono strategicamente pronti. Viepiù, decurtano la cifra sottratta alla successiva rata estorsiva del negoziante. L'aspetto interessante ai fini del nostro lavoro si ricava dalle informazioni fornite da un collaboratore di giustizia sulla storia di quel negozio *«Vengo invitato a meglio precisare i rapporti intercorrenti tra S.C. e il titolare del negozio di scarpe griffate. Faccio presente che il negozio è stato letteralmente preso al vero proprietario che non è né S.C. né l'esponente criminale di Mugnano o Calvizzano. Il reale imprenditore ha avuto prestiti di natura usuraia che non ha potuto restituire a S.C. e alla persona di Mugnano/Calvizzano. I due si sono presi il negozio e la sua gestione e i profitti mensili vanno sia a S.C. sia all'esponente di Mugnano/Calvizzano»*. Quindi, il clan attraverso un prestito usuraio aveva strappato un negozio prestigioso al legittimo proprietario con una modalità tipicamente camorristica. L'operazione non doveva essere stata marginale nell'economia del clan, tanto è vero che più avanti lo stesso collaboratore ci informa che durante una precedente detenzione di S.C. *«i proventi del clan venivano gestiti da S.S. e da B.U. e consistevano nei proventi della estorsione relativa ai videopoker e ai proventi del negozio di scarpe griffate»*. In tal modo, si delinea lo scenario tipico dell'usura camorristica: l'usuraio non si accontenta di spremere con gli interessi la propria vittima, ma si impossessa dell'azienda, garantendosi dei profitti ragguardevoli e soprattutto uno sbocco nell'economia legale.

### 3.4.2 *L'escalation usuraia*

Nel precedente episodio di Chiaiano si era dinanzi a una richiesta di mediazione e organizzazione di un prestito usuraio che poi non si è concretizzata. Più oltre, invece, una storia di prestito usuraio che si è dipanata per lunghi anni<sup>32</sup>. Nel 2010 la vittima, C.C., titolare di un lido turistico di Castel Volturno, decide di denunciare una lunga storia di usura, dopo che i malfattori sono arrivati a minacciare sua figlia. La donna racconta che nel 2003 familiarizzò con un suo cliente L.M., il quale nell'estate organizzò una cena sul lido, cui partecipò anche E.F., altro storico cliente del lido. La vittima narra che nel corso dell'estate si trova in condizioni di necessità economica e si persuade a chiedere un prestito di 5.000 euro a E.F., il quale rapidamente esaudì la richiesta dicendole che i soldi provenivano da altri e che le erano stati decurtati 1.200 euro di interesse, concordando che avrebbe dovuto restituire i 5.000 euro entro l'estate successiva. Dopo qualche settimana la vittima è contattata da E.F. che la invita in maniera brusca a recarsi a casa sua per firmare delle cambiali di garanzia. La donna a casa di E.F. si ritrova L.M. accompagnato dalla moglie e firma delle cambiali intestate al suocero di L.M. La denunciante dichiara che solo in quel momento si sarebbe resa conto di essersi rivolta alle persone sbagliate. Dal modo in cui è presentata la storia si può desumere che la vittima avesse contezza della caratura criminale dei suoi interlocutori; che all'inizio avesse individuato l'amico E.F. come la persona più rassicurante per ottenere un prestito e che invece si preoccupa quando comprende che E.F. è in combutta con L.M. In quel momento si rende conto che quello che doveva essere un prestito senza particolari implicazioni critiche, ora la espone a rischi e conseguenze ben più serie e gravose.

Nell'estate successiva E.F., L.M. e la moglie continuano a frequentare il lido, iniziando a tempestare con cadenza settimanale la proprietaria con le richieste economiche di 700/800

32. La scheda tecnico-giuridica di questo processo consultabile alla sezione Zoom del sito della FAI <http://antiracket.info/racket-e-usura-nei-processi-penali-2/>.

euro. La richiedente più aggressiva risulta la moglie di L.M. che la esorta a pagare, minacciando l'intervento di altre persone. La vittima è intimorita e paga, racconta che era consapevole che le cambiali da lei firmate un anno prima erano arrivate a 9.000 euro, ma ammette che a un certo punto le richieste erano tanto numerose da farle perdere il conto di quanto versato. Nell'inverno successivo, E.F. continua a richiederle denaro, avvalendosi del ruolo di intermediario che egli aveva assunto. Tra le altre cose, la vittima racconta che le cambiali non le furono restituite, nonostante i continui pagamenti. Nel 2006, E.F. muore e si interrompono le richieste di denaro, la vicenda sembra essersi conclusa.

La quiete s'interrompe dopo due anni, quando nella primavera C.M. la ricontatta telefonicamente per comunicarle che il suo debito con il gruppo era oramai maturato fino a raggiungere la cifra di 15.000 euro. Già dalla telefonata l'imprenditrice capisce che il livello dell'intimidazione è aumentato, infatti, le è riferito che se avesse denunciato, gli usurai avrebbero detto che i soldi richiesti erano per una partita di «fumo» che le avevano venduto. Dopo qualche mese nello stabilimento avviene un incendio di natura dolosa e in estate la coppia di usurai, accompagnandosi con altre persone, ripetutamente le estorce delle cifre superiori alle 1.000 euro, minacciandola pesantemente. La vittima realizza che questa storia ha avuto un'evoluzione criminale: è aumentato il numero e il livello delle persone coinvolte e la sua stessa attività imprenditoriale sembra ora a rischio. Addiviene alla decisione di chiedere un aiuto, ma fatto rivelatore di un tipo di mentalità presente nel territorio campano, non si rivolge alle forze dell'ordine, bensì a esponenti della malavita locale ai quali paga il pizzo. In un certo senso spera che i malavitosi del luogo facciano da garanti per una mediazione con gli usurai. L'incontro tra le parti si realizza ed è stabilito che la vittima in aggiunta ai 10.000 euro già versati, dovrà versare ulteriori 2.200 euro, ma «comodamente».

Tuttavia dall'estate 2008 si ha un'escalation criminale della storia: un giorno si presenta L.M. con altri soggetti al lido, le chiede dei soldi mentre altri la minacciano con una pistola, uno

dei membri del gruppo le prospetta la possibilità di costruire un *impero* qualora decidesse di gestire con loro il lido; la donna chiede tempo per racimolare la somma richiesta, 850 euro, e qualche giorno dopo la consegna è eseguita da suo marito che restò fortemente turbato per le minacce ricevute. Nell'estate 2009, la figlia della vittima viene fermata da componenti del gruppo nei pressi del lido, L.M. minaccia la ragazza esortandola a telefonare alla madre, altrimenti le avrebbero sparato; la vittima giunge sul posto chiede tempo per procurarsi il denaro e le viene detto che il giorno dopo avrebbe trovato membri del gruppo sul lido per dirigerlo, cosa che provocatoriamente avviene.

A quel punto, la donna cerca nuovamente un'intercessione *criminale*. Tramite un suo nipote viene avvicinato un tale «maresciallo», personaggio della criminalità di Scampia, che avverte che L.M. e i suoi compagni sono persone molto pericolose, avevano intenzione di ammazzarla. La donna, solo allora, terrorizzata decide di denunciare i suoi usurai. In una prima deposizione però rimane vaga sulla loro identità. In seguito, si presenta la moglie di L.M., manifestando il disappunto del gruppo per il coinvolgimento del «Maresciallo» e riferendole che volevano 1.000 euro per concludere la vicenda. All'appuntamento sono presenti anche i carabinieri e sono arrestati i componenti del gruppo. In giudizio saranno condannati per usura ed estorsione, ma sarà esclusa l'aggravante mafiosa, perché non sono emersi *«sufficienti elementi per ritenere provata la circostanza per cui M.L. e gli altri imputati si siano avvalsi del metodo mafioso per potenziare la forza intimidatrice esercitata nei confronti della persona offesa ed indurla, quindi, a soddisfare le loro richieste estorsive... tale gruppo risulta composto da soggetti, alcuni dei quali (ma ciò sulla base solo di una nota delle forze dell'ordine e peraltro del Lazio) risulterebbero appartenenti a clan camorristici di Napoli... tuttavia, non si riscontrano, nella fattispecie in esame, comportamenti intimidatori posti in essere con una violenza o con una minaccia concretamente collegate alla forza intimidatrice di un vincolo associativo, reale o lasciato presumere come tale... Non vengono in rilievo simbolismi reali ed efficaci riferimenti re-*

*lativi all'appoggio goduto dall'autore della minaccia da parte di un'organizzazione criminale».*

Concludendo, da questa storia si possono trarre considerazioni interessanti: la vittima che non presenta una situazione economica da *ultima spiaggia* richiede un prestito usurario; nella prima fase i suoi creditori assumono un atteggiamento prettamente *predatorio/parassitario*; più avanti, le mire del gruppo usurario si fanno più ambiziose, puntano alla presa dello stabilimento balneare; la vittima cerca di bilanciare la maggiore pericolosità criminale dei suoi usurai coinvolgendo prima esponenti della criminalità locale (i casalesi), poi esponenti della criminalità di Scampia; la vittima matura la decisione della denuncia solo dopo che alcuni suoi familiari sono stati fatti oggetto di minacce; pur non essendo emersi elementi probatori tali da sorreggere l'imputazione di associazione mafiosa di M.L., la sua caratura criminale è certificata dal fatto che in più circostanze interloquisca con esponenti dei casalesi.

### **3.4.3 Buttarsi in braccio alle guardie**

Questo processo concerne una complessa vicenda usuraia che ha visto come vittima B.G., titolare di un'officina meccanica in Barra, che nel 2007, trovandosi in forti difficoltà economiche aggravate dal ricorso a prestiti usurari e pressato da richieste dei clan locali per riparazioni e lavori gratuiti, decide di spostare la sua attività a Cercola, nella vana speranza di trovare una maggiore tranquillità<sup>33</sup>. Nel giugno 2012 la vittima compie una denuncia a carico di ignoti per un colpo di arma da fuoco ai danni del suo esercizio commerciale, senza fornire agli investigatori elementi utili per risalire ai mandanti dell'intimidazione ma dando la disponibilità a mettere sotto controllo la sua utenza telefonica. Non sapeva che nell'ambito di una più vasta investigazione sul clan Cuccaro erano state intercettate conversazioni nelle quali era stato fatto oggetto di pressioni e intimidazioni.

33. Sentenza n. 2796/13 del Tribunale di Napoli.

La vicenda di B.G. tratteggia nitidamente i meccanismi perversi che si generano quando si intrecciano più prestiti usurari, ovvero quando per far fronte a un debito contratto per difficoltà economiche, si ricorre ad altri prestiti e quindi ad altri rapporti usurari, rimanendo così stretti in una spirale. Peraltro, proprio le modalità dell'usura parassitaria prevedono un periodico pagamento di somme dovute a titolo di interesse sul capitale prestato, che di fatto non viene mai intaccato.

La vicenda parte nel 2002 quando la vittima ha l'officina a Barra. Trovandosi in una situazione di difficoltà economica si rivolge a persone note del quartiere per farsi cambiare degli assegni postdatati di clienti. Si rivolge a S.F. che gli applicava il tasso del 10% mensile. A Barra B.G. non paga pizzo ma è costretto a fare dei favori e dei lavori gratuiti agli affiliati del quartiere, è vittima anche di un pestaggio da parte di esponenti del clan Celeste perché è ingiustificatamente sospettato di aver fatto una soffiata ai carabinieri.

La vittima tra il 2007 e il 2008 matura la scelta di abbandonare Barra e di spostare la sua officina in un capannone in affitto a Cercola, con la speranza di stare più tranquillo. L'auspicio è di ingranare con il lavoro e chiudere la sua posizione debitoria con S.F., per partire con la nuova attività però chiede un prestito a C.S. che gli applica il 10% di spese e pretende solo pagamenti in contanti. La vittima sa bene che il suo nuovo usuraio «*non era uno che scherzava, era il cugino del boss del clan Cuccaro di Barra*», quando C.S. viene arrestato per altre vicende, è la moglie a ricevere gli incassi. Dinanzi a un prestito di 8.500 euro, la vittima ricorda di aver versato circa 10.000 euro, ma nel 2010 quando C.S. torna in libertà, pretende ancora 8.500 euro, sostenendo che la somma versata fino a quel punto copriva solo gli interessi maturati. L'usuraio pretende 100/200 euro mensili che andavano a scontare solo gli interessi maturati, senza intaccare il capitale. Alla richiesta di spiegazioni risponde in maniera brusca e violenta, non si fa scrupoli minacciandolo di morte anche dinanzi alla moglie e ad altri familiari «*il C.S. è una persona pericolosa, sia per il suo legame al clan, sia per i suoi precedenti e sia per il suo stato di tossicodipendenza alla*

*cocaina*». Nell'ottobre 2010, la vittima in crisi per le scadenze usuraie e lavorative si rivolge a G.C., persona che conosce sin dall'infanzia e che era imparentata ai cosiddetti scissionisti di Barra, pensando di poter ricevere un trattamento di favore. Gli viene concesso un prestito di 5.000 euro con interessi al 10%, alla condizione impraticabile di estinguerlo entro un mese. Non riuscendo a rispettare tale condizione, la vittima si trova a pagare mensilmente soltanto gli interessi portando la somma o alla moglie di G.C., una volta che questo fu arrestato, o a una salumeria che fungeva da base di appoggio per gli affari usurai della famiglia.

Nel corso degli anni G.C. intervalla periodi di detenzione con brevi periodi di libertà, nel frattempo coinvolge anche altri familiari nella gestione della riscossione usuraia. La moglie di G.C., in un frangente in cui il marito è detenuto, rivolge alla vittima delle minacce esplicite che sono state così riassunte nella deposizione «*C. non sarebbe stato carcerato in eterno e quando usciva me la sarei vista con lui, facendomi intendere che se non avessi ottemperato mi avrebbero fatto del male*». In una circostanza successiva, un esponente della famiglia lo minaccia «*Porta i soldi, fai il bravo... sennò è la volta buona che ti fai male*». Nel frattempo le minacce telefoniche diventano continue e avvengono anche alla presenza del suocero e della moglie.

Nella già ingarbugliata storia usuraia della vittima nell'aprile 2011 si inserisce un ulteriore elemento. Trovandosi in difficoltà con le altre scadenze usuraie, questa volta chiede un prestito a I.L., un suo cliente, che a fronte di un'erogazione di 8.000 euro chiedeva un «*regalo*» mensile pari al 5% per dieci mesi. Dopo pochi mesi, la vittima si trova nell'ovvia impossibilità di estinguere il debito, allora I.L., in cambio di nuove cambiali, con un nuovo prestito gli porta il debito a 12.000 euro. Trascorre qualche mese e la vittima nuovamente si trova nella impossibilità di onorare i debiti, peraltro senza intaccare mai il capitale, anche in questo caso iniziano le minacce e le intimidazioni. Alla vittima è prospettata l'ipotesi che il suo debito sia ceduto al clan Cuccaro, finanziatori di I.L., cosa che realmente avviene. Il clan minaccia di cacciarlo da Barra in caso di mancato pagamento, con i nuovi

creditori si accorda per corrispondere 100 euro a settimana e gli è richiesto di segnalare commercianti sicuri, quindi non a rischio denuncia, cui imporre l'acquisto di gadget per l'imminente festa del Giglio (estorsione). Da notare che in questa fase la vittima ha già iniziato a collaborare con gli investigatori e paradossalmente telefonate intimidatorie gli pervengono proprio mentre si trova nella stazione dei carabinieri per deporre. Dalla scorsa delle intercettazioni telefoniche si ricava una quotidianità della vittima fatta di pressioni, minacce incrociate e continue richieste di denaro; le minacce non risparmiano i familiari, avvengono anche all'interno dell'officina, dinanzi a clienti. A incalzarlo telefonicamente sono le donne dei clan. La vittima tenta di barcamenarsi dinanzi a una situazione che è diventata ingestibile e dalla quale non ha possibilità di uscirne, teme per l'incolumità sua e della famiglia, valuta la prospettiva di allontanare i suoi cari da Barra quando, diffusasi la notizia della sua denuncia, è pubblicamente insultato ed etichettato come *infame* dai parenti dei suoi usurai.

Nel ricostruire la sua storia, la vittima ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiedere altri prestiti usurai, quando già ne aveva contratto uno: *«sono stato costretto ad altri usurai per disperazione. Mi rivolgevo per chiedere mutui e finanziarie e non mi furono concessi, non avevo beni immobili, rendite o una busta paga che mi potesse permettere di dare garanzie. Non avevo persone di famiglia che potessero garantire per me. Da un paio di anni, sia io, sia mia moglie siamo protestati»*. L'usura cui è sottoposto è tipicamente predatoria/parassitaria, volta solo a ricavare più denaro possibile e a procrastinare più a lungo la situazione debitoria. In una conversazione con la moglie valuta l'idea di vendere tutto e le domanda se avesse ancora qualche oggetto prezioso da poter vendere. La vittima in un'altra conversazione con il padre lamenta la cupidigia e la sfacciataggine dei suoi usurai che lo hanno minacciato di presentarsi di notte in casa per riscuotere la rata. Soprattutto lamenta la mancata comprensione per le sue difficoltà economiche da parte di persone interessate solo ad accumulare interessi, parlando con il padre delle minacce ricevute da una donna del clan, riferisce

«Eh ma poi se non te li volevo dare, ti ho dato 1000 e 100, ti ho portato altri 750, o no? Se non te li volevo dare, io non te li davo!! Invece no... vedi subito vogliono fare le guapparie, vogliono fare queste cose delle loro, sto venendo 'a casa». Più avanti il padre fa questa considerazione «Non riescono a capire che qua non entrano soldi, non entra questo, non entra quello... lavoro non ne stiamo pigliando... già ci stanno le spese e non si riesce ad apparare, ma io non li riesco a capire», a questo punto il figlio dirà «che non darà loro lo sfizio di fargli chiudere l'attività». In questo frangente, la vittima inizia a paventare la possibilità, come riferisce alla moglie di *buttarsi in braccia alle guardie*, ossia di denunciare i suoi usurai. Scelta difficile per una persona che vive e lavora in un'area connotata dalla presenza di clan camorristici, abituata a convivere con loro e fare piccoli favori. A spingerlo alla denuncia che porterà alla condanna dei suoi usurai non è semplicemente una disperata situazione senza via d'uscita, ma la slealtà dei suoi aguzzini che approfittano di ogni ritardo per aumentargli gli interessi. Usurai ai quali pensa di aver pagato in parte il capitale, anche se questo non gli viene riconosciuto. Come dice a un suo usuraio «*Però fatemi lavorare... non mi martellate ora, minuto e quarto d'ora... Allora se i miei figli non possono mangiare, qua non mangia nessuno 'o frate*».

#### **3.4.4 La vittima fatalista**

Nell'ambito di un procedimento più vasto nei confronti del Clan Marfella del quartiere Pianura di Napoli sono state intercettate conversazioni tra M.G., un commerciante della zona e alcuni esponenti del clan<sup>34</sup>. In seguito, il commerciante spiega agli inquirenti che dal 2003 al 2009, a causa di difficoltà economiche, aveva chiesto denaro in prestito a C.P., un rivenditore di bibite che opera nel quartiere. Alla vittima era applicato un interesse dell'8% mensile, nei sei anni in questione a fronte di circa 120.000 euro ricevuti, ne aveva restituiti 250.000 euro. Le intercettazioni si riferiscono al dicembre 2009 quando la vittima

34. Sentenza n. 1803/14 del Tribunale di Napoli.

ma, non essendo riuscita a restituire un importo pari a 2.500 euro, è contattata da un tal «Vincenzo» che si presenta come *uno di mezzo alla via... sto in mezzo al sistema*, ribadendole che è stato mandato da C.P. per incassare il denaro, per spaventarla maggiormente mentre dice tali cose si tocca la parte posteriore della schiena, in modo da lasciare intendere che fosse armato.

Nonostante M.G. gli avesse spiegato la sua temporanea impossibilità nel restituire la cifra richiesta, «Vincenzo» è molto insistente e minaccioso nelle richieste, incutendo un crescente timore nella vittima. M.G. temendo per la incolumità sua e della famiglia chiede al suo ricattatore se gli può prestare la somma che deve a C.P. La sua richiesta è accolta, riceve 1.500 euro e consegna un assegno di 5.000 euro come contropartita. La restituzione negli accordi doveva avvenire nel giro di un mese. Già dopo pochi giorni, il nuovo creditore torna alla carica in maniera intimidatoria, rivendicando la sua appartenenza alla criminalità locale come deterrente. A tal riguardo la vittima ricorda che in un'occasione al telefono gli fu passata una persona, dalla voce gli sembrava di una certa età, che lo minacciava riferendogli che in caso di mancato pagamento sarebbero intervenuti gli esponenti del clan. La vittima, allora, fortemente spaventata si impegna a racimolare le somme richieste, da quanto racconta dopo i pagamenti, il «Vincenzo» sparirà, anche se non gli sarà mai restituito l'assegno e non sa se sia stato consegnato ad altri. Le intercettazioni agli atti del processo si riferiscono proprio al periodo tra dicembre 2009 e febbraio 2010, quando la vittima sta provando a ricomporre l'importo che deve ai suoi usurai. Tali intercettazioni sono interessanti perché gli usurai richiamano continuamente lo spauracchio del clan, lasciando intendere che la loro intransigenza sia dovuta al fatto che rischiano in prima persona dinanzi ai loro veri finanziatori, la vittima dal canto suo reagisce con un atteggiamento tra lo scettico e il fatalista.

A ridosso delle feste di natale, «Vincenzo» pressa la vittima per fissare un appuntamento nel quale saldare il debito, ovviamente trova resistenze da parte della vittima che facendo leva sulla particolarità del periodo cerca di temporeggiare e chiede qualche giorno per raccogliere la cifra richiesta. Gli usurai per

realizzare i loro intenti ribadiscono che la cifra deve essere pagata repentinamente e senza indugio, dato che le persone che l'hanno erogata sono membri di un'organizzazione malavitosa. Infatti, in modo pilatesco affermano: *«vi sto spiegando la situazione, ve l'ho spiegata ieri sera, non siamo noi, avete capito?... Sono gente puntuale... Quelli a voi non vi fanno niente, questo è il discorso. A voi non fanno niente, quelli è da noi che lo vanno trovando»*. La vittima prova a prendere tempo, cerca di dilazionare il pagamento tra prima e dopo le feste, però quando osserva che i suoi interlocutori sono fermi nella richiesta e non vogliono venirgli incontro, allora con un atteggiamento tra il provocatorio e il fatalistico afferma: *«Sentite mancano 1.500 euro, i 4.000 lo ho apparsi... Io, quello che vogliono fare loro fanno, io la mia disposizione è questa qua, in questo momento. Poi da domani in poi quello che dobbiamo fare facciamo... Poi loro mi vogliono sparare mi vogliono uccidere, quello che vogliono fare, fanno... io sto a loro»*.

Al termine del processo gli imputati saranno condannati e sarà contestata loro anche l'aggravante del metodo mafioso, poiché è stato stabilito in giudizio che di per sé è irrilevante l'appartenenza di tali soggetti (reale, millantata o supposta dalla vittima) a un'associazione di stampo mafioso, poiché la condizione fondamentale è che per commettere il reato, abbiano fatto intendere alla vittima tale circostanza, facendo leva in modo esplicito sulla forza intimidatrice di tali compagini criminose.

## **In conclusione**

In questo capitolo richiamando sinteticamente alcuni tratti essenziali del dibattito sociologico attorno al fenomeno dell'usura, si è sottolineato quanto negli ultimi anni numerose fonti abbiano avvalorato il crescente coinvolgimento delle organizzazioni camorristiche in tale attività criminale. Inoltre, particolare attenzione è stata posta alle dinamiche e alle interazioni che si generano nelle relazioni tra usurai e vittime. A tal riguardo

è stata privilegiata l'analisi di alcune sentenze recenti emesse dal Tribunale di Napoli su casi di usura di camorra. Tale studio ha un carattere esplorativo e non pretende di giungere a generalizzazioni vista l'esiguità dei casi studiati, nonostante ciò fornisce indicazioni empiriche utili per un'analisi teorica. A discapito di una modellistica teorica che tende a discernere una modalità propria dell'usura di camorra che si distingue da quella familiare e professionale, ci ritroviamo un quadro dove i confini tra queste sfere sono molto più labili e confusi. I personaggi, talvolta anche le vittime, si muovono in contesti dove le reti familiari usuraie tendono ad essere strettamente correlate con le organizzazioni criminali. Talvolta, sono componenti di un gruppo criminale che si specializzano in tale attività, svolgendo in parte per proprio conto, in parte per l'organizzazione, sfruttando così la propria reputazione criminale. In altri casi il clan tende a sovrapporsi a formazioni usuraie autonome, fornendo la cassa e la forza per incutere timore nelle vittime. Se è vero che la camorra ha una maggiore vocazione per un'usura di tipo imprenditoriale, è anche vero che alcuni clan meno «prestigiosi» non disdegnano un'usura parassitaria o predatoria, specie in momenti di debolezza militare ed economica. Il tutto si realizza in contesti sociali nei quali le vittime, pur se oneste, hanno interiorizzato determinati canoni di comportamento e pur se non li condividono, si adeguano. A tal riguardo, si ritiene che il materiale giudiziario sia una fonte inesauribile per la comprensione e l'analisi del fenomeno usuraio, in special modo un lavoro di ricognizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle deposizioni di vittime e testimoni di giustizia potrebbe fornire indicazioni utili per la formulazione di *policy* di contrasto all'usura e uscita delle vittime da tale condizione.



## 4. Il fenomeno usuraio in Italia e in Campania: un'analisi delle componenti del fatto criminoso

GIACOMO DI GENNARO - DEBORA AMELIA ELCE

### Premessa

Questo capitolo è dedicato all'analisi del fenomeno usurario nelle regioni d'Italia e in particolare nelle province della Campania<sup>1</sup>. Si dà conto di ciò che emerge dalle rilevazioni sulla delittuosità usuraia, pur essendo ben consapevoli che il reato è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero oscuro, ovvero di quella quantità che non emerge ufficialmente. La ritrosia delle vittime a manifestare pubblicamente condizioni di disagio economico di varia natura, così come il timore di subire ulteriori e più gravi no-cumenti alla propria incolumità personale e all'integrità dei propri beni, nonché l'insicurezza derivante dalla paura di incorrere nella perdita delle proprie sostanze patrimoniali o della titolarità di attività economiche<sup>2</sup>, fanno sì che il mercato del credito illegale e le dinamiche criminose a esso connesse emergano molto spesso solo quando raggiungono connotati drammatici intercettati dalla stampa o dai media che, mai nella loro interezza, lasciano spazio alla narrazione cronachistica dell'evento clamoroso, oppure alla ricostruzione parziale delle indagini complesse, prolungate e approfondite svolte<sup>3</sup>. È pur vero, inoltre, che l'oscillazione ufficiale

1. Il capitolo è il risultato di un comune lavoro degli autori, tuttavia i paragrafi 4.1 e 4.2 sono da attribuirsi a Debora Amelia Elce, il 4.3 a Giacomo Di Gennaro.

2. Sull'argomento cfr. R. Spina, S. Stefanizzi, *op. cit.*

3. Alcune di queste indagini vengono riportate nella *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento. Sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Il semestre 2014, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) relativa al periodo gennaio-giugno 2014. Tra le investigazioni giudiziarie più rilevanti si ricordano: le operazioni «Mentore» e «Romanzo Criminale» che hanno confermato anche in relazione al mercato del credito illegale l'esistenza di un'alleanza tra le articolazioni territoriali

dei dati essendo funzione dell'investimento investigativo realizzato nei singoli contesti territoriali, influenza la registrazione.

La conseguenza non può che essere un netto sottodimensionamento del fenomeno che rende ogni tipo di analisi quantitativa ardua. Stimare, infatti, non solo il giro d'affari legato al mercato del credito illegale<sup>4</sup>, ma anche la sua pervasività nel sistema economico legale è un'operazione quanto mai difficile. In ragione di ciò i valori che emergono dalle elaborazioni effettuate vanno interpretati alla luce di una serie di variabili che è necessario incrociare tra loro<sup>5</sup> onde evitare di incorrere in una erronea minimizzazione del fenomeno usuraio che sarebbe in contrasto con quanto sostenuto negli ultimi anni dai diversi studi pubblicati. Infatti, come già più volte sottolineato in precedenza, l'accen- tuarsi della crisi economica, la perdita di redditività delle piccole e medie imprese, il diminuire del potere di acquisto di salari, stipen- di e pensioni, l'esplosione di modelli culturali e stili di vita sempre più consumistici, sarebbero alla base dell'estendersi dell'usura in tutti gli strati della popolazione, rendendo particolarmente rischiosa l'attività dell'artigianato, dell'impresa commerciale al dettaglio, dei ceti più poveri, ma anche di quei soggetti sociali virtuosi, una volta ritenuti immuni da questa piaga.

della 'ndrangheta reggina e quella lombarda; l'operazione «Money Lender» (O.C.C.C. nr. 14903/07 RGNR Trib. Catania) che delinea, in maniera molto precisa l'esistenza, in Sicilia, di un rinnovato interesse da parte delle mafie verso la pratica del prestito usuraio; l'operazione «Sanguisuga», che ha portato all'esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 4 soggetti responsabili di usura ed estorsione in pregiudizio di imprenditori, nel brindisino. Per la Campania si veda paragrafo § 3.1.

4. A tal proposito si richiama di recente pubblicazione (maggio 2014) lo *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura. Sulle tracce di un crimine invisibile*, realizzato dalla Fondazione Antiusura Interesse Uomo per Unioncamere, nel quale, reiterando quanto sostenuto da SOS Impresa nel XII Rapporto pubblicato nel 2010, *Le mani della criminalità sulle imprese*, si stima in 200.000 i commercianti sotto usura, in 600.000 le esposizioni debitorie, in 40.000 gli usurari in attività e in circa 20 miliardi di euro i proventi legati al mercato del credito illegale. A febbraio del 2014, tale stima arriva a 18 miliardi di euro nell'articolo pubblicato da A. Scaglione, *Estimating the size of the loan sharking market in Italy*, in «Global Crime», vol. XV, 2014, pp. 77-92.

5. Il mercato usurario sfugge per sua natura ad ogni tipo di descrizione diretta, è però possibile delinearne i confini riferendosi a un insieme di variabili, quali il numero di denunce, le operazioni effettuate dalle forze di polizia e l'esame degli atti giudiziari; la cui analisi può contribuire a fare luce sulle dinamiche che si innescano e sui proventi che derivano dalla pratica usuraia. Cfr. L. Busà, B. La Rocca, *op. cit.*

L'effetto espansivo dei fattori indicati secondo alcuni è spiegabile in ragione della frattura che si è creata tra un'economia fortemente in crisi – che richiede nuovi investimenti – e un sistema bancario ancorato al principio per il quale i finanziamenti sono concessi solo in presenza di adeguate garanzie. La crescente insicurezza che deriva da ciò espone al rischio usura sia le imprese che a fatica riescono a far fronte agli impegni assunti nei confronti dei diversi creditori, che le famiglie incapaci di gestire le normali o patologiche situazioni debitorie (si pensi alle vittime di dipendenze, a partire da quella del gioco).

A tal proposito emerge dall'ultimo rapporto Eurispes 2015 che negli ultimi cinque anni, il 52% dei soggetti che si sono rivolti al mercato del credito illegale percepivano un reddito fisso; si legge, inoltre, nello stesso Rapporto che secondo la Federazione delle associazioni antiracket e antiusura cresce, tra le altre forme di usura, il fenomeno dell'*usuraio della scrivania a fianco*, allorché sono gli stessi colletti bianchi a prestare soldi a strozza a colleghi in difficoltà<sup>6</sup>.

I dati statistici in nostro possesso ci permettono di presentare un'analisi, che, facendo riferimento a dati forniti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Centrale, ci danno la possibilità di inquadrare il fenomeno usuraio nel suo complesso e in particolare, di quantificare, distinguendo, il volume della delittuosità usuraia aggravata dal metodo mafioso (art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. n. 203/1991).

#### **4.1 I dati ufficiali sull'usura, un fenomeno tanto pervicace quanto sommerso**

Nonostante la loro limitatezza, i dati ci consentono di testare il fenomeno usurario da più punti di osservazione. A tal fine sono stati analizzati l'andamento e la distribuzione a livello nazionale di quelle che possono essere definite le *componenti del fatto*

6. Vedi [www.eurispes.eu/](http://www.eurispes.eu/).

*criminoso*: i delitti di cui all'art. 644 c.p.; le persone denunciate e/o arrestate e le vittime di usura.

Per quanto attiene il livello nazionale (tab. 1), emerge nel 2013 un *incremento* rispetto al 2004 di tutte le componenti in esame. Si rileva, infatti, un aumento dei delitti denunciati, degli autori e delle vittime pari rispettivamente al 15,6%, 17,2% e 21,8%. Tale aumento dà la misura di una espansione del segmento di economia criminale connessa all'usura ed è possibile una ipotesi di colonizzazione sempre più forte dell'economia legale i cui effetti distorsivi sono stati già ampiamente indicati<sup>7</sup>. Nel dettaglio si rileva che dopo aver esibito un andamento fortemente oscillatorio, sino al 2011, nell'ultimo biennio (2012-2013), si osserva un trend in crescita, con un incremento del 30,7% delle denunce di usura, in controtendenza con quanto avviene per le segnalazioni relative alle persone denunciate e/o arrestate che nell'ultimo triennio esibiscono un calo costante passando da 1.336 segnalazioni nel 2010 a 1.173 nel 2013.

**Tabella 1 - Delitti di usura denunciati autori e vittime, valori assoluti e variazione annua (V%). Anni 2004-2013**

ANNI	DELITTI		AUTORI		VITTIME	
	N	V%	N	V%	N	V%
2004	398	-	1.001	-	266	-
2005	393	-1,3	1.207	20,6	285	7,1
2006	353	-10,2	1.180	-2,2	247	-13,3
2007	382	8,2	1.393	18,1	297	20,2
2008	375	-1,8	1.421	2,0	303	2,0
2009	464	23,7	1.268	-10,8	392	29,4
2010	374	-19,4	1.336	5,4	245	-37,5
2011	352	-5,9	1.233	-7,7	274	11,8
2012	405	15,1	1.207	-2,1	332	21,2
2013	460	13,6	1.173	-2,8	324	-2,4

Fonte: ns. elaborazione dati Istat e SDI/SSD

7. G. Di Gennaro, *Estorsioni ed usura: l'impatto distorsivo delle attività illegali dei clan di camorra sull'economia regionale campana*, in «Rassegna Economica», n. 1, 2013, pp. 115-126.

Malgrado le divergenze riscontrabili nei dati tra delitti e autori, emerge dalle elaborazioni, (tab. 2), che il reato di usura mantiene nel corso del decennio 2004-2013, un carattere fortemente associativo. A riprova di ciò è stato elaborato l'indice di partecipazione al reato ( $I_{PR}$ )<sup>8</sup>,

$$I_{PR} = \frac{N. \text{ persone denunciate e/o arrestate}}{\text{Delitti denunciati}}$$

il quale restituisce valori che ci permettono di sostenere che, in media, per ogni denuncia pervenuta, si registrano 3 segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate. Mentre, in relazione alle vittime, il rapporto di derivazione calcolato mostra che per ogni denuncia rilevata viene individuata poco meno di una vittima.

**Tabella 2 - Indice di partecipazione al reato ( $I_{PR}$ ) e rapporto di derivazione vittime/delitti ( $R_D$ ). Anni 2004-2013**


ANNI	$I_{PR}$	$R_D$
2004	2,5	0,7
2005	3,1	0,7
2006	3,3	0,7
2007	3,6	0,8
2008	3,8	0,8
2009	2,7	0,8
2010	3,6	0,7
2011	3,5	0,8
2012	3,0	0,8
2013	2,6	0,7

Fonte: ns. elaborazione dati Istat e SDI/SSD

8. G. Di Gennaro (a cura di), *op. cit.*, pp. 228-229.

L'analisi dei dati desunti dal Sistema d'Indagine (SDI), incrociando le diverse variabili a nostra disposizione, ci consente allo stato attuale di operare anche una distinzione tra gli autori in base alla nazionalità e al genere<sup>9</sup>. Oltre il 90% dei soggetti è di nazionalità italiana, in prevalenza maschi e maggiorenni, seppure, nell'ultimo anno, vi è un aumento della compagine italiana femminile (+ 2,5 punti percentuali). Per verità l'analisi della documentazione giudiziaria, sebbene non riscontrata vista la stabilità dei dati per la componente straniera, fa registrare una diffusione del fenomeno tra questi all'interno delle rispettive comunità etniche.

**Grafico 1 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., differenziate per nazionalità. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

Tali indicazioni, seppure non ci forniscono informazioni utili al fine di individuare le dinamiche che sottendono le reti usuarie e le configurazioni di tali reti, ci permettono, comunque sia, di tracciare lo scenario di contorno del fenomeno esaminato. Un fenomeno che, stante le rilevazioni in materia di *Infiltrazioni criminali nell'economia legale* della Direzione Investigativa An-

9. Vedi tabella 1 sez. A in appendice.

*timafia* (DIA), nell'ultimo quinquennio (2009-2013) ha riguardato privati cittadini (54,8%), seguiti da imprenditori (21,6%) e commercianti (17,6%), vedi graf. 2, per cui quasi nel 40% dei casi la vittima è un soggetto attivo nel sistema economico del Paese.

**Grafico 2 - Vittime di usura differenziate per tipologia di obiettivo. Anni 2009-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati relazioni semestrali della DIA (2009-2013)

Il che rende il mercato usuraio appetibile per le organizzazioni criminali. Infatti, benché il fenomeno usuraio conservi qualche connotazione classica, molte novità risultano dall'analisi dei materiali giudiziari, per cui se vi è un usuraio che mantiene personalmente i rapporti con le vittime impiegando negli «affari» risorse proprie, in tante altre modalità l'usura tende ad essere organizzata attraverso reti che o sono contigue al crimine organizzato, o sono parallele ad esso, o sono espressioni dirette di clan, cosche, famiglie. Infatti, in talune aree del Paese l'usura è talmente attenzionata dalla criminalità organizzata in ragione della funzione di riciclaggio, che essa permette di eludere la riconducibilità del denaro, dei beni e delle altre utilità alla loro origine illecita.

**Tabella 3 - Delitti di usura denunciati nelle macro-aree, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nord-Ovest	19,8	22,4	20,1	25,9	23,2	17,7	18,2	19,6	21,5	18,5
Nord-Est	11,3	9,2	10,5	10,5	10,1	11,4	15,0	11,1	11,9	21,1
Centro	18,1	15,3	13,9	18,8	14,4	22,8	19,0	16,5	16,5	13,9
Sud	38,4	42,2	44,2	35,3	42,7	39,0	36,6	41,5	39,0	30,7
Isole	12,3	10,9	11,3	9,4	9,6	9,1	11,2	11,4	11,1	15,9
Italia	398	393	353	382	375	464	374	352	405	460

Fonte: ns. elaborazione dati Istat


Per tentare di indagare la diversificata distribuzione delle denunce di usura in Italia, abbiamo osservato l'andamento dei delitti denunciati a livello macro-ripartizionale, calcolando i rispettivi rapporti di composizione (tab. 3). Da tale esame è emerso che, nel 2013, così come nel 2004, è il Sud ad assorbire la quota maggiore di denunce, pari al 30,7%, in calo di 7,7 punti percentuali rispetto al 2004, seguito dal Nord-Est (21,1%), dal Nord-Ovest (18,5%), dalle Isole (15,9%), e infine dal Centro (13,9%).

Dall'analisi delle singole macro-aree emerge che per il delitto di usura, nel decennio 2004-2013:

- nel Nord-Ovest Lombardia e Piemonte assorbono la quota maggiore di denunce registrate, pari rispettivamente al 54,1% e al 36,5% nel 2013 e al 48,1% e al 38,0% nel 2004;
- nel Nord-Est è l'Emilia Romagna a primeggiare, con valori in ogni caso superiori al 45%;
- nel Centro Italia, il Lazio fa registrare per l'intera serie analizzata una percentuale di denunce superiore al 50% con una punta massima del 64,1% nel 2013;
- nell'Italia meridionale sono invece Campania e Puglia a esibire i valori percentuali più alti, pari per la Campania al 44,0% con un incremento di 13,9 punti percentuali e per la Puglia al 28,4% con un incremento di 3,9 punti percentuali;
- il dato dell'Italia insulare viene assorbito nella quasi totalità dalla Sicilia, regione che assimila nel 2013 il 95,9% delle denunce pervenute.

In accordo con quanto rilevato per le denunce, emerge che anche la quota maggiore di persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., negli ultimi 5 anni e nello specifico nel 2013, vedi graf. 3, è presente al Sud. Nel dettaglio, il Sud raccoglie più del 45% degli autori segnalati in Italia, seguiti dal Nord-Ovest (18,1%), dal Centro (14,7%), dalle Isole e, infine, dal Nord-Est (8,0%).

**Grafico 3 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644, rapporto di composizione. Anno 2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Seppure si tratta di dati numerici poco consistenti (per il dettaglio analitico si veda la tab. 3, sez. A in appendice), l'esame dell'andamento del tasso usuraio, standardizzato sulla popolazione residente, ogni 100.000 abitanti, conferma quanto emerge in termini di valori assoluti. Infatti, rispetto non solo al dato nazionale ma anche a tutte le altre macro-aree, il tasso esibito dal Mezzogiorno continentale risulta essere per l'intera serie esaminata il più alto, seppure le informazioni più interessanti provengono dalle altre aree del Paese, in quanto si registra un vistoso aumento del tasso di denunce nel Nord-Est<sup>10</sup> (graf. 4) e nelle Isole, rispettivamente pari al 102,9% e al 48%, mentre il Centro e il Sud decrescono rispettivamente del 16,1% e dell'8,2%.


10. I tassi esibiti dal Nord-Est risultano come già sottolineato influenzati per la quota maggiore dall'Emilia-Romagna, a tal proposito le dinamiche regionali saranno approfondite nel § 2.

**Grafico 4 - Delitti denunciati. Andamento del tasso di usura nelle macro-aree. Anni 2004-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico 5 - Andamento dell'indice di partecipazione al reato ( $I_{PR}$ ) nelle macro-aree. Anni 2009-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Analizzando poi, i risultati dell'elaborazione dell'indice di partecipazione al reato emerge il carattere fortemente associativo del delitto di usura in tutte le aree del Paese, seppure con andamenti diversi, come riportato nella figura 1.

Nel dettaglio, anche in questo caso, è il Sud che presenta il più alto numero di persone denunciate e/o arrestate per ogni denuncia pervenuta. Lungo la serie considerata, 2009-2013, si rileva che il Sud in media presenta il valore maggiore con 3,84 segnalazioni per ogni denuncia, seguito dal Centro (2,89), dalle Isole (che presentano altresì un elevato numero di segnalazioni, pari a 2,86), dal Nord-Ovest (2,56) e, infine, dal Nord-Est (1,91).

**Figura 1 - Media indice di partecipazione al reato, per macroripartizioni. Anni 2009-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

## 4.2 Denunce, autori e vittime di usura: una mappa della distribuzione del fenomeno usuraio in Campania e nel resto d'Italia

Se dalle macro-aggregazioni passiamo all'analisi dei valori scomposti su base regionale, si può procedere a una comparazione dei dati rilevati nella regione Campania. A tal proposito dopo un primo esame dei dati in valore assoluto relativi alle denunce di usura registrate a livello regionale, effettuato mediante l'elaborazione di medie mobili triennali, è stata analizzata la distribuzione percentuale del numero di denunce e segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate per reato di usura, ex art. 644 c.p. a livello regionale:


$$R_c = \frac{N. \text{ eventi A per regione (al tempo } t_1)}{N. \text{ eventi A a livello nazionale (al tempo } t_1)}$$

è stato osservato l'andamento dei tassi elaborati ogni 100.000 residenti<sup>11</sup> e, infine, è stato elaborato l'*indice di partecipazione al reato* per regione, al fine di individuare e quantificare la maggiore o minore associatività che caratterizza il reato di usura nelle diverse aree del Paese.

Dall'analisi dei valori assoluti, interessanti informazioni sono state desunte dal calcolo delle medie mobili regionali, dalle quali emerge una generale diversificazione sia della distribuzione (fig. 2) che delle tendenze registrate.

11. I tassi elaborati se ci consentono da un lato di effettuare comparazioni tra le regioni d'Italia, annullando le fisiologiche differenze legate alla diseguale distribuzione della popolazione legalmente residente, dall'altro occorre sottolineare che vengono calcolati senza tener conto della popolazione che risiede stabilmente nel Paese, seppure clandestinamente.

Figura. 2 - Media dei delitti di usura denunciati. Anni 2004-2013



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Nel dettaglio, in relazione alle medie mobili elaborate, si osserva che è la Campania ad esibire in assoluto il picco più elevato di delitti di usura denunciati, allorquando si registrano in media 81 denunce di usura l'anno nel triennio 2007-2009; triennio a partire dal quale il trend esaminato esibisce una costante flessione dei dati sino a far rilevare nell'ultimo triennio, 2011-2013, un valore pari a 66 delitti di usura denunciati, il secondo valore più basso dell'intera serie campana.

Sulla base dei dati elaborati sono stati individuati tre differenti gruppi di regioni così suddivisi:

- un primo gruppo (graf. 6), caratterizzato da tutte quelle regioni che presentano medie mobili che esibiscono valori compresi tra le 31 e le 50 denunce all’anno per triennio, ossia Puglia, Lombardia, Sicilia e Lazio. In questo caso è possibile vedere come alle tradizionali regioni meridionali notoriamente iscritte nel *ranking* della presenza storica di organizzazioni mafiose, si affianchino nel primo gruppo regioni dell’Italia settentrionale e centrale;
- un secondo gruppo (graf. 7), caratterizzato dalle regioni che presentano valori compresi tra le 11 e le 30 denunce registrate l’anno per triennio, ossia il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, l’Abruzzo, la Toscana e la Calabria. Emerge da tale gruppo, che sono in primo luogo le regioni del nord a occupare le prime posizioni di quest’*area di mezzo*. Il Piemonte primeggia lungo l’intera serie, anche se traccia una curva discendente sino al triennio 2009-2011, per poi successivamente continuare a crescere fino al 2013<sup>12</sup>. L’Emilia Romagna mostra un andamento in forte ascesa del trend di denunce registrate lungo l’intera serie<sup>13</sup>, mentre


12. Si rileva dalle Relazioni della DNA degli ultimi anni, coincidenti con una ripresa della crescita delle medie mobili elaborate in Piemonte, un sempre più marcato radicamento in Piemonte delle cosche calabresi. Le attività illecite contestate agli esponenti della ‘ndrangheta riguardano episodi di estorsione, usura, traffico di stupefacenti e organizzazione di case da gioco clandestine, il che appare del tutto compatibile con quanto è ragionevole che possa fare un’organizzazione criminale che si trova a suo agio in tutte le forme illecite di attività *lato sensu* imprenditoriali: essa, infatti, esercita il commercio di sostanze vietate invece del commercio di merci permesse, l’estorsione mascherata da guardiania in luogo dei regolari servizi di vigilanza e non da ultimo l’usura in luogo della concessione di credito legale. Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, 1° luglio 2010-30 giugno 2011, Roma 2011, pp. 129-131.

13. Tale dato può essere letto a conferma della forte presenza ed espansione nel territorio dell’Emilia Romagna delle organizzazioni criminali, rappresentate dalla ‘ndrangheta e in special modo dal clan campano dei casalessi. Emerge, infatti, anche nel rapporto curato dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano *Primo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, per la presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso*, Milano 2014, che proprio in Emilia Romagna vi è una sorta di confederazione tra le organizzazioni criminali tradizionali, le quali si spartiscono intere fette del mercato illegale e ovviamente anche del mercato del credito usurario, praticato soprattutto a danno di imprenditori

la Toscana e il Veneto, dopo un primo periodo di crescita mostrano curve discendenti. Il trend esibito dalla Calabria risulta essere in flessione lungo l'intera serie; in controtendenza con quanto rilevato alla luce delle investigazioni sia della Direzione Nazionale Antimafia, che della Direzione Investigativa rispetto all'espansione che ha interessato le attività illecite della 'ndrangheta, anche fuori dal territorio calabrese, così come rilevato;

- un terzo gruppo (graf. 8), composto da tutte le altre regioni che esibiscono valori compresi tra 0 e 10 denunce l'anno per triennio.


**Grafico 6 - Medie mobili triennali, 1° gruppo di regioni. Anno 2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat


locali. Si può leggere l'espansione del fenomeno in due modalità: da un lato, come strumento di vero e proprio riciclaggio: la tendenza è ad acquisire l'impresa. Dall'altro, non si deve escludere che l'usura sia praticata come vero e proprio finanziamento a imprenditori in difficoltà economica che sono stati esclusi dal circuito legale.

**Grafico 7 - Medie mobili triennali, II° gruppo di regioni. Anno 2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico 8 - Medie mobili triennali, III° gruppo di regioni. Anno 2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Dall'analisi della distribuzione delle denunce pervenute, (tab. 4), è emerso che è la Campania ad assorbire in media la quota maggiore di delitti di usura denunciati, pari al 17,1%. Il rapporto di composizione calcolato aumenta nel primo quadriennio passando dall'11,6% registrato nel 2004 al 23,2% del 2008, per poi decrescere nel periodo successivo, di circa 10 punti percentuali.

**Tabella 4 - Delitti di usura denunciati, rapporto di composizione ( $R_c$ ). Anni 2004-2013**


REGIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Abruzzo	% 6,3	5,3	3,7	2,9	6,1	3,4	5,6	4,8	6,9	2,8
Basilicata	% 2,0	1,3	2,3	0,3	0,0	0,2	1,3	3,1	0,7	1,7
Calabria	% 7,5	4,8	5,1	4,7	2,7	4,1	2,9	3,1	3,0	3,0
Campania	% 11,6	18,3	17,0	19,1	23,2	17,7	17,4	18,2	18,0	13,5
Emilia Romagna	% 4,8	3,6	5,4	4,2	4,8	5,2	6,4	6,0	6,4	14,8
Friuli V.G.	% 2,0	2,0	0,6	1,6	0,5	1,3	0,0	0,6	0,7	1,1
Lazio	% 11,3	7,9	7,1	10,7	8,3	14,2	10,2	9,9	8,4	8,9
Liguria	% 2,3	2,8	2,5	3,9	2,7	1,5	2,1	1,4	1,5	1,1
Lombardia	% 9,5	10,7	10,8	13,6	11,7	11,4	9,9	10,8	12,8	10,0
Marche	% 1,8	3,1	2,5	1,6	0,8	1,9	1,9	2,6	1,2	2,0
Molise	% 1,5	2,0	2,0	1,3	0,5	2,4	1,6	1,7	0,7	0,9
Piemonte	% 7,5	8,4	6,5	8,4	8,5	4,7	6,1	7,4	6,9	6,7
Puglia	% 9,5	10,4	14,2	7,1	10,1	11,2	7,8	10,5	9,6	8,7
Sardegna	% 1,8	1,8	0,6	0,3	0,8	0,6	1,1	2,0	1,2	0,7
Sicilia	% 10,6	9,2	10,8	9,2	8,8	8,4	10,2	9,4	9,9	15,2
Toscana	% 3,3	3,3	3,4	5,5	4,5	6,0	6,1	3,4	5,7	2,6
Trentino A.A.	% 0,5	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2	0,8	0,3	0,2	0,0
Umbria	% 1,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,6	0,8	0,6	1,2	0,4
Valle d'Aosta	% 0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Veneto	% 4,0	3,6	4,2	4,2	4,5	4,7	7,8	4,3	4,4	5,2
Italia	N 398	393	353	382	375	464	374	352	405	460

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Seguono la Lombardia (con un rapporto di composizione medio pari a 10,9%), la Sicilia (con un valore medio percentuale pari al 10,0%), la Puglia (9,8%) e il Lazio (9,5%). Mentre dall'altra parte, i valori inferiori all'1,5% si rilevano in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Basilicata e Molise.

In accordo con quanto è emerso in relazione al rapporto di composizione per i delitti di usura, si rileva che anche il maggior numero di autori viene segnalato in Campania (fig. 3).

**Figura 3 - Media delle segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate per usura. Anni 2009-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 5 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate per delitti di usura, rapporto di composizione ( $R_c$ ).  
Anni 2009-2013**

REGIONI	2009	2010	2011	2012	2013
Abruzzo	5,3	3,5	2,8	6,9	3,3
Basilicata	0,3	0,5	2,5	1,2	3,0
Calabria	9,5	4,7	8,4	4,4	7,3
Campania	21,4	20,4	25,5	21,1	21,2
Emilia Romagna	3,1	3,6	4,6	5,2	3,6
Friuli V.G.	1,5	1,0	0,3	0,5	0,3
Lazio	11,1	10,1	10,4	9,5	10,1
Liguria	1,1	1,9	2,0	1,8	1,3
Lombardia	10,4	12,2	7,7	6,6	9,7
Marche	1,1	2,3	1,1	1,1	1,4
Molise	1,3	1,5	1,1	0,8	1,5
Piemonte	4,5	4,5	4,8	5,0	5,9
Puglia	12,1	12,8	8,7	12,4	10,6
Sardegna	1,0	0,7	0,7	0,7	1,1
Sicilia	8,0	10,1	9,5	12,3	11,0
Toscana	4,7	5,7	5,2	5,4	2,7
Trentino A.A.	0,0	0,3	0,4	0,2	0,5
Umbria	0,6	0,5	0,2	0,3	0,4
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2
Veneto	3,0	3,8	3,8	4,2	3,7
Italia	1.256	1.327	1.226	1.203	1.174

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

La Campania esibisce, infatti, in tutta la serie analizzata 2009-2013, una percentuale di soggetti denunciati e/o arrestati per usura quasi doppia rispetto alla regione che presenta il secondo valore calcolato. In particolare, nel 2013 sono la Sicilia e la Puglia a posizionarsi rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nel dettaglio la Campania fa rilevare nell'ultimo quinquennio un valore percentuale che oscilla tra il 20,4% registrato nel 2010 e il 25,5% del 2011, con un andamento, che, se si esclude il 2011, in cui si registra un aumento di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, risulta essere piuttosto stabile.

Se anziché fare riferimento al rapporto di composizione, si riflette sul tasso medio d'incidenza usuraia, le prime tre regioni risultano essere il Molise<sup>14</sup>, l'Abruzzo e la Campania. Seguono la Puglia, la Sicilia, la Calabria e il Lazio, regioni che presentano un tasso medio superiore a quello nazionale (graf. 9).

Interessanti informazioni possono essere dedotte, inoltre, dall'analisi delle variazioni storiche dei tassi (graf. 10). A tal proposito emerge ancora una volta un vistoso incremento del tasso di denunce, ex art. 644, registrate in Emilia Romagna. Si rileva infatti nel periodo 2004-2013 una variazione storica percentuale pari al 235,7%: aumento che si riscontra anche in termini di valori assoluti, allorquando si passa dalle 19 denunce del 2004 alle 68 del 2013.


Si ritiene a tal proposito che, con ogni probabilità, il perdurare della congiuntura economica negativa e la stretta creditizia abbiano favorito nella regione l'affermazione di attività di finanziamento alternative al credito legale<sup>15</sup>, ma non solo. Si legge, infatti, nella *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché*

14. Come emerso dall'ultima *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia* della Direzione Nazionale Antimafia nel periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 nonostante la limitata dimensione del territorio molisano, la scarsa densità abitativa, la ridotta presenza di fiorenti attività economiche, tra i reati spia di possibili fenomeni criminali riconducibili al crimine organizzato, va dato conto dell'ampia diffusione del fenomeno usuraio, che trova terreno fertile in una regione in cui gli stessi istituti bancari hanno mostrato una scarsa propensione alla collaborazione attiva, come emerso dalle indagini effettuate.

15. Cfr. Sos impresa, *Le mani della criminalità sulle imprese*. XIII Rapporto di Sos Impresa, Aliberti, Reggio Emilia 2011.

sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014, che «[...] in Emilia c'è “la mafia”. Quindi, l'associazione mafiosa, con tutta la corte di delitti che di regola la accompagnano: estorsioni, usura, riciclaggio, fatturazioni per operazioni inesistenti, corruzioni, traffici di droga e di rifiuti, interferenze nelle consultazioni elettorali, danneggiamenti, incendi, ecc. Il tutto posto in essere in maniera moderna, senza indulgere in pericolose (per l'associazione) condotte disvelatrici dell'esistenza del sodalizio»<sup>16</sup>.

**Grafico 9 - Tasso medio d'incidenza usuraia nelle regioni Italiane. Anni 2004-2013\***




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

\* Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta presentano valori nulli che non ci consentono di elaborare la media geometrica dei tassi usurai.

16. Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, 1° luglio 2013-30 giugno 2014, Roma 2015, p. 435 (corsivo nostro).

**Grafico 10 - Variazione storica del tasso d'incidenza usuraia nelle regioni Italiane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Un ulteriore aspetto interessante è emerso dall'analisi dell'indice di partecipazione al reato di usura su base regionale (graf. 11). È possibile, a tal proposito infatti evidenziare che, in linea con quanto emerso a livello nazionale in tutte le regioni italiane e per l'intera serie storica esaminata l' $I_{PR}$  presenta valori che, allorché non risultino indeterminati per l'assenza dei delitti di usura denunciati, sono quasi sempre superiori all'unità<sup>17</sup>. Nel dettaglio le prime tre regioni per  $I_{PR}$  medio risultano essere tutte regioni del Sud, troviamo infatti, la Calabria (6,3), la Campania (3,9) e la Puglia (3,7), seguite dalla Toscana, dal Lazio e dalla Sicilia, (tab. 6), mentre sono Umbria, Emilia Romagna e Veneto le regioni che fanno registrare un numero inferiore di soggetti denunciati e/o arrestati per ciascun delitto di usura rilevato.

17. In particolare, nel quinquennio 2009-2013 i valori inferiori a 1 si registrano nel 2013 in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia e nel 2012 in Umbria.

**Grafico 11 - Indice medio di partecipazione al reato nelle regioni d'Italia. Anni 2009-2013\***



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

\* Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta presentano valori nulli che non ci consentono di elaborare la media geometrica dell'indice di partecipazione al reato.

**Tabella 6 - Indice di partecipazione al reato nelle regioni d'Italia. Anni 2009-2013**

REGIONI	2009	2010	2011	2012	2013
Abruzzo	5,5	2,2	2,0	3,0	3,0
Basilicata	-	1,4	2,8	5,0	4,4
Calabria	7,0	5,6	9,4	4,4	6,1
Campania	3,3	4,2	4,9	3,5	4,0
Emilia Romagna	2,3	2,0	2,7	2,4	0,6
Friuli V.G.	6,3	-	2,0	2,0	0,6
Lazio	2,5	3,5	3,6	3,4	2,9
Liguria	3,5	3,1	5,0	3,7	3,0
Lombardia	3,5	4,4	2,5	1,5	2,5
Marche	2,3	4,4	1,6	2,6	1,9
Molise	1,6	3,3	2,3	3,3	4,5
Piemonte	2,9	2,6	2,3	2,1	2,2

segue

REGIONI	2009	2010	2011	2012	2013
Puglia	3,5	5,9	2,9	3,8	3,1
Sardegna	4,0	2,3	1,3	1,8	4,3
Sicilia	3,1	3,5	3,5	3,7	1,8
Toscana	2,8	3,3	5,3	2,8	2,7
Trentino Alto Adige	-	1,3	5,0	2,0	-
Umbria	2,3	2,0	1,0	0,8	2,5
Valle d'Aosta	-	-	-	4,0	4,7
Veneto	1,9	1,7	3,1	2,8	1,8


Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Ma possiamo in qualche modo indagare il fenomeno usuraio facendo luce sulle vittime? Quali sono le informazioni reperibili e quali indicazioni ci forniscono circa la tipologia di soggetto usurato?

Ovviamente la distribuzione delle vittime sul territorio italiano risente dell'andamento dei delitti di usura denunciati. Si rileva infatti che nell'ultimo quinquennio esaminato, 2009-2013, si rintracciano nelle prime 6 posizioni, in relazione alla distribuzione delle denunce e delle vittime registrate, le medesime regioni, sebbene in qualche caso con posizioni invertite; ritroviamo infatti la Campania, la Sicilia, la Lombardia, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Puglia.

Emerge in tal modo ancora una volta l'assoluta trasversalità del fenomeno in esame, che interessa nella sua complessità l'intera penisola, seppure con differenti gradazioni (fig. 4).

Figura 4 - Media vittime di usura. Anni 2009-2013



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

Dai rapporti di composizione elaborati si rileva che:

- a proposito della cittadinanza è sempre la componente straniera ad essere in netta minoranza, in tutte le regioni d'Italia, sono, infatti, la sola Lombardia con 32 vittime straniere accertate nel quinquennio 2009-2013, l'Emilia Romagna (16), il Lazio (11) e la Campania (10) a presentare valori apprezzabili. La componente italiana è quella che assorbe la quota maggiore di vittime, in particolare in Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna e Abruzzo;

- in relazione al genere, le vittime sono, in tutte le regioni, per la maggior parte di sesso maschile. A un esame più dettagliato, che vada oltre il dato generale, si rilevano talune interessanti informazioni in relazione ad alcune specifiche regioni quali la Campania, che presenta una percentuale media di vittime di sesso femminile tra le più alte, pari al 30%, seguita da Lazio, Lombardia e Veneto, che in particolare esibisce una percentuale media pari al 21% (graff. 12 e 13);
- per quanto concerne l'età (tab. 8 sez. B in appendice), è stato possibile individuare la classe d'età che in assoluto, in tutte le regioni del Paese, assorbe la quota maggiore di vittime: quella rappresentata da soggetti di età compresa tra i 45 e i 64 anni.

Volendo ripercorrere brevemente quanto detto, si profila l'identikit di una vittima generalmente di nazionalità italiana, integrata nel sistema socio-culturale valoriale del Paese, di genere prevalentemente maschile, seppure non in via esclusiva, il quale è un soggetto attivo nel sistema economico italiano, a conferma di quanto rilevato anche a partire dall'elaborazione dei dati delle Relazioni della Direzione Investigativa Antimafia (vedi § 1) e dai più recenti studi sul fenomeno<sup>18</sup>.

18. Si rileva dallo studio condotto per Unioncamere, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura. Sulle tracce di un crimine invisibile*, 2014, che i dati raccolti sull'intero territorio nazionale, a partire dal 2012, attraverso gli sportelli «SOS Giustizia» di «Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie», confermano quanto supposto; emerge, infatti, che le vittime sono uomini, per circa il 77%, seppure si rileva che non manchino casi di vittime femminili, interessate dal fenomeno congiuntamente alle proprie reti familiari o direttamente invischiate nelle magli usuraie nelle vesti di imprenditrici o libere professioniste in difficoltà. Inoltre, in linea con quanto affermato in relazione alla forte pervasione del mercato del credito illegale nel sistema economico del Paese, è emerso che le principali cause di ricorso all'usura sono riconducibili per il 53% a motivazioni collegate alla necessità dei soggetti di gestire attività commerciali o d'impresa, nonché far fronte a problemi legati alla propria situazione occupazionale.

**Tabella 7 - Vittime di usura distinte per cittadinanza italiana (I) e straniera (S) nelle regioni d'Italia. Anni 2009-2013**

REGIONI	2009		2010		2011		2012		2013	
	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S
Abruzzo	11	0	38	2	15	0	28	1	12	2
Basilicata	1	0	3	0	10	0	2	0	8	0
Calabria	11	0	3	0	10	0	9	0	14	1
Campania	39	3	40	1	38	3	46	2	49	1
Emilia-Romagna	20	1	12	1	31	1	22	5	36	8
Friuli V.G.	5	0	0	0	1	0	2	0	2	1
Lazio	49	5	30	0	23	1	23	2	25	3
Liguria	3	0	3	1	3	1	7	0	2	0
Lombardia	29	6	21	1	21	7	36	13	24	5
Marche	7	0	6	1	5	0	3	0	11	1
Molise	3	0	3	1	1	0	4	0	1	0
Piemonte	15	0	12	2	14	5	24	1	24	0
Puglia	37	1	11	0	25	1	32	0	25	0
Sardegna	6	0	1	0	4	0	2	0	2	0
Sicilia	99	1	22	1	26	1	19	0	37	3
Toscana	16	1	12	1	4	0	9	3	9	3
Trentino A.A.	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0
Umbria	5	0	1	0	1	0	3	0	1	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0
Veneto	17	0	13	0	19	5	11	1	13	3


Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 8 - Vittime di usura distinte per genere nelle regioni d'Italia.  
Anni 2009-2013**

REGIONI	2009		2010		2011		2012		2013	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Abruzzo	10	1	30	10	15	0	21	8	8	6
Basilicata	1	0	2	1	6	4	2	0	8	0
Calabria	11	0	3	0	7	3	6	3	10	5
Campania	32	10	28	13	28	13	30	18	36	14
Emilia-Romagna	17	3	12	1	19	13	20	7	37	7
Friuli V.G.	3	2	0	0	1	0	2	0	3	0
Lazio	39	15	21	9	18	6	17	8	21	7
Liguria	2	0	3	1	4	0	7	0	2	0
Lombardia	27	8	19	3	21	7	34	15	22	7
Marche	4	2	7	0	5	0	2	1	11	1
Molise	3	0	3	1	1	0	4	0	0	1
Piemonte	12	3	12	2	14	5	23	2	21	3
Puglia	32	6	8	3	21	5	26	6	19	6
Sardegna	6	0	1	0	4	0	0	2	2	0
Sicilia	86	14	17	6	21	6	17	2	26	14
Toscana	12	5	12	1	3	1	11	1	9	3
Trentino A.A.	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0
Umbria	5	0	1	0	1	0	3	0	0	1
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0
Veneto	13	4	9	4	21	3	10	2	12	4

Fonte: ns. elaborazione dati Istat


**Grafico 12 - Vittime di usura di genere maschile, rapporto di composizione medio. Anni 2009-2013\***



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

\* Molise, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta presentano valori nulli che non ci consentono di elaborare la media geometrica del rapporto di composizione.

**Grafico 13 - Vittime di usura di genere femminile, rapporto di composizione medio. Anni 2009-2013\***



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

\* Molise, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Valle d'Aosta presentano valori nulli che non ci consentono di elaborare la media geometrica del rapporto di composizione.

### 4.3 L'usura in Campania: tipologia, dimensione, andamento e distribuzione

Nel paragrafo dedicato all'approfondimento della dinamica usuraia in Campania, si è ritenuto opportuno, in primo luogo fare luce su un fenomeno che in una regione fortemente segnata dagli effetti della crisi economica e dal radicamento nel territorio della criminalità organizzata risulta in costante crescita negli ultimi anni: *l'usura di camorra*.

Se fino a questo punto, infatti, per le altre regioni d'Italia sono state considerate tutte le tipologie di usura denunciate, per la regione Campania, si è deciso di approfondire l'analisi del fenomeno usuraio legato all'attività criminale dei clan di camorra, partendo innanzitutto dal numero di procedimenti e indagati iscritti nel registro generale notizie di reato ex art. 335 c.p.p. della Direzione Distrettuale di Napoli e di Salerno per reato di usura aggravato dall'art. 7 del D.L. n. 152/91. Numerosi, infatti, sono i clan camorristici di cui è stata accertata, nel corso di indagini e operazioni delle forze dell'ordine un'intensa attività usuraia, oltre ai numerosi sequestri di beni, che hanno evidenziato l'enorme forza e disponibilità economica dei clan<sup>19</sup>.

Successivamente, al fine di rappresentare dimensione, distribuzione e andamento del reato di usura, si è proceduto all'esame, a livello provinciale per la regione Campania, dei delitti di usura denunciati, degli autori e vittime registrate. Ciò sempre nella presupposizione che i dati reali, ossia l'insieme dei rapporti usurai che s'instaurano, non vengono mai del tutto acquisiti, soprattutto in relazione a talune fattispecie di reato come l'usura, per la quale si registra da parte delle vittime un atteggiamento di silenziosa sottomissione, per cui piuttosto che denunciare le condotte cui sono assoggettate, le vittime preferiscono avere la certezza di evitare ulteriori e più gravi danneggiamenti<sup>20</sup> legati non solo alla forza intimidatoria degli

19. L. Busà, B. La Rocca, *op. cit.*, p. 41.

20. Direzione Nazionale Antimafia, *op. cit.*, p. 144.

usurai, ma anche all'esigenza di non attirare l'attenzione dello Stato sui profili illegali delle proprie attività<sup>21</sup>.

Infine, si è avvertita l'esigenza di andare oltre lo studio della delittuosità usuraia, il quale, seppure rilevante, non esaurisce l'analisi del mercato del credito illegale in tutta la sua complessità e si è scelto di ampliare l'analisi del fenomeno utilizzando una serie di indicatori raccolti su base provinciale per la regione Campania, che sono stati poi sintetizzati in un *indice di rischio usura*.

#### **4.3.1 L'usura di camorra in Campania**

L'usura si sta trasformando sempre di più in un'occasione privilegiata per le mafie per riciclare denaro sporco ed entrare sempre più facilmente nel circuito dell'economia legale. Si determina in tal modo un tipo di usura che sta diventando sempre più strutturata ed estremamente ramificata, che mira alle aziende degli usurati, ai loro patrimoni, alla dipendenza di questi ultimi per attività di riciclaggio, di ricettazione, e più in generale alla garanzia di un efficace controllo del territorio<sup>22</sup>.

In Campania stante le indicazioni della Direzione Nazionale Antimafia, si rileva che nel quadriennio in esame si registrano in totale 198 procedimenti iscritti per reato di usura aggravata dal metodo mafioso, valore che rappresenta in media più del 45% del totale nazionale registrato nel medesimo periodo.

Nel dettaglio, si assiste, soprattutto nel primo triennio, a una progressiva crescita della quota di procedimenti iscritti in Campania rispetto al resto del Paese, infatti nel 2012 si riscontra il valore percentuale maggiore, pari al 53,9% (graf. 14), il che ci conduce a una prima considerazione per la quale risulta evidente che più della metà del totale dei procedimenti iscritti in tutta Italia ricade nella sola regione Campania, segno di un interesse sempre più penetrante dei clan di camorra nei con-

21. Cfr. G. Di Gennaro (a cura di), *op. cit.*, p. 9.

22. Libera-Unioncamere, *Conoscere l'economia illegale: la zavorra dell'Italia*. Giornata Nazionale per la trasparenza e la legalità nell'economia, Roma 2013, p. 20.

fronti dei vantaggi derivanti dalle attività usuraie. È infatti la stessa DNA che nel 2010 e negli anni successivi, sottolinea che «*in tempi recenti le acquisizioni investigative hanno consentito di accertare che soggetti organicamente inseriti nelle organizzazioni criminali ... hanno iniziato ad investire i proventi illeciti di altre attività criminali nei prestiti ad usura...*». Tale interesse affonda le proprie radici, non solo nel carattere redditizio di tale attività, ma anche e soprattutto nella possibilità di penetrare il mercato economico legale. Ciò stante anche quanto rilevato, dalla Direzione Investigativa Antimafia, secondo la quale un ruolo fondamentale all'interno del mercato economico campano viene giocato dalla Camorra, le imprese in difficoltà, infatti, si rivolgono proprio alla criminalità organizzata per acquisire liquidità impossibile da ottenere attraverso i canali creditizi leciti, le fasi successive, che si determinano quasi a costituire una sorta di modello, vedono susseguirsi, dopo una iniziale fase in cui la vittima rifocillata dal credito ricomincia a sperare di poter superare il periodo di criticità, una fase in cui gli interessi che si vedono costretti a pagare diventano molto spesso insostenibili, determinando così infine la conseguente acquisizione delle imprese, in via diretta o indiretta da parte dei clan<sup>23</sup>.


**Tabella 9 - Procedimenti e indagati per delitti di usura aggravata, nella regione Campania. Periodo 2010-2013**

CAMPANIA	2010	2011	2012	2013
Procedimenti	48	53	55	42
Indagati	147	158	203	98

Fonte: ns. elaborazione dati Direzione Nazionale Antimafia

23. Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento. Attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Il semestre 2013*, Roma. Risulta inoltre da una ricerca effettuata in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *op. cit.*, che dall'analisi del materiale giudiziario emerge che sono molti i clan di camorra che associano al racket l'usura, sebbene non tutti gli usurai appartengono o sono affiliati a clan di camorra.


**Grafico 14 - Procedimenti iscritti nei registri generali notizie di reato delle Direzioni distrettuali antimafia per il reato di usura aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152/. Rapporto di composizione sul totale italiano. Anni 2010-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Direzione Nazionale Antimafia

L'accresciuto interesse e il carattere fortemente redditizio dell'attività usuraia, che derivano da quanto detto, hanno portato a un aumento non solo del numero dei procedimenti iscritti per reato di usura aggravata, ma anche del numero di soggetti che in qualche modo sono connessi a tale attività. Si rileva che in maniera direttamente proporzionale al numero di procedimenti iscritti, infatti, è aumentato, in particolare sino al 2012 anche il numero degli indagati per delitti di usura aggravata, seppure con valori percentuali, ovviamente, diversi (graf. 15). Le variazioni elaborate indicano, infatti, un aumento percentuale del numero di indagati nel periodo 2010-2012 pari al 38,1% e un decremento nell'ultimo anno rispetto al precedente del 51,7%.

**Grafico 15 - Indagati iscritti nei registri generali notizie di reato delle Direzioni distrettuali antimafia per il reato di usura aggravata dall'art. 7 D.L. n. 152/. Rapporto di composizione sul totale italiano. Anni 2010-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Direzione Nazionale Antimafia


A questo punto si è ritenuto interessante indagare anche il rapporto esistente tra il numero degli indagati e il numero dei procedimenti iscritti, in modo analogo a quanto già fatto per le denunce con l'indice di partecipazione al reato, al fine di evidenziare dinamiche peculiari dell'usura di camorra diversificate rispetto a quanto detto per i delitti di usura in precedenza. Da tale elaborazione è emerso che in media si registrano 3 indagati per ogni procedimento iscritto e che tale rapporto mostra un andamento che cresce nel periodo 2010-2012 del 60%, salvo poi decrescere nel 2013.

Confrontando questa elaborazione con l'indice di partecipazione al reato calcolato per la Campania (graf. 16) risulta evidente che in tre anni su quattro si rileva che vi è un maggior numero di persone arrestate e/o denunciate per ogni fatto usurario SDI, rispetto al numero di indagati per procedimento iscritto per reato di usura aggravata. Da ciò derivano alcuni spunti legati all'ovvia forza intimidatrice propria dei clan<sup>24</sup>, che

24. Per una più approfondita analisi dell'argomento si veda il capito terzo del presente lavoro.

trova conferma nelle stesse relazioni della Direzione Nazionale Antimafia nella quale si legge che molto spesso la fama criminale dei *leader* storici viene spesa quale risorsa nell'ambito del mercato criminale per sottomettere la vittima, senza che vi sia bisogno di ricorrere a un elevato numero di individui o alla violenza fisica in senso stretto, per la quale ad esempio generalmente è necessario l'impiego di più soggetti<sup>25</sup>.

**Grafico 16 - Confronto tra l'indice di partecipazione e il rapporto tra indagati (I) e procedimenti (P) iscritti nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. per delitti di usura aggravata. Anni 2010-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Direzione Nazionale Antimafia

#### 4.3.2 L'usura nelle province della Campania

Dopo l'esame dei dati relativi ai procedimenti e agli indagati per delitti di usura aggravata, provenienti dalla Direzione Nazionale Antimafia a livello regionale, come anticipato si è passati all'ana-

25. Si legge, a tal proposito, nella relazione della DNA del Dicembre 2011 ad esempio, che coloro i quali sono legati ad Antonio Iovine continuano a muoversi sul terreno dell'usura nonostante il loro capo sia stato arrestato. Uno degli affiliati al clan, infatti, nell'estorcere denaro derivante da attività usuraia non esita a minacciare la vittima con queste parole «Non pensare che adesso che è stato arrestato Iovine Antonio non c'è più nessuno che faccia le sue veci. Tu i soldi ce li devi dare...».

lisi dei dati relativi al reato ex art. 644 c.p. su base provinciale. In questo caso i dati sono stati rielaborati al fine di calcolare:

- a. *rapporti di composizione* per esaminare la distribuzione delle denunce, degli autori e delle vittime di usura nelle diverse province;
- b. *rapporti di derivazione* autori/denunce ( $I_{PR}$ ), al fine di determinare la maggiore o minore associatività che caratterizza le pratiche usuarie in alcuni contesti piuttosto che in altri.

Dall'analisi dei dati SDI relativi ai delitti di usura denunciati<sup>26</sup>, vedi graf. 17, emerge che in Campania è Napoli la provincia che assorbe la quota maggiore lungo l'intera serie storica esaminata, 2004-2013, con una percentuale compresa tra il 47,2% registrato nel 2012 e il 71,1% rilevato nel 2004<sup>27</sup>. Colpisce, nel dettaglio, il forte calo registrato nel 2006, allorquando anche in termini di valore assoluto si rileva un calo del 49,0% delle denunce rispetto all'anno precedente; si passa, infatti, dalle 49 denunce del 2005 alle 25 dell'anno successivo (cfr. tab. 1 sez. C dell'appendice).

Seguono Salerno, che esibisce i valori minimo e massimo negli anni 2013 e 2011, pari rispettivamente all'8,2% e al 21,9%<sup>28</sup> e Caserta, che presenta valori percentuali in media lievemente

26. Per il dettaglio analitico vedi sez. C in appendice.

27. A tal proposito seppure si è ben consapevoli che i dati riportati non sono riferibili in special modo al reato di usura aggravato dal metodo mafioso, dai provvedimenti cautelari di cui si fa cenno nella Relazione della DNA pubblicata a gennaio 2015, nella parte relativa a *Le principali forme di criminalità mafiosa di origine italiana* e in particolar modo in riferimento alla *Camorra*, risulta che si affinano e intensificano le tecniche di infiltrazione nel sistema economico operate da esponenti dell'organizzazione camorristica, in tutto il territorio regionale, ma, non solo, anche nazionale. A riprova di ciò, nella relazione della DIA, Il semestre 2013, si legge «In Toscana sono da tempo presenti propaggini di organizzazioni criminali di origine campana con interessi diversificati in vari ambiti, quali estorsioni, usura, [...]». Le indagini hanno evidenziato la propensione di tali organizzazioni ad utilizzare il tessuto economico locale per investire i capitali illecitamente accumulati [...]».


28. Emerge dalla relazione della DIA, cit., Il semestre del 2013, che in diversi comuni del salernitano, nonché presso un istituto di credito meneghino è stato eseguito il sequestro anticipato, per un valore complessivo di centottantacinquemila euro, delle disponibilità finanziarie di un appartenente al clan Nocera dedito, per conto del sodalizio criminale, ad attività usuraie. Inoltre, si evidenzia nella *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso* relativa al periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013, che, in particolare, nella Piana del Sele appare accresciuto il rischio di finanziamento usurario a imprese in difficoltà, operato da soggetti prove-

inferiori con un picco in salita nel 2012 pari al 27,8%. In particolare, a Salerno si registra una flessione del 64,3% delle denunce pervenute nel 2013 rispetto al 2011, mentre a Caserta si registra un andamento fortemente oscillatorio.

Benevento e Avellino, con valori assoluti medi pari a 4 denunce all'anno, mostrano ambedue nel 2013 la quota percentuale più alta pari rispettivamente all'11,5% e al 19,5%, facendo rilevare proprio nel 2013 rispetto al 2004 un aumento percentuale rispettivamente del 600% e del 500%<sup>29</sup>.

Se analizziamo la distribuzione su base provinciale delle segnalazioni relative alle persone denunciate e/o arrestate e delle vittime di usura, vedi graff. 18 e 19, emerge anche in questo caso che: a) è Napoli ad assorbire la quota maggiore per l'intera serie calcolata, seguita da Salerno, Caserta, Benevento e Avellino; b) in tutti gli anni considerati il numero degli autori è sempre superiore alle denunce registrate; c) il numero delle vittime è, invece, sempre inferiore.

**Grafico 17 - Delitti di usura denunciati nelle province campane, rapporto di composizione annuo. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

nienti dal napoletano. Tale rischio perdura, soprattutto in situazioni di crisi dei prezzi dei prodotti agricoli e di difficoltà strutturali del settore.


29. Per approfondimenti sulle dinamiche in atto nelle province di Benevento e Avellino cfr. G. Di Gennaro (a cura di), *op. cit.*, pp. 264-267.

**Grafico 18 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p. nelle province campane, rapporto di composizione annuo. Anni 2004-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico 19 - Vittime di usura rilevate nelle province campane, rapporto di composizione annuo. Anni 2004-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

Si è proceduto a calcolare, infine, l' $I_{PR}$ , dal quale emergono rilevanti informazioni che confermano la connotazione associativa del reato in esame. Infatti, non solo a Napoli, ma in tutte le

province della Campania, l' $I_{PR}$  assume un valore che allorquando valido, è sempre superiore all'unità<sup>30</sup> (graf. 20). In particolare a Napoli cresce con un andamento costante, lungo l'intera serie 2004-2013, passando da 1,6 a 4,8, per cui aumenta il numero di soggetti denunciati e/o arrestati per ogni singolo reato di usura denunciato, che passano da poco più di 1 a quasi 5. Salerno fa rilevare un andamento che cresce del 255,6% nel 2013 rispetto al 2004, passando da 1,8 soggetti denunciati e/o arrestato per reato a 6,4.

Caserta esibisce la seconda variazione storica percentuale più alta tra le province campane, pari al 238,9%, passando da un  $I_{PR}$  pari a 1,8 a 6,1, nel dettaglio si rileva un andamento costante dell'indice nel primo quinquennio 2004-2008, un picco in crescita nel 2010 e una forte flessione nel 2012.


Avellino dal canto suo mostra una flessione dell' $I_{PR}$  sull'intero periodo pari all'80%, passando da 6,5 a 1,3.

A Benevento si rileva nel 2011 un forte aumento del numero di autori individuati a fronte dei delitti di usura denunciati: si parla di un valore pari a 32 soggetti denunciati e/o arrestati per un delitto di usura registrato, di gran lunga superiore alla media rilevata nella provincia lungo la serie 2005-2013, pari a 4,0.

Emerge da ciò anche in relazione alle province della Campania il forte grado di partecipazione al reato di usura, così come evidenziato nel resto d'Italia. Ovvero, il reato per essere consumato necessita di un numero basico di almeno tre persone, riconducibili presumibilmente ai mini ruoli che devono essere assunti per l'esercizio dell'attività usuraia: il mediatore o procacciatore, il cassiere o tesoriere, l'intimidatore o esecutore di violenza.


30. Allorquando non siano stati registrati delitti di usura in un determinato anno, essendo l' $I_{PR}$  calcolato come rapporto tra il numero di persone denunciate e/o arrestate e il numero dei delitti, potremmo trovarci in alcuni casi con elaborazioni dal risultato indeterminato.

**Grafico 20 - Indice di partecipazione al reato nelle province campane. Anni 2004-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD e Istat

**Grafico 21 - Variazione storica indice di partecipazione al reato nelle province campane. Anni 2004-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD e Istat

Le statistiche ufficiali a disposizione, però, non ci consentono di indagare ulteriormente i livelli e la natura di tale compartecipazione, laddove invece sarebbe auspicabile, vista la complessità del fenomeno usuraio, approfondire in maniera stabile e sistematica tale aspetto, tentando di rintracciare, tra l'altro, le ragioni dell'elevato numero di segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate a fronte di un più basso numero di delitti di usura denunciati, tratto che pare essere tipico del reato in esame. Un approfondimento<sup>31</sup> in tal senso del reato di usura nelle sue diverse peculiarità e ramificazioni, volto alla creazione di una banca dati a livello nazionale, potrebbe essere utile non solo a orientare le politiche di contrasto, ma anche le attività delle associazioni antiracket e antiusura che operano tentando di fronteggiare un fenomeno che seppure sottostimato, si presenta essere fortemente pervasivo nel sistema economico e sociale del Paese.

#### **4.3.3 *Indice di rischio usura nelle diverse province della Campania***

Diversi sono gli studi che negli ultimi anni hanno avuto a oggetto il fenomeno del mercato usuraio. Ognuno di essi ha avuto il merito di tentare di far luce su un fenomeno che resta, comunque, nonostante gli sforzi, oscuro e sommerso. È per questo che si avverte l'imprescindibile necessità di individuare con precisione e cautela, attraverso percorsi metodologici controllabili sia le caratteristiche e le dimensioni quantitative dei fenomeni illegali, che le loro conseguenze economiche dirette e indirette.

In sintesi a oggi gli indici di rischio usura intercettati che in qualche modo raccolgono le diverse tipologie di approccio al fenomeno sono essenzialmente riconducibili a quelli elaborati dal Cnel (2008), dalla Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II O.n.l.u.s. (2012) e dalla Cgia di Mestre (2013)<sup>32</sup>.

31. Che potrebbe essere operato ad esempio sulla base dell'esame delle sentenze passate in giudicato aventi a oggetto il reato di usura, per distretto di corte d'appello.

32. Anche analisi più circoscritte sono state operate, come quella di D. Tebala sulle aree provinciali e comunali della Calabria; cfr. Id., *Distribuzione territoriale del rischio di usura in Calabria: una cluster analysis comunale*, Contributi Istat, n. 5, 2009.

Il Cnel nel Rapporto *Usura. Diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno*<sup>33</sup> ha elaborato un indice di rischio usura (QRU) determinato sulla base di tre indicatori: un indice statistico penale, calcolato a partire dal numero di denunce e procedimenti esaminati nel triennio 2004-2006; un indice economico-finanziario, ottenuto attraverso la combinazione di 3 parametri: i procedimenti immobiliari iscritti, i fallimenti e i protesti; e un indice criminologico, finalizzato a misurare non le condizioni di rischio, ma la minaccia reale delle organizzazioni usuarie presenti sul territorio, resa evidente dall'azione delle forze dell'ordine. Da tale QRU emerge che Napoli si posiziona con un rischio usura *Molto Alto*, tra le prime 10 province, al 9° posto, preceduta da Reggio Calabria e seguita dalla città di Genova, mentre troviamo poi al 17° posto la città di Salerno e al 23° Caserta, entrambe con un rischio usura *Alto*, al 39° posto Benevento con un indice *Medio Alto* e Avellino al 56°, con un indice definito *Medio*.

Fiasco in *Debito, bilancio economico deficitario*<sup>34</sup> propone un tipo di indice di rischio usura su base regionale che tenta di stimare il numero di famiglie a rischio usura, basando le elaborazioni dei dati sull'*Indagine sui bilanci di famiglia per l'anno 2010* prodotto dalla Banca d'Italia e sulle informazioni offerte da tutte le Fondazioni Antiusura che usano il metodo G.i.f.a. (Gestione integrata fondazioni antiusura). In particolare Fiasco parte dal presupposto che sia lecito ipotizzare che una parte delle famiglie indebitate, che non ha o ha perso l'accesso al credito ufficiale possa ricorrere al credito illecito. Per questo motivo stima il numero delle famiglie a rischio usura in primo luogo calcolando la percentuale rappresentata dal numero di famiglie che hanno avuto un rifiuto totale o parziale alla richiesta di un prestito e la percentuale di famiglie che temendo un rifiuto hanno rinunciato a rivolgersi a un istituto di credito, sul

33. Cfr. Cnel, Osservatorio socio-economico sulla criminalità, *op. cit.*, pp. 59-78.

34. M. Fiasco (a cura di), *Debito, bilancio economico deficitario, sovraindebitamento, rischio di ricorso all'usura e usura. Una ricerca comparativa sulle regioni italiane*, Roma 2012, pp. 40-47.

totale delle famiglie sottoposte alla rilevazione, per poi applicare le percentuali al totale delle famiglie presenti per regione<sup>35</sup>. Apportati i dovuti aggiustamenti risulta dalle elaborazioni un peggioramento relativo alla regione Campania che passa dal 4° posto del 2006 al 3° del 2010, con una percentuale di famiglie a rischio usura sul totale delle famiglie presenti nella regione rispettivamente pari al 4,7 e al 7,3%.

L'Associazione Artigiani e Piccola Impresa della Cgia di Mestre<sup>36</sup> ha prodotto un indice di rischio usura anch'esso su base regionale articolato su 8 indicatori che compongono l'indice generale. Nel dettaglio gli 8 indicatori individuati sono stati: il tasso di disoccupazione; il rapporto esistente tra sofferenze e impieghi, tra popolazione >15 anni e il numero degli sportelli bancari, tra protesti e la popolazione >15 anni; tassi d'interesse alla clientela ordinaria; imprese con procedure concorsuali ogni 100 imprese, denunce di usura ed estorsione per 100.000 abitanti di età maggiore di 15 anni. Dalla combinazione statistica di tutte quelle situazioni potenzialmente favorevoli alla diffusione dello strozzinaggio emerge che l'indice di rischio usura 2014, il quale però presenta indicatori aggiornati al 2013, rispetto a un indicatore nazionale medio pari a 100, individua nella Campania la situazione più critica. La regione Campania esibisce infatti un indice di rischio usura pari a 155,1 (pari al 55,1 per cento in più della media Italia), seguita dalla Calabria con un indice pari a 146,6 (46,6 per cento in più rispetto alla media nazionale), e dalla Sicilia che si attesta su valori pari a 145,3 (45,3 per cento in più della media Italia).

Diversi dunque sono stati i tentativi effettuati per studiare il complesso fenomeno usuraio. Nelle pagine successive si darà conto, allora, di un indice di rischio usura basato su rigorose

35. Non si possono discutere in questa sede i diversi aspetti che rendono falsificabile questo assioma. Supporre che, pur con accorgimenti adottati, il comportamento delle famiglie richiedenti credito legale sia associabile in caso di diniego a una domanda di credito illegale è un'ipotesi molto azzardata. Il carattere inferenziale della procedura si basa su una indistinta aggregazione che non tiene conto della composizione delle famiglie e della defezione dal mercato del credito connessa a una bassa coerenza delle motivazioni.

36. <http://www.cgiamestre.com/wpcontent/uploads/2014/08/Sottoindicatori.pdf>.

metodologie limitate a gruppi di variabili, espresse mediante indicatori e indici sintetici replicabili, osservabili e del cui impatto sarà possibile rintracciare e misurare il peso, ancorché la correlazione tra fenomeni<sup>37</sup>.

Il percorso di operazionalizzazione, seguito è stato organizzato per fasi:

- una prima fase di analisi e studio del tessuto economico-criminale delle province campane;
- la scelta degli indicatori capaci di esprimere la multidimensionalità del concetto in esame;
- la definizione delle operazioni utilizzate prima per costruire le variabili, poi per trasformarle, allo scopo di renderle adatte alle procedure di ricomposizione;
- infine, le scelte delle operazioni da adottare per combinare le variabili in un indice sintetico.

Ciascuno di questi momenti, che risulta ovviamente condizionato dal precedente e influenza, a sua volta, il successivo, è stato finalizzato alla creazione di un indice di rischio usura capace di rappresentare in materia sintetica le molteplici connotazioni che il fenomeno assume nelle diverse province.

Gli indicatori scelti possono essere distinti in macrogruppi:

- a. il numero di protesti ogni 100 residenti maggiorenni, le sofferenze bancarie sul totale degli impieghi bancari, il rapporto tra la popolazione residente maggiorenne e il numero di sportelli dislocati sul territorio provinciale;
- b. il numero percentuale di imprese con procedure concorsuali sul totale delle imprese registrate e il negativo del tasso di *turn over* delle imprese;
- c. il tasso di disoccupazione totale, il numero di provvedimenti di sfratto emessi per morosità e altre cause (che non siano necessità del locatore o finita locazione) su 10.000 famiglie;
- d. il tasso di attività criminale nelle province, calcolato in relazione a talune fattispecie di reato quali omicidi volontari consumati di tipo mafioso, rapine, estorsioni, riciclaggio

37. G. Di Gennaro (a cura di), *op. cit.*, pp. 115-140.

e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, danneggiamento seguito da incendio, normativa sugli stupefacenti, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, contrabbando.

**Tabella 10 - Indicatori rischio usura**

INDICATORI	RIF.	ANNI
Protesti/popolazione maggiorenne *100	1	2011-2013
Sofferenze bancarie sul totale impieghi bancari	2	2011-2013
Popolazione maggiorenne/Sportelli bancari	3	2011-2013
Provvedimenti di sfratto emessi per morosità o altre cause/famiglie	4	2011-2013
Tasso di disoccupazione totale	5	2011-2013
Imprese con procedure concorsuali/impresе registrate*100	6	2011-2013
Negativo del tasso di crescita delle imprese	7	2011-2013
Tasso attività criminale	8	2011-2013

Gli indicatori sono stati in primo luogo elaborati su base territoriale per rendere possibile la comparazione tra province, nell'arco di tempo considerato 2011-2013 e successivamente nuovamente normalizzati per consentire il passaggio dagli indicatori semplici all'indice sintetico. Ci troviamo, infatti, (tab. 10) in presenza di indicatori che si riferiscono a unità di misura incommensurabili e con un ampio raggio di variazione.

**Tabella 11 - Indicatori rischio usura. Anni 2011-2013**

ANNO	PROVINCIA	1	2	3	4	5	6	7	8
2011	Avellino	3,15	10,38	2.563,79	18,70	14,05	2,70	0,90	84,59
	Benevento	4,03	11,20	2.418,26	11,70	10,61	1,49	0,04	82,92
	Caserta	4,78	10,03	3.374,94	12,31	13,63	2,10	-0,79	185,04
	Napoli	4,18	7,78	2.952,53	25,80	17,59	3,77	-0,71	394,83
	Salerno	5,28	9,42	2.357,65	14,33	13,13	1,77	-1,30	114,20
	Media	4,29	9,76	2.733,43	16,57	13,80	2,37	-0,37	172,32
2012	δ	0,72	1,15	381,80	5,23	2,24	0,81	0,77	117,25
	Avellino	3,32	11,55	2.622,15	19,11	15,30	2,69	0,33	83,71
	Benevento	4,53	12,30	2.492,82	14,83	14,59	1,39	0,63	82,23
	Caserta	5,06	11,08	3.499,63	15,57	14,10	2,14	-1,33	212,33
	Napoli	4,17	9,98	3.015,94	19,70	22,54	3,86	-1,33	387,46
	Salerno	5,61	11,11	2.433,08	17,74	17,50	1,75	0,61	139,12
2013	Media	4,54	11,21	2.812,72	17,39	16,81	2,37	-0,22	180,97
	δ	0,78	0,75	398,98	1,91	3,09	0,86	0,91	113,65
	Avellino	3,04	14,20	2.627,63	21,83	13,67	2,70	0,34	74,91
	Benevento	3,79	14,70	2.574,22	11,37	16,91	1,49	0,46	84,26
	Caserta	4,55	13,25	3.577,54	17,48	17,95	2,10	0,07	203,79
	Napoli	3,64	11,59	3.153,38	24,42	25,66	3,77	-0,84	383,56
2013	Salerno	5,09	13,66	2.501,48	22,26	17,34	1,77	0,80	114,23
	Media	4,02	13,48	2.886,85	19,47	18,31	2,37	0,17	172,15
	δ	0,72	1,07	415,10	4,64	3,97	0,81	0,56	115,09

Fonte: ns. elaborazione dati Istat, Istituto G. Tagliacarne, SDI/SSD, Infocamere e Union Camere

La distorsione derivante dalle diverse unità di misura e dalla differente variabilità che caratterizza la distribuzione di ciascuna delle variabili, può essere evitata facendo ricorso ad altri metodi di trasformazione. Nel nostro caso si è deciso di procedere con il metodo degli scostamenti standardizzati dalla media, il quale tiene conto della variabilità della distribuzione ed esprime i singoli valori delle variabili come differenza dalla media aritmetica rapportandoli alla deviazione standard. Ovviamente a seguito di tale trasformazione i valori originari inferiori alla media avranno segno negativo, mentre all'opposto quelli superiori segno positivo<sup>38</sup>.

Successivamente si è proceduto al calcolo della media aritmetica per determinare il valore dell'indice di rischio usura (Tab. 13); dal quale emerge che tra le province campane nel triennio 2011-2013 è sempre Napoli la più esposta al rischio usura. In particolare sono 5 gli indicatori che mostrano valori superiori alla media in tutti gli anni e risultano essere: il numero di provvedimenti di sfratto emessi per morosità e altre cause (che non siano necessità del locatore o finita locazione) su 10.000 famiglie; il tasso di disoccupazione totale; il numero percentuale di imprese con procedure concorsuali sul totale delle imprese registrate; il rapporto tra la popolazione residente maggiorenne e il numero di sportelli dislocati sul territorio provinciale e il tasso di attività criminale. I valori sono superiori alla media in relazione a fattori che dunque possono essere ricondotti sia al sistema finanziario, che al mercato del lavoro piuttosto che al tessuto criminale e criminogeno, i quali fanno sì che a Napoli si registri un indice di rischio usura sempre molto elevato, pari a 0,67 nel 2011; 0,48 nel 2012; e 0,38, infine nel 2013<sup>39</sup>. A fronte, invece di Benevento che fa registrare valori inferiori lungo tutto il triennio. Si rilevano, infatti, valori inferiori alla media in 6 indicatori su 8 (tab. 12) e un indice di rischio usura sempre negativo e pari rispettivamente a -0,45 nel 2011, a -0,31 nel 2012 e a -0,42 nel 2013.

38. Cfr. L. Cannavò, L. Frudà (a cura di), *Ricerca sociale. Dal progetto dell'indagine alla costruzione degli indici*, Carocci, Roma 2007.

39. Si noti che in questa serie non è ravvisabile un andamento decrescente in quanto la metodologia utilizzata per la normalizzazione degli indicatori non consente un'analisi longitudinale dei dati elaborati.

**Tabella 12 - Indicatori rischio usura normalizzati. Anni 2011-2013**

ANNO	PROVINCIA	1	2	3	4	5	6	7	8
2011	Avellino	-1,57	0,54	-0,44	0,41	0,11	0,41	1,66	-0,75
	Benevento	-0,35	1,25	-0,83	-0,93	-1,43	-1,08	0,53	-0,76
	Caserta	0,69	0,24	1,68	-0,82	-0,08	-0,33	-0,54	0,11
	Napoli	-0,15	-1,73	0,57	1,77	1,69	1,73	-0,44	1,90
	Salerno	1,38	-0,30	-0,98	-0,43	-0,30	-0,74	-1,22	-0,50
	Avellino	-1,56	0,46	-0,48	0,90	-0,49	0,38	0,60	-0,86
2012	Benevento	-0,01	1,45	-0,80	-1,34	-0,72	-1,13	0,93	-0,87
	Caserta	0,67	-0,17	1,72	-0,95	-0,88	-0,26	-1,22	0,28
	Napoli	-0,48	-1,62	0,51	1,21	1,85	1,73	-1,22	1,82
	Salerno	1,38	-0,13	-0,95	0,18	0,22	-0,71	0,90	-0,37
	Avellino	-1,37	0,67	-0,62	0,51	-1,17	0,41	0,31	-0,84
	Benevento	-0,33	1,15	-0,75	-1,75	-0,35	-1,08	0,53	-0,76
2013	Caserta	0,73	-0,22	1,66	-0,43	-0,09	-0,33	-0,18	0,27
	Napoli	-0,52	-1,78	0,64	1,07	1,85	1,73	-1,81	1,84
	Salerno	1,48	0,17	-0,93	0,60	-0,24	-0,74	1,14	-0,50

Fonte: ns. elaborazione dati Istat, Istituto G. Tagliacarne, SDI/SSD, Infocamere e Union Camere


Gli andamenti nelle altre province campane mostrano una situazione sostanzialmente variabile. Nel 2011 sono nell'ordine Caserta, Avellino e Salerno a presentare i valori di rischio usura compresi tra le province di Napoli e Benevento, pari rispettivamente a 0,12; 0,05; 0,38 (graf. 22). Mentre nel 2012, è possibile trovare, con valori molto ravvicinati tra loro, le province di Salerno (0,07), Caserta (-0,10) e Avellino (-0,13) (graf. 23). E ancora, la situazione muta nuovamente nel 2013, allorquando è possibile registrare che è Caserta che si posiziona al 2° posto con un indice di rischio usura pari a 0,18, seguita da Salerno (0,12) e Avellino (-0,26) (graf. 24).

**Tabella 13 - Indice rischio usura. Anni 2011-2013**

ANNI	AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO
2011	0,05	-0,45	0,12	0,67	-0,38
2012	-0,13	-0,31	-0,10	0,48	0,07
2013	-0,26	-0,42	0,18	0,38	0,12


Fonte: ns. elaborazione dati Istat, Istituto G. Tagliacarne, SDI/SSD, Infocamere e Union Camere

**Grafico 22 - Indice sintetico di rischio usura nelle province campane. Anno 2011**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat, Istituto G. Tagliacarne, SDI/SSD, Infocamere e Union Camere

**Grafico 23 - Indice sintetico di rischio usura nelle province campane.  
Anno 2012**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat, Istituto G. Tagliacarne, SDI/SSD, Infocamere e Union Camere

**Grafico 24 - Indice sintetico di rischio usura nelle province campane.  
Anno 2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat, Istituto G. Tagliacarne, SDI/SSD, Infocamere e Union Camere

I dati elaborati, per quanto utili, non riescono a cogliere in profondità molti aspetti della vulnerabilità. L'elevato carattere parziale delle informazioni impedisce di tratteggiare, per esempio, il peso differente che i singoli network esercitano nei diversi territori in ragione delle opportunità offerte dal contesto; oppure, non si riesce a differenziare il *risk assessment* provinciale delle attività danneggiate; così come non è rilevabile in rapporto al grado di esposizione al rischio territoriale il profilo emergente della vittima. Per queste informazioni è necessario creare sinergie tra strutture di ricerca e ambiti giudiziari in modo che articolati programmi di ricerca forniscano risposte utilizzabili per *policy* di contrasto e particolarmente di prevenzione. Occorre far sì che le vittime non scelgano di assoggettarsi in silenzio alle logiche criminali degli usurai e in secondo luogo individuare percorsi alternativi a quelli esistenti di accesso al credito per soggetti ai quali esso è precluso.

## 5. Un'applicazione della *Network Analysis* ad alcuni casi di usura

GIUSEPPINA DONNARUMMA

### Premessa

Molti studi ed evidenze empiriche e giudiziarie hanno mostrato che l'usura si è talmente trasformata nel tempo che non è più una pratica legata alla marginalità sociale, ammesso che in passato sia stato così, e che essendosi diffusa tra tutti gli strati sociali vede protagonisti sia come vittime sia come usurai soggetti, persone, gruppi, organizzazioni che per le ragioni che ne determinano la domanda e l'offerta danno al fenomeno una connotazione che sul piano della sua configurazione è più opportuno declinarla al plurale (le usure), mentre per la sua rappresentazione sempre più si presenta come esercitata dentro reti molto strutturate. Le modalità con le quali avviene la concessione di un prestito illegale, le garanzie che vengono richieste, il profilo del prestatore, quello della vittima, l'ampiezza e segmentazione del mercato usurario, il consolidarsi di una più ampia tipologia di prestatori e debitori, l'applicazione differenziata di tassi di interesse, sono tutti elementi che rendono il fenomeno dell'usura e il mercato che essa genera molto più complesso di un tempo. È per questa ragione che per far emergere in un modo ancora più chiaro ed evidente i diversi caratteri interni al fenomeno, abbiamo scelto di applicare all'analisi di alcuni casi giudiziari il metodo della *network analysis*.

La *social network analysis*, sviluppatasi negli anni '30, è una tecnica che consente di misurare e visualizzare le relazioni sociali di un qualsiasi gruppo, organizzazione o entità coinvolti in scambi di conoscenza o informazioni, individuando e analiz-

zando i legami tra gli attori coinvolti<sup>1</sup>. L'attenzione è pertanto rivolta alle dinamiche relazionali che intercorrono tra i nodi della rete e agli attributi che la compongono (atteggiamenti, opinioni, comportamenti) quali caratteristiche dei soggetti agenti. I campi di applicazione della *network analysis* variano per riferimenti teorico-concettuali, prospettive, oggetti di indagine, metodi e tecniche impiegate. Essa è stata oggetto di interesse di diversi ambiti disciplinari (antropologia, economia, sociologia, biologia, geografia, ecc.) che negli anni hanno affinato le tecniche di elaborazione<sup>2</sup>, a partire dalle intuizioni degli analisti sociometrici degli anni '30, quali Moreno, Lewin, Heider, fino a giungere alla fusione delle due principali scuole di pensiero, quella di Manchester degli anni '50<sup>3</sup>, i cui principali protagonisti sono Mitchell, Barnes, Bott, Turner, e quella di Harvard degli anni '70<sup>4</sup> con Scott, Granovetter, Burt, Wellman, Berkowitz.

A partire dalla metà del XX secolo la *social network analysis* (SNA) è divenuta uno strumento di impostazione sociologico-matematica utilizzata perlopiù nelle scienze di tipo qualitativo per la descrizione delle relazioni sociali e il suo uso si è andato diffondendo anche in Italia dopo la metà degli anni '80. Postulato fondamentale della *social network analysis* è che le persone interagiscono tra loro e il network totale che si ottiene da queste interazioni è l'esito di contatti diretti o indiretti tra i nodi che la compongono<sup>5</sup>. Il contesto strutturale del network

1. Precursori della *social network analysis* alla fine del XIX secolo sono stati Émile Durkheim e Ferdinand Tönnies. Secondo il primo i fenomeni sociali sorgono quando gli individui interagiscono costruendo una realtà che non può essere computata in termini di proprietà dei singoli attori. Per il secondo i gruppi sociali possono esistere sia come legami sociali personali e diretti tra le persone, sia come legami sociali impersonali, formali e strumentali. Ma è stato Georg Simmel, alla fine del Ventesimo secolo, a parlarne in termini di *social network*.

2. Sull'argomento si vedano le interessanti argomentazioni proposte nell'antologia curata da F. Piselli (a cura di), *Reti: l'analisi di network nelle scienze sociali*, Donzelli, Roma 1995.

3. La SNA è vista come uno strumento di interpretazione analitica situazionale e processuale.

4. La SNA è considerata una tecnica di definizione analitica dei rapporti tra i diversi membri del sistema sociale.

5. J. Boissevain, *Network analysis*. Studies in Human Interaction, Paris 1973.

è dato pertanto dalla posizione che assumono i singoli nodi<sup>6</sup> e dalle connessioni date dai legami tra essi<sup>7</sup>. Ciò premesso, è interessante osservare come la SNA trovi applicazione in diversi ambiti tra cui la politica, il conflitto, il mercato del lavoro<sup>8</sup>. Tuttavia, poco o nulla si configura in letteratura attorno allo studio dei fenomeni illegali e in particolare relativamente al fenomeno usuraio. E sì che i campi applicativi della SNA sono stati tali che concetti quali vicinato, mediatori, ruoli, norme, struttura delle relazioni, forme di cooptazione, identità comuni, modalità di manipolazione delle relazioni, effetti sociali delle reti, costituiscono un repertorio non solo lessicale ma sociologico molto utile se applicato all'analisi delle dinamiche illegali, proprio perché i reati si consumano spesso all'interno di *networks* sociali. Ovvero, perché un attore possa raggiungere il suo obiettivo (sebbene illegale) in modo efficace è importante che abbia «buoni contatti». L'insieme di questi contatti, ovvero tutte le connessioni dirette e indirette che una persona o un gruppo sviluppa con altre persone o gruppi costituiscono ciò che chiamiamo reti. Mark Granovetter, per esempio, ha dimostrato quanto siano efficaci i «legami deboli», ossia quei contatti molto indiretti (lontani parenti, semplici conoscenti), specialmente tra i professionisti di alto livello, per intercettare nuove offerte di lavoro e/o beneficiare di informazioni che vengono utilizzate per aumentare le personali opportunità<sup>9</sup>. La metafora della rete, per molti sociologi utilizzata per analizzare le dinamiche del mercato del lavoro, ha consentito di evidenziare anche il carattere diseguale non solo delle catene informative ma della stessa collocazione delle persone rispetto al genere: per esempio, le donne quando sono alla ricerca di

6. L'approccio strutturalista topologico, basato sulle equivalenze di posizione, in una visione della rete come «prisma», parte dal presupposto che due nodi hanno gli stessi comportamenti od ottengono gli stessi risultati in quanto occupano nella rete una posizione simile, anche se fra loro non hanno connessioni.

7. Secondo l'approccio connessionista la rete è basata su flussi, relazioni, grado di coesione ed è condizionata dai benefici informativi di ogni singolo nodo.

8. Sull'argomento particolare attenzione merita il lavoro di M.S. Granovetter, *La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori, Napoli 1998.

9. *Ibidem*.

un lavoro non solo beneficiano di un numero di contatti professionali inferiori rispetto a quelli degli uomini, ma in generale le posizioni lavorative si sviluppano su un numero più limitato di ambiti occupazionali con posizioni di controllo e autorità sul posto di lavoro più basse.

Castells ha talmente incentrato la sua riflessione sull'importanza delle tecnologie comunicative disponibili da sostenere che, grazie all'*information and communication technology* (Ict) e in particolare a Internet, ci troviamo di fronte a un nuovo modello di società la cui struttura organizzativa è basata sulla Rete che essendo intrinsecamente flessibile e adattabile permette una circolazione di informazioni più rapida (pressoché istantaneamente), globale (prescinde dalla vicinanza fisica tra le parti coinvolte) e intrecciata in misura superiore con le proprie «pratiche» quotidiane<sup>10</sup>. La «società in rete» non è altro che il nuovo modello più efficace di sostenere la globalizzazione e l'evoluzione dei modelli occupazionali che l'economia globale dell'informazione rende più flessibili, aperti e interconnessi in una ragnatela di complesse relazioni internazionali capaci di superare i vincoli generati dai contesti culturali e istituzionali<sup>11</sup>. Il Network è il nuovo modello di società ed essa esiste, si costituisce e produce i suoi effetti in base al Network.

La fecondità del pensiero di Castells è stata tale che i legami digitali sono diventati un altro filone di ricerca sviluppatosi nell'ultimo decennio per approfondire aspetti connessi all'apertura o chiusura di nuovi spazi di socialità (fisici e virtuali), alle nuove forme di partecipazione e mobilitazione sociale, alla capacità della Rete di generare funzioni non solo per soddisfare le strategie del mercato ma per produrre anche e rendere visibili, nonché implementare legami sociali orientati alla creazione di capitale sociale collettivo o nuove forme di associazionismo professionale<sup>12</sup>. Il concetto di capitale sociale, infatti, ha inter-

10. M. Castells, *Galassia Internet*, Feltrinelli, Milano 2013.

11. M. Castells, *La nascita della società in rete*, Egea, Milano 2002.

12. I. Pais, *La forza dei legami digitali: verso nuove forme di associazionismo professionale?*, in [https://www.academia.edu/1067020/\\_draft](https://www.academia.edu/1067020/_draft).

gettato in maniera agevole e produttiva il filone di studio della SNA dando vita all'elaborazione di studi e ricerche per capire in che misura le reti sociali influenzano il comportamento degli individui e come questi ultimi utilizzano le reti sociali per conseguire specifici obiettivi. L'approfondimento delle diverse strutture di rete e le correlate forme di capitale sociale è diventato, pertanto, un ambito autonomo di ricerca per capire il carattere molteplice delle relazioni (*multiplexity relation*) e in che misura ciò facilita il flusso delle informazioni e la struttura di rete influenza le decisioni rafforzando l'identità dell'individuo<sup>13</sup>.

Pur con accentuazioni diverse per ambito disciplinare e tradizione di ricerca, la SNA viene considerata non solo un superamento dei metodi convenzionali di ricerca inadatti a comprendere la complessa, fluida e instabile società contemporanea, ma un apparato tecnico-concettuale più idoneo per capire e ricostruire l'intelaiatura complessa dei rapporti e legami sociali. Tuttavia, l'approccio di rete, pur nella vastità delle sue possibili applicazioni e nei limiti che lo caratterizzano, essendo molteplici le impostazioni distinte in base agli schemi teorico-concettuali di riferimento, ai metodi e alle tecniche impiegate, agli oggetti di analisi, si presenta oggi come strumento efficace ma va usato con cautela e prudenza.

Non abbiamo la pretesa di offrire una indagine esaustiva su un fenomeno estremamente complesso e in continua evoluzione, ma abbiamo provato a sviluppare un'osservazione utile a indagare le differenze esistenti fra le varie modalità usuraie, partendo dalla conoscenza degli schemi attuativi della richiesta di denaro, passando per le motivazioni che sottendono tale richiesta fino ad arrivare al modo con il quale si consuma il reato. Questo al fine di comprendere quali siano i differenti schemi relazionali dell'agire usuraio, quali reti relazionali si strutturano in ragione del tipo di usura, chi e come svolge le funzioni di mediazione, come sono raccolte le informazioni, come avviene il contatto con il membro della rete, in che misura la relazione di potere è fortemente asimmetrica tra usuraio e usurato, quali

13. R. Burt, *Structural Holes*, Harvard University Press, Cambridge 1992.

ruoli assumono le persone inserite in una rete usuraia, quali effetti sociali producono le distinte reti usuraie. Ovviamente, poi, quali tassi di interesse sono praticati dalle distinte reti, se vi è somiglianza e perché, chi sono le vittime e a quali circuiti la vittima si rivolge in caso di necessità. Ecco a questi interrogativi abbiamo cercato di dare una risposta e ampliare così le conoscenze relative al fenomeno. È ovvio che per dare fondamento alle risposte non è stato sufficiente ricostruire con la SNA la rete degli usurai ma abbiamo dovuto fare ricorso al materiale giudiziario (sentenze e ordinanze) per acquisire tutte le altre informazioni necessarie a soddisfare il piano delle ipotesi elaborato. Si tratta di un primo tentativo applicato al fenomeno dell'usura che certamente richiede ulteriori approfondimenti e affinamento della stessa metodologia.

La tipologia dei dati esaminati si riferisce, innanzitutto, ai contatti, ai collegamenti e agli incontri che mettono in relazione i nodi della rete. Tali informazioni, inserite poi in una matrice dati (costruita caso per caso), contenente in riga e in colonna tutti gli attori intervenuti nel rapporto usuraio, sono state elaborate con l'utilizzo di un programma, Ucinet 6, al fine di cogliere le relazioni dirette o indirette fra i membri che la compongono<sup>14</sup>. Sulla base della lettura del materiale giudiziario (costituito da n. 8 ordinanze e n. 10 sentenze) abbiamo estratto gli elementi utili a ridefinire i tassi di interesse praticati in ragione delle diverse tipologie usuraie riconosciute, la frequenza delle richieste di denaro e le modalità coercitive esercitate, gli elementi che ridefiniscono le origini del prestito, nonché gli elementi sufficienti a ricostruire il circuito delle interazioni fra tutti gli attori che intervengono nella composizione della rete usuraia. E infine, attraverso un confronto delle due metodologie adoperate, la *network analysis* da un lato e lo studio analitico dei casi dall'altro, si è cercato di comprendere in che modo le strutture delle reti variano a seconda delle diverse tipologie di usura ricono-

14. È stato indicato con 1 la presenza della relazione e con 0 l'assenza; l'intensità dei legami è stata misurata con una scala che va da 1 a 3 indicativa della maggiore o minore intensità; la consistenza dei rapporti è espressione della direzione dei legami.

sciute, nonché quali differenze emergono dal tipo di legame che unisce i nodi di queste reti, e se in virtù di questi rapporti si creano nuovi legami o vere e proprie strutture di rete *ex novo*.

### **5.1 La Network Analysis come valore aggiunto allo studio del fenomeno usuraio**

Parlare di usura oggi è tanto importante quanto complicato poiché il fenomeno resta spesso nascosto nella penombra. Le ragioni sono diverse e differenti tra usuraio e usurato: l'usurato accede spesso al credito illegale perché non trova accesso ai canali creditizi legali, per cui la richiesta di un prestito avvalendosi di servizi di credito paralleli è l'esito più naturale sebbene illegale. Dal punto di vista dell'usuraio i vantaggi derivanti da tale pratica sono spesso superiori ai rischi connessi, per cui, anche in questo caso, la pratica dell'usura non risulta altamente complessa vista in generale la domanda di credito che risulta insoddisfatta e la facilità con cui si riesce. Tuttavia, laddove la stretta usuraia diviene ingestibile e non sopportabile, si ricorre alla risoluzione dell'oppressione per vie legali. Solo allora è possibile avere riferimenti chiari e precisi sulle dinamiche del fenomeno.

Nondimeno, stabilire con esattezza la portata del reato usuraio non è affatto semplice poiché le reali entità del fenomeno restano spesso sommerse<sup>15</sup>. Ecco perché nella ricostruzione delle modalità operative nulla va sottovalutato. L'utilizzo della *network analysis* può in questo contesto certamente fornire ottimi spunti di riflessione nella ricostruzione dell'agire usuraio, a partire dalle motivazioni che sottendono la richiesta per arrivare a delineare i percorsi relazionali seguiti nel corso di tutto il rapporto usuraio.

Nello specifico sono indagate e ricostruite le reti di 64 casi di usura distribuiti sul territorio campano fra provincia (per

15. G. Goisis, P. Parravicini, *Tassi d'interesse usurari e mercati regionali del credito: un'analisi in termini di efficienza*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», a. 107, n. 1, 1999, pp. 3-29.

l'86% dei casi) e città (per il 14% dei casi). Le informazioni utili alla definizione delle reti sono state ottenute mediante attenta analisi del materiale giudiziario risalente agli ultimi 10 anni (2005-2015). I dati estratti dagli atti giudiziari riguardano principalmente gli attori coinvolti nel procedimento. L'usuraio, la vittima, l'intermediario sono solo alcuni dei principali agenti del rapporto usuraio. Talvolta anche persone dell'ambito familiare o amicale possono essere attori decisivi nella ricostruzione delle reti usuraie poiché artefici dell'incontro con il mondo illegale. Inoltre, laddove è stato possibile se ne è ricostruito un profilo per capire se vi sono differenze nelle modalità di agire ad esso associabili. Un attento sguardo è stato rivolto alla presenza o meno di figure mediatrici nella richiesta di denaro e laddove presenti capirne il peso nella relazione. Infine sono stati estratti dati relativi alle motivazioni che soggiacciono tali richieste nel tentativo di evidenziare le reali esigenze che attivano il circuito usuraio. Queste informazioni possono sicuramente rivelarsi valide non solo all'identificazione di una specifica tipologia usuraia, ma anche essere utilizzate per ridefinire le strategie di contrasto utili al ridimensionamento di un così vasto e mutevole fenomeno.

Dalle indagini effettuate è emerso che nell'87% dei casi le motivazioni alla richiesta usuraia sono ben chiare, mentre nel restante 13% non emergono dalla lettura dei provvedimenti. Nei casi esaminati i principali fattori che soggiacciono la richiesta vanno dalle più generiche difficoltà economiche (nel 61% dei casi), a quelle derivanti ad esempio dalla perdita del posto di lavoro, a spese straordinarie connesse all'organizzazione di un matrimonio o alla ristrutturazione della casa (nel 9% dei casi). Accanto a tali ragioni si registrano poi le conseguenze di una crisi aziendale nei casi di vittime commercianti o di imprenditori (7%), oppure richieste collegate a spese improvvise, quali per esempio cure mediche o gravi perdite di un familiare (6%), fino a giungere alla più usuale, ma meno tracciabile, richiesta legata alla difficoltà di accesso al credito legale (3%).

Oltre alle ragioni del ricorso al prestito usuraio, altro fattore rilevante è la collocazione geografica del fenomeno, che offre

interpretazioni spesso sottovalutate nella ricostruzione delle vicende usuraie. Tant'è che dall'osservazione dei grafi di seguito presentati emergono particolarità interessanti circa la diversa ricostruzione reticolare dei due contesti. Infine, significative sono le informazioni tratte dall'osservazione del fenomeno usuraio a seconda delle caratteristiche degli attori coinvolti. È possibile tenere distinte, infatti, le diverse modalità usuraie a seconda che l'attore artefice del reato sia un affiliato al clan (c.d. di camorra), un libero professionista (c.d. professionale), un comune cittadino (c.d. di vicinato) o un agente economico (c.d. usura bancaria).

## **5.2 Analisi dei reticoli dei modelli usurai**

Partendo dai tre attori principali nella ricostruzione dei reticoli usurai sono state analizzate le modalità di incontro, dirette o indirette, con la vittima, di cui si è ricostruito, laddove è stato possibile, un profilo. Sono stati poi valutati sia la presenza o meno di attori appartenenti alla sfera amicale o familiare, che possono o meno intervenire nella ricostruzione della vicenda e la valutazione dell'entità del legame fra i diversi nodi, sia il ruolo che essi assumono nella specifica configurazione reticolare. Infine uno sguardo è stato rivolto agli effetti sociali che queste reti producono e all'esistenza o meno di un consenso (o di un diniego) della funzione che l'usuraio assume a seconda della tipologia usuraia evidenziata. E ancora, la relazione di potere e subalternità esistente nel rapporto duale e il ruolo che assume l'intermediario, quale figura di rilievo. Questo perché, se è vero che tale fenomeno prende corpo a partire da una reale necessità economica, per mezzo della quale si innescano meccanismi di subalternità e superiorità tali da dar vita a una logica di contropartita per la quale si creano, fortificano e intensificano reti che si autoalimentano in virtù di questo stato di bisogno, è possibile che, in tale gioco un ruolo fondamentale sia occupato dal mediatore poiché, talvolta, è non solo il mandante di colui che stabilisce le regole di questo complesso gioco, ma

anche colui grazie al quale prende corpo l'intera rete. Questi elementi, analizzati nel corso dell'indagine, hanno prodotto risultati specifici a seconda della contestualizzazione territoriale nonché di profilo, tali da far procedere l'analisi tenendo distinte tre principali tipologie di usura, le quali si presentano con caratteristiche differenti ma ben definite tra loro.

Ciò considerato, è opportuno procedere per sintesi e presentare, di seguito, i casi analizzati attraverso la dimostrazione grafica di quelli più rilevanti e rappresentativi delle singole tipologie usuraie.

### **5.2.1 Le reti dell'usura di vicinato**

Partendo dalla prima tipologia usuraia, la c.d. usura di vicinato, vediamo che le richieste di denaro intercettate non sempre sono cospicue e su esse si applicano interessi medi mensili che oscillano tra il 20-40%. Lo schema tipico si struttura con un primo incontro, più o meno mediato, e generalmente successivi incontri a cadenza spesso semestrale (o mensile se la richiesta è modesta), in maniera perlopiù diretta o in alcuni casi distinti dalla presenza di una figura extra incaricata di riscuotere le somme pattuite. In tal caso la maglia della rete si infittisce di nuovi nodi che contribuiscono all'incremento del tessuto reticolare aprendolo verso l'esterno. Elemento caratterizzante l'usura di vicinato è la richiesta di piccole somme di denaro (a volte anche 100/200€) utili a coprire spese relative al soddisfacimento di esigenze quotidiane. La vittima è spesso una persona che dispone di scarse o modeste entrate economiche (casalinga, pensionato, piccolo commerciante, un artigiano). In altri casi ad essere colpita è l'intera famiglia i cui membri fanno piccole richieste di denaro a un unico finanziatore, confidando nella restituzione agevolata delle somme. Altra caratteristica dell'usura di vicinato è la considerazione dell'usuraio come benefattore di quartiere<sup>16</sup> che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo (l'ottenimento immediato del denaro) altrimenti

16. Dalle indagini effettuate nei diversi casi esaminati emerge chiaramente un profilo di usuraio riconosciuto dalle vittime quale mecenate locale pronto a prestare soccorso

non raggiungibile. Tant'è che l'usuraio benefattore di quartiere diviene un punto di riferimento della zona. Infatti, come mostrato nel grafo 1 più vittime ricorrono a uno stesso carnefice costruendo attorno all'attore principale della rete una fitta maglia di incontri. Le tre rappresentazioni grafiche di questa prima modalità operativa presentano reti aperte, ampie<sup>17</sup>, a stella ed ego-centrate. Nelle rappresentazioni che seguono, oltre all'esistenza del legame, si vuole mettere in evidenza la forza delle relazioni (indicata coi valori numerici), quale indicatore di densità della rete. Sia la prima che la seconda rete sono costruite attorno a un unico usuraio<sup>18</sup>, il quale stringe legami diretti con gli altri nodi della rete, mentre la terza rete si presenta centrata principalmente su due nodi corrispondenti ai due usurai attori principali di più vicende. In questo caso si tratta di una coppia di usurai ai quali si affianca una terza figura (il figlio di uno dei coniugi) relativamente a un unico caso. In quattro degli otto casi contestati alla coppia sono presenti attori secondari alla vicenda che contribuiscono a infoltire la maglia della rete attraverso relazioni anche indirette con gli usurai protagonisti della rete. I nuovi attori degli avvenimenti citati sono principalmente soggetti addetti alla riscossione delle somme di denaro per conto dei coniugi o del figlio della coppia. Infatti, non di rado la coppia compare solo nel primo incontro con la vittima per poi restare nell'ombra lasciando il posto agli agenti riscossori, i quali interagiscono spesso con gli intermediari dei contatti per «ricordare» al malcapitato del pagamento. Solo nei casi in cui vi è l'intermediazione di altri soggetti, nella rete fanno capolino anche ulteriori attori (familiari o amici) che partecipano alla vicenda in quanto conoscenti del fatto. La prima rappresentazione costituita da 10 nodi, 16 legami e 2 relazioni, altamente densa<sup>19</sup> (0.656) pre-

nei casi più disparati, soprattutto se le altre porte di accesso ai crediti sono rimaste chiuse.

17. L'ampiezza della rete dipende dal numero di nodi in essa presenti.


18. La rete è globalmente centrale, ovvero costruita attorno alla centralità di un nodo, poiché quel nodo non solo ha un gran numero di connessioni con gli altri nodi della rete ma acquista una posizione di importanza strategica nella struttura complessiva della rete.

19. La densità di un grafo assume valori compresi fra 0 e 1 ed è la misura relativa alla probabilità che una coppia di nodi siano adiacenti tra loro. Ovvero essa è il rapporto

senta un coefficiente di *clustering*<sup>20</sup> dello 0.564 e un forte *degree*<sup>21</sup> (97.685%). In questo caso vediamo il coinvolgimento di un intero nucleo familiare che ricorre a uno stesso benefattore a cui fanno riferimento altri attori, nodi della rete. Tipologia simile è data dalla seconda rete presa in esame, costituita da 16 nodi e 20 legami, in cui sono rappresentati ben otto casi. Rispetto alla precedente tipologia nella seconda rappresentazione vi è il coinvolgimento di intermediari i quali entrano nella scena come attori secondari che facilitano l'incontro. In questo caso abbiamo valori di *degree* molto alti (l'*outdegree* è dello 92.063% mentre l'*indegree* è dello 99.683%), ma con una densità minore (0.383) e un coefficiente di *clustering* dello 0.270<sup>22</sup>.

### Grafico 1 - Ricostruzione delle reti dell'usura di vicinato in provincia

#### Rete 1




fra il numero dei legami effettivi e il numero delle diadi.

20. Ovvero la misura del grado in cui i nodi del grafo tendono ad essere connessi tra loro.


21. L'indice di *degree* corrisponde al numero complessivo dei legami di quella rete.

22. Il coefficiente di *clustering* indica che i nodi di questa rete sono scarsamente connessi tra loro poiché le proprietà caratteristiche dei nodi che la compongono sono tra loro dissimili.


### Rete 2



### Rete 3



## Rete 4



Anche la terza rappresentazione, costituita da 23 nodi e 42 legami, scarsamente densa (0.305), nonostante l'alto numero di nodi in essa presenti (23), ha un *outdegree* del 22.078% e un *indegree* del 50.289%. Tali valori denotano incontri limitati alla richiesta del prestito e alla successiva restituzione della somma di denaro, così come indicato dai legami orientati, ovvero dalle frecce che esprimono la direzione del legame.

La quarta rappresentazione è estremamente interessante e più complessa rispetto alle precedenti poiché le tante vicende in essa contenute sono tra loro diversamente collegate pur mantenendo le tipiche caratteristiche della *c.d. usura di vicinato in provincia* in precedenza delineate. I principali protagonisti delle vicende contestate sono cinque usurai (u1, u2, u6, u8, u15) tra loro collegati mediante i rapporti intensi di duplice ruolo con tre di questi. Essi sono vittime dei due principali usurai, per i quali poi divengono usurai a loro volta al fine di saldare i debiti con questi contratti (u8, u14, u15). In particolare le vicende oltre ad essere legate da rapporti di conoscenza e assoggettamento fra questi sono anche il frutto di collaborazione reciproca. Altra caratteristica della rete è che questi principali attori si avvalgono sempre della collaborazione di familiari, i quali agiscono talvolta

come usurai, talvolta come riscossori. Solo in un caso si narra di minacce e uso di violenza (v5) e in un altro caso di ritorsioni sessuali (v15). Caratteristica interessante, rispetto ai casi precedentemente analizzati è proprio il legame che unisce i vari usurai, ovvero la sovrapposizione di ruoli determinata dalla presenza di alcune vittime che sono al contempo artefici e vittime dell'usura.


Per i casi di usura analizzati e consumati in contesto di città le reti sono costituite principalmente da legami diretti e unidirezionali. Il primo grafo è una rete lineare fatta da 3 nodi, 2 legami e 2 relazioni e mostra chiaramente come la vittima, attore principale, ricorre a due prestiti usurai, il secondo per saldare il primo, facendo registrare un alto *degree* (l'*outdegree* è del 150.000% e l'*indegree* è del 75.000%) e una densità dello 0.500.

**Grafico 2 - Ricostruzione delle reti dell'usura di vicinato in città**

**Rete 5**



**Rete 6**



Nella seconda rappresentazione, con 6 nodi e 7 legami, abbiamo due casi isolati riferiti a uno stesso usuraio al quale la prima vittima ricorre grazie all'intermediazione di un collega che nella vicenda svolgerà anche il ruolo di agente riscossore (triangolo in alto a destra, con la punta in basso); nell'altro caso vi è il coinvolgimento della famiglia che interviene nella mediazione fra le parti coinvolte. Questa rete presenta un coefficiente di *clustering* dello 0.958 poiché i nodi che la compongono sono strettamente connessi tra loro.

Questo primo modello usuraio verifica a pieno l'ipotesi sopra considerata, poiché non solo l'attore principale delle vicende contestate, ovvero l'usuraio, intensifica il suo potere in virtù del forte riconoscimento del ruolo che esso ricopre nel tessuto sociale, ma la frequenza con cui l'usuraio viene coinvolto nella risoluzione dei problemi economici delle vittime con cui entra in contatto, contribuisce a intensificare il legame fra gli attori coinvolti, riproducendo un consenso sociale che è spesso avallato dalla presenza di attori esterni (ad es. i garanti o familiari). Questo dato trova conferma nel tipico atteggiamento di chi denuncia solo quando non è più in grado di saldare il debito e che allorquando tale soluzione diviene effettiva, attribuisce al proprio aguzzino connotazioni rispettose<sup>23</sup>. E inoltre, è evidente come tali reti si intensificano ulteriormente grazie alla presenza di intermediari (i c.d. mediatori) i quali assumono un ruolo pressappoco decisivo nelle varie transazioni poiché spesso dopo un primo incontro con l'usuraio quest'ultimo resta nell'ombra del suo giro<sup>24</sup>.

23. Come si evince da una dichiarazione sono gli stessi usurai a considerarsi benefattori per poveri bisognosi, i quali contraccambiano tale opinione rinforzando tale reputazione: «L'indagata nell'affermare ciò ... ha attribuito al Xxxxx un ruolo apicale e di controllo. L'Aste assegna a se stessa il ruolo di procacciatrice dei clienti indicando il proprio bar come punto di incontro tra i soggetti bisognosi di prestiti (da lei stessa descritti come "brava gente che non possono richiedere prestiti alle banche in quanto protestati ed in difficoltà economiche notevoli") e il Xxxxx».

24. Sono molti i casi in cui è il mediatore il reale artefice del rapporto duale usuraio/usurato, poiché è colui che nella scena recita il ruolo principale: «Sono io che procaccio clienti bisognosi di danaro per prestiti che poi li presento ad Xxxxx. Alcune volte persone della zona, si presentano presso il mio bar chiedendomi direttamente di Xxxxx per un prestito. Io li faccio incontrare presso il mio bar ove si accordano. Successivamente al loro accordo, Xxxxx mi dice

### 5.2.2 Le reti dell'usura professionale

Diverso è il caso dell'usura professionalizzata poiché, solitamente se si richiede un prestito di denaro a una figura professionale, distinta per il ruolo che ricopre, che sia esso un medico, un avvocato, un notaio o un politico, la somma in oggetto è, rispetto alla precedente tipologia, spesso più consistente. Le vittime sono perlopiù commercianti o piccoli-medi imprenditori. Soggetti questi che a seguito di difficoltà di investimento o di scarsa produttività dell'azienda si ritrovano a dover ricorrere a un prestito immediato e sicuro confidando nella veste ricoperta dal generoso professionista meritevole di rispetto. Generalmente si arriva all'usuraio professionista attraverso l'intervento di un mediatore, un amico fidato o un parente, che si espone a garanzia dell'affidabilità dell' esercente. I tassi mensili applicati in questi casi sono mediamente inferiori alla precedente tipologia e variano dall'8% al 12%. Altra caratteristica di questo modello usuraio è la costruzione, da parte dell'usuraio, di una rete forte a tutela della buona fede del prestito e come testimone di una impeccabile condotta dell'agente come professionista.

In entrambe le reti viene mostrato l'ego-network<sup>25</sup> dell'usuraio che funge da nodo di separazione<sup>26</sup>. La prima rappresentazione grafica è una rete con 7 nodi e 6 legami a maglia aperta. Nella parte destra di questa viene ricostruita la rete dell'usurato, ove l'intervento di un mediatore, in questo caso un collaboratore, consente il primo incontro col professionista usuraio. Nella vicenda vengono coinvolti anche i familiari a garanzia del prestito, mentre un amico della vittima, interviene come supporto alla restituzione del prestito.


*quanto gli ha prestato e quanto deve restituire. Successivamente tale attività di consegna dell'importo richiesto e della riscossione mensilmente delle rate e degli interessi sopra indicati, viene effettuata da me. Xxxxx, successivamente ogni fine mese viene a riscuotere le rate che io ho riscosso mensilmente con il tasso di interesse sopra dettagliatamente evidenziato».*

25. È la porzione di rete vista attraverso la soggettività dell'attore.


26. È quel nodo all'interno della rete che se soppresso sconnette il grafo.

### Grafico 3 - Ricostruzione delle reti dell'usura professionalizzata in città

#### Rete 7



#### Rete 8




Sul lato sinistro sono rappresentati gli attori, colleghi del professionista (in questo caso è un medico) usati dall'usuraio come garanti di un prestito pulito a un amico (l'usuraio). Anche nel secondo caso vi è l'intercessione di un intermediario che in entrambi i casi rappresentati rimane esterno al rapporto usuraio poiché preferisce non risultare come mediatore (chiede all'usuraio di non dire chi gli ha indicato la persona cui rivolgersi per il prestito). Infine, nel secondo caso è ancora una volta la famiglia a garantire per il prestito<sup>27</sup>. Entrambe le rappresentazioni si presentano con una *degree* ed un coefficiente di *clustering* molto bassi<sup>28</sup>.

27. La seconda rete è costituita da 7 nodi e 7 legami.

28. Per i dettagli si rimanda alla tab. 1 in appendice.

## Grafico 4 - Ricostruzione delle reti dell'usura professionalizzata in provincia

### Rete 9



Caratteristiche simili sono presenti per la stessa tipologia usuraia anche per i casi di città, ove lo schema rimane principalmente lo stesso, con l'eccezione dei casi in cui, nonostante il ridimensionato tasso richiesto, diviene necessario ricorrere a un secondo prestito (con un altro usuraio) per saldare il precedente onde non compromettere i rapporti col professionista (in questo caso abbiamo un grafo semplice con 4 nodi connessi e 4 legami orientati altamente densi). Anche per questa tipologia si presentano similitudini di contesto e di profilo rispetto al precedente modello, da cui se ne differenzia per le caratteristiche socio-economiche. Infatti, ancora una volta l'alto valore riconosciuto all'usuraio ne legittima il potere riproducendo stima e gratitudine per il ruolo ricoperto. Figura di spicco resta il mediatore, colui il quale garantisce per il buon esito delle transazioni, assumendosene talvolta la piena responsabilità.


### 5.2.3 Le reti dell'usura di camorra

Veniamo ora a un altro modello operativo, la c.d. usura di camorra, quella forse più conosciuta ma meno praticata rispetto

alle precedenti tipologie perché meno vantaggiosa per gli affiliati di quanto siano le principali attività illegali dei clan (traffico di droga, estorsione, riciclaggio)<sup>29</sup>. Diversamente dai precedenti modelli, quest'ultimo vede applicati forse i tassi più alti e le vittime sono perlopiù medio-grandi: imprenditori che richiedono somme considerevoli di denaro. L'intenso legame che si crea fra usurato/usuraio ed intermediario (rappresentati nel grafo dallo spessore delle linee e dalla grandezza dei nodi) è il frutto di un intervento incisivo determinato dall'appartenenza a un clan, quale frutto di coercizione indiretta subita dall'usurato indipendentemente dalle effettive richieste di restituzione delle somme pattuite<sup>30</sup>.

## Grafico 5 - Ricostruzione delle reti dell'usura di camorra in provincia

### Rete 10




29. Si veda il rapporto su *Usura: diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno*, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Osservatorio socio economico sulla criminalità. Anno 2008.

30. Il riferimento è alla *cliques* degli attori principali della rete.

La rappresentazione della rete dell'usura di camorra in provincia è un grafo semplice, con 4 nodi connessi e 4 legami orientati. L'usuraio camorrista, al quale solitamente si accede per conoscenza diretta o per intercessione non è l'unico legame col mondo criminale, poiché chi vi ricorre è comunemente già avvezzo a questa realtà (si veda il nodo aperto a forma di triangolo. Esso rappresenta l'incontro con altro clan diverso da quello di riferimento del primo usuraio cui si richiede il prestito). Questa rete, altamente densa (0.833) si presenta con un coefficiente di clustering dello 0.900.

**Grafico 6 - Ricostruzione delle reti dell'usura di camorra in città**

**Rete 11**



Infine, è possibile asserire che gli elementi caratterizzanti l'usura di camorra (anche quella di città) si ripetono nella quasi totalità dei casi, ove la circolarità delle relazioni tra usurato/usuraio e intermediario è intervallata solo dall'interazione e dalla partecipazione dei familiari che venuti a conoscenza della richiesta entrano nella rete come risarcenti. La rappresentazione grafica dell'usura di camorra in città qui presentata è la ricostruzione di una fitta rete di legami fra la vittima e i suoi carnefici ai quale

ricorre per prestiti che si susseguono in virtù della necessità di saldare le precedenti richieste di denaro e che spingono l'oppresso (un imprenditore e un suo socio) in un vortice di richieste senza tregua. L'elevata centralità di questa rete è data proprio dalla vittima principale del reato di usura, sul quale fanno leva più usurai appartenenti a uno stesso clan ma che agiscono in maniera indipendente quando si tratta di prestiti con interesse, facendo così registrare un coefficiente di *clustering* notevole, poiché le relazioni che ego intrattiene con gli altri nodi della rete sono estremamente intense, e un indice di *degree* sostanzialmente alto, dato dall'elevato numero di legami che il nodo centrale intrattiene con gli altri nodi della rete<sup>31</sup>. Questo configura un modello strategico di azione incentrata sulla vendita del credito di usura ad altro gruppo criminale lì ove non vi sia interesse ad acquisire l'attività della vittima o la sua azienda.

Questo modello non presenta però le caratteristiche dei precedenti poiché il diverso ambito cui si vanno a inserire le singole vicende fanno sì che la vittima divenga in questo caso l'artefice del proprio destino, stabilendo col proprio agire (ovvero richiedendo il denaro a un affiliato della camorra) di innescare un controverso meccanismo. I mediatori, laddove figurano, non sono rilevanti nella ricostruzione della rete poiché la stessa si riproduce a partire da elementi già esistenti, contribuendo a realizzare nuovi legami fra gli attori coinvolti. In questo caso, non è la specifica esigenza di denaro a intensificare il potere riconosciuto al clan, ma è il contesto illegale entro cui essa va a inserirsi a garantirne il valore. Pertanto, ciò che occorre delegittimare in questo caso è il ruolo del clan non tanto quello del singolo individuo che per esso intercede.

## In conclusione

La *social network analysis*, sebbene ancora poco usata negli studi sulla criminalità, può offrire utili indicazioni sui *modus operandi* nei diversi modelli usurai analizzati. Tale metodo, ac-

31. Vedi tabella 1.

compagnato a una attenta e più cospicua lettura del materiale giudiziario relativo al fenomeno in esame, fornisce sicuramente utili spunti di riflessione non solo sulle differenti strutture riconosciute per le tipologie usuraie evidenziate nel lavoro, ma anche un utile guida all'identificazione di quelle strategie adoperate nella ricostruzione dei reticoli usurari che possono ridefinire gli strumenti investigativi necessari a contrastare un fenomeno dalle forme mutevoli. Nello specifico, se si vogliono studiare le reti usuraie occorre non sottovalutare che gli attori che le compongono agiscono per l'ottenimento di un obiettivo che corrisponde a un interesse individuale (l'ottenimento del denaro e/o la restituzione delle somme pattuite oppure l'espropriazione patrimoniale della vittima). Ma in questa particolare configurazione illegale vi sono anche attori i cui interessi non corrispondono a quelli delle due parti in gioco (usuraio e usurato), ma senza i quali la morfologia della rete assumerebbe diverso valore. Si pensi ad esempio ai casi in cui l'intermediario non solo corrisponde al nodo di collegamento fra i due attori principali, ma è anche l'agente riscossore, il quale agisce come ponte fra usuraio e usurato (come rappresentato nelle reti di vicinato di città). Il mediatore gioca infatti un ruolo fondamentale nella definizione del rapporto usuraio. Esso è spesso un amico fidato della vittima, che in virtù di questo particolare legame fiduciario permette non solo l'incontro con l'usuraio, ma diviene anche garante di continuità del medesimo rapporto, incrementando talvolta la rete con nuovi nodi (vittime) e fungendo perfino da nodo conduttore negli incontri tra usuraio e usurato.

Infatti, a partire da una prima semplice elaborazione delle principali componenti dei grafi è possibile schematizzare alcune differenze che presentano i tre modelli usurari analizzati.

Le reti dell'usura di vicinato e quelle professionali si presentano altamente centralizzate, per cui l'usuraio diviene il nodo centrale che dà consistenza all'intera rete, mentre risultano altamente connesse le reti di camorra. Inoltre, emergono alcune differenze e similitudini nelle singole tipologie analizzate a seconda della geolocalizzazione delle stesse, poiché quelle di città presentano

un coefficiente di *clustering* maggiore rispetto alle omologhe di provincia, che però si presentano più dense (fa eccezione la rete dell'usura di vicinato)<sup>32</sup>. Relativamente al grado dei legami presenti nelle reti possiamo senza ombra di dubbio asserire che le reti con un *degree* maggiore sono quelle localizzate in provincia la cui caratteristica è di presentarsi come più centrate poiché l'ego (l'usuraio) delle reti presenta valori fortemente alti, non solo perché è riconosciuto come attore di prestigio all'interno della rete, ma è anche colui verso il quale si dirigono la maggior parte della azioni considerate nella realizzazione della rete.

In tutte le tipologie usuraie le richieste di denaro sono ovviamente altamente informali. Si offre denaro con procedure rapide e perlopiù senza alcuna garanzia nei casi di usura di vicinato, in virtù delle modeste somme di denaro coinvolte; mentre l'offerta di denaro nei casi di usura professionalizzata è spesso assoggettata a garanzia del credito con assegni o cambiali; mentre meno incisivi sono gli usurai di camorra che limitano il prestito a scritture private o al più cessioni di quote aziendali. Per questo differenze emergono anche sulle vittime designate nelle tre tipologie: generico indigente nel primo caso, che si configura come produttore di un esiguo volume di denaro; commercianti o piccoli imprenditori nel secondo caso, i quali si configurano come produttori di un volume di denaro medio derivante dalla cessione di interessi sugli affari; di un capitale economico di più ampio spessore nei casi di camorra.

Pertanto, a una prima analisi appare chiaro che, al di là delle fondamentali strategie giudiziarie ed economiche finalizzate alla conoscenza delle vicende usuraie, sembra interessante entrare nel merito delle relazioni che si instaurano all'interno di questo intricato rapporto, poiché il legame che unisce i nodi attori di questo network relazionale innescano talvolta meccanismi di condivisione e di omertà tali da implementare il capitale sociale dell'usuraio<sup>33</sup>.

32. Per il dettaglio dei valori si rimanda alla tabella 1.

33. J. Nahapiet, S. Ghoshal, *Social Capital, Intellectual Capital and The organizational advantage*, in «The Academy of Management Review», Vol. 23, n. 2, 1998, pp. 242-266.

In conclusione si può affermare che se si osservano le configurazioni dei tre modelli usurari si comprende come la prima tipologia, quella di vicinato, si presenti come una rete con una dimensione relazionale più stringente rispetto alle altre due tipologie, poiché caratterizzata da: fiducia tra le parti, essenziale nella richiesta di denaro, essendo il piccolo prestito frutto di richieste non intermedie, bensì dirette e assoggettate a una aspettativa di restituzione elevata; norme consuetudinarie, in quanto il prestito non è certificato, ma le regole dello scambio sono chiare alle parti; e obblighi da ottemperare, derivanti dalle scadenze e dagli interessi da restituire. La seconda tipologia, la c.d. usura professionalizzata, si presenta con una forte dimensione strutturale fatta di legami forti e deboli, derivanti dai rapporti che il professionista istaura con i nodi della rete personale e quelli che crea in virtù del suo secondo ruolo (quello da usuraio); una rete con una configurazione ben definita e una organizzazione interna ben strutturata. Infine, la terza tipologia, la c.d. usura di camorra, sembra presentare una dimensione più cognitiva poiché alle dinamiche che intervengono nello scambio di denaro si sovrappongono relazioni basate su valori, codici e linguaggi condivisi in virtù del particolare contesto criminoso in cui l'attore va a inserirsi. Questo perché chi si ritrova a chiedere un prestito di denaro a un affiliato di camorra spesso conosce bene l'ambiente in cui tale richiesta va a inserirsi, arrivando talvolta a condividerne i valori.

Pertanto, le informazioni che da questa analisi derivano, se da un lato non possono ritenersi esaustive a fini di una indagine empirica, possono certamente implementare le conoscenze su un fenomeno così vasto e strutturalmente frammentario, come quello dell'usura, poiché le dinamiche interattive che lo sottendono sono spesso sfuggenti e aprire così la strada verso una nuova visione, che vede concentrare l'attenzione non solo sui suoi aspetti economici ma anche sociali e culturali, suggerendo al contempo strategie di contrasto funzionali al ridimensionamento del reato.

**Tabella 1 - Analisi descrittiva delle caratteristiche delle reti di relazioni**

CARATTERISTICHE	USURA DI VICINATO						USURA PROFESSIONALIZZATA			USURA DI CAMORRA	
	RETE 1	RETE 2	RETE 3	RETE 4	RETE 5	RETE 6	RETE 7	RETE 8	RETE 9	RETE 10	RETE 11
	PROVINCIA			CITTÀ			PROVINCIA	CITTÀ		PROVINCIA	
Node betweenness (Network Centralization Index)	93.06%	97.17%	40.93%	39.35%	0.00%	56.00%	66.67%	15.56%	35.00%	22.22%	80.89%
Weighted Overall graph clustering coefficient:	0.564	0.270	0.579	0.699	0.000	0.958	0.000	0.000	0.200	0.900	0.761
Density overwell	0.656	0.383	0.305	0.119	0.500	0.800	0.917	0.310	0.429	0.833	0.482
Geodesic distance	1.7	1.9	2.6	2.8	1.7	2.0	1.8	2.8	2.9	2.1	2.0
Devi. Stan.	0.4	0.4	1.3	1.0	0.5	1.1	0.8	1.2	1.3	1.3	0.7
Outdegree	97685%	92063%	22078%	18054%	150000%	40000%	72222%	32222%	26667%	55556%	21.111%
Indegree	97685%	99683%	50289%	12134%	75000%	40000%	50000%	24444%	26667%	33333%	61.852%
Bonacich Power	27.000	42.000	45.000	30.000	0	8.000	5.000	6.000	5.000	4.000	10.000

## 6. Un'analisi T-Lab delle rappresentazioni dell'usura negli articoli di cronaca (2010-2015)

VALERIA NAPOLITANO

### 6.1 Framework teorico-concettuale

I resoconti di cronaca incentrata sul fenomeno dell'usura trovano spesso la loro strategia comunicativa all'interno di un dispositivo simbolico ben definito. Si tratta di un meccanismo che consiste nel riformulare in un'ottica narrativa i rapporti di dominio nei quali proprio le vittime degli usurai garantiscono, modulando e legittimando comportamenti illegali dal punto di vista fiscale, amministrativo, o lavorativo, la loro stessa condizione di soggezione<sup>1</sup>. Partendo da questa osservazione, l'idea di approfondire il tema dell'usura da un punto di vista dell'analisi testuale dei resoconti giornalistici ha origine da diverse esigenze.

Da un lato, il riferimento a un'informazione funzionale al ragionamento e al commento equilibrato dei fatti piuttosto che ai toni mediatici sensazionalistici<sup>2</sup> sottolinea come nell'attuale contesto storico e socio-economico l'usura non possa essere semplicemente collocata nell'ampio target dei fenomeni delinquenziali che contraddistinguono gli scambi e le relazioni tra persone e organizzazioni criminali in Italia. Le cronache quotidiane restituiscono, infatti, una linea di continuità tra l'evolversi della crisi economica e l'espandersi di una condotta illegale diffusa e pervasiva, in grado di rafforzarsi proprio perché

1. G. Di Gennaro, *Realtà e rappresentazione delle estorsioni in Campania. Un'analisi del fenomeno alla luce della trasformazione della Camorra e della percezione di diversi attori*, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *op. cit.*

2. A. Tazzetti, *Il ruolo dell'educazione e dell'informazione nel contrasto all'illegalità*, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *op. cit.*, pp. 551-556.

coinvolge soggetti in difficoltà e dunque ricattabili. Questi soggetti possono essere imprenditori, commercianti, professionisti afflitti da problemi lavorativi e finanziari, ma anche padri o madri desiderosi di non rinunciare ad aspetti materiali del vivere quotidiano, e proprio per questo compromessi da una dimensione familiare capace di coinvolgere sia gli usurai che le vittime d'usura.

Il prestito di denaro con interessi, se da un lato si definisce quale «fenomeno antico e diffuso in maniera trasversale», una «pratica immorale legata alla marginalità sociale, e utilizzata per sostenere redditi da sussistenza», nel corso degli anni Novanta fino ad oggi si è trasformato in «un vero e proprio reato da perseguire sul piano penale», capace di insinuarsi tra tutti gli strati sociali della popolazione fino a rendere «particolarmente rischiosa l'attività della piccola impresa, del commercio al dettaglio, dell'artigianato di vicinato, dei ceti più poveri, ma anche di quei soggetti sociali una volta ritenuti immuni da questa piaga»<sup>3</sup>. Tale descrizione permette allo studioso di riferirsi al legame tra l'aumento delle persone coinvolte in fenomeni di indebitamento e la possibilità di divenire vittime di usura. Ciò vale soprattutto per un periodo come quello attuale, nel quale il deficit economico che determina garanzie sempre più rigide sul piano del mercato del credito legale corrisponde al rafforzamento di un mercato parallelo sommerso e illegale, disciplinato da regole contrapposte a quelle che regolamentano il mercato legale.

Le vittime d'usura non sono solo più piccoli imprenditori e commercianti, o più semplicemente nuclei familiari monoreddito in difficoltà a causa della crisi economica, ma anche impresari e funzionari del settore pubblico come di quello privato, che ricorrono al prestito illegale parallelo perché non riescono a intravedere soluzioni alternative. Direttamente proporzionale alla tipologia di vittima è poi la tipologia degli usurai, in merito

3. Unioncamere in collaborazione con la Fondazione nazionale antiusura Interesse Uomo, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura. Sulle tracce di un crimine invisibile*, 2014, [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it).

ai quali gli articoli analizzati rivelano che le attività d'usura sono svolte, secondo necessità, tanto dai classici strozzini quanto dai colletti bianchi (come i funzionari bancari), e finanche da insospettabili rappresentanti delle Istituzioni nazionali o locali, siano essi politici o esponenti delle forze dell'ordine.

D'altra parte l'intreccio di rapporti di scambio e relazioni (economiche ma non solo) tra coloro che subiscono il fenomeno dell'usura ed esponenti di gruppi criminali sollecita la riflessione sul ruolo etico della comunicazione pubblica, in merito alla quale è opportuno interrogarsi sul nesso non sempre scontato tra «funzione civile garantita da una informazione libera da ogni condizionamento di potere» e «stereotipo della libertà di informazione senza limiti e censure»<sup>4</sup>. Il cliché della libertà di informazione, intesa quale garanzia della libertà comune ha generato fenomeni – in Italia ricollegabili al fenomeno della tv-spazzatura – quali «lo scandalismo, il sensazionalismo, la conquista di fette di mercato e di ascolti ad ogni costo». Donde la tentazione di mettere sotto accusa la nozione stessa di libertà di informazione, nel nome di un'informazione meno incline alle leggi commerciali del circo mediatico, più rispettosa quindi dei limiti e dei vincoli definiti da precisi orientamenti etici<sup>5</sup>.

La questione è senz'altro complessa: la consapevolezza che la lotta contro il sensazionalismo, la notizia ad ogni costo, il connubio con il mercato dell'intrattenimento rappresenti «una partita fondamentale per le sorti della libertà complessivamente data»<sup>6</sup> non deve far cedere alla tentazione di mettere sotto accusa la comunicazione *tout court*. Piuttosto è utile richiamare l'attenzione degli addetti ai lavori sul principio di responsabilità dei mezzi di informazione<sup>7</sup>, magari ricollegandolo alle nozioni

4. G. Acocella, *L'etica nella comunicazione pubblica*, <http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=1299> (sito visitato il 22/07/2015).

5. F. Sidoti, *Il giornalismo investigativo. Storia ed esperienze straniere*, in «Desk», a. I, n. 1, 2002.

6. E. Lorito, *Informazione e libertà. Privacy e tutela della persona*, CUES, Salerno 2001, pp. 40-41.

7. K.R. Popper, *Cattiva maestra televisione*, Marsilio, Roma 2002; nonché G. Acocella, *op. cit.*

di senso critico e anti-spettacolarità<sup>8</sup>. Un'informazione responsabile che voglia assumersi il compito di rispettare il diritto alla riservatezza potrebbe al tempo stesso non assolvere al compito di *responsabilità dell'informazione*. Così, nel caso specifico dell'usura, il ricorso molte volte superficiale a un'icona, quella della «zona grigia», utilizzata per rappresentare il silenzio-assenso di ampi strati della cosiddetta società civile nei confronti di un fenomeno illegale erroneamente associato all'erogazione di un servizio, se da un lato raffigura efficacemente i rapporti di connivenza tra la popolazione e la delinquenza organizzata, dall'altro trascura di approfondire i meccanismi mediante i quali tali relazioni di passività e di accondiscendenza si organizzano, permeando il tessuto socio-economico del nostro Paese.

Un ruolo determinante nell'informazione poco responsabile è rivestito dalla televisione, da sempre protagonista nel processo di standardizzazione del sistema socio-culturale italiano<sup>9</sup>. A partire dall'avvento, nel 1976, delle emittenti private, l'inesorabile diffusione dei format di intrattenimento ha ampliato la tendenza del piccolo schermo a codificare quello che Andrea Masini<sup>10</sup> definisce uno «specchio a due raggi», ovvero un dispositivo in grado non solo di riprodurre, consolidare e amplificare costrutti simbolici, ma anche di produrre tendenze capaci di trasformarsi in veri e propri modelli comportamentali. Nel caso specifico di un fenomeno complesso come l'usura, capita allora che il «trasmesso» che non venga sottoposto ad approfondimento finisca per raggiungere i destinatari manipolandone le opinioni, con la conseguenza che la mancata tutela dell'interesse alla verità consolidi, se non addirittura amplifichi, disfunzioni culturali e socio-economiche già presenti nella collettività.

Una simile disposizione è peraltro sfavorevole al diffondersi di un messaggio educativo che dovrebbe basarsi su un'infor-

8. R. Morrione, *Di chi è l'informazione?* in «Matrix», a. 1., n. 1, 2002.

9. G. Sartori, *Homo videns. Televisione e post-pensiero*, Laterza, Roma-Bari 2007.

10. I. Bonomi, A. Masini, S. Morgana (a cura di), *La lingua italiana e i mass media*, Carocci, Roma 2003.

mazione democratica, il cui fine consisterebbe nella riflessione critica e nel conseguente esercizio di una cittadinanza attiva da parte di coloro che fruiscono dei mezzi di comunicazione. Al contrario, un contributo utile al resoconto obiettivo dei fatti che sia al tempo stesso in grado di far riflettere sembra essere offerto dall'informazione scritta, grazie ad alcuni tratti specifici, quali ad esempio la maggiore istantaneità che genera una narrazione meno artificiosa e una minore manipolazione dei contenuti, e i tratti specifici tra oralità e scrittura che facilitano i collegamenti tra racconto di cronaca e realtà quotidiana<sup>11</sup>.

Gli articoli dei quotidiani nazionali e locali offrono, quindi, allo studioso una preziosa occasione per analizzare un fenomeno come l'usura non solo sotto il profilo socio-economico, ma soprattutto sotto il profilo socio-culturale. Per quanto attiene la sfera culturale, coloro che si occupano di analisi del testo non devono necessariamente tener conto dell'adesione a un'ottica diacronica piuttosto che sincronica, potenziando la dimensione di tipo temporale anziché quella di tipo comparativo.

## 6.2 Obiettivi e ipotesi

La ricerca quali-quantitativa si propone di indagare la rappresentazione dell'usura nel periodo che va dal 2010 al 2015, evidenziando il rapporto tra tipologie di usurai e tipologie di vittime. Più specificamente il saggio vuole sottolineare:

- le diverse rappresentazioni dell'essere vittime di usura: a partire dalle figure classiche del piccolo commerciante o artigiano, e dai nuclei familiari poveri, fino agli imprenditori e ai professionisti considerati un tempo facenti parte dei ceti privilegiati;
- le diverse rappresentazioni dell'essere strozzini, con un focus sulla dimensione familiare, professionale, socio-culturale e di genere;

11. F. Sabatini, *La comunicazione orale, scritta e trasmessa: la diversità del mezzo, della lingua e delle funzioni*, in Provincia di Roma - Istituto di Psicologia del CNR, *Educazione linguistica nella scuola superiore*, Roma 1982, pp. 103-127.

- il rapporto con le cause per le quali si diviene vittime di usura: crisi economica, tendenza a vivere al di sopra delle proprie possibilità.

Rispetto alla suddetta impostazione, il *focus* sull'evoluzione dell'usura nel periodo indicato avrebbe permesso di interpretare le dinamiche nelle singole aree campane rivelando aspetti interessanti oltre che poco considerati (si veda ad esempio l'aumento progressivo dell'illegalità bancaria in alcune zone del salernitano), riferibili all'incidenza e/o alla prevalenza, nelle singole province, di alcune tipologie di usura rispetto ad altre. Tale impianto avrebbe permesso di capire se e come è possibile divergere dalla lettura classica di un confronto tra una Napoli violenta e rassegnata, una Caserta modello di riferimento, non solo in Campania, per le nuove generazioni delinquenziali, un territorio salernitano attivo soprattutto per quanto riguarda gli interessi illegali dei colletti bianchi, e le aree avellinesi e beneventane serbatoio di gruppi criminali minori. Inoltre una comparazione tra aree regionali e aree del resto d'Italia avrebbe permesso di interpretare le trasformazioni del fenomeno dell'usura in Italia, magari riferendole al grado di penetrazione dei singoli clan implicati negli episodi analizzati.

Tuttavia il tessuto linguistico dell'articolo di giornale è contraddistinto da una struttura dinamica, il cui interesse per lo studioso consiste in un'operazione analitica tesa a «semplificare» – nel senso di esplicitare piuttosto che di banalizzare – quei nuclei tematici contenenti le dinamiche relazionali dei diversi attori coinvolti nelle vicende narrate. Trattandosi di una costruzione narrativa, ciascuno di questi attori risulta dotato di un ruolo ben definito – vittima o carnefice, complice o estraneo – negli episodi di illegalità riconducibili all'usura. Il testo in questo modo diviene, per chi intende approfondirne l'articolazione profonda, una risorsa di tipo linguistico-relazionale, la quale a sua volta veicola risorse di altro tipo, strumentali – «chi sfrutta chi» – simboliche ed espressive, che contrassegnano in modo esemplare le modalità di rappresentazione di un fenomeno composito e in costante evoluzione, come l'usura.

### 6.3 Metodo

Il saggio interpreta alcuni aspetti delle rappresentazioni giornalistiche del fenomeno dell'usura attraverso l'utilizzo di T-Lab, software per l'analisi computerizzata dei testi, con il quale sono stati esaminati alcuni articoli di cronaca di popolari quotidiani italiani e campani, in particolare «la Repubblica», il «Corriere della Sera», il «Corriere del Mezzogiorno», «Il Mattino» di Napoli, «Roma» e «il Fatto Quotidiano». Sono stati selezionati 72 articoli, connessi a vicende di cronaca avvenute nel periodo compreso tra il 2010 e i primi mesi del 2015, riguardanti sia grandi fatti di usura che fatti meno noti. Nella prima categoria rientrano fatti di cronaca che vedono coinvolti importanti istituti bancari in diverse zone del Sud Italia, ristoranti del centro di Roma accusati di aver riciclato denaro sporco riconducibile a clan camorristici attivi anche nella Capitale, o alcuni episodi assimilabili al composito quadro di Mafia Capitale. Negli articoli che trattano di vicende meno note, ad essere coinvolti sono invece uomini e donne «comuni», legati tra loro, e in taluni casi anche alle vittime, da rapporti di parentela.

Essendo incentrati sul fenomeno dell'usura legato alla Camorra, gli episodi hanno come scenario privilegiato la Campania con le sue 5 province, Napoli e Caserta in testa, ma anche alcune regioni da tempo permeabili all'infiltrazione camorristica, come il Lazio, la Toscana e l'Emilia Romagna. In un caso di usura bancaria, la regione di riferimento è invece la Puglia, più precisamente l'area barese. Mentre per quanto concerne la Campania, è la provincia di Salerno a contraddistinguersi per una più consistente presenza di articoli incentrati sull'usura dei colletti bianchi.

L'obiettivo della ricerca è andato progressivamente delineandosi attorno a un'analisi computer-assistita, in grado di restituire le diverse relazioni linguistiche, in termini di somiglianze e differenze lessicali, presenti nel testo. Al fine di cogliere il senso profondo del testo, stabilito mediante le diverse attinenze lemmatiche presenti nello stesso, si è deciso di destrutturarlo interrogando il legame tra le parole, evidenziando in questo

modo le parole «dense», quelle cioè portatrici di un senso pieno, in grado di veicolare all'interno del testo analizzato, con il loro grado di occorrenza e di ricorrenza, un significato ben preciso. In tal senso il software per l'analisi linguistica computerizzata T-Lab si è rivelato uno strumento di osservazione particolarmente adatto a produrre mappe rappresentanti i contenuti dei testi<sup>12</sup>.

Facendo riferimento alla linguistica quale disciplina in grado di definire e organizzare i dati sottoposti a osservazione, il corpus derivante dall'insieme degli articoli dei quotidiani è stato scomposto in sottoinsiemi, le cui unità di contesto erano costituite da gruppi di articoli classificati in base a un tema dominante, nello specifico il rapporto tra usurai e vittime d'usura. Ricostruire le relazioni presenti tra protagonisti opposti delle vicende di cronaca, evidenziandone i ruoli e le modalità di interazione rappresenta una sfida non solo per gli inquirenti, che per ricostruire fatti ed elementi probatori possono avvalersi, tra gli altri, dei testi delle intercettazioni telefoniche e ambientali<sup>13</sup>.

Le potenzialità di un'analisi attenta delle informazioni contenute negli articoli di quotidiani possono risiedere anche nell'essere rivelatrici di precise strategie di dominio messe in atto da alcuni soggetti o gruppi criminali per controllare una parte di territorio. Tali strategie hanno un valore rilevante per il loro aspetto degenerativo, dal momento che il controllo del territorio messo in atto con condotte illecite non solo costituisce una componente strutturale del sistema produttivo in Campania, ma determina una scarsa garanzia per la sicurezza e lo sviluppo economico sia pubblico che privato, pregiudicando, conseguentemente, il benessere della collettività. Il riferimento dunque non è solo al ricercatore interessato a riflettere sui legami tra i soggetti coinvolti in un fenomeno pervasivo come l'usura, ma anche e soprattutto a tutti coloro che sentono la necessità di mettere a fuoco le dinamiche che garantiscono la

12. F. Lancia, *Strumenti per l'analisi dei testi. Introduzione all'uso di T-Lab*, FrancoAngeli, Milano 2004.

13. G. Frazzica, *Per una proposta di analisi computer assistita delle intercettazioni*, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *op. cit.*, pp. 225-256.

sopravvivenza di quelle «immagini negative» che nel privare le realtà locali di competenze innovative qualificate, si trasformano in vere e proprie patologie di sistema<sup>14</sup>.

#### 6.4 Procedura di selezione dei testi analizzati

È azzardato sostenere che l'analisi linguistica computerizzata può facilitare l'uso critico della comunicazione scritta, contribuendo a ripristinare quei principi dello stato di diritto solitamente compromessi nella coscienza civile collettiva, anche in virtù di un certo tipo di informazione poco attenta al concetto di qualità? In primo luogo, bisogna sottolineare che le cronache dei quotidiani sono testi molto diversi da altre tipologie di testi, come ad esempio le intercettazioni, impiegati nello studio e nella lotta alla criminalità organizzata, in quanto sono creati nella totale consapevolezza e anzi nella necessità, da parte di chi li scrive, di dover raggiungere un pubblico ampio. Nel caso specifico degli articoli esaminati in questo saggio, sia pur con sfumature diverse legate al contesto ambientale che hanno visto svolgersi i fatti, la scelta di quotidiani di diffusione nazionale – con la sola eccezione del «Roma», quotidiano napoletano presente con 2 articoli – rende le caratteristiche dei testi piuttosto conformi a uno standard nel quale la distorsione derivante da influssi locali o regionali è estremamente ridotta.

Pur non rappresentando una condizione ottimale nell'analisi T-Lab, l'estensione limitata del testo non impedisce che il software ne analizzi le occorrenze linguistiche, trasformandone la complessità dei significati in una serie di dati che aiutano a far luce su alcuni contenuti specifici degli articoli incentrati sul fenomeno dell'usura. Nello specifico sono state interpretate le modalità d'interazione tra usurai e coloro che ricorrono a prestiti di denaro in nero, diventando vittime di elevati tassi d'interesse associati a svariati tipi di minacce e prepotenze.

14. A. Pansa, *Napoli: criminalità e sviluppo economico*, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), *op. cit.*, pp. 63-90.

### 6.4.1 Analisi dei dati

L'acquisizione sul software T-Lab dei testi selezionati ha permesso di individuare 669 contesti elementari, 23.095 occorrenze, 1.501 forme linguistiche diverse, 980 lemmi e una soglia minima di frequenza pari a 4. Nella fase di analisi dei dati sono state utilizzate due tipologie di operazioni, rispettivamente:

- Associazioni di parole
- Analisi delle Corrispondenze.


Il primo livello di analisi dei dati è stato delimitato dalla funzione «Associazione di parole», realizzata in riferimento ad alcune tematiche accreditate di particolare rilievo. Al centro dell'analisi è stato il rapporto tra tipologie di vittime e tipologie di usurai, il nesso tra difficoltà economiche e richieste di denaro in prestito, le connotazioni di genere, la relazione, talora di difficile individuazione nel corso di una lettura superficiale delle cronache, tra la decisione di coloro che subiscono di sporgere denuncia e i sentimenti di impotenza mista a rassegnazione nei confronti di un fenomeno tutto sommato tollerato in quanto considerato inevitabile.

Ci si è interrogati anche sulla disposizione delle vittime nei confronti di eventuali responsabilità da parte delle banche, responsabili di porre regole eccessivamente rigide nei confronti di chi richiede un prestito, e delle istituzioni, giudicate talvolta non in grado di tutelare i cittadini. I lemmi, selezionati tra quelli a più elevata frequenza di comparsa che tramite le associazioni meglio evidenziano i temi sopra indicati sono: «imprenditore», «usura», «colletti bianchi», «donne», «famiglia», «difficoltà».

Il primo grafico *delle associazioni* relative al lemma «usura» mostra immediatamente la presenza del lemma «estorsione», molto vicino e dunque frequentemente associato, quale altra attività illegale «classica» delle organizzazioni camorristiche del XX secolo. Si nota inoltre la presenza dei lemmi «imprenditore», «vittima» ma anche «arrestare», «carabiniere» e «accusare», a evidenziare il più significativo dei tratti in comune di usura ed estorsione, ovvero il fatto di essere delitti «che possono essere

provati e gli autori condannati solo con la collaborazione della vittima»<sup>15</sup>. A dimostrazione della condizione di illegalità nella quale operano molti imprenditori che hanno deciso di ribellarsi all'usura, i lemmi «aggravato», «mafioso» e «clan» sottolineano come il peso dell'associazione camorristica sia determinante.

**Grafico 1 - Lemma USURA**




Il grafico delle associazioni relative al lemma «imprenditore» mette a confronto due diverse modalità di interpretazione del fenomeno dell'usura. Da un lato, le avversità finanziarie nelle quali versano molti operatori del settore edilizio (“vittima”, “difficoltà”, “economico”) rendono appetibili prestiti finanziari da parte di soggetti il cui importante polo di attrazione è costituito dalla dimensione territoriale (“usuraio”, “prestito”, “locale”). Dall’altro lato, il sistema di illegalità avviato in parte dalle stesse vittime è messo in discussione allorquando gli imprenditori decidono di denunciare i loro persecutori, ma ciò esclusivamente se la pressione debitoria associata ai tassi

15. *Ibidem*.

di interesse diviene intollerabile («richiesta», «tassi», «euro», «denuncia»).

## Grafico 2 - Lemma IMPRENDITORE



Gli articoli analizzati descrivono dettagliatamente lo stato di prostrazione di imprenditori e commercianti vessati dagli usurai<sup>16</sup>. Un ulteriore approfondimento sulle modalità linguistiche

16. Dal «Corriere del Mezzogiorno» del 7 luglio 2011: *Dopo 15 anni ha trovato la forza di denunciare. Si tratta di un imprenditore del Nolano, attivo nel settore dello smaltimento dell'amianto, costretto a versare interessi altissimi ai suoi aguzzini per restituire prestiti richiesti nei momenti difficili della sua azienda. [...] Le Fiamme Gialle avevano accertato che un prestito iniziale di 80 mila euro era cresciuto, in virtù di interessi astronomici praticati, fino a un milione. Dopo ben 15 anni di vessazioni, l'imprenditore ha trovato il coraggio di denunciare e di liberarsi dal giogo. [...] Addirittura l'uomo era stato costretto a presenziare al matrimonio della figlia del suo usuraio inserendo nella classica «busta-regalo» una somma altissima. «Un gesto fatto per ingraziarsi quello che ai suoi occhi, in quel momento, appariva come un benefattore», sottolinea il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola.*

Mentre in «Repubblica» del 10 maggio 2010 si legge: *Commerciante in ginocchio: aveva chiesto un prestito alla camorra ed era ormai strozzato dalle pretese di interessi mensili al trenta per cento. Ma poi c'era la beffa, l'abitudine di trattare il negoziante ormai sul lastrico come un servo, costringerlo a fare cose che andavano al di là anche del rapporto pur fuorilegge tra vittima e usuraio. La goccia che fa traboccare il vaso e costringe infine il commerciante a denunciare tutto è l'ordine della camorra di comprare l'argenteria che era stata confiscata alla moglie del boss. Lui lo fa, di tasca propria naturalmente, ma poi va dai*

tramite le quali vengono rappresentati coloro che si ribellano all'usura denunciando i propri aguzzini è possibile tramite il confronto tra coppie di parole chiave, che permette di confrontare contesti di co-occorrenza in cui sono presenti gli elementi di una coppia di parole chiave.

Come si legge in Lancia<sup>17</sup>, gli istogrammi consentono di apprezzare la quantità dei contesti elementari nei quali ciascun lemma è in rapporto di co-occorrenza con la parola chiave «denunciare» (in rosso), con la parola chiave «imprenditore» (in blu) o con entrambe («denunciare-imprenditore»: in verde). Nel seguente grafico si può osservare la corrispondenza tra le due parole chiave e il lemma «minaccia», a testimonianza del fatto che la decisione da parte delle vittime di collaborare con gli inquirenti (evidenziata dai lemmi «carabiniere» e «manetta») non è dettata da scelta e neanche da volontà manifestata, ma più semplicemente dalla paura di ritorsioni per non essere in grado di sdebitarsi, o dalla disperazione.

Tale è la condizione che spinge il professionista a cercare di interrompere il circuito nel quale egli stesso, in modo più o meno consapevole, finisce per mettere in pratica una serie di comportamenti attigui, se non addirittura assimilabili a quelli della Camorra. Insomma si potrebbe affermare che la condivisione di un humus culturale che considera del tutto normale l'agire illegale fa da sfondo all'interazione tra l'imprenditore e l'usuraio. Tale humus favorisce e giustifica, se non legittima, la liceità del ricorso all'usuraio e ne abbassa il grado di rischio occorrente. Sarà solo la definitiva condizione di totale assoggettamento (al limite della indegnità soggettiva), quando ovvero si sarà consumata ogni risorsa cognitiva, sociale, psicologica che produrrà nella vittima la rivolta, la ribellione con l'esito della denuncia.

L'attenzione sulla dimensione mafiosa delle pressioni cui sono sottoposti gli imprenditori è resa possibile dalla presenza dei lemmi «Camorra» e «Casalesi», ma anche da quella di altri lemmi


*carabinieri. Un caso di usura andato avanti per due anni, da quando il commerciante [...] in seguito a una serie di difficoltà economiche chiede due prestiti al clan di cinquantamila e trentacinquemila euro, accettando di pagare interessi tra il sette e il trenta per cento. Fa fatica a pagare, la sua è una famiglia distrutta.*

17. F. Lancia, op. cit.

(«usuraio», «prestito», «pagare») che contrassegnano la coppia di parole chiave. Questa crisi della legalità rappresentata dai rapporti delle due parole chiave riguarda in modo diretto anche il lemma «commerciante», riferibile all'altra categoria fortemente condizionata, sia attivamente che passivamente, dal fenomeno dell'usura.

Va anche sottolineata la relazione con il lemma «Napoli», già associato al diagramma radiale del lemma «imprenditore». La relazione citata evidenzia che il mercato dell'usura nella provincia partenopea è un significativo attrattore per una categoria le cui condotte disfunzionali, sotto il profilo etico e sociale oltre che finanziario, si sono sensibilmente acutizzate nell'attuale fase di crisi economica. È indubbia, quindi, l'urgenza di una consapevolezza nuova nella classe imprenditoriale, finalizzata a una disarticolazione preventiva dei comportamenti illegali (che vanno dal sistema di ribassi nelle gare d'appalto al lavoro nero e irregolare alla mancata tutela della sicurezza sul luogo di lavoro), prima cioè che questi stessi abbiano, come conseguenze, sproporzionati tassi di interesse associati all'intimidazione, al ricatto e alla violenza fisica.

**Grafico 3 - Confronto tra coppie di parole chiave**






nale si estrinseca tramite una marcata dimensione di genere. Le cronache selezionate raccontano spesso di donne che non disdegnano il ricorso alla violenza e al ricatto<sup>19</sup> per raggiungere i propri scopi. In particolare, spicca la presenza di donne la cui spregiudicatezza smentisce in larga parte il nesso dicotomico tra un maschile predominante e un femminile marginale e subalterno al coniuge, che interviene solo nel caso di detenzione di quest'ultimo. La presenza femminile si origina in alcuni casi in clan camorristici di rilievo, per i quali l'usura è solo una delle molteplici attività economiche illegali<sup>20</sup>. L'icona tradizionale

19. *Tentato omicidio, estorsione, usura e porto illegale di armi. Queste le accuse a carico degli 8 fermati, colpevoli, secondo gli inquirenti, del raid contro l'isolato 6 del Piano Napoli di via Settecerami di Boscoreale, durante il quale sono rimaste ferite Rita e Argentina Improta lo scorso venerdì sera. Il gip del Tribunale oplontino ha convalidato le misure cautelari in carcere per tutti gli arrestati, in attesa del riesame. Secondo i carabinieri del Nucleo Operativo del tenente Andrea Morgando, della compagnia di Torre Annunziata, del capitano Michele De Ruggi e della stazione di Boscoreale, che hanno condotto le indagini, ad organizzare il raid ed anche a guidare il gruppo di usurai, erano due donne, Angela e Rosa, figlia e mamma. Nel gruppo di fuoco è implicato anche il figlio minore di 17 anni di Angela, mentre a sparare contro Rita, ferendola al braccio, sarebbe stato il figlio di Rosa. A suo carico infatti, pende l'accusa di tentato omicidio. Dalle ricostruzioni della difesa, per ora, emerge un legame di parentela tra Rosa e Rita, carnefice e vittima. Se così fosse, lo scenario si ribalterebbe nuovamente. Le due famiglie sarebbero in contrasto dal 2012, quando Rosa ha prestato 3mila alla famiglia di Rita, a patto di restituirli con gli interessi. Questi ultimi però, aumentavano del 400% e Rita non riusciva più a pagarli. Già altre volte prima di venerdì, i «guagliuni» di Rosa e Angela avevano intimato alla donna di pagare. Il raid punitivo doveva essere l'ultimo avvertimento: paga, o muori. «Il Mattino» del 28 luglio 2014. Quattro arresti per usura a Villaricca. Una coppia è stata minacciata da quattro donne del rapimento della figlia di 7 anni perché incapace di restituire la rata di un prestito: è successo a Villaricca (Napoli), dove i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) hanno arrestato quattro donne. Ai domiciliari sono finite Anna Arnone, 61 anni, Anna Caliendo, 70 anni, (entrambe già note alle forze dell'ordine), Annamaria Giacobelli, 32 anni, e Raffaella Ragno, di 36 anni. Sono tutte accusate di tentata estorsione e minacce. Le quattro si sono recate nell'abitazione di una giovane coppia per costringerla a pagare una rata di 400 euro di un prestito di 5100 euro. Quando i coniugi hanno detto di non essere in possesso della somma di denaro le quattro li hanno minacciati di sequestrare la bambina. «la Repubblica» dell'11 febbraio 2015.*

20. *Così si legge nel «Corriere del Mezzogiorno» del 25 marzo 2013: Sgominato il clan Amato Pagano: 41 arresti Ai vertici del gruppo una ragazza di 27 anni. Nove le donne di camorra finite nella rete dei carabinieri. Rosa, giovane nipote del boss, tra i capi della cosca criminale Blitz anti-camorra all'alba e 41 arresti tra Campania, Calabria e Puglia nel clan Amato Pagano. [...] Numerose sono le accuse contestate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli all'organizzazione criminale, tra cui figurano tentato omicidio, estorsione, danneggiamento, incendi dolosi, usura, falsità ideologica e materiale, illecita concorrenza, truffa allo Stato e porto illecito di armi ed esplosivi. Tra i destinatari delle ordinanze c'è anche Rosa Amato, 27 anni, nipote del capoclan Salvatore Amato: è ritenuta dagli investi-*

delle donne, già in parte smentita dagli studi di genere sulle organizzazioni mafiose<sup>21</sup> offre un'ulteriore chiave di lettura di nuclei familiari dediti allo sfruttamento delle categorie sociali deboli («indigenza», «necessità»), bisognose di prestiti per procurarsi beni di prima necessità («pane», «pasta», «spesa»)<sup>22</sup>.

**Grafico 5 - Lemma DONNA**



gatori un elemento di vertice nell'ambito del clan. Complessivamente sono nove le donne cui i carabinieri hanno notificato i provvedimenti. Nel corso delle indagini sono stati anche sequestrati due fucili, una bomba a mano e numerose munizioni di vario calibro.

21. R. Siebert, *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano 1994; nonché, R. Siebert, *Tendenze e prospettive*, in G. Gribaudi, M. Marmo (a cura di), *Donne di mafia*, Meridiana, Firenze 2011, pp. 21-33.

22. Chiedevano prestiti anche di pochi euro per poter fare la spesa, comprare pane e pasta, ma gli interessi degli strozzini li avevano gettati in un vortice dal quale non riuscivano più a uscire: sono le vittime del giro di usura scoperto dai carabinieri a Pozzuoli (Napoli) che nella notte hanno arrestato sette persone, tra cui cinque donne. Proprio una donna, secondo gli investigatori, era a capo di questa banda di usurai che, approfittando dello stato di forte indigenza di persone che abitavano nel loro stesso popoloso quartiere alle porte di Pozzuoli, si offriva di «aiutare» le vittime a superare anche piccoli problemi temporanei legati all'acquisto di generi di prima necessità. L'aiuto si dimostrava un'esca per assoggettare le famiglie bisognose sottoponendole al pagamento di interessi che superavano di gran lunga il prestito concesso. Durante l'operazione i carabinieri hanno anche posto sotto sequestro autovetture intestate a persone vicine agli arrestati. «la Repubblica» del 13 dicembre 2013.

Sempre nell'ambito della prima modalità di operazione è stata infine realizzata una prima tipologia di analisi tra piccoli cluster, qualificati come nuclei tematici. Di solito i risultati ottenuti in questo tipo di analisi anticipano quelli dell'analisi delle corrispondenze, permettendo di interpretare sia la relazione tra «oggetti» sulla base del nesso vicinanza-distanza, sia l'organizzazione spaziale nella quale essi vengono rappresentati (cfr. Lancia, *help* di T-Lab). Questi dati possono essere interpretati in base alle misure di centralità e densità, che permettono di osservare la posizione di specifici sottoinsiemi sugli assi  $x$  e  $y$ . Si possono analizzare le relazioni tra i nuclei tematici, osservandone somiglianze e differenze in riferimento alle polarità positive e negative degli assi  $X$  e  $Y$  delle ascisse.

Osservando, nel grafico articolato in riferimento al metodo Sammon, le posizioni occupate dai diversi cluster disposti lungo i due fattori, è possibile riscontrare la presenza di alcune aree semantiche «di compromesso» tra rappresentazioni contrapposte del fenomeno d'usura. Si tratta di una sorta di «filo rosso», in grado di indicare una relazione semantica tra i lemmi. In particolare lungo la polarità positiva dell'asse  $Y$  si instaura un confronto tra dimensione organizzativa dell'attività d'usura e capacità di reazione delle forze dell'ordine in materia di repressione del fenomeno. Un'altra area di contiguità/attinenza potrebbe essere evidenziata lungo la popolarità negativa dell'asse  $Y$ , dove alla pressione usuraria determinata dalle difficoltà economiche degli imprenditori corrisponde alla possibilità di avviare indagini finalizzate a ristabilire la legalità. Per quanto riguarda l'asse  $X$  invece, commercianti e usurai a conduzione familiare condividono uno spazio rintracciabile nella polarità positiva.



Al fine di verificare la presenza di termini in grado più di altri di caratterizzare i singoli cluster, si è proceduto all'analisi delle specificità lessicali tipiche, nella quale i lemmi che si trovano ai primi posti presentano valori di associazioni più alti (test del chi-quadro). Nelle altre colonne si trovano i dati relativi ai valori assoluti (numero di occorrenze) delle parole all'interno del sottinsieme di riferimento (SUB) e della totalità del testo (TOT). Per motivi di spazio, vengono di seguito riportate le tabelle relative al cluster 2 (denominato *cravattari dal colletto bianco*) e al cluster 3 (denominato *usurai a conduzione familiare*). Inoltre dalle liste sono stati eliminati sia i nomi e i cognomi delle persone coinvolte, che le parole giudicate irrilevanti per l'interpretazione del testo.

La tabella 1 (lemmi specifici per eccesso) si riferisce al cluster 2 (cravattari dal colletto bianco); i lemmi «banca», «bancario», «finanziamento» e «istituto di credito» si riferiscono al ruolo determinante degli istituti bancari nella definizione di quelle «zone grigie», la cui matrice usuraria è legata a un'erogazione dei servizi sempre più rigida, che conducono molte volte all'alterazione o mancanza di rispetto delle regole anti-usura<sup>25</sup>. Si

25. In particolare «il Mattino» di Napoli del 26 maggio 2011 titola così: *Salerno: usura bancaria, 44 a giudizio Il pm: tassi sproporzionati a imprenditore. Quarantaquattro rinvii a giudizio e un abbreviato per usura bancaria con l'aggravante di essere stata esercitata su un imprenditore in evidente stato di bisogno al quale erano state anche ipotecate diverse proprietà, con vendite all'asta fallimentare di beni bloccate solo dall'intervento del fondo antiusura e della fondazione «San Giuseppe Moscati».* È quanto disposto ieri dal gup su richiesta del pm a carico di altrettanti funzionari della Banca di Credito Cooperativo di Scafati-Cetara, della Banca Popolare della Penisola sorrentina e della Popolare di Bari. Le indagini della sezione Criminalità economica della procura partono da un caso in particolare, quello che ha visto nel mirino dei cravattari dal colletto bianco un imprenditore edile di Amalfi, titolare della «D'Angelo Ugo Costruzioni & C sas» al quale i funzionari degli istituti bancari avrebbero applicato condizioni bancarie sproporzionate. Nel corso delle indagini è poi emerso che un'altra ditta edile, la «Esposito costruzioni sas» sarebbe finita nella rete dei funzionari. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, e su questo si basa l'impianto accusatorio della procura, i tassi applicati ai due imprenditori non solo sarebbero più elevati al raffronto tra i Teg calcolati ed i tassi medi pubblicizzati dalla Gazzetta ufficiale per la categoria di riferimento, ma risulterebbero superiori anche dalla semplice comparazione con questi ultimi dei tassi debitori nominali e la commissione di massimo scoperto. E ancora, ne «Il Mattino» del 4 aprile 2013 si legge: *Praticavano tassi usurai che superavano il 400 per cento annui approfittando delle disperate condizioni economiche degli imprenditori, prevalentemente del settore conciario di Salerno e di Avellino. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, al termine di meticolose indagini, hanno fermato tre persone e*

noti altresì la presenza dei lemmi «Salerno» e «Battipaglia», che evidenziano l'importanza dell'area salernitana nelle attività illecite da parte degli istituti bancari.

**Tabella 1 - Lemmi specifici (per eccesso) del cluster 2**

LEMMA	SUB	TOT	PERC	CHI <sup>2</sup>	(P)
Banca	13	14	92,86	54,03	0
Casalnuovo	8	11	72,73	22,72	0
Salerno	8	11	72,73	22,72	0
Bancario	11	21	52,38	17,22	0
Calciatore	7	12	58,33	13,5	0
Finanziamento	4	5	80	13,23	0
Prima	6	10	60	12,19	0
PM	8	17	47,06	9,97	0,002
Contestare	4	6	66,67	9,8	0,002
Legge	4	6	66,67	9,8	0,002
Dimostrare	3	4	75	8,95	0,003
Giorni	3	4	75	8,95	0,003
Massimo	3	4	75	8,95	0,003
Utile	3	4	75	8,95	0,003
Anticipare	3	4	75	8,95	0,003
Uscire	3	4	75	8,95	0,003
Italia	3	4	75	8,95	0,003
Campania	5	9	55,56	8,78	0,003
Comune	5	9	55,56	8,78	0,003
Avvocato	7	16	43,75	7,38	0,007
Superiore	5	10	50	7,1	0,008
Tassi	10	27	37,04	6,86	0,009
Criminalità	3	5	60	6,09	0,014
Battipaglia	3	5	60	6,09	0,014

segue

*denunciato oltre tre [...] della banca Istituto di Credito Cooperativo. In pratica si avvalevano di conti correnti accessi grazie alla complicità del direttore e di due impiegati, per compiere operazioni di monetizzazione dei proventi di attività illegali.*

LEMMA	SUB	TOT	PERC	CHI <sup>2</sup>	(P)
Romano	3	5	60	6,09	0,014
Complice	3	5	60	6,09	0,014
Caso	3	5	60	6,09	0,014
Mano	3	5	60	6,09	0,014
Praticare	3	5	60	6,09	0,014
Presunto	3	5	60	6,09	0,014
Privato	3	5	60	6,09	0,014
Vertice	3	5	60	6,09	0,014
Indagare	13	40	32,5	5,95	0,015
Giro	4	8	50	5,68	0,017
Giudice	4	8	50	5,68	0,017
Cliente	2	3	66,67	4,9	0,027
Accesso	2	3	66,67	4,9	0,027
Concludere	2	3	66,67	4,9	0,027
Aggravare	2	3	66,67	4,9	0,027
Carta	2	3	66,67	4,9	0,027
Bianco	2	3	66,67	4,9	0,027
Dirigente	2	3	66,67	4,9	0,027
Istituto di credito	2	3	66,67	4,9	0,027
Accertamento	2	3	66,67	4,9	0,027
Nome	2	3	66,67	4,9	0,027
Preliminare	2	3	66,67	4,9	0,027
Disposto	2	3	66,67	4,9	0,027
Concreto	2	3	66,67	4,9	0,027
Debitore	2	3	66,67	4,9	0,027
Subito	2	3	66,67	4,9	0,027
Convocare	2	3	66,67	4,9	0,027
Accogliere	2	3	66,67	4,9	0,027
Proprie	2	3	66,67	4,9	0,027
Titolare	5	12	41,67	4,68	0,031
Ultimo	4	9	44,44	4,37	0,037
Proprio	3	6	50	4,26	0,039

La tabella 2 riporta la lista dei lemmi riferibili al cluster 3, denominato *usura a conduzione familiare*. Le unità lessicali «donna» «prestito» e «banda» sottolineano ampiamente la dimensione femminile di un fenomeno le cui dinamiche «casalinghe» risultano peraltro evidenziate dai lemmi «famiglia» «marito» e «figlia». In questo cluster emergono anche chiari riferimenti ai problemi economici delle persone vittime di usura («spesa», «pane» e «pasta»), a dimostrazione di un'attività illegale cui il basso profilo conferisce continuità e capillarità.

**Tabella 2 - Specificità tipiche cluster 3**

LEMMA	SUB	TOT	PERC	CHI <sup>2</sup>	(P)
Donna	26	60	43,33	49,56	0
Pozzuoli	13	28	46,43	28,01	0
Prestito	30	121	24,79	15,31	0
Banda	10	27	37,04	13,99	0
Famiglia	15	49	30,61	13,69	0
Anni	42	198	21,21	12,29	0
Obbligo	5	10	50	12,23	0
Domiciliare	10	29	34,48	12,02	0,001
Pena	6	14	42,86	11,17	0,001
Spesa	6	14	42,86	11,17	0,001
Piccolo	8	22	36,36	10,77	0,001
Marito	5	11	45,45	10,36	0,001
Figlia	6	15	40	9,79	0,002
Monteruscello	4	8	50	9,78	0,002
Pane	4	8	50	9,78	0,002
Pasta	4	8	50	9,78	0,002
Mare	4	8	50	9,78	0,002
Reclusione	4	9	44,44	7,96	0,005
Somma	6	17	35,29	7,58	0,006
A capo	5	13	38,46	7,55	0,006
Lobo	3	6	50	7,34	0,007
Villaricca	3	6	50	7,34	0,007


segue

LEMMA	SUB	TOT	PERC	CHI <sup>2</sup>	(P)
Vietri	3	6	50	7,34	0,007
Trecase	3	6	50	7,34	0,007
Cadavere	3	6	50	7,34	0,007
Indigenza	3	6	50	7,34	0,007
Generi	3	6	50	7,34	0,007
Sparare	3	6	50	7,34	0,007
Quotidiano	3	6	50	7,34	0,007
Nizza	3	6	50	7,34	0,007
Offrire	3	6	50	7,34	0,007
Boscoreale	3	6	50	7,34	0,007
Strozzini	5	14	35,71	6,47	0,011
Superare	5	14	35,71	6,47	0,011
Amato	5	14	35,71	6,47	0,011
Vittima	24	116	20,69	6,28	0,012
Carabiniere	24	117	20,51	6,05	0,014
Condannato	6	19	31,58	5,89	0,015
Condannare	7	24	29,17	5,64	0,018
Porta	3	7	42,86	5,58	0,018
Raid	3	7	42,86	5,58	0,018
Necessità	3	7	42,86	5,58	0,018
Presentazione	3	7	42,86	5,58	0,018
Imputato	4	11	36,36	5,38	0,02
Nipote	4	11	36,36	5,38	0,02
Novo	6	20	30	5,2	0,023
Persone	19	93	20,43	4,7	0,03
Figli	6	21	28,57	4,58	0,032
Prestare	7	26	26,92	4,54	0,033
Interessi	17	82	20,73	4,48	0,034

Ci si è inoltre chiesti se e come era possibile analizzare la relazione tra i suddetti cluster, osservando somiglianze e differenze tra i termini caratteristici dei testi analizzati. Per far ciò si è proceduto all'analisi delle modalità tramite cui i due cluster

esaminati interagiscono tra loro, visibili nei due grafici relativi alla disposizione dei cluster (graf. 7) e dei lemmi lungo il piano fattoriale sul quale sono stati proiettati (graf. 8), e nelle tabelle (3 e 4) relative all'analisi delle tipologie dei contesti elementari. Di seguito vengono riportati gli *output* del software, relativamente alla distribuzione fattoriale dei cluster, e delle occorrenze riferibili a ciascun cluster nel piano fattoriale nel quale sono stati proiettati cluster e relativi lemmi.

**Grafico 7 - Analisi delle corrispondenze (cluster)**




Nel grafico 7 il cluster n. 1, posizionato in alto a sinistra, giace sul semiasse negativo dell'asse orizzontale, il cluster n. 2 si trova lungo il semiasse positivo dell'asse orizzontale, mentre il cluster n. 3, posizionato in basso a sinistra, giace lungo il semiasse negativo dell'asse verticale.

In riferimento alla distribuzione dei lemmi (graf. 8) il cluster n. 1 presenta contenuti che si oppongono sul piano verticale ai cluster 2 e 3, mentre sul piano orizzontale conserva delle similitudini con il cluster n. 2 (riferibili al nesso tra i lemmi «imprenditore» e i lemmi «avvocato», «bancario», «finanziamento», tutti sintomatici del rapporto tra vittime d'usura e usurai dal colletto bianco). Seguendo il medesimo percorso interpretativo

si nota con facilità che il cluster n. 3 è in contrapposizione con il n. 2, riferendosi alle modalità relazionali che regolano l'usura a conduzione familiare, per molti versi contrapposta a quella gestita da professionisti, il cui filo conduttore è costituito, come evidenzia il grafico, da molteplici e ramificate relazioni che vedono coinvolti ingegneri, medici, sindaci, esponenti politici e bancari.

**Grafico 8 - Analisi delle corrispondenze (lemmi)**



Procedendo infine all'analisi delle tabelle relative ai contesti elementari, nella lista delle occorrenze del cluster n. 2 si notano chiaramente misure di associazione significative tra i lemmi riferibili al contesto bancario e finanziario. È presente, seppur non nelle primissime posizioni, il lemma «imprenditore», a testimonianza del sistema di relazioni illegali, molte volte fatto di prossimità e convenienze reciproche, tra usurai dal colletto bianco e professionisti del settore edilizio.

**Tabella 3 - Analisi delle tipologie dei contesti elementari (selezione dei lemmi più significativi all'interno del cluster n. 2)**

CAT	LEMMI & VARIABILI	CHI <sup>2</sup>	C.E. IN CLUSTER	C.E. IN TOT.
A	Assegni	145,521	34	38
A	Cambio	90,208	18	18
A	Bancario	84,4	30	44
A	Inchiesta	75,714	32	52
A	Ulteriore	67,762	16	18
A	Bari	67,422	18	22
A	Ricevere	60,648	20	28
A	Momento	58,973	18	24
A	Mese	54,794	32	62
A	Procuratore	54,291	24	40
A	Banca	54,179	20	30
A	Documenti	50,105	10	10
A	Filiale	50,105	10	10
A	Lira	50,105	10	10
A	Risultanza	50,105	10	10
A	Cambiale	48,522	14	18
A	Contante	48,522	14	18
A	Denaro	40,9	46	120
S	Incassare	40,081	8	8
A	Direttore	39,302	12	16
A	Funzionario	39,302	12	16
A	Migliaio	39,302	12	16
A	DDA	38,734	22	42
S	Ndrangheta	30,057	6	6
A	Movimenti	28,946	8	10
A	Perquisizione	28,917	18	36
A	PM	24,742	22	52
A	Pena	24,268	10	16
A	Truffa	21,653	8	12
S	Abbreviare	20,037	4	4

segue

CAT	LEMMI & VARIABILI	CHI <sup>2</sup>	C.E. IN CLUSTER	C.E. IN TOT.
S	Beffa	20,037	4	4
S	Bnl	20,037	4	4
S	Collegghi	20,037	4	4
S	Colletto bianco	20,037	4	4
S	Garanzia	20,037	4	4
S	GUP	20,037	4	4
S	Incolumità	20,037	4	4
S	Ipoteca	20,037	4	4
S	Mps	20,037	4	4
S	Post-datati	20,037	4	4
S	Proprietà	20,037	4	4
S	Trani	20,037	4	4
S	Unicredit	20,037	4	4
A	Confermare	19,658	10	18
A	Costretto	19,658	10	18
A	Acquisire	19,644	6	8
A	Complicità	19,644	6	8
A	Coraggio	19,644	6	8
A	Illegale	19,644	6	8
S	Interesse	19,644	6	8
A	Intestare	19,644	6	8
A	Morte	19,644	6	8
A	Processo	19,644	6	8
A	Costringere	17,384	22	60
A	Fermo	16,562	8	14
A	Reparto	16,562	8	14
S	Contanti	16,339	12	26
A	Ottenere	14,772	14	34
A	Aguzzino	13,555	6	10
A	Gdf	13,555	6	10
A	Imprenditoriale	13,555	6	10
A	Missare	13,555	6	10

segue

CAT	LEMMI & VARIABILI	CHI <sup>2</sup>	C.E. IN CLUSTER	C.E. IN TOT.
A	Nominale	13,555	6	10
A	Pentito	13,555	6	10
A	Versare	11,812	12	30
A	Imprenditore	10,886	56	226
A	Amministrativo-contabile	10,824	4	6
S	Appalti	10,824	4	6
S	Depositare	10,824	4	6
S	Intimidire	10,824	4	6
S	Nord Italia	10,824	4	6
S	Versamento	10,824	4	6
A	Consegnare	10,034	8	18
A	Rata	10,034	8	18
S	Convenzionato	9,82	3	4
A	Restituire	9,732	14	40
A	Titolare	9,732	14	40
A	Investigativo	8,448	14	42
A	Affiliato	7,349	10	28
A	Bankitalia	6,418	4	8
A	Istituto di credito	6,418	4	8
A	Edile	5,02	6	16
A	Salerno	4,928	10	32
A	Minacciare	4,001	10	34
A	Battipaglia	3,934	4	10
A	Finanziamento	3,934	4	10

Infine la tabella relativa ai lemmi più significativi presenti nel cluster n. 3 mostra il ruolo della sottomissione e della violenza nell'attività estorsiva rivolta a fasce più deboli della popolazione, più facilmente associabili, nelle rappresentazioni giornalistiche, al ruolo di vittime.

**Tabella 4 - Analisi delle tipologie dei contesti elementari (selezione dei lemmi più significativi all'interno del cluster n. 3)**

CAT	LEMMI & VARIABILI	CHI <sup>2</sup>	C.E. IN CLUSTER	C.E. IN TOT.
A	Costringere	24,188	6	6
A	Piccolo	22,994	7	8
A	Casi	20,145	5	5
A	Vittima	17,875	13	24
A	Approfittare	16,107	4	4
A	Somme	16,107	4	4
S	A capo	11,338	4	5
A	Minacciare	8,241	4	6
A	Somma	8,241	4	6
A	Euro	7,997	7	14
A	Prestito	7,705	12	30
A	Casa	7,619	3	4
A	Mensile	7,619	3	4
A	Milioni	7,619	3	4
A	Pretendere	7,619	3	4
A	Prima	7,619	3	4
A	Investigatore	5,045	3	5
A	Legare	5,045	3	5
A	Legato	5,045	3	5
A	Superare	5,045	3	5

## In conclusione

I risultati dell'analisi T-Lab di una selezione di articoli di quotidiani incentrati su alcuni casi d'usura nel periodo compreso tra il 2010 e i primi mesi del 2015 hanno permesso di interpretare un fenomeno criminale pervasivo e capillare, nel quale tanto l'assenso e l'omertà della vittima quanto la sua decisione di collaborare con gli inquirenti rivestono un ruolo determinante per il persistere dell'usura. In tal senso si è inteso focalizzarne

la dimensione relazionale, applicando le tecniche dell'analisi computer assistita ai testi giornalistici che offrono resoconti quotidiani dell'evoluzione di un'attività in costante evoluzione.

Sono stati riscontrati, come anticipato nella premessa teorico-concettuale e metodologica, dei limiti relativi alla estensione – la disponibilità di un materiale più esteso permetterebbe la produzione di dati ben più solidi – o alla natura «fittizia» del testo analizzato – rappresentazione del fenomeno illegale e fenomeno illegale reale non sono la medesima cosa<sup>26</sup>. Ciononostante, l'analisi delle modalità linguistiche di cui si serve la stampa scritta per rappresentare un'attività come l'usura, tuttora in grado di condizionare pesantemente il tessuto socio-economico e culturale del Paese in quanto estremamente sensibile alla mutevolezza dell'era contemporanea, apre la strada a possibili percorsi interpretativi del fenomeno, incoraggiando un confronto costruttivo tra il materiale «simbolico» e quello «reale».

Coerentemente con l'etimologia della parola testo, che rimanda alle radici *textum* (tessuto) e *testis* (testimonianza, prova), l'interpretazione computer assistita degli articoli di quotidiani ha indagato il ruolo degli intrecci lessicali nei processi comunicativi di produzione di senso relativamente a un fenomeno articolato e complesso come l'usura. Le modalità esplorative dell'analisi testuale hanno permesso di delineare il campo semantico entro cui si muove il discorso giornalistico, nel quale la logica reticolare risulta uno degli elementi della ricostruzione delle rappresentazioni sociali – l'usura in quanto devianza.

In tal senso l'analisi del testo ha consentito di allargare la prospettiva d'indagine dell'usura alla complessità dell'interazione tra i diversi soggetti implicati nel fenomeno, relativamente allo scambio comunicativo e al contesto nel quale esso si svolge. L'analisi tramite software T-Lab ha messo altresì in risalto il nesso tra testo (insieme di segni) e contesto (rapporti

26. T. Grasso, *Racket e antiracket a Napoli*, in Di Gennaro G., La Spina A. (a cura di), *op. cit.*

e comportamenti sociali). Tale orientamento, fondamentale nell'approccio socio-semiotico<sup>27</sup>, può rivelarsi fecondo in senso applicativo, dal momento che tramite esso è possibile delineare le svariate modalità di interazione sia nella produzione discorsiva – il *patto comunicativo* tra strozzini e vittime – che nelle pratiche concrete.

27. F. Battocchio, F. Casetti, *La pragmatica, un breve profilo*, in G. Bettetini (a cura di), *Teoria della comunicazione*, FrancoAngeli, Milano 1994.

## 7. Il delitto di usura: aspetti penalistici e questioni giurisprudenziali

MARIANTONIETTA MILANO

### Introduzione

Oggi si considera acquisita in modo definitivo la presenza nel nostro ordinamento giuridico di una norma che prevede l'usura come reato. E ciò perché il comune sentire è orientato verso la disapprovazione della condotta di chi elargisce denaro chiedendo la restituzione del prestito accompagnata dalla corrispondenza di interessi in misura spropositata. Anzi, si avvertirebbe un enorme vuoto di tutela se il legislatore non avesse previsto questa fattispecie. Ma non è stato sempre così.

Storicamente, già in epoca romana si era soliti distinguere tra prestito a uso, completamente gratuito, e prestito a consumo, che prevedeva la restituzione della somma con pagamento di un interesse con percentuale variabile. Con riferimento a quest'ultimo tipo di prestito il diritto romano, che definiva *usus* i frutti derivanti dal prestito effettuato e *usurae* il compenso per l'uso di un capitale altrui, ammetteva la pattuizione convenzionale degli interessi (autonoma obbligazione rispetto alla restituzione del capitale) a patto che essi si attestassero entro il tasso soglia previsto dalla legge. Quindi, il prestito a interesse non era vietato dai nostri antichi predecessori, ma era regolamentato dalla legge. Solo l'accordo per il pagamento di interessi ulteriori rispetto ai limiti di legge era considerato illecito. Non è fuorviante richiamare in questa sede la soluzione adottata nel mondo romano, se si considera che anche oggi il legislatore italiano ha optato per la predeterminazione *ex lege* del tasso di interesse legale, stabilendo una presunzione d'usurarietà *juris et de jure* per ogni determinazione di interessi

superiore al limite fissato. È con l'avvento della cristianità che si innesta una netta inversione di tendenza e si intendono in senso dispregiativo l'attitudine del denaro a produrre altra ricchezza e la progressiva diffusione della pratica di sfruttamento di colui che versa in stato di bisogno.

Questo breve *excursus* evidenzia come le valutazioni che il legislatore italiano si trovò a formulare allorché decise di prevedere l'usura come reato, nonché quando intervenne con la disciplina di riforma, sono sì frutto di valutazioni di carattere sociologico, economico, penalistico, criminologico contingenti, dettate dall'evolversi del fenomeno usuraio in quei momenti specifici, ma sono altresì dettate da considerazioni universali, naturali, cioè valide pressoché in ogni tempo e luogo circa l'intrinseca ingiustizia del rapporto di sfruttamento che si instaura tra usuraio e usurato, rapporto che non si esita a definire tra carnefice e vittima.

## 7.1 La scelta di criminalizzazione

L'ingresso del delitto di usura nell'ordinamento penale italiano risale all'entrata in vigore del Codice Rocco, nel 1930, con la previsione di cui all'art. 644 c.p.<sup>1</sup>. E non poteva essere diversamente: è nella logica di precise e consapevoli scelte di politica criminale che il legislatore dell'epoca, il quale aveva intenti di moralizzazione ed era meno liberale dei suoi predecessori<sup>2</sup>,

1. La norma disponeva così: «*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.*

*Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto nella disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di danaro o altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.*

*Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria».*

2. Giova ricordare a tal proposito che il codice antecedente all'entrata in vigore del Codice Rocco, ovvero il Codice Zanardelli del 1889, era un codice liberale, basato su

introduceva nell'area del penalmente rilevante la condotta di chi compie attività di usura cosiddetta propria o di mediazione usuraria. Stabilito che si riteneva necessario un intervento e che l'intenzione del legislatore era inequivocabilmente diretta a non lasciare alla volontà delle parti un arbitrio assoluto in materia di interessi convenzionali, le opzioni possibili erano due: prevedere un divieto che sanzionasse in modo più lieve, attraverso le nullità di matrice civilistica, la pattuizione di interessi al di là di un determinato limite stabilito dalla legge, nella considerazione che le parti debbano essere lasciate quanto più libere è possibile nella determinazione e gestione dei propri rapporti, oppure sanzionare in modo più severo, quindi attraverso la sanzione penale, la pratica dell'usura, di cui lo Stato censurava lo speciale disvalore e l'intrinseca pericolosità sociale. Di fronte a questa duplice possibilità il legislatore scelse la seconda.

La norma sul reato di usura sopravvisse all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, ritenendosi ancora sussistenti le ragioni dell'intervento punitivo da parte dello Stato, anche nella nuova ottica della legislazione in materia penale rimessa alla tutela dei soli beni giuridici fondamentali e, quindi, come *extrema ratio* del sistema. Non solo si ritennero sussistenti le ragioni per un intervento penale in materia di usura, ma anche che la previsione vigente era compatibile con il nuovo assetto costituzionale e democratico dell'ordinamento giuridico italiano.

L'art. 644 c.p., fatta eccezione per l'introduzione della fattispecie cosiddetta di usura impropria di cui all'art. 644-bis c.p.<sup>3</sup>,

principi e presupposti opposti rispetto al suo successore e, infatti, coerentemente con il suo impianto, non conteneva al suo interno una norma che prevedesse come reato l'usura.

3. L'art. 644-bis c.p. è stato introdotto ai sensi del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in Legge 7 agosto 1992, n. 356 ed era in rapporto di specialità e accessorietà rispetto all'usura propria. Recitava così: «*Chiunque, fuori dei casi dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro milioni a venti milioni.*

è rimasto sostanzialmente immutato nella sua formulazione e anche nella prassi applicativa fino al 1996, anno nel quale è entrato in vigore un importante intervento di riforma. L'intento della riforma era adeguare la norma in materia di usura alle esigenze repressive concretamente emerse nel corso del tempo e che avevano dimostrato, per taluni versi, l'inadeguatezza dell'originaria formulazione del citato art. 644 c.p. La Legge 7 marzo 1996, n. 108, entrata in vigore a tutti gli effetti il 3 luglio 1997, si presentava come un importante correttivo all'originaria previsione del 1930 e alle modifiche intervenute nel frattempo: essa riscriveva interamente l'art. 644 c.p., abrogava l'art. 644-bis c.p., introduceva l'art. 644-ter c.p. in tema di prescrizione del delitto di usura e, nel complesso, costituiva un importante alleggerimento degli oneri probatori richiesti e un radicale cambio di impostazione, avendo preferito il legislatore ancorare i parametri identificativi della fattispecie ad elementi di tipo oggettivo piuttosto che soggettivo.

Ciò che aveva in concreto persuaso il legislatore alla riforma fu l'esigenza di contenere la dilagante diffusione dell'attività usuraia. È emerso, infatti, che essa è progressivamente diventata attività tipica anche delle associazioni criminali, in particolar modo di stampo mafioso. Più precisamente, l'usura mafiosa può essere definita come un'attività intermedia rispetto alle preminenti finalità di estorsione e di acquisizione, anche per interposta persona, di attività commerciali/imprenditoriali o di beni immobili di valore allo scopo di accedere al mondo dell'economia legale e di favorire le operazioni di riciclaggio. Le somme di danaro illecitamente conseguite a seguito di detta attività non sono da considerarsi l'obiettivo principale delle associazioni mafiose, bensì un'utilità accessoria rispetto all'estorsione e all'acquisizione di beni e attività economiche, accompagnata dal consolidarsi del vincolo di assoggettamento.

*Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di danaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o a altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644».*

Quello che si era verificato in concreto era un fenomeno che non si esitava a definire preoccupante, stante la mancata capacità dell'art. 644 c.p., nella sua originaria formulazione, di assolvere alle esigenze per le quali era stato adottato e di fungere da deterrente per l'ulteriore commissione del delitto d'usura e come difesa sociale della collettività nei confronti degli usurai. Si tenga altresì in considerazione che sotto l'etichetta del fenomeno usura rientrano uno spettro di condotte differenti tra loro: da un lato c'è l'usura più tradizionale, messa in atto in modo professionale e organizzato da un singolo strozzino o da una famiglia di strozzini nei confronti di privati cittadini, dall'altro c'è l'usura mafiosa, operata dalle organizzazioni criminali a danno di commercianti, professionisti e imprenditori che si intendono assoggettare al potere malavitoso e ai vincoli di cui dette organizzazioni sono espressione; c'è poi l'usura bancaria, praticata dalle banche nei confronti dei correntisti, i quali in molti casi non hanno le conoscenze tecniche necessarie per rendersi conto di aver pattuito tassi di interesse ulteriori rispetto a quelli consentiti per legge; c'è infine un'usura di carattere occasionale, la quale costituisce un'ipotesi residua. Quest'ultima ipotesi sembra sfuggire alla perseguibilità in sede penale allorché manchino gli elementi costitutivi richiesti ex art. 644 c.p. perché si possa verificare la fattispecie del delitto di usura: si ritiene infatti che nel caso in cui manchi del tutto l'elemento psicologico richiesto la clausola attraverso cui furono dedotti in contratto interessi usurari venga colpita dalla sola sanzione di cui all'art. 1815 c.c.<sup>4</sup>.

In conclusione, si ritiene di esprimere parere favorevole alla scelta di criminalizzazione operata dal legislatore del 1930 e confermata dal legislatore del 1996. Ciò in virtù di una mol-

4. L'originaria previsione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. prevedeva il meccanismo della cosiddetta *reductio ad aequitatem*, ovvero la riduzione degli interessi usurari entro i limiti di legge. La modifica a opera dell'art. 4 *ex lege* 7 marzo 1996, n. 108 ha introdotto invece, in ossequio al principio della conservazione del contratto, una nullità relativa. Si sanziona la pattuizione degli interessi usurari colpendo la sola clausola della relativa pattuizione (nessun interesse sarà più dovuto dal debitore), ma si mantiene in vita il rapporto contrattuale nella sua interezza, nella parte in cui il suo oggetto sia lecito e vi sia un interesse delle parti alla conservazione del rapporto.

teplicità di ragioni: in primo luogo va considerato che la sola sanzione civilistica è inidonea a prestare un'adeguata tutela nei confronti della vittima, la quale è assai di frequente bersaglio di una pluralità di richieste usuraie e resterebbe esposta al rischio di ulteriori atti illeciti, manifestati non infrequentemente in modo violento. In secondo luogo, la sanzione penale agisce anche in senso deterrente e general-preventivo, costituendo una tutela per la collettività in quanto tale dal rischio di esposizione ad attività di usura. Né è irrilevante che il potere pubblico intende garantire la regolarità dei traffici e la correttezza dei rapporti tra privati e la normativa antiusura, indirettamente, persegue questo fine, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 41 della nostra Costituzione.

La libertà di iniziativa economica e la libera determinazione dei propri affari e interessi, il diritto di proprietà, così come il principio solidaristico e il principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale, costituiscono valori irrinunciabili dell'ordinamento e sono di per sé in grado di spiegare perché è fondamentale tutelare, attraverso lo strumento più incisivo di tutti, ovvero la sanzione penale, il patrimonio di colui che è costretto a contrattare a condizioni inique, spinto da carenza di liquidità, estromesso dai circuiti regolari del credito e attenzionato dalle associazioni criminali.

## **7.2 Il bene giuridico tutelato**

L'art. 644 c.p. è situato nel Libro secondo, Titolo XIII del codice penale, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio» e, in particolare, nel Capo II, «Dei delitti contro il patrimonio mediante frode». La collocazione non è casuale ed è indicativa del bene giuridico, ovvero quell'interesse della vita, che la norma intende tutelare in via principale o esclusiva. Eppure la corretta individuazione del bene giuridico concretamente tutelato è il primo aspetto controverso della fattispecie in esame. Che il bene giuridico da proteggere fosse il patrimonio dell'usurato è certamente vero per l'originaria formulazione

della norma di cui all'art. 644 c.p., ma dubbi sono sorti con riferimento alla versione riformata del dettato normativo. In particolare, la dottrina si è chiesta se, alla luce della predeterminazione *ex lege* del tasso soglia<sup>5</sup>, che non ammette prova contraria nei casi di usura cosiddetta presunta, il legislatore non avesse inteso modificare o allargare a interessi collettivi il bene giuridico tutelato.

Sono state così espresse opinioni profondamente diverse: già in epoche più risalenti taluno ha affermato che il bene che la norma tutela è l'ordinamento del credito o, più generalmente, l'economia pubblica<sup>6</sup>, auspicando una collocazione della norma più coerente all'interno del codice penale<sup>7</sup>; altri autorevoli autori si sono espressi a favore di un reato a natura plurioffensiva, per cui tutelato non è soltanto il patrimonio dell'usurato, ma anche il delitto all'autonoma determinazione del contenuto del contratto e all'autodeterminazione degli interessi attinenti alla sfera personale e patrimoniale della vittima<sup>8</sup>. Questa opinione è, in effetti, in armonia con gli altri reati

5. Dalla predeterminazione del tasso soglia di usurarietà degli interessi convenzionali scaturisce un meccanismo automatico di definizione e calcolo degli stessi che, secondo alcuni, tutela un interesse collettivo e non l'interesse specifico del contraente che subisce una pattuizione particolarmente onerosa. Cfr. sul punto E. Florian, *Il delitto dell'usura. Nota economico-giuridica*, in «Giur. It.», 1935, IV, p. 94; R. Borsari, *Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa dai benefici indulgenziali. Profili critici*, in «Riv. Trim. dir. pen. econ.», 2009, p. 40.

6. Cfr. E. Florian, *op. cit.*, p. 94; R. Borsari, *op. cit.*, p. 40; G. Insolera, *Usura e criminalità organizzata*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1997, p. 126; F. Mucciarelli, *Commento alla L. 7 marzo 1996, N. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in «Legisl. pen.», 1997, p. 514; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale, III, Delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano 2003, p. 418; M. Cerase, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in «Cass. pen.», 1997, p. 2613; M. Zanchetti, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di "usura sopravvenuta"*, in «Riv. trim. dir. pen. econ.», 2001, p. 565.

7. Cfr. P. Troncone, *La innovazione legislativa in tema di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in «Riv. pen.», 1994, p. 1211. Anche questo autore si è espresso a favore della tesi per cui il bene giuridico tutelato dalla norma in esame non è più il patrimonio dell'usurato, bensì il controllo dell'intero sistema economico attraverso la definizione di un ben definito modello contrattuale a mezzo del quale il legislatore impone a se stesso e agli operatori del settore la tutela del contraente più debole.

8. Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, Cedam, Padova 2009<sup>3</sup>, p. 227; L. Violante, *Il delitto di usura*, Giuffrè, Milano 1970, p. 235.

contro il patrimonio a cooperazione artificiosa con la vittima ed è stata ritenuta da molti convincente. Ancora, altri hanno indicato sempre il patrimonio del soggetto passivo della relazione quale bene giuridico protetto dalla norma (secondo modalità differenti per ogni diversa ipotesi di usura), sia nel caso in cui la lesione del patrimonio è supposta dalla legge per superamento del tasso soglia, sia per il caso in cui sia stato il Giudice ad accertare in concreto l'avvenuta lesione del bene giuridico patrimonio<sup>9</sup>.

In ogni caso, si deve considerare che tale dibattito ha ragione di esistere nella misura in cui è stato lo stesso legislatore a insinuare il dubbio di perseguire fini ulteriori, allorché ha reso più evanescente il disvalore della condotta dell'agente. Resta però un dato incontrovertibile: l'art. 644 c.p. è tuttora collocato nel novero dei delitti contro il patrimonio. Non potendo sfuggire dall'obiettività di questo dato, si deve ritenere, con ragionevole certezza, che il legislatore, in sede di riforma, ha inteso mantenere quale bene giuridico da tutelare in via prioritaria e diretta il patrimonio personale della vittima e, solo indirettamente, il regolare andamento dei rapporti di credito e l'autodeterminazione del soggetto. Anzi, si deve ritenere che, nell'ottica del legislatore, attraverso l'indiretta tutela della libertà di gestione dei propri affari e interessi, la libera determinazione del contenuto del contratto in condizioni di parità e il regolamento del credito, si ottenga una tutela diretta rafforzata del patrimonio della vittima. Se così non fosse ci si troverebbe in presenza del paradosso per cui la vittima del reato di usura sarebbe strumentalizzata non solo dall'usuraio, ma anche dalla legge che a un bene giuridico di portata così pregnante, quale è il patrimonio, appresterebbe tutela solo in via mediata e indiretta.

9. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *I delitti contro il patrimonio*, Zanichelli, Bologna 2005<sup>4</sup>, pp. 220-221; M. Bertolino, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circoscrizione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino 2010, p. 34.

### 7.3 La riforma nel dettaglio

Preliminarmente, si evidenzia che la riforma operata dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 è un intervento di ampio respiro che, pur riguardando in modo più massiccio la fattispecie penale e introducendo alcune novità processuali, ha apportato significative modifiche anche in ambito civilistico, modificando l'art. 1815, comma 2 c.c. Essa può essere definita, quindi, un intervento antiusura a tutto tondo che costituisce al contempo limite e tutela della generalità dei consociati.

Si ritiene comunemente che la riforma abbia attuato un ampliamento di tutela rispetto alla norma precedente, mantenendo la sostanziale omogeneità normativa della condotta tipica<sup>10</sup>. Sparito ogni riferimento all'approffittamento dello stato di bisogno della vittima, oggi irrilevante se non in sede di circostanze aggravanti, è stato previsto che lo stato in cui versa la vittima è indifferente ai fini della legge penale, se il tasso di interesse pattuito o promesso è superiore a quello stabilito dalla legge ed è stato altresì previsto che, comunque, anche se gli interessi pattuiti o promessi risultano inferiori a tale limite, affinché possa configurarsi il reato di usura è necessario che il Giudice rilevi la sproporzione delle prestazioni e che la vittima versi in condizione di difficoltà economica o finanziaria. L'approffittamento dello stato di bisogno non integra il medesimo concetto espresso nella locuzione «condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Come specificato in dottrina e in giurisprudenza, l'approffittamento dello stato di bisogno indica un indebito sfruttamento, cioè una strumentalizzazione a vantaggio dell'agente della situazione di debolezza in cui versa la vittima, sebbene non un vero e proprio abuso<sup>11</sup>. Può consistere in un'azione positiva, ma può trattarsi altresì di un'attività meramente passiva, da

10. Cfr. T. Vitarelli, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2001, p. 814, nonché D. Ammiranti, *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996, n. 108*, Cedam, Padova 1997, p. 77.

11. L'abuso, rispetto all'approffittamento, richiede un *quid pluris*, ovvero un'induzione, una suggestione o un raggirio della vittima, mentre per l'attività di colui che approfitta

accertarsi in concreto. Lo stato di bisogno, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è quella condizione oggettiva e di fatto, di cui è indifferente l'origine, potendo anche dipendere da comportamenti imputabili alla vittima, in cui si trovi colui che non sia in grado di provvedere alle più elementari esigenze di vita o relative all'esercizio di una professione in modo tendenzialmente irreversibile. Diversamente la condizione di difficoltà economica o finanziaria<sup>12</sup> rappresenta una situazione più ampia, la quale può essere intesa tanto in senso oggettivo quanto in senso soggettivo. Costituisce difficoltà economica quella difficoltà riguardante l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto, mentre si parla di difficoltà finanziaria in presenza di una carenza di liquidità. Evidentemente, è stato allargato lo spazio di tutela (prima ristretto alle sole situazioni prossime all'indigenza o di disagio tale da compromettere la libertà di scelta del contraente), includendo situazioni di difficoltà meno gravi, ancorché rilevanti.

È stata, pertanto, prevista una prima fattispecie di usura, che costituisce ipotesi-base e può essere definita semplice o presunta. È stata altresì prevista, però, una seconda fattispecie, di carattere sussidiario rispetto alla prima, definita comunemente «usura in concreto», basata per l'appunto sull'accertamento in concreto da parte dell'Autorità Giudiziaria della sostanziale usurarietà degli interessi convenzionali. Il combinato disposto di cui al comma 1 e al comma 3 dell'art. 644 c.p. stabilisce che è punito chiunque si fa dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e in qualsiasi forma, interessi o altri vantaggi usurari e che sono usurari gli interessi che superino il limite individuato dalla legge. Questa prima fattispecie costituisce usura cosiddetta presunta o in astratto, appunto perché è stato il legislatore in astratto a prevedere che, oltre il limite da egli stesso indicato, la pattuizione degli

dello stato di debolezza altrui è necessaria la conoscenza di detto stato e la volontà consapevole di volerne approfittare.

12. Cfr. A. Carmona, *I reati contro il patrimonio*, in A. Fiorella (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino 2012, p. 157; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*, p. 228; F. Mantovani, *op. cit.*, p. 232.

interessi sia illecita. La scelta operata in sede di riforma è chiara, sebbene non sia priva di riserve l'opzione per l'eterointegrazione del contenuto della norma<sup>13</sup>. L'art. 644 c.p. costituisce, infatti, ipotesi di norma penale in bianco: definisce in via generale la condotta vietata e la relativa sanzione, demandando però ad altra fonte – nel caso di specie una fonte amministrativa – il compito di specificare il precetto o i suoi presupposti sotto un profilo strettamente tecnico<sup>14</sup>. Compare così il riferimento al tasso effettivo globale medio (TEGM), da intendersi comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese – escluse quelle per imposte e tasse – collegate alla regolazione del credito, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro<sup>15</sup> e pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in particolare, il superamento del tasso soglia si verifica al superamento di detto tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente su base annua, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, sempre che la differenza tra i due non superi otto punti percentuali<sup>16</sup>.

La fattispecie dell'usura semplice o in astratto è stata considerata un'oggettivazione della condotta censurata, che evidenzia il radicale mutamento di considerazione del legislatore sul tema: pur non essendo del tutto prive di rilievo le perplessità sollevate sul punto di un rigido ossequio del principio di offensività, sono, a parere di chi scrive, assolutamente immotivate le perplessità sollevate con riferimento al tema del soggetto passivo del reato e di una sua presunta spersonalizzazione. Al contrario, l'operata oggettivazione appare essere stata favorita

13. Cfr. A. Boido, *Usura e diritto penale. La «meritevolezza» della pena nell'attuale momento storico*, Cedam, Padova 2010, p. 400, nonché M. Bertolino, *op. cit.*, p. 120.

14. La tecnica di redazione di norme penali in bianco è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ed è stata dichiarata incompatibile con il sistema vigente a meno che non vengano rispettati i rigidi margini per i quali è la stessa giurisprudenza costituzionale a ritenerla ammissibile, come nel caso dell'art. 644 c.p. Cfr. sul punto C. Fiore, S. Fiore, *Diritto penale. Parte generale*, UTET Giuridica, Torino 2008<sup>3</sup>, pp. 77 e ss.

15. Oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze.

16. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 è questa la metodologia del calcolo degli interessi in uso a partire dal 1 luglio 1996. Sino a quel momento il tasso soglia era determinato dal tasso medio praticato in un determinato periodo aumentato del 50%.

dal legislatore nell'opposto intento di prestare tutela a qualsiasi vittima, a prescindere dal tipo di rapporto che si instaura con l'agente, sulla base del presupposto che il superamento della soglia legale configura in ogni caso una relazione illecita tra un carnefice e la sua vittima, che non necessita di ulteriori dimostrazioni e che è stata individuata come tale a monte. Pertanto, si ribadisce in questa sede che oggettivazione della condotta illecita e della relazione tra soggetto attivo e passivo del contratto o del rapporto usurario non equivale a spersonalizzazione della vittima: ciò è ulteriormente confermato dal complessivo impianto della Legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale, ai fini di tutela dei soggetti usurati e allo scopo di prevenzione delle potenziali vittime, ha istituito due fondi<sup>17</sup> *ad hoc*. Tale impianto solidaristico è altresì confermato dalla previsione in base alla quale la tutela civilistica cui ha diritto l'usurato comprende, oltre l'azione per la restituzione di tutti gli interessi pagati, anche l'azione per il risarcimento del danno, sia morale che patrimoniale, per le perdite subite e i mancati guadagni<sup>18</sup>.

Il comma 3 della norma in esame disciplina la fattispecie dell'usura in concreto, in base alla quale sono altresì usurari gli interessi, anche inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano co-

17. Essi sono il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, che eroga contributi e mutui a favore di soggetti esercenti attività imprenditoriali o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti penali aventi a oggetto il delitto in esame, nonché il Fondo di Prevenzione per il fenomeno dell'usura, il quale prevede l'erogazione di contributi a consorzi o cooperative oppure a fondazioni e associazioni riconosciute i quali si impegnano a garantire le banche e gli istituti di credito per finanziamenti e breve o medio termine in favore di piccole e medie imprese che si sono già viste rifiutare una richiesta di mutuo o finanziamento. È stata quindi adottata un'ottica (in senso lato) premiale nei confronti dei soggetti meritevoli che incontrano difficoltà di accesso al credito, nell'intento di spezzare il vincolo omertoso determinato dal bisogno e dall'intimidazione e di creare una rete di sicurezza e prevenzione sociale in grado di contenere il bacino di potenziali vittime da adescare. Non si nasconde però che, se da un lato l'esistenza di un fondo di garanzia consente alla vittima di non restare sprovvista di una qualche forma di supporto fino a che non è definita la vicenda processuale, dall'altro lato non è precluso un uso anche strumentale di questo strumento di protezione.

18. Secondo i consueti parametri civilistici, cioè, del danno emergente e del lucro cessante.

munque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (anche provvisoria<sup>19</sup>). Se il pregio più evidente dell'intervento di riforma è dato dall'aver sottratto discrezionalità al Giudice nell'individuare in quali casi si fosse in presenza di un patto o di un contratto usurario, l'ipotesi dell'usura in concreto, ancorché in via sussidiaria, mantiene nel sistema un margine di discrezionalità lasciato al prudente e libero apprezzamento dell'Autorità Giudiziaria nella definizione di quali sono i tassi o i vantaggi comunque usurari, sebbene inferiori al tasso soglia. Perché questo margine di discrezionalità abbia dei limiti, si ritiene comunemente che gli indici da utilizzare per determinare quale fatto integri il reato di usura in concreto siano indicati nello stesso art. 644 c.p., nella parte in cui rimanda al concetto di sproporzione tra le prestazioni, alle concrete modalità del fatto, al tasso medio praticato per le operazioni simili e alla condizione di difficoltà economica o finanziaria. *Prima facie*, la norma potrebbe apparire indeterminata poiché richiama concetti che a loro volta non sono di significato univoco e che necessitano di interpretazione: a una lettura più attenta, però, e tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza proprio su tali concetti può ritenersi che il comma 3 sia sufficientemente determinato e non incostituzionale. Quanto alla sproporzione tra le prestazioni, essa si individua effettuando un giudizio di proporzione in base al caso concreto: esso si effettua utilizzando come parametro l'art. 1448, comma 2 c.c. in base al quale risulterà rilevante la lesione che superi la metà del valore della controprestazione adempiuta o promessa dalla parte danneggiata, tenendo conto di quale sia nella prassi il tasso medio utilizzato per operazioni simili e le concrete modalità del fatto. Ciò risulta essere coerente con l'impianto dell'ordinamento in quanto tale: la prestazione che corrisponda a una lesione minore sarà lecita sotto il profilo penalistico, perché non usuraria e perché non vi sarebbe

19. Cfr. Cass. pen., 8 marzo 2000, n. 4627, nonché Cass. pen., sentenza 7 maggio 2014, n. 18778.

rispetto del principio di *extrema ratio* se risultasse rilevante per il diritto penale una sproporzione che non risulta essere significativa dal punto di vista della tutela civilistica. Rileva non una sproporzione qualunque, quindi, ma una sproporzione la cui entità sia tale da renderla ingiustificata e notevole rispetto alle complessive caratteristiche del rapporto. Si tenga conto che anche la valutazione del rapporto nel suo complesso e del confronto con le operazioni similari va effettuata dal Giudice, il quale resta il *dominus* del caso concreto. Quando invece la norma fa riferimento alle concrete modalità di fatto sembra volersi considerare tutta quella serie di elementi che si verificano nella prassi ma che non possono essere predeterminati dal legislatore, quali i condizionamenti ambientali, le finalità per cui il prestito è stato richiesto o ancora quali sono le condizioni del soggetto attivo e del soggetto passivo del rapporto<sup>20</sup>, ecc. Pertanto, non è fuori luogo considerare che, nonostante l'imperfetta formulazione della norma e i pericoli di disparità di trattamento e di violazione del principio di uguaglianza, ai sensi dell'art. 3 Cost., insiti nella discrezionalità del Giudice, la *ratio* sottesa alla fattispecie dell'usura in concreto resta meritevole di tutela<sup>21</sup>. Essa risponde a precise esigenze di politica criminale, tra le quali evitare che vi siano vuoti di tutela sostanziale in tutti quei casi in cui si aggirino formalmente le regole previste sulla pattuizione degli interessi e sul superamento del tasso soglia, nonché sanzionare le condotte usuraie che sfuggono alla punibilità ai sensi dell'art. 644, comma 1 c.p. perché connessi a operazioni escluse dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

La riforma del 1996 ha disciplinato inoltre la fattispecie della cosiddetta mediazione usuraria, prevista alternativamente nella forma astratta (o presunta) e in concreto, equiparan-

20. Non si manca di sottolineare che è bene che il Giudice operi la valutazione di tutti questi elementi in modo globale e complessivo, e non separatamente l'uno dall'altro, al fine di ricostruire qual è la *ratio* effettiva sottesa sull'accordo tra le parti e tenendo conto di tutti quei fattori soggetti a mutazione nel corso del tempo.

21. Questa fattispecie, di fatto, intende tutelare il contraente debole ed economicamente/finanziariamente in svantaggio che risulterebbe sprovvisto di tutela se la soglia di punibilità del fatto si fermasse al dato letterale del superamento o mancato superamento del tasso soglia predeterminato dalla legge.

dola dal punto di vista sanzionatorio (e quindi del disvalore intrinseco della condotta) all'usura. Le condotte usurarie si realizzano tipicamente mediante la conclusione di contratti<sup>22</sup> sinallagmatici ovvero a prestazioni corrispettive e, per tale ragione, necessitano della cooperazione o comunque della partecipazione del soggetto passivo del rapporto. Nonostante ciò il legislatore ha ritenuto opportuno, in virtù di ragioni di politica criminale, non criminalizzare la partecipazione dell'usurato, neanche nei casi in cui sia proprio costui a prendere l'iniziativa, al fine di non confondere gli scopi di criminalizzazione e volendo comunque stigmatizzare la condotta di chi usa a proprio vantaggio la debolezza e la limitata capacità di autodeterminazione contrattuale altrui piuttosto che la condotta di chi conclude un contratto a condizioni sproporzionate spinto dalla necessità di far fronte a un bisogno impellente, anche se temporaneo e/o reversibile<sup>23</sup>. La legge censura però tutte le condotte intermedie all'usura tradizionale e, in modo particolare, la mediazione usuraria. Con essa si intende, ai sensi dell'art. 644, comma 2 c.p. l'opera del mediatore<sup>24</sup>, ovvero di colui che procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Il mediatore è tipicamente una figura interposta tra le parti. Egli, sia che svolga la propria attività in modo professionale o in maniera occasionale o addirittura abusivamente, è soggetto attivo del reato: è colui che pattuisce un compenso usurario per aver messo in relazione le parti per la conclusione dell'affare<sup>25</sup> e, pertanto, la sua posizione

22. Per contratto è da intendersi tanto quello concluso formalmente, come accade frequentemente nei casi di usura bancaria, quanto il contratto non formalizzato in un documento o in un supporto cartaceo, come invece accade più spesso nei casi di usura mafiosa o di usura svolta da strozzini dediti in modo professionale a suddetta attività.

23. La giurisprudenza non ha mancato di considerare che l'usurato può essere anche una persona giuridica e che la situazione di difficoltà economica o finanziaria può riguardare anche terzi (quali ad esempio i prossimi congiunti) cui egli ritenga di essere obbligato a provvedere. Cfr. sul punto Cass. pen., 26 gennaio 1988, GP 1989, II, 312, nonché Cass. pen., 3 luglio 1987, RP 1988, 872.

24. La definizione di colui che è mediatore si ricava ai sensi dell'art. 1754 c.c.

25. Cfr. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, (a cura di) C.F. Grosso, vol. I, Giuffrè, Milano 2008<sup>14</sup>, p. 406.

è diversa da colui che ha un rapporto di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza con una delle parti (o, più precisamente, con la controparte dell'usurato). Se così fosse si tratterebbe di un'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., comunemente ritenuto configurabile per il delitto di usura, il che esclude la fattispecie di mediazione usuraria, la quale ricorre «fuori dal caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma». Esempio tipico di concorso di persone nel delitto di usura e non di mediazione usuraria è il caso di colui che svolge il ruolo di procacciatore di vittime per lo strozzino di professione o il membro di un'associazione mafiosa o di colui che, in accordo col creditore-usuraio, simula una mediazione apparente, il cui compenso va a integrare l'incasso complessivo dell'affare illecito dell'usuraio. Vero è che, in concreto, le due diverse fattispecie possono apparire molto simili e può diventare difficile, anche ai fini processuali, operare una corretta distinzione; a tale scopo è utile accertare da quale soggetto il presunto mediatore riceve il suo compenso effettivo: se risulta onerata la vittima si incorrerà nell'ipotesi di mediazione usuraria, se invece è il creditore-usuraio a dare come corrispettivo dell'opera prestata una percentuale (più o meno significativa) dell'intera cifra percepita, allora il mediatore apparente sarà punibile a titolo di concorso nel delitto di usura.

A seguito dell'analisi di ogni fattispecie punibile prevista dalla norma e delle relative modalità di realizzazione della condotta può dedursi verosimilmente che il legislatore ha inteso allargare quanto più è possibile il raggio d'azione del suo intervento, prevedendo un vero proprio sistema antiusura (la cui efficacia sarebbe stata da verificare in concreto in sede applicativa) che consente la tutela in sede penale per i fatti più significativi e anche in sede civile in ogni altro caso. Tale scelta è stata confermata negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma, non essendo stata la disciplina sottoposta a ulteriori modifiche di particolare rilievo. Per completezza di analisi di questo sistema antiusura, è doveroso un cenno alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia

di usura ed estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento»<sup>26</sup>. Questo recente intervento va, in un momento di crisi di notevole rilevanza, ad ampliare e potenziare gli strumenti di tutela preventiva del cittadino perseguendo lo scopo di evitare il più possibile la preconstituzione delle condizioni di vulnerabilità che lo espongono al rischio usura. È stato introdotto, infatti, un rimedio al sovraindebitamento fruibile dal soggetto non assoggettabile alle procedure concorsuali previste dalla legge (quali famiglie, lavoratori autonomi e anche imprenditori che non possono accedere a dette procedure): si tratta di un accordo di ristrutturazione dei debiti tra debitore e creditori simile, in senso lato, al concordato, pur in assenza di uno specifico richiamo da parte della legge al principio della *par condicio creditorum*<sup>27</sup>. Esso necessita del consenso di almeno il 60% dei crediti, deve essere omologato dal Tribunale sulla base di una valutazione circa la fattibilità del piano stesso, non pregiudica i diritti dei creditori che non partecipano all'accordo e consente l'adempimento delle obbligazioni anche attraverso la *datio in solutum*. Lo stato di sovraindebitamento va inteso quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio per farvi fronte tale che derivi un'incapacità, da parte del debitore, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni<sup>28</sup>. Lo scopo per cui l'accordo è stato introdotto è di carattere preventivo, ovvero consiste nella possibilità di comporre la crisi di liquidità del singolo debitore prima che si giunga a un «inutile collasso economico, con la frequente impossibilità

26. Cfr. E. Caterini, *Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in «Rass. dir. civ.», 2014, pp. 337 e ss; F. Macario, *Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione per i debitori «non fallibili». Il completamento della riforma*, in «Osservatorio del diritto civile e commerciale», 2012, pp. 203 e ss; E. Pellicchia, *Composizione della crisi da sovraindebitamento: il «piano del consumatore» al vaglio della giurisprudenza*, in «Dir. civ. cont.», 3 giugno 2014.

27. Il mancato richiamo a detto principio, che non assicura pertanto in che modo e secondo quale ordine verranno adempiute le obbligazioni nei confronti dei creditori, può essere considerato ragionevolmente uno dei limiti più vistosi del rimedio in esame.

28. Esso può essere anche descritto come una mancanza, protratta nel tempo, di idonee risorse economiche necessarie a far fronte agli impegni assunti non molto diversa, in sostanza, ai presupposti che la legge individua per il fallimento dell'imprenditore commerciale.

di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato»<sup>29</sup>. Se da un lato è sicuramente lodevole l'intervento del legislatore con riferimento ai fini (prevenzione dell'usura e dell'estorsione), dall'altro lato non può non considerarsi imperfetto lo strumento di tutela adottato. Omesso ogni altro dettaglio circa ulteriori profili dell'istituto, basti considerare in questa sede che manca del tutto all'interno del dettato normativo una distinzione tra il sovraindebitamento attivo o passivo, un'individuazione di un criterio obiettivo per l'ordine di pagamento dei creditori e, soprattutto, un richiamo che non sia solo di facciata alla meritevolezza del debitore ovvero alla sua assenza di responsabilità circa il proprio collasso. Allo stato, infatti, risultano equiparate le situazioni di sovraindebitamento colpevole e incolpevole. Inoltre, non risulta del tutto chiaro che cosa si intenda, ai fini dell'omologazione da parte del Tribunale, per convenienza e garanzia di fattibilità dell'accordo. Pertanto, la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha il merito di andare a integrare il sistema antiusura sino a qui descritto, ancorché sollevi nell'interprete talune perplessità di non poco conto.

#### **7.4 Una fattispecie controversa: l'usura bancaria**

Il dibattito oggi più interessante e al contempo maggiormente controverso in tema d'usura attiene alla cosiddetta usura bancaria ovvero a quella particolare tipologia di usura praticata dalle banche nei rapporti contrattuali con i propri clienti. Ancora una volta l'incertezza nasce dal silenzio della norma al riguardo o, comunque, da una sua non sufficiente chiarezza. Per affron-

29. Sono queste le parole utilizzate dallo stesso legislatore nella relazione illustrativa che accompagnava il testo della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Purtroppo la legge è stata sin da subito sottoposta a una serie di rimaneggiamenti: essi si sono resi necessari ai fini di correggere e limare talune disposizioni che erano state emanate in tutta fretta. Tra di essi il più significativo è il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», attraverso cui è stata prevista la (controversa) ipotesi dell'accordo per la soluzione del sovraindebitamento nei confronti del consumatore.

tare la questione bisogna partire dalla consapevolezza di una giurisprudenza oscillante e (anch'essa) incerta: dalla consapevolezza, quindi, che la questione non può dirsi risolta in modo univoco. Ulteriore imprescindibile consapevolezza deve essere costituita dalla considerazione che un rapporto patologico tra istituto di credito e cliente è suscettibile di aprire due diverse vicende processuali e giuridiche: la vicenda civilistica (la cui ricostruzione è particolarmente complessa eppure preliminare, considerato che è la stessa giurisprudenza penale a richiamare i principi affermati in note pronunce sul tema in materia civile, con specifico riguardo alla tutela del mutuatario o comunque del cliente della banca) e la vicenda penale, relativa all'individuazione di quali operazioni effettuate dall'istituto di credito rientrano nell'area del lecito o dell'illecito penale. In entrambi i casi è emersa la questione di quali sono le voci che rientrano nella definizione degli interessi usurari. Ma si proceda con ordine.

Negli ultimi anni la cronaca ha raccontato casi di importanti istituti di credito condannati per aver fatto corrispondere ai propri clienti tassi di interesse superiori ai limiti consentiti dalla legge. Come è potuto accadere? L'avvicendamento di leggi nel tempo ha fatto sì che tassi interesse originariamente leciti sarebbero risultati, all'indomani della riforma del 1996, illeciti perché superiori al tasso soglia. Come valutare i tassi di interessi praticati dalle banche in casi del genere? La giurisprudenza ha – univocamente – avuto modo di affermare che per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma l'usura va valutata con i criteri per il calcolo degli interessi usurari vigenti all'epoca della loro pattuizione, in ossequio al generale principio *tempus regit actum* e alla norma cosiddetta di interpretazione autentica che individua quale momento rilevante per il perfezionamento del reato il momento della pattuizione o della promessa, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Diversa dall'ipotesi di usura originaria (per la quale i tassi di interesse convenuti o promessi erano usurari *ab initio*) è l'ipotesi della cosiddetta usura sopravvenuta, la quale attiene ai casi in cui i tassi di interesse dedotti in contratto erano leciti

al momento della sua stipulazione e sono divenuti usurari nel corso del rapporto a seguito di una variazione dei tassi di soglia. L'usura sopravvenuta, se considerata ammissibile, si intreccia indissolubilmente con le ipotesi di usura bancaria, atteso che è possibile parlare di usura sopravvenuta solo con riguardo a rapporti di durata<sup>30</sup> e per le sole rate ancora da pagare. Conseguenza dovrebbe essere la ridefinizione degli interessi nei limiti stabiliti dai tassi di soglia<sup>31</sup> con inapplicabilità al cliente di ogni somma eccedente, che non è dovuta perché illecita. Mentre la dottrina discuteva sulla ammissibilità o meno dell'usura sopravvenuta, la giurisprudenza l'aveva sempre negata in modo univoco, fino all'emanazione della controversa sentenza della Cassazione del 9 gennaio 2013, n. 350 la quale, pur non pronunciandosi in merito alla questione dell'ammissibilità dell'usura sopravvenuta, disponeva come se la si ritenesse pacificamente ammissibile e, anzi, specificava che a tal fine sono rilevanti «anche i tassi moratori».

Questa sentenza dei Giudici di legittimità ha avuto una grandissima risonanza<sup>32</sup>: per un verso apriva il varco all'ammissibilità dell'usura sopravvenuta, per altro verso indicava che il computo degli interessi usurari comprendesse non solo gli interessi convenzionali ma anche gli interessi di mora, senza per altro specificare se a tal fine bastasse la mera somma aritmetica o se invece l'usurarietà degli stessi andasse verificata autonomamente e, solo in seguito a questa operazione, poteva procedersi alla somma. Come è evidente, la citata sentenza della Cassazione non è scevra da criticità e si presta a letture controverse che possono aprire la strada a una serie di liti te-

30. A tal proposito, si distingue generalmente il caso dei contratti a tempo indeterminato (quali l'apertura di conto corrente) e contratti a durata determinata (esempio tipico ne è il mutuo).

31. Cfr. Cass. civ., 11 gennaio 2013, n. 602: esso sono «automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419, comma 2 c.c. e dell'art. 1319 c.c. circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dei tassi soglia».

32. Su di essa si sono pronunciati anche molti giudici di merito, prendendo le distanze dall'orientamento da essa espresso: cfr., in particolare, le ordinanze del 28 gennaio 2014 e del 22 maggio 2014 emesse dal Tribunale di Milano e le ordinanze del 28 gennaio 2014 e del 15 aprile del Tribunale di Napoli.

merarie nei confronti degli istituti di credito. Ciò è tanto vero che è la stessa Corte di Cassazione a tornare successivamente sul punto e a correggere il tiro, riportando al centro della vicenda usuraria il momento della pattuizione degli interessi<sup>33</sup>. Con specifico riguardo a quali sono gli interessi che rientrano nel computo degli interessi usurari e se sono cumulabili tra loro e in che modo, i Giudici di merito hanno espresso due differenti tesi: una tesi minoritaria, cosiddetta sommatoria<sup>34</sup>, in base alla quale è ammesso il mero cumulo tra gli interessi convenzionali e moratori, e una tesi maggioritaria contraria a questa posizione, basata sull'assunto della differente natura giuridica degli interessi convenzionali e moratori e su altre argomentazioni che sono da ritenersi preferibili perché, a parere di chi scrive, più convincenti<sup>35</sup>.

La questione del calcolo e della definizione degli interessi usurari nei contratti stipulati fra istituti di credito e loro clienti è, evidentemente, di tutto rilievo tanto sotto il profilo della tutela civilistica, quanto sotto il profilo della perseguibilità del reato in sede penale. In entrambi i casi, sussiste un grado di incertezza che non depone a favore della tutela delle vittime e della correttezza e chiarezza dei rapporti tra banche e clienti. Con specifico riferimento al calcolo del tasso di soglia ai fini della perseguibilità in sede penale si rileva che nonostante una serie di decreti ministeriali trimestrali e l'opinione espressa dalla stessa Banca d'Italia circa la non incidenza degli interessi moratori sulla determinazione del tasso soglia, sussiste il limite individuato dal tenore letterale della norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p., la quale afferma che bisogna tener in conto ai

33. Cfr. Cass. civ., 27 settembre 2013, n. 22204.

34. A favore di questa tesi pronunce isolate, quali la recentissima ordinanza del Tribunale di Torino del 15 maggio 2015.

35. Cfr. l'interessante motivazione espressa dal Tribunale di Torino in sentenza del 17 settembre 2014, n. 5984. Si afferma infatti che, essendo gli interessi corrispettivi solo sul capitale a scadere e gli interessi di mora applicabili solo sul capitale scaduto, in caso di inadempimento il tasso di mora si sostituisce a quello corrispettivo. Fa leva su motivazioni differenti, quali il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e sul principio di solidarietà, l'Arbitrato Bancario e Finanziario del 10 gennaio 2014, collegio di coordinamento, n. 77.

fini del calcolo dell'interesse usurario «delle commissioni, delle remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Tale impostazione è stata successivamente confermata dallo stesso legislatore allorché è stato emanato il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel quale si ribadisce appunto che gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.<sup>36</sup>. Da qui l'emblematica questione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e altre spese, che ha generato una copiosa giurisprudenza. In particolare, giova ricordare la giurisprudenza di legittimità la quale impone di considerare rilevanti «tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione all'uso del credito»<sup>37</sup>.

Si rileva inoltre un'ulteriore modalità di realizzazione del delitto di usura bancaria attraverso le operazioni di risoluzione<sup>38</sup> o rinegoziazione dei mutui nonché di anatocismo. Quest'ultima pratica, vietata dall'ordinamento giuridico, consiste nel calcolo di interessi su interessi, che si ottiene sommando gli interessi al capitale iniziale, ottenendo ulteriori interessi. Rileva in ultimo considerare che, sovente, il cliente non sa o comunque non ha la percezione di versare all'istituto di credito più di quanto dovuto o pattuito o comunque consentito dalla legge, ed è molto frequente che costui se ne accorga solo in sede esecutiva, quando già gli è stato notificato un atto di precetto con riferimento alle rate scadute e non pagate. È evidente che la sproporzione tra le parti del rapporto è tale che l'eventuale commissione di un

36. Cfr. D. Piva, *Usura*, in *DOL - Diritto online*, Treccani, Roma 2013.

37. Cass. pen., 19 febbraio 2010, n. 12028.

38. All'esercizio della condizione risolutiva da parte dell'istituto mutuante si risolve il rapporto originariamente posto in essere tra le parti, con il conseguente obbligo del cliente mutuatario di restituire per intero la somma ricevuta e il diritto della banca di ricevere l'importo delle rate scadute nonché il capitale residuo, ma non gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere.

illecito da parte della banca si palesa, frequentemente, solo nel momento dell'inadempimento da parte del cliente, parte debole del rapporto contrattuale.

## 7.5 Circostanze aggravanti, confisca e altre questioni interpretative

L'art. 644 c.p. prevede al comma 5 una serie di circostanze aggravanti sulla cui rilevanza si è pronunciata autorevole dottrina, allorché ha affermato che, data la loro frequenza, è divenuta quanto meno rara – se non inverosimile – una contestazione dell'usura nella sua forma semplice o astratta<sup>39</sup>. Le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) prevedono un aumento di pena da un terzo alla metà<sup>40</sup> e possono essere suddivise in due gruppi: da un lato le condotte di cui ai numeri 1), 2) e 5) riconducibili al soggetto attivo, dall'altro lato le previsioni di cui ai numeri 3) e 4) riferibili alla sfera del soggetto passivo. Le aggravanti riferibili al soggetto attivo ineriscono evidentemente a ipotesi di particolare rimproverabilità della condotta dell'agente e che il legislatore ha ritenuto di dover sanzionare di per sé in misura più severa, mentre le aggravanti riferite all'usurato si spiegano nell'ottica di una speciale considerazione della vittima e di una sua protezione più intensa, sulla base di un più significativo danno conseguito o di una maggiore vulnerabilità.

La prima aggravante fa riferimento all'attività usuraria svolta nell'esercizio dell'attività professionale, con la quale deve sussistere un vero e proprio nesso di interdipendenza ovvero un collegamento funzionale al negozio usurario: può essere definito più grave infatti il fatto di chi strumentalizza la propria attività professionale, stante la conoscenza della debolezza della controparte, al fine di commettere l'illecito. Può dirsi allo stesso modo più grave, e pertanto meritevole di un trattamento sanzionatorio

39. Cfr. R. Borsari, *op. cit.*, p. 41; A. Melchionda, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in «Riv. trim. dir. pen. econ.», 1997, pp. 683 e ss; F. Mucciarelli, *op. cit.*, p. 530.

40. Trattasi di circostanze ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma 3 c.p.

più importante, la condotta di chi ha chiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari (garanzie nelle forme proprie del diritto civile ma anche garanzie improprie o di fatto<sup>41</sup>). Questa circostanza aggravante sembra formulata con l'intenzione specifica di colpire le associazioni criminali, in ragione del fatto che sono queste ultime generalmente a usare questa peculiare modalità di azione nel delitto di usura, quale step intermedio allo scopo dell'impossessamento dei beni e dell'attività estorsiva. Anche qui diviene quindi palese la volontà del legislatore di perseguire più duramente i reati di tipo associativo o commessi avvalendosi di detto *pactum sceleris*.

La successiva aggravante prevede il caso in cui il reato venga commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno, con l'evidente considerazione che lo sfruttamento di questa peculiare condizione di debolezza o di svantaggio è connotata da particolare disvalore, ma è maggiormente limitato il suo campo di applicazione in sede di riforma, atteso che l'approffittamento dello stato di bisogno non costituisce più elemento costitutivo della fattispecie, ma solo circostanza aggravante. Il numero 4) del comma 5 dell'art. 644 c.p. invece prevede un'aggravante volta a tutelare una peculiare categoria di danneggiati: coloro che svolgono attività imprenditoriale, professionale o artigianale e che, in conseguenza di ciò, risultano particolarmente esposti alle improvvise carenze di liquidità e all'attenzione tutt'altro che disinteressata delle associazioni criminali e degli usurai. L'ultima aggravante è disposta nei confronti di chi commette il reato quando è sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione, avendo il legislatore tenuto in particolare conto la posizione di chi infrange la legge penale mentre è sottoposto a misura di prevenzione<sup>42</sup>.

41. La garanzia prestata dalla vittima può essere, pertanto, intesa in senso atecnico, purché non venga offerta in modo spontaneo.

42. Questa valutazione è forse da considerarsi irragionevole, in quanto costituisce un indice di un diritto penale basato sulla stigmatizzazione del tipo di autore.

Non si tratta però delle uniche circostanze aggravanti applicabili al reato in esame. In particolare, risulta applicabile l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203. Questa aggravante attiene ai «delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» e a sua volta comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà. Anche in questo caso il legislatore, preso atto che la prassi attestava la commissione del delitto di usura da parte di esponenti interni alle associazioni mafiose, ha deciso di sanzionare in modo più severo, attesa la peculiare pericolosità generata dall'esistenza delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., l'attività usuraria commessa avvalendosi dell'intimidazione generata dal vincolo associativo e dall'insistenza sul territorio della mafia. Ai fini di una corretta applicazione della citata circostanza aggravante è necessario che l'atteggiamento intimidatorio incida direttamente sulla conclusione degli accordi usurari. Sulla circostanza aggravante ex art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 si è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, specificando che in tema di usura non è indispensabile che il soggetto appartenga a un'associazione mafiosa, a patto che risultino «definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'iscrizione alla metodologia mafiosa» o che si riceva «ausilio per il tramite del proprio coniuge da un temibile clan camorristico imperversante nella zona» o ancora che si utilizzi «come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza illecita dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata»<sup>43</sup>.

Come evidenziato, il dettato normativo di cui all'art. 644 c.p. solleva molteplici dubbi di carattere interpretativo che, stante la necessità di non aprire un vuoto di tutela, dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di risolvere in modo non equivoco. In primo luogo, è necessario chiarire cosa intende la norma quando fa riferimento all'oggetto delle prestazioni dell'agente

43. Cfr. Cass. pen., 16 maggio 2007, n. 23153; Cass. pen., 4 marzo 2010, n. 21051; Cass. pen., 30 marzo 2010, n. 14193.

e della vittima. L'agente presta denaro o altra utilità e il soggetto passivo del rapporto promette o dà, come corrispettivo, interessi o altri vantaggi usurari. La prestazione del soggetto attivo quindi può essere pecuniaria o reale, intendendosi per altra utilità tutte le prestazioni aventi oggetto diverso dal denaro ma consistenti in un interesse giuridicamente rilevante che può consistere in un dare o in un *facere* (beni mobili o immobili, servizi o attività professionali, ma non attività o prestazioni di carattere sessuale), purché suscettibili di valutazione economica<sup>44</sup>. Invece, per interessi<sup>45</sup> si intende comunemente il corrispettivo che si paga per il godimento di una somma di denaro mentre la locuzione «altri vantaggi» indica ogni compenso ulteriore versato al medesimo scopo, anche non patrimoniale.

Ancora, la norma tace per ciò che attiene il coefficiente psicologico richiesto. In assenza di una espressa previsione di legge, ai sensi dell'art. 42, comma 2 c.p., il delitto di usura è punibile secondo il normale criterio di imputazione, ovvero a titolo di dolo, sia nella forma semplice che nella forma in concreto che nella mediazione. Si ritiene che l'art. 644 c.p. richieda il dolo cosiddetto generico, ovvero la coscienza dell'azione e la libera volontà di compierla. Tale coscienza e volontà comprende al suo interno non l'approfittamento o l'abuso, ma la consapevolezza della situazione patrimoniale o finanziaria svantaggiosa del soggetto passivo. Non rileva, evidentemente, l'elemento psicologico della vittima, non essendo costui soggetto attivo del reato: è in ogni caso indifferente per la fattispecie in astratto che costui sia o meno consapevole nella situazione in cui versano il suo patrimonio o le sue finanze, dubbi invece sussistono per taluna dottrina sulla rilevanza di detta consapevolezza per la fattispecie in concreto, non potendosi parlare di limitata capacità di determinazione dei propri affari e interessi nella

44. Cfr. sul punto A. Pagliaro, *op. cit.*, pp. 422 e ss., il quale ribadisce fermamente l'imprescindibilità di un'interpretazione in senso restrittivo della locuzione «altra utilità». Del resto, deve considerarsi imprescindibile la patrimonialità della prestazione, considerando qual è il bene giuridico che si è inteso proteggere con la norma.

45. Ai sensi dell'art. 820, comma 3 c.c. gli interessi sono frutti civili che si traggono dalla cosa come corrispettivo del fatto che altri ne abbia godimento.

mancata conoscenza della propria condizione patrimoniale o finanziaria<sup>46</sup>. Ulteriore problema interpretativo si pone quando il contratto si conclude con l'accettazione dell'usuraio, sulla base della proposta della vittima. Che il contratto si perfezioni al momento dell'accettazione della proposta è fuor d'ogni dubbio, ma che esso sia illecito ai fini dell'applicazione della legge penale in ragione di un'iniziativa subita dalla spontanea intraprendenza della vittima non è sempre certo. In questi casi dovrà valutarsi nel corso del procedimento la complessità del rapporto e il comportamento delle parti: questa delicata valutazione spetta al Giudice del caso concreto, che è il *dominus* della questione. Infine, si è posto il problema del tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. e del concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., entrambi risolti positivamente. Con riferimento specifico al concorso di persone, peculiare è la vicenda dell'esattore: costui non ha partecipato alla pattuizione degli interessi, ma interviene in un secondo momento eseguendo l'incarico del recupero dei crediti usurari. La giurisprudenza ritiene che egli partecipi alla commissione del delitto a titolo di concorso, avendo fornito un contributo causale al determinarsi dell'evento attraverso un'azione volontaria e cosciente<sup>47</sup>.

Non si può considerare esaustivo il discorso sull'art. 644 c.p. se si omette una breve considerazione sulle ipotesi di confisca che vengono previste a seguito della commissione del delitto di usura<sup>48</sup>. Nel complesso bisogna considerare che il trattamento sanzionatorio per colui che sia condannato per aver commesso il reato in esame è molto severo: è prevista la reclusione da due a dieci anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00<sup>49</sup>. A una sanzione già di per sé considerevole si accompagna la

46. Rileva ai fini della configurabilità dell'usura in concreto l'inconsapevolezza da parte del soggetto passivo di concludere un contratto in situazione di debolezza o di svantaggio qualificato?

47. Cfr. Cass. pen., 19 ottobre 1998, n. 11055; Cass. pen., 13 ottobre 2005, n. 41405; Cass. pen., 16 dicembre 2008, n. 3776.

48. Per un approfondimento del tema della confisca si veda il contributo in questo volume di P. Troncone.

49. Il trattamento sanzionatorio è stato inasprito a seguito di un'apposita modifica della cornice edittale introdotta con Legge 5 dicembre 2005, n. 251.

confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 644, comma 6 c.p., il quale prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo (beni economicamente valutabili dati, promessi o offerti per indurre o determinare taluno a commettere il reato) o il profitto del reato (il lucro o il guadagno che, anche non essendo direttamente derivato dal reato, è stato conseguito di riflesso dall'autore dell'illecito) ovvero di somme di denaro, beni o utilità (prodotto del reato, ovvero il provento in senso stretto dell'attività criminosa, l'utilità diretta riconducibile all'azione) di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona<sup>50</sup> per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. Sono altresì fatti salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno<sup>51</sup>. Il comma 6 prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria e un'ipotesi di confisca per equivalente: lo scopo di entrambe queste misure di sicurezza è quello di aggredire i patrimoni accumulati in modo illecito attraverso la commissione del delitto, limitando altresì la possibilità di riciclare e reinvestire i proventi. Il legislatore consente all'interprete di accedere alla formula per equivalente, fuori dai casi in cui la confisca è obbligatoria, in ragione di una logica sostitutiva<sup>52</sup>

50. Circa l'interposizione di persona è opportuno ricordare che è soggetto interposto il terzo che non sia estraneo al reato, bensì colui che, con il suo apporto, permetta all'usuraio di schermare i beni conseguiti in ragione della propria attività illecita, impegnandosi in un'attività di dissimulazione del reato stesso.

51. L'usurato può esercitare l'azione risarcitoria e/o l'azione restitutoria in via preventiva rispetto alla confisca: con questa disposizione, evidentemente, il legislatore ha inteso prestare tutela prevalente a colui o a coloro i quali in maniera diretta hanno subito i danni e ogni altro aspetto negativo del delitto rispetto all'interesse dello Stato all'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti e/o accumulati. Ancora una volta risulta così dimostrata l'intenzione di proteggere in via prevalente il patrimonio dell'usurato e, solo in subordine, ogni altro interesse pubblico.

52. La logica per equivalente è basata su un'inversione dell'onere della prova circa il possesso ingiustificato di denaro, beni o utilità di valore sproporzionato rispetto al reddito. Ciò è ammesso per un elenco di ipotesi di reato tassativamente indicate, tra le quali, per l'appunto, l'usura. In particolare si precisa che l'ipotizzabilità dell'origine delittuosa del bene oggetto di confisca per equivalente possa prescindere dall'epoca dell'acquisto dei beni, purché il condannato non possa giustificarne la provenienza.

adoperabile quando sia concretamente complicato conseguire i beni in cui si è concretizzato il profitto, ma è invece possibile aggredire beni di importo pari al valore di quanto percepito dal soggetto attivo. Singolare ipotesi di confisca cui si può far ricorso è la cosiddetta usura allargata, prevista ai sensi dell'art. 12-sexies della Legge 7 agosto 1992, n. 356, la quale richiede un livello probatorio particolarmente basso, essendo sufficiente ai fini della sua applicabilità allegare la sola sproporzione del patrimonio del soggetto rispetto al reddito dichiarato.

## **7.6 Momento consumativo del reato e termine di prescrizione**

Altra questione problematica, emersa a seguito di una formulazione letterale della norma in taluni punti poco chiara e felice, è quella relativa alla natura giuridica del reato e, in particolare, al momento consumativo. Prima dell'emanazione della riforma del 1996 il reato in esame era certamente un reato istantaneo. La dottrina, in seguito, ha vagliato differenti possibilità: dalla lettera della norma si poteva infatti ricavare che il reato fosse permanente, eventualmente permanente, a condotta frazionata o a consumazione prolungata, oppure istantaneo. La questione non è puramente teorica perché il momento della consumazione del reato attiene alla compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie penale e individuare questo momento non è affatto indifferente ai fini della determinazione del *dies a quo* da cui comincia a decorrere il termine di prescrizione<sup>53</sup>.

La lettura dell'art. 644 c.p. va fatta però in combinato disposto con l'art. 644-ter c.p., introdotto dall'art. 11 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, proprio in tema di prescrizione. Con esso

53. Ciò in base al principio di carattere generale codificato nell'art. 158 c.p., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento della consumazione del reato. Anche in questo caso per alcuni aspetti critici del tema si rimanda al contributo nel volume di P. Troncone.

il legislatore ha previsto, in virtù di specifiche ragioni di politica criminale (che ci sentiamo in questa sede di condividere) che la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. Il legislatore non ha modificato il momento in cui avviene il perfezionamento del reato, che prescinde dalla riscossione o da una eventuale rateizzazione o esecuzione frazionata dei pagamenti: esso, come ben si evince dalla norma di interpretazione autentica, resta il momento in cui avviene la pattuizione o la promessa degli interessi. Ha stabilito invece un salto in avanti del termine di prescrizione, allo scopo di favorire la perseguibilità del reato e di indurre le vittime a rompere il giogo dell'omertà e a sporgere denuncia, senza aspettare che il rapporto intrattenuto con l'usuraio giunga a termine o diventi intollerabile per rivolgersi alle Autorità competenti. Il legislatore ha cioè risolto non solo una questione di carattere giuridico con l'introduzione dell'art. 644-ter c.p., ma anche di fondamentale rilievo pratico. Portare a termine un processo con imputazione di usura era, di fatto, non agevole, atteso che le denunce e le segnalazioni da parte delle vittime sono sempre arrivate piuttosto in là nel tempo (quando il rapporto con l'usuraio è concluso o a distanza di molti anni dal momento in cui esso si è originato) e comunque non tempestivamente, col rischio dell'intervenuta prescrizione. Tale rischio è stato in numerose occasioni scongiurato proprio a seguito dell'applicazione dell'art. 644-ter c.p.

Alla luce di queste considerazioni ma soprattutto alla luce dell'emanazione del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, rubricato «Interpretazione autentica della Legge 108 del 7 marzo 1996, recante disposizioni in materia di usura», convertito in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, è più agevole risolvere il dubbio sulla natura giuridica del reato e sull'individuazione del momento consumativo. Esso è individuato nel momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma di interpretazione autentica<sup>54</sup>, la cui legittimità è stata

54. Art. 1, comma 1 del summenzionato d.l. 29 dicembre 2000, n. 394.

confermata dal Giudice delle Leggi<sup>55</sup> in un'importante sentenza con la quale sono state decise più questioni relative alle norme sul delitto di usura, individua già al momento della pattuizione o della promessa il momento in cui si sono realizzati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, costituendo la dazione un momento rilevante piuttosto ai fini del computo del termine di prescrizione. Il pagamento frazionato non individua tante vicende autonome legate tra loro dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., ma si tratta pur sempre di una vicenda unica, originata da quell'unico momento in cui la promessa o l'accordo è stato effettuato. Ciò a meno che il rapporto non venga continuamente novato con nuovi impegni tra le parti allo scadere della vicenda: è in questo caso che gli episodi costituiranno singole vicende legate tra loro dal vincolo della continuazione, la cui stipulazione, avvenuta anche per *facta concludentia*, va accertata per ognuna di esse in sede processuale. Si tratta di un'eventualità tutt'altro che infrequente nella prassi: si consideri la moltitudine di procedimenti in cui è stato accertato il protrarsi di vicende usuarie per un numero considerevole di anni ai danni del medesimo soggetto, costretto nella morsa di continui prestiti a tassi sempre più esosi.

Quale, pertanto, la natura giuridica del delitto in esame? La Corte di Cassazione<sup>56</sup> ha accolto la tesi del delitto a consumazione prolungata o a condotta frazionata: ha distinto cioè un momento consumativo formale, sempre necessario, che è

55. La norma di interpretazione autentica, per la quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale per la violazione degli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 Cost., è stata risolta con sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2002, n. 29, la quale ha dichiarato inammissibile la questione circa la legittimità dell'art. 1, comma 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394. La Corte Costituzionale ha precisato che «non si può ritenere precluso al legislatore adottare norme che precisano il significato di precedenti disposizioni legislative [...] a condizione che l'interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza». L'interpretazione autentica del legislatore, in quanto chiara, lineare e conforme con il tenore e la *ratio* della Legge 7 marzo 1996, n. 108, deve considerarsi, pertanto, vincolante e la sua efficacia retroagisce fino al momento in cui è stata emanata la norma interpretata. Cfr. Corte Cost., sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29 su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

56. La Suprema Corte ha definito l'usura un reato a schema duplice. Cfr. sul punto Cass. pen., 8 settembre 2011, n. 33331.

il momento della promessa o della pattuizione, e un momento consumativo sostanziale, anch'esso rilevante pur se eventuale, nel quale avviene la riscossione, anche frazionata, della prestazione della vittima. È questo il momento in cui si raggiunge il culmine dell'aggressività del fatto tipico punito dalla legge penale e avviene l'aggressione di massima intensità al bene giuridico tutelato. La dazione degli interessi non è, pertanto, un *post factum* irrilevante rispetto alla stipulazione dell'accordo<sup>57</sup>. Anche l'art. 644-ter c.p. ha destato perplessità circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale, in particolare con riferimento alle sue finalità di estensione al massimo grado del termine di prescrizione e di assicurare il maggiore tempo possibile alla celebrazione dei processi su determinati fatti illeciti. Si ritiene possa trattarsi di un'estensione temporale della potestà punitiva dello Stato irragionevolmente ampia, perché in deroga al principio di certezza dei termini di rinuncia all'esercizio di tale potestà<sup>58</sup>.

## In conclusione

A conclusione di questo breve scritto sugli aspetti penalistici e giurisprudenziali di più significativo rilievo in tema di usura è opportuno esprimere alcune considerazioni. In primo luogo, le riflessioni sin qui esaminate non possono ritenersi esaustive. Le fattispecie di cui agli artt. 644 e 644-ter c.p. sollevano, come è evidente, una moltitudine di dubbi che hanno richiesto lo sforzo della migliore dottrina e giurisprudenza per essere risolti e per approdare a soluzioni interpretative univoche. Di queste questioni rilevanti, talune, la cui complessità è notevole e per le quali non esiste (forse) ancora sufficiente chiarezza necessitano di un breve seppur significativo richiamo e di autonome considerazioni. Il riferimento è, in particolare, al dibattito esi-

57. Cfr. Cass. pen., 2 luglio 2010, n. 33871.

58. Cfr. G. Santacroce, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in Cass. pen., 1997.

stente in tema di usura bancaria, anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura cosiddetta sopravvenuta. Sono questi temi che, in tutta evidenza, intrecciano aspetti squisitamente penalistici con aspetti più marcatamente civilistici, essendo il delitto di usura un delitto tipicamente dedotto in contratto.

Inoltre ulteriore nodo che la giurisprudenza ha risolto e a cui vale la pena fare un cenno, oltre alle rilevanti questioni di legittimità costituzionale, è quello connesso alla successione di leggi nel tempo e alle questioni di diritto intertemporale<sup>59</sup>.

Pertanto, all'esito di una vicenda tanto complessa, si può esprimere una valutazione sull'iter percorso dal legislatore in tema di usura e affermare che, per quanto perfettibile, la riforma del 1996 è da considerarsi molto significativa in quanto maggiormente aderente alla realtà dei rapporti economici, sociali e delle relazioni illecite che possono instaurarsi tra privati. A quasi vent'anni dalla sua introduzione non è facile dire se il citato intervento legislativo sia valso a contenere il dilagante fenomeno usurario, secondo quelli che erano gli scopi prefissati. Certamente però (ed è questo un dato fondamentale) è stata consentita una più efficace repressione in sede penale, della quale non può non darsi conto e che non può non ritenersi, a fronte dei numerosi casi di intervenuta prescrizione verificatisi *ante* riforma, un dato positivo.

59. Cfr. P. Troncone, *Il delitto di usura: successione delle leggi nel tempo e struttura del reato*, in «Riv. pen.», 2003, pp. 3 e ss.



## 8. Prescrizione del reato e confisca dei beni per equivalente: due efficaci strumenti alternativi di contrasto all'usura

PASQUALE TRONCONE

### 8.1 L'evoluzione del fenomeno usurario come spinta per la riformulazione normativa del delitto di cui all'art. 644 c.p.

La riforma del delitto di usura introdotta con la legge n. 108 del 7 marzo 1996 si segnala all'attenzione dell'interprete come una scelta rivoluzionaria in termini di politica criminale, poiché l'ampliamento dell'area di penalizzazione nasce da precise e urgenti motivazioni di natura sociale<sup>1</sup>.

1. La scelta di incriminare l'usura come illecito penale è certamente legata alle mutevoli condizioni del contesto socio economico di uno Stato. Prima del 1930 l'usura poteva essere liberamente praticata poiché il sistema di riferimento era impostato secondo le regole del liberismo in economia che non tollerava vincoli e condizionamenti, epoca in cui lo Stato non esercitava un controllo invasivo e dirigistico del mercato del credito. Emergeva soltanto un tratto di abuso dell'esercizio nella pratica usuraria quando diveniva assolutamente intollerabile il comportamento di prevaricazione nei confronti della vittima che non riusciva più a liberarsi della condizione di debitore. In questo caso le leggi di polizia, già a partire dalla fine del 1800, reprimevano queste condotte, ma non il fenomeno sociale, facendo ricorso a rimedi di carattere amministrativo e a misure di sicurezza tipiche dell'apparato di polizia. Con l'avvento della riforma codicistica il legislatore che ormai vedeva proiettato il sistema economico verso un assetto di mercato in ragione di una fortissima industrializzazione e l'abbandono di una società agricola, tenne presente che il mercato della borsa merci e del credito e comunque dei finanziamenti alle iniziative imprenditoriali dovevano trovare un coerente indirizzo di carattere politico amministrativo. Molto interessante è quanto viene riferito negli atti della Commissione di inchiesta presieduta dal senatore Giuseppe Saredo e istituita per verificare il livello di infiltrazione camorristica nei meccanismi politico-amministrativi del Comune di Napoli (Reale Commissione d'Inchiesta per Napoli, *Relazione sulla amministrazione comunale*, Roma, 1901, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Saracco l'8 novembre 1900). Lo spaccato che offre l'indagine è particolarmente interessante, poiché per la prima volta mette in luce due diverse componenti costitutive del fenomeno usurario che si replicano allo stesso modo al giorno d'oggi. L'usura abbandona la dimensione personale nel rapporto tra vittima e usuraio assumendo una dimensione di carattere sociale e ampliando sempre di più la platea

La nuova norma contiene in realtà differenti fattispecie di reato e l'obiettivo del potenziamento punitivo viene perseguito anche attraverso il rafforzamento della disciplina delle conseguenze negative ulteriori del reato che spiegano la loro efficacia oltre il presidio della pena<sup>2</sup>. La previsione normativa vigente, come sovente accade nei reati-contratto «*si configura come reato a schema duplice, poiché integrato da distinte condotte (destinate strutturalmente l'una – dazione – ad assorbire l'altra – promessa –, con l'esecuzione della pattuizione usuraria)*,

delle vittime; l'usura risulta spesso agganciata, come reato scopo, a una dimensione associativa che se ne alimenta e a sua volta aumenta la diffusione del meccanismo del credito illecito. In quella vicenda nacque addirittura, di fatto, una banca «la banca-usura-Barbati-Casale». Barbati era il tesoriere dell'Associazione degli impiegati del Comune di Napoli, di cui l'on. Casale era stato il presidente. «*Le banche-usura sono loschi organismi finanziari che nel 1866-'70 rastrellarono un'enorme quantità di piccolo risparmio promettendo tassi di interesse altissimi, per chiudere con un buco di circa 40 milioni*», in G. Machetti, *La lobby di piazza Municipio: gli impiegati comunali nella Napoli di fine Ottocento*, in «Meridiana», 2000, p. 223; e sullo stesso tema M. Marmo, *La strana forma del credito. Cultura urbana e autorità liberale nella vicenda delle banche-usura*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra Storia e Storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna 1994. Nasceva in questo modo, e forse anche per le indagini svolte sul campo dalle istituzioni parlamentari, la norma dell'art. 644 c.p. che delineava nei suoi requisiti di tipicità una ipotesi di incriminazione che concentrava la sua rilevanza sulla posizione della vittima usurata, senza lasciare alcuno spazio a fatti che influenzassero il più ampio settore del credito.

2. Le trattazioni generali della fattispecie di reato sono molte, a partire da quella che analizza la fattispecie del 1930, in L. Violante, *Il delitto d'usura*, Giuffrè, Milano 1970; per finire a quelle che indagano la fattispecie del 1996, si veda A. Cavaliere, *L'usura tra prevenzione e repressione: il ruolo del controllo penalistico*, in «Riv.it.dir. e proc.pen.», 1995, p. 1206. M. Cerase, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in «Cass.pen.», 1997, p. 2613. A. Manna, *La nuova legge sull'usura*, UTET, Torino 1997, pp. 61 e ss. G. Sellaroli, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in «Riv.it.dir. e proc.pen.», 1997, p. 216. D. Ammirati, *Il delitto di usura*, Cedam, Padova 1997. F. Mucciarelli, *op. cit.*, p. 511. L. Navazio, *Usura*, Giappichelli, Torino 1998. A. Manna, *La tutela penale contro l'usura, in Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano 2000, p. 49. M. Zanchetti, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano 2002, p. 300. G. Pica, *Usura*, in *Enc. del dir.*, Milano 2002, p. 1137. M. Bellacosa, *Usura*, in *Digesto delle Discipline Penali*, XV, 1999, p. 144. Successivamente venne introdotta una fattispecie di usura impropria nel 1992 con l'art. 644-bis c.p. che sarà soltanto transitoria perché sostituita da quella vigente che la ricomprende, sul tema M. Bellacosa, *Usura impropria*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma 1999, p. 1; ci sia consentito anche rinviare anche a P. Troncone, *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, pubblicato in «Riv.pen.», 1994, p. 1211.

*aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato»<sup>3</sup>.*

Il ricorso a questa tecnica legislativa dallo spettro proteiforme risponde a precise scelte di politica criminale che pongono in primo piano il principio di frammentarietà, nel senso di potenziare nel massimo possibile l'efficacia punitiva della norma, attraverso la punibilità di molteplici modalità rilevanti della condotta da una parte e dall'altra una vasta gamma di circostanze che ampliano ulteriormente gli effetti delle ipotesi incriminate<sup>4</sup>. Questa soluzione finisce per conciliare in maniera più stringente i propositi di tutela del bene giuridico (che vedremo muta nei suoi connotati identificativi) e la protezione della vittima del reato nella fase della comminatoria editale<sup>5</sup>.

La valorizzazione della tutela della vittima e dei danneggiati è certamente uno dei punti nodali della riforma del 1996, ma il vero aspetto innovativo che distingue profondamente l'attuale fattispecie da quella introdotta per la prima volta nel 1930 con il codice penale ruota intorno a un interesse di tutela molto più vasto di quello originariamente assunto a referente teleologico.

In buona sostanza, a riprova della completa riconversione del contenuto descrittivo del precetto, si è determinata in termini evidenti la modifica del baricentro punitivo della fattispecie di reato, non più concentrato sul patrimonio individuale ma orientato su un interesse più vasto e indeterminato: la pubblica economia e il più ampio mercato del credito<sup>6</sup>. La formulazione

3. Cass., Sez. II, Sent. n. 18778 del 25 marzo 2014, in [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it).

4. A. Melchionda, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in «Riv. trim.dir.pen.econ.», 1997, p. 683.

5. Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012.

6. Si veda a questo proposito l'ampia nota 13 in A. Boido, *op. cit.*, p. 222 dove si commenta l'idea avanzata dal sottoscritto di inserire la nuova fattispecie d'usura nella categoria dei reati contro l'economia pubblica in P. Troncone, *Le innovazioni legislative in tema di usura*, cit., 1994, p. 1212.

del primo comma, infatti, secondo la tecnica normativa della norma penale in bianco, nel delineare la figura dell'«usura presunta» rinvia testualmente a un provvedimento ministeriale che stabilisce il c.d. «tasso soglia» e lascia emergere in tutta la sua evidenza che il legislatore fa leva sugli aspetti eminentemente economici del fatto incriminato.

Non è un caso che le ipotesi di confisca del prodotto e del profitto del reato, così come anche il regime della prescrizione del reato – ma indirettamente anche della pena –, costituiscono ipotesi speciali e in deroga alla disciplina generale dettata dal codice penale, proprio in vista della nuova opzione normativa che il legislatore ha stabilito con la norma che punisce la pretesa di interessi usurari.

Anche sul piano del diritto processuale la nuova fattispecie agevola l'affermazione della responsabilità penale, pur lasciando immutate le garanzie difensive della prova contraria, riducendo il carico probatorio dell'accusa per accertare che il tasso praticato nel caso al suo esame, come prevede il primo comma dell'art. 644 c.p. «usura presunta», supera la soglia legale. Non occorre, infatti, che la pubblica accusa si oneri di raccogliere e presentare al giudice molteplici fonti di prova a carico, è invece sufficiente per stabilire la responsabilità penale dell'imputato che il calcolo dell'interesse praticato superi quello legale fissato trimestralmente da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si diceva che gli spazi di incriminazione sono stati ulteriormente ampliati perché tra le diverse ipotesi di usura è stata confermata la previsione di stampo tradizionale della cosiddetta «usura in concreto» al terzo comma, utilizzata come figura di reato residuale che copre ulteriori aree di illiceità. Tale ipotesi, tuttavia, è posta dal legislatore in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella dell'usura presunta e scatta dove la prima non dovesse fornire sufficienti elementi di colpevolezza da attribuire anche all'impossibilità, come sovente avviene, di stabilire con certezza il tasso degli interessi praticato quando ci siano stati molteplici rinnovi del debito originario.

L'usura in concreto consente di stabilire, questa volta con un corredo più ampio di elementi di prova, che pur avendo

rispettato il tasso ufficiale, le condizioni in cui il prestito è stato praticato sono servite ad approfittarsi della situazione di bisogno della vittima, con la negoziazione di un tasso di interesse notevolmente sproporzionato alle sue effettive capacità economiche e, dunque, facendo ricorso ad atteggiamenti di prevaricazione nel momento di negoziare e concordare le condizioni del prestito.

Le novità introdotte, non vi è dubbio, hanno contribuito a rafforzare il legame funzionale tra delitto contro il patrimonio e sistema di mercato, considerato che il fenomeno usurario, soprattutto in un ciclo economico di particolare crisi, si diffonde al punto da sostituire in ampie zone del nostro Paese, il credito legale. Ne nasce una prospettiva di indagine che va ben oltre il patrimonio del singolo e radica le ragioni dell'offesa in un tessuto talmente ampio da coinvolgere i meccanismi di gestione centrale del mercato del credito, dove lo Stato stabilisce di entrare nell'economia con regole rigide e, in questo modo, priva dell'iniziativa i singoli operatori del settore finanziario. Il fatto stesso di fissare con un provvedimento normativo il livello dei tassi di interesse da praticare per le diverse ipotesi di finanziamento e di prestito al consumo, dimostrano in maniera chiara che il legislatore ha assunto su di sé il potere di regolare tutto il settore e il potere incondizionato di prevenire e reprimere il fenomeno sociale del prestito usurario.

La scelta legislativa in materia penale implica tuttavia ricadute di effetti in altri settori legislativi e sulle regole negoziali seguite da tutti gli operatori del settore creditizio. Ad esempio, un nuovo contenuto viene indirettamente riconosciuto al comma 2 dell'art. 1815 del codice civile che fissa la nullità della clausola degli interessi nel caso dovesse risultare di natura usuraria, sempre che la definizione della misura legale degli interessi da praticare al mutuatario emerga dai criteri di accertamento sanciti all'art. 644 c.p. Allo stesso modo l'iniziativa degli operatori bancari o dei settori di finanziamento del credito non potranno non tenere conto del vincolo del tasso legale. Insomma, il sistema così delineato guarda alla generalità dei consociati, all'intero sistema economico di cui assume

direttamente la direzione e la gestione del credito, al punto che lo Stato finisce per limitare la libera contrattazione e, in definitiva, impone un ben definito modello contrattuale. Lo scopo è favorire la parte debole e sottrarla alla schiacciante preponderanza di una controparte economicamente forte, se non addirittura istituzionalmente forte.

Del resto gli innumerevoli episodi registrati in giurisprudenza e che vanno sotto il nome categoriale di «*usura bancaria*» sono essi stessi il sintomo di una vicenda che finisce per coinvolgere gli assetti di sistema e non più soltanto un singolo individuo, non più il debitore, dunque, ma la platea sociale di chi chiede di avere accesso al credito<sup>7</sup>. Questa è la ragione per cui il delitto trova il suo nuovo ancoraggio alla pubblica economia, come il vasto territorio dove sono gestiti i rapporti economici di un ordinamento, chiamato a stabilire regole comuni attraverso contrattazioni la cui trasparenza è assicurata dai principi di uniformità legislativa.

L'usura presunta conferma l'effettività di regole comuni che uniforma i comportamenti degli operatori economici e calibra l'offerta del credito anche in base ai fondamentali dell'economia e alle situazioni mutevoli, anche di profonda crisi, del mercato finanziario.

Altro aspetto di sicura novità rispetto al quadro della realtà economico sociale che si presentava al legislatore del 1930 è costituito dalla patologica ma profonda relazione che lega l'usura ai fenomeni di criminalità organizzata: «*Si potrebbe quindi ritenere che la connessione tra usura e criminalità organizzata costituisca ormai un dato acquisito che pienamente legittima l'adozione non solo di una nuova, e asseritamente più efficace, strumentazione repressiva, ma anche di quell'insieme di regole derogatorie caratterizzanti il regime del "doppio binario" nei confronti del crimine organizzato*»<sup>8</sup>.

Si tratta certamente di uno sviluppo ulteriore e non imprevedibile che conferma la rilevanza sociale del fenomeno usura-

7. Sul controverso tema si rinvia R. Borsari, *op. cit.*, p. 33.

8. G. Insolera, *Usura e criminalità organizzata*, in «Riv.it.dir. e proc.pen.», 1997, p. 127.

rio e, allo stesso tempo, dimostra che l'usura è diventata fonte di ricchezza e di reimpiego di capitali illecitamente acquisiti<sup>9</sup>. Il mercato del credito illegale, in ragione della forza di penetrazione su tutto il territorio italiano del crimine organizzato, ha amplificato la propria dimensione acquisendo le caratteristiche di un vero e proprio sistema bancario alternativo a quello legale. Sicuramente meno conveniente per colui che vi si rivolge ma, non v'è dubbio, meno burocratico e pretensivo di garanzie. I nessi dialettici tra i due delitti, di associazione per delinquere qualificata dal metodo mafioso e usura, su larga scala e fenomenica, sono talmente inestricabili da rendere sempre più funzionali le ragioni di sussistenza dell'uno alle ragioni di esercizio dell'altro.

Anche la giurisprudenza ha ormai riconosciuto e consolidato il principio di automatica e reciproca riferibilità delle due vicende illecite, al punto da estendere l'applicazione della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso quasi automaticamente al delitto di usura: *«in tema di usura, poi, è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata»*<sup>10</sup>.

Infine, il nuovo ancoraggio a un bene giuridico da tutelare appartenente a un settore molto più vasto e rilevante, rispetto alla posizione patrimoniale del singolo ha spinto il legislatore del 1996, e poi la giurisprudenza degli ultimi dieci anni, a potenziare tutti gli strumenti di tutela collaterali, finalizzandoli verso una decisa disincentivazione della condotta con pesanti profili dissuasivi e stabilendo nuove relazioni con istituti di tipo

9. La norma vigente, infatti, contiene un riferimento diretto alle possibili vicende di criminalità organizzata in cui si inserisce l'episodio usurario, quando stabilisce tra le aggravanti al n. 5: *«se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione»*. Appare dunque evidente che la connessione a fatti associativi era ben chiara al legislatore riformatore che aveva raccolto i suggerimenti provenienti dalla prassi di un nuovo e diverso modo di atteggiarsi dell'usura.

10. Cass., Sez. I, Sent. n. 14193 del 30 marzo 2010, in CED 2010/246841.

preventivo e cautelare che comunque finiscono per rientrare nel perimetro punitivo.

La legge del 1996, peraltro, introduce in materia di usura per la prima volta due importanti deroghe al regime ordinario e segnatamente quello della prescrizione del reato e della confisca dei beni. Scelte strategiche oltre che giuridiche il cui peso e la cui operatività merita di essere monitorata per stabilire l'effettivo livello di coerenza normativa e di efficacia nell'azione di contrasto.

## **8.2 La prescrizione del reato e la sua perseguibilità modulata**

L'art. 644-ter c.p. per la prima volta introduce con la legge n. 108/1996 una pesante deroga alla disciplina generale della prescrizione penale e in qualche misura interviene a modulare i tempi della causa estintiva del reato regolata all'art. 157 c.p.<sup>11</sup>.

Stabilendo, infatti che: «*La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*», questa disposizione fissa la consumazione del reato ovvero la sua massima gravità concreta in un momento – talvolta anche di molto – successivo al perfezionamento normativo della fattispecie. La struttura del fatto incriminato, nel riprendere lo schema del c.d. «*reato contratto*», ne segue in realtà tutte le prerogative e gli effetti<sup>12</sup>. Non vi sarà più un punto nel tempo che individua la consumazione del reato con il compimento della condotta tipica, ma questo momento risulta dilatato al punto da costituire un arco temporale che culmina con la riscossione dell'ultima rata – comprendente gli interessi e il capitale – da parte dell'usuraio. Viene a delinarsi in questo modo un vero e proprio intervallo temporale tra realizzazione

11. P. Pisa, *Prescrizione (dir.pen.)*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano 1986, pp. 78 e ss. A. Boido, *op. cit.*, p. 315.

12. I. Leoncini, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Giuffrè, Milano 2006, in particolare p. 91.

della condotta ed effetti persistenti del reato costituiti dalla rateizzazione o frazionamento dell'adempimento della prestazione usuraria.

La nuova figura di reato si caratterizza, peraltro, per uno schema applicativo di tipo dinamico, molto più aderente agli scopi di efficacia dell'incriminazione, che ha spinto verso una decisa dissociazione del momento del perfezionamento da quello della consumazione dell'illecito penale. La perfezione coincide con la realizzazione dei requisiti minimi di cui la struttura della fattispecie criminosa si compone, la consumazione segna lo stadio finale dell'*iter criminis*.

La riformulazione complessiva del precetto di questa disposizione in realtà ha inciso pesantemente anche sulla struttura della fattispecie, nel senso di aver modificato le coordinate identificative dell'evento del reato, pur lasciando immutati i caratteri di tipicità del fatto e della condotta<sup>13</sup>. L'innovazione ha prestato il fianco, per qualche tempo, a una rilettura del delitto di usura in chiave di reato a consumazione permanente, diversamente da quanto avveniva in precedenza, quando era pacificamente considerato reato a consumazione istantanea.

In realtà, a militare a favore della persistente natura istantanea del reato vi sono sia la collocazione sistematica – nei delitti contro il patrimonio – dalla quale non è mai stato eradicato il delitto di usura sia il momento del perfezionamento e inizio del momento consumativo che resta quello della stipula dell'accordo o del patto o del contratto dove si «*dà o si promette*», nel quale vengono convenuti gli interessi in misura illegale. Una nuova conferma è intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002 che, nel respingere la possibilità di ipotizzare l'usura sopravvenuta<sup>14</sup>, quando il tasso degli interessi successivi alla stipula del contratto superi la soglia legale, ha definitivamente sancito che il momento della pattuizione è

13. G.L. Soana, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, nota a Cass. 19 ottobre 1998, in «Cass. pen.», 1999, pp. 1468 e ss.

14. P. Severino Di Benedetto, *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, in Banca borsa e tit. cred.*, 1998, II, p. 524.

quello che qualifica il reato-contratto e quel momento temporale segna, dunque, anche l'inizio della consumazione del reato che si compirà con la riscossione dell'ultima rata<sup>15</sup>. Il delitto di usura in questo modo ha acquisito la struttura di reato a «condotta frazionata» o «prolungata», come ha stabilito già dal 2005 la Suprema Corte<sup>16</sup> e ribadito in maniera più circostanziata nel 2011: «Questa Corte ha ormai abbandonato l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che “in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo ‘sostanziale’ del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata”. Aderendo allo schema giuridico dell'usura intesa appunto quale delitto a consumazione prolungata o – come sostiene autorevole dottrina – a condotta frazionata, ne deriva che effettivamente colui il quale riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall'art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verifica dell'elemento oggettivo di quel delitto».

La disciplina speciale della prescrizione in materia di usura dice molto di più rispetto alle questioni e agli aspetti di tecni-

15. Corte cost., Sent. n. 29 del 25 febbraio 2002, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). M. Zanchetti, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Mercato del credito e usura*, Milano 2002, p. 300. A. Palmieri, *Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio*, in «Foro it.», 2001, c. 2024 e ss.

16. Cass., Sez. II, Sent. n. 41045 del 11 novembre 2005, in [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it). I. Carraccioli, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della «condotta frazionata»*, commento a Cass., Sez. I, 22 ottobre 1998 n. 11055, in *Guida al diritto*, 1999, p. 84.

ca normativa che finiscono per isterilire l'ambito di indagine sull'efficacia punitiva della norma. Avere mantenuto la fattispecie astratta coerente al disegno sistematico del codice penale – collocata nei delitti contro il patrimonio – ha confermato la scelta politico criminale secondo cui l'interesse di riferimento primario sono i beni della vittima, anche se l'orizzonte di tutela è molto più vasto e merita anch'esso attenzione, così come è stato garantito dalle ulteriori conseguenze che saranno inflitte all'autore del reato. Il regime speciale della prescrizione ha inoltre evidenziato la natura negoziale dell'illecito penale, mentre di contro ha valorizzato le frazioni esecutive in cui si ripartisce l'adempimento dell'obbligazione. Purtuttavia, ha anche distinto il momento della conclusione del negozio illecito, anche se il delitto di usura si consuma con l'adempimento dell'ultima prestazione, dal momento di sussistenza del fatto. E infatti, solo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 158 c.p., il *dies a quo* viene a concentrarsi nel momento del pagamento dell'ultima rata maggiorata dagli interessi.

Il legislatore ha preso quindi atto che, pur confermando la coerenza strutturale del precetto, occorre intervenire per evitare che il passare del tempo rendesse indenne il colpevole dalla sua responsabilità e, per questo, ha spostato in avanti il termine da cui inizia a decorrere il tempo utile a dichiarare estinto il reato. Risulta particolarmente evidente che anche questo apparente dettaglio può essere gestito direttamente dalla volontà della vittima che potrebbe, differendo il pagamento dell'ultima rata, spostare in avanti anche indefinitamente nel tempo il momento di perfezionamento del reato – il *dies a quo* – partecipando con il suo comportamento all'iniziativa punitiva dello Stato.

Il tipo di inquadramento normativo conferma ancora una volta che il proposito dissuasivo della legislazione penale non è fondato soltanto sulla specie e sulla misura della pena, ma anche su tutti gli altri aspetti che partecipano alla risposta punitiva. La prescrizione in questi termini costituisce uno dei cardini operativi nel quadro della punibilità e contribuisce a rafforzare

un preciso progetto di intimidazione che riguarda sia il tempo in cui l'ordinamento riesce a raccogliere la *notitia criminis* sia quello in cui celebra il giudizio. Dopo aver constatato che l'usura può essere intimamente legata a ipotesi di reati associativi, il ruolo della deroga alla prescrizione ordinaria è ancora più significativo, perché va a coprire, ad esempio, quell'area di impunità che il termine breve di prescrizione dell'art. 416 c.p., comma 1, potrebbero lasciare senza alcun effetto sanzionatorio.

Si tratta certamente di una sicura novità rispetto al quadro normativo del periodo ante 1996 che conteneva la disciplina tradizionale del codice penale in materia di prescrizione, ma che risulterà sconvolto dalla legge c.d. ex Cirielli n. 251 del 5 dicembre 2005 portatrice di una radicale modifica dei termini di prescrizione per ogni classe di reato. In Parlamento è attualmente in fase di definitiva approvazione un progetto di legge che dovrebbe nuovamente modificare l'assetto temporale di questa causa estintiva.

La legge n. 108 del 1996 di riforma dell'usura suggerisce tuttavia anche nuove considerazioni in materia di pena e se è vero che anche le cause estintive qualificano il significato della pena in termini rieducativi che deve essere soprattutto tempestivamente irrogata alla commissione del reato, il fatto che l'art. 644-ter c.p. ne riporti una formale deroga vuole intendere che il legislatore ha recuperato in maniera molto più evidente il profilo in chiave retributiva della sanzione penale, sacrificando in buona parte il significato rieducativo dello statuto penale costituzionale. Questa particolare determinazione legislativa è frutto di una precisa strategia di politica criminale che non può guardare, come si è già detto, alla tutela del patrimonio della vittima, ma deve estendere il suo sguardo sul complessivo fenomeno economico che, praticato su larga scala e da organizzazioni ben strutturate e diffuse, introducono effetti distorsivi nella complessiva economia del Paese, fino a compromettere la corretta e libera contrattazione nel mercato del credito.

In definitiva, anche la prescrizione del reato partecipa al meccanismo di incriminazione del fatto usurario, ampliando quei margini temporali al di là dei quali interviene la rinuncia al potere punitivo dello Stato.

### 8.3 L'assoluta novità legislativa della confisca per equivalente: il prototipo di un paradigma normativo proteiforme

Il secondo elemento di assoluta novità introdotto con la nuova versione dell'art. 644 c.p. è quello che regola il regime speciale della confisca – caso unico per l'epoca – così come viene previsto dall'ultimo comma: «*Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni*».

La confisca, definita oggi «diretta», è nota al codice penale come misura di sicurezza patrimoniale ed è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice acquisisce definitivamente al patrimonio dello Stato il bene che è stato accertato come prezzo o profitto del reato. In realtà, la misura di sicurezza segue il regime disciplinare stabilito nella parte generale del codice penale con l'art. 240 c.p. che distingue tra confisca obbligatoria e facoltativa<sup>17</sup>.

La prima parte della disposizione dell'art. 644 c.p. richiama, infatti, integralmente la disciplina ordinaria della misura patrimoniale con l'evidente intento di stabilire un collegamento funzionale tra bene illecito e reato commesso, quello che comunemente viene definito «*rapporto di pertinenzialità*». In questo modo l'applicazione della misura di sicurezza prende vita dalla pericolosità del bene che si trova in collegamento funzionale con un soggetto socialmente pericoloso, il cui carattere prevalente è dunque il giudizio di «*illiceità derivata*»

17. M. Massa, voce *Confisca (dir. e proc. pen)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, VII, Milano 1961, p. 980. A. Alessandri, voce *Confisca (nel diritto penale)*, in *Dig. disc. pen.*, III, 1989, p. 39. S. Furfaro, voce *Confisca*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2005, p. 201. S. Beltrani, *Sub art. 240 c.p.*, in G. Lattanzi, E. Lupo (a cura di), *Codice penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Giuffrè, V, Milano 2010, p. 1154.

dell'oggetto, per essere stato la contropartita della condotta illecitamente tenuta o il vantaggio economico acquisito con la commissione del reato.

Una deroga, che per vero passa spesso inosservata, ma assume un significato intrinsecamente rilevante in questa materia, è oggi l'ipotesi di applicazione automatica della confisca in caso di patteggiamento sulla pena.

Occorre a tale proposito precisare che nel 1996 vigeva la regola processuale opposta, quella della restituzione delle cose sequestrate e l'inapplicabilità del provvedimento ablatorio, poiché soltanto nel 2003 l'art. 445 c.p.p. ha subito una modifica con la regola dell'applicazione della confisca anche in presenza di una sentenza di patteggiamento. Evidentemente il legislatore ha preso atto che ne usciva depotenziato il rigore della nuova disposizione dell'usura, concedendo una soluzione di favore con la restituzione proprio di quei beni o danaro che avevano costituito l'oggetto illecito della pattuizione usuraria. Si profilava in questo modo e per la prima volta un carattere squisitamente sanzionatorio della misura di sicurezza patrimoniale che spostava l'asse di interesse dal piano della pericolosità a quello della responsabilità penale per il fatto commesso.

Il rinvio alla disciplina generale dell'art. 240 c.p. pone in rilievo un altro importante aspetto che richiama il principio di tutela della proprietà privata e il rispetto della posizione del terzo, quando stabilisce: «*Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato*». Questa disposizione in qualche misura chiarisce il senso della confisca di beni dei quali il responsabile abbia la disponibilità per interposta persona, perché non si tratta di un terzo estraneo ma di un soggetto coinvolto nella successiva operazione di dissimulazione e sparizione dei beni illecitamente acquisiti<sup>18</sup>.

18. Sulla questione la giurisprudenza ha stabilito che l'onere di provare la completa estraneità spetta al terzo che dimostrando la sua buona fede salva i diritti sul bene (si trattava della costituzione di un diritto di pegno a favore di un terzo su di un bene

La vera e relevantissima novità, tuttavia, è quella introdotta con la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 644 c.p. in cui il legislatore introduce una singolare ipotesi di confisca, all'epoca ancora ignota su larga scala all'apparato sanzionatorio penale italiano, e che va sotto il nome di «*confisca per equivalente o di valore*». In realtà esisteva un preciso e analogo antecedente legislativo introdotto con l'art. 735-bis del codice di procedura penale e concerneva l'esecuzione della confisca di valore adottata in sede di cooperazione giudiziaria attraverso la ratifica, con la n. 328 del 9 agosto 1993, della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa in materia di riciclaggio di proventi illeciti.

La confisca, e prima il sequestro, di valore consiste in quella misura che non svolge una funzione ablativa correlata al delitto di usura, ma la definitiva sottrazione di «*un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari*», qualunque sia la natura dell'oggetto, denaro, mobile, immobile, avviene semplicemente sulla base del valore accertato come equivalente a quello degli interessi illeciti che sono stati negoziati sul debito<sup>19</sup>.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta – di cui al primo comma –, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

successivamente individuato come illecitamente acquisito e dunque confiscabile), in Cass. SS.UU., Sent. n. 9 del 18 giugno 1999, in [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it). G. Di Chiara, *Modelli e standard probatori in tema di confisca dei proventi di reato "nello spazio giuridico europeo": problemi e prospettive*, in «Foro it.», 2002, II, p. 263.

19. F. Menditto, *Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità "da profitto" (mafie, corruzione, evasione fiscale). Appunti a margine di alcune proposte di modifica normativa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 2015, p. 17: «Seguono plurime ipotesi di confisca per equivalente (o di valore) che riducono il nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, consentendo, qualora non sia possibile la confisca "diretta" del profitto, quella di beni per un valore corrispondente di cui il condannato ha la disponibilità diretta o indiretta. Qualora non sia rinvenuto nella sfera patrimoniale del condannato l'originario bene o l'utilità economica tratta dal reato, si prevede l'adozione (obbligatoria) di una misura diretta all'ablazione di beni o utilità per un valore corrispondente. La confisca obbligatoria e per equivalente sono previste per singole fattispecie di reato, mancando, pur se auspicata da più parti (in particolare per la seconda), una disposizione di carattere generale».

La strategia legislativa di prevedere una disciplina speciale della confisca per particolari ipotesi di reato contro il patrimonio trova conferma con la successiva previsione dell'art. 648-*quater* c.p. in materia di riciclaggio, introdotta con l'art. 63 della legge n. 231 del 21 novembre 2007, questa volta però non come disciplina di esecuzione processuale ma come istituto direttamente inserito nel codice penale sostanziale. Anche in questo caso, nonostante il grande vigore applicativo che nell'arco di dieci anni andavano assumendo altre ipotesi generali di confisca di beni, il legislatore in maniera inequivoca ribadisce la medesima disciplina dell'usura, sottolineando una immunità a monte per i terzi estranei: «*Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato*».

La svolta in materia di misura patrimoniale che partecipa all'iniziativa punitiva dell'ordinamento penale registra importanti conferme in successive leggi che affidano la sua efficacia deterrente anche a misure di ablazione definitiva del patrimonio individuale.

Il problema posto dalla prassi è che il giudice penale ha oggi a sua disposizione molteplici ipotesi di confisca del patrimonio, molte di queste immediatamente applicabili e, dunque, sovrapponibili, ma che si distinguono per meri elementi di dettaglio<sup>20</sup>. Non esiste più una figura generale di confisca, abbandonato ormai il campo esclusivo di quella diretta dell'art. 240 c.p., ma esistono tante ipotesi la cui natura giuridica, talvolta, appare confusa e difficilmente identificabile.

### **8.3.1 La confisca transnazionale per equivalente**

La disciplina speciale introdotta con l'art. 644 c.p. ha finito per rappresentare il paradigma normativo in materia di confisca penale e si è rafforzato con la legge n. 146 del 2006 chiamata a

20. E. Nicosia, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Giappichelli, Torino 2012.

ratificare una Convenzione internazionale finalizzata a colpire e contrastare i crimini transnazionali, ove all'art. 11 dispone: «Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato»<sup>21</sup>.

A ben vedere, tuttavia, quest'ultima previsione non si ricorda esattamente con quella stabilita dal diritto interno, laddove l'ultimo alinea del comma 6 dell'art. 644 c.p., stabilisce in maniera espressa che si può procedere alla confisca per equivalente: «salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni». Ebbene la norma dell'art. 11 della legge 146/2006, non prevedendo un inciso identico, farebbe supporre che il provvedimento ablatorio potrebbe lasciare insoddisfatti i legittimati alle restituzioni e al risarcimento dei danni in caso di condanna.

È inutile negare che la sfasatura esiste ed è del tutto evidente, si tratta di due prescrizioni divergenti e in fase di applicazione il favore sembrerebbe pendere per la norma convenzionale, per il solo fatto che è cronologicamente successiva alla fattispecie codicistica<sup>22</sup>. In questo modo, però, rileverebbe una disparità di trattamento tra chi commette l'usura all'interno del territorio nazionale e chi si trovasse, pur in territorio nazionale, in collegamento con organizzazioni di altri Stati; come

21. Si tratta della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ratificati dall'Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006, in G.U. dell'11 aprile 2006.

22. R. Tartaglia, *La confisca: disciplina generale*, in Id. (a cura di), *Codice delle confische e dei sequestri*, Nel Diritto Editore, Roma 2012, p. 525.

allo stesso modo il vincolo associativo di un'organizzazione operante tra più Stati potrebbe esso stesso qualificare come transnazionale quell'episodio usurario consumato però in territorio italiano. Evidentemente le esigenze di incriminazione della norma convenzionale, da cui discende la nuova norma interna della confisca, seguono un percorso di particolare rigore nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche che allestiscono organizzazioni per commettere reati eliminando le barriere dei confini degli Stati<sup>23</sup>.

A complicare il quadro interpretativo s'inserisce la giurisprudenza della Suprema Corte che negli ultimi tempi ha sempre di più messo all'angolo la legittima pretesa del terzo sul patrimonio sequestrato all'usuraio. Basta riflettere sugli esiti della sentenza della Cassazione resa a Sezioni Unite che ha stabilito come gli effetti della confisca possano anche travolgere i diritti dei creditori nella procedura fallimentare, a favore delle ragioni ablatorie dello Stato<sup>24</sup>.

A tale proposito però va osservato che un'interpretazione costituzionalmente orientata e l'osservanza del principio di stretta legalità favorisce una scelta interpretativa che antepone, come fa il comma 6 dell'art. 644 c.p., i diritti delle persone offese rispetto alla determinazione ablatoria. Lo suggerisce il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ma soprattutto la disciplina speciale della norma sull'usura che anche da un punto di vista della sua collocazione sistematica gode di preminenza e autonomia rispetto a tutto il sistema.

Resta però fermo un altro principio che occorre ritenere come centrale al tema del rapporto tra esigenze di carattere generale e situazioni singolari. Esiste un diritto di priorità che prescinde dall'applicazione della confisca operata all'esito del procedimento penale ed è fondato sull'onere della prova che

23. Si pensi anche all'aumento della pena derivante da una specifica aggravante prevista dalla legge, sul punto L. Della Ragione, *L'aggravante della transnazionalità*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi. Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da F.C. Palazzo e C.E. Paliero, Giappichelli, Torino 2015, p. 93.

24. Cass., SS.UU., Sent. n. 11170 del 25 settembre 2014, in [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it).

spetta alla parte offesa, al terzo danneggiato o comunque al titolare di un diritto di farne valere la restituzione quando efficacemente dimostri che quel bene è di sua esclusiva proprietà e di legittima provenienza.

### **8.3.2 La confisca per equivalente diretta**

Il proliferare delle ipotesi di confisca nella legislazione penale, si pensi a quella per equivalente stabilita con l'art. 322-ter c.p. come conseguenza del delitto di corruzione e poi applicata con rinvio sistematico ai reati puniti dalla legge n. 74 del 2000 in materia di tributi<sup>25</sup>, ha comportato anche il rischio di una possibile sovrapposizione di discipline che, seppure ispirate a principi regolativi diversi, finiscono per influenzare e ampliare l'efficacia e la portata applicativa della confisca speciale prevista al comma 6 dell'art. 644 c.p. Si tratta evidentemente di misure che si escludono a vicenda, ma che si connotano per l'identità di contenuto e la stessa natura giuridica, al punto che la prassi potrebbe estendere la portata applicativa dell'una influenzando indirettamente la portata applicativa dell'altra.

Quanto alla natura giuridica, che forse il legislatore non poneva consapevolmente al centro delle sue determinazioni legislative, solo negli ultimi mesi la Suprema Corte ha posto in rilievo i più decisi indici di connotazione ed è pervenuta alla conclusione che questo tipo di confisca, propria dell'art. 322-ter c.p., ma in realtà tutte le ipotesi che si definiscono «per equivalente», ha natura esclusivamente sanzionatoria, e per questo viene soggetta alla disciplina dell'art. 2 del codice penale. Non a caso dalla giurisprudenza nel tratteggiare i profili distintivi di tale forma di confisca la definisce «una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti»<sup>26</sup>.

Si tratta, dunque, di un tema che mostra caratteristiche ed effetti ben diversi dai corollari della confisca «diretta», tipici

25. Il rinvio sistematico è stato prescritto dalla Legge Finanziaria del 2008, con il comma 143 dell'art. 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

26. Cass., Sez. II, Sent. n. 31988 del 24 giugno 2006, in «Giur. it.», 2007, 10, 2290.

della misura di sicurezza che segue il criterio della vigenza del tempo per la sua applicazione.

Come tutte le sanzioni, la confisca allargata non può trovare scorciatoie applicative o deroghe di sistema, ma è vincolata alla disciplina della pena e legata al principio di responsabilità penale colpevole<sup>27</sup>. Va precisato che il convulso succedersi nel nostro sistema penale di ipotesi di confisca dai contorni e dai contenuti eterogenei è giunto al punto in cui è necessario fare chiarezza e la stessa Corte di Cassazione, ripetutamente e anche negli ultimi mesi, non ha mancato di invocare ancora una volta l'intervento delle Sezioni Unite<sup>28</sup>. L'alto consesso è intervenuto precisando che, se è stato sottoposto a sequestro del denaro, si tratta comunque di confisca diretta e non occorre alcun nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato e che può essere ordinata anche in caso di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, a patto che prima vi sia stata almeno una sentenza di condanna: *«Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato»*<sup>29</sup>.

27. In ultimo Cass., Sez. II, Sent. n. 11475 del 19 marzo 2015, in «Riv. pen.», 2015, p. 436 che ribadisce il principio già espresso in Cass., SS.UU., Sent. n. 18374 del 23 aprile 2013 in «Riv. pen.», 2013, p. 630.

28. Cass., Sez. VI, Sent. n. 12924 del 26 marzo 2015, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015, ivi si legge: *«si rileva come in questa materia, in continua evoluzione, vi sono orientamenti contraddittori su aspetti particolarmente rilevanti e delicati in cui si fronteggiano decisioni che si richiamano a principi affermati dalle Sezioni unite, ma in ambiti diversi, situazione questa che giustifica un intervento chiarificatore del Supremo consesso»*.

29. Cass., SS.UU., Sent. n. 31617 del 26 giugno 2015, riportata in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

### 8.3.3 La confisca per sproporzione o allargata

Il tema dominante in questa materia negli ultimi tempi è quello degli strumenti giuridici delle misure di prevenzione in materia di lotta alla criminalità organizzata qualificata e i rimedi sanzionatori che si accompagnano alla pena.

L'usura è stata individuata come una delle forme tipiche di reato che costellano l'ampia gamma delle condotte costitutive dei reati associativi, in quanto contribuisce a rafforzare il vincolo tra gli associati e la struttura collettiva, svolgendo una duplice funzione: a) di apportare nuova linfa economica alle casse della compagine sociale; b) reimpiegare i beni per farne lievitare il proprio valore.

La creazione di un vero e proprio diritto penale parallelo in materia di mafia che con le diverse leggi ha contribuito a costituire un sistema legislativo speciale e allo stesso tempo autosufficiente e compiuto, tenuto conto del complesso programma disciplinare ripartito in forme di prevenzione, forme repressive e forme di esecuzione della sanzione personale e di quella patrimoniale, ritrova al suo interno una singolare ipotesi di confisca che va sotto il nome di «*confisca per sproporzione o allargata*» stabilita con l'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992<sup>30</sup>.

L'attuale norma è andata a sostituire il precedente art. 12-quinquies della stessa legge, abrogato per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale che ne aveva rilevato il contrasto con il principio di colpevolezza, in quanto la legge stigmatizzava il «modo d'essere» di un soggetto al quale veniva applicata una misura di prevenzione semplicemente sul presupposto che nel suo possesso rientrassero beni che, secondo una valutazione di carattere esclusivamente economica, apparivano di valore sproporzionato rispetto alla sua effettiva capacità di reddito e all'eventuale patrimonio pregresso di cui fosse entrato legitti-

30. R. Piccirillo, *La confisca per sproporzione*, in R. Tartaglia (a cura di), in *Codice della confische*, Nel Diritto, Roma 2012, p. 386. R. Cantone, *La confisca per sproporzione*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata*, cit., p. 119.

mamente in possesso<sup>31</sup>. La Corte intravedeva in questo modo l'espressione di un'eccessiva enfattizzazione della lotta alla criminalità mafiosa che fondava le ragioni giustificative di provvedimenti giudiziari particolarmente rigorosi e punitivi, soltanto su elementi di sospetto e di semplice incongruenza economica. Naturalmente solo il rovesciamento dell'onere della prova poteva offrire al prevenuto la possibilità di giustificare la presenza di quei beni, dopo un lungo e affannoso iter giudiziario.

In realtà l'intervento della Corte, nell'ammonire la scelta legislativa e nel tentativo di ristabilire la compatibilità di tutta la materia prevenzionistica con il disegno costituzionale, forniva l'indicazione di contenuto per un nuovo percorso normativo che recuperasse quella stessa ipotesi di confisca in un quadro di responsabilità piuttosto che in un disegno di tipo preventivo *ante-delictum*. Invito rimasto inascoltato perché il legislatore, pur di salvare tutto il lavoro investigativo su cui erano fondati i sequestri e le confische ormai già in atto, introduceva la nuova norma dell'art. 12-*sexies* che in realtà riproduce esattamente il dettato normativo della precedente<sup>32</sup>.

Questa forma di confisca negli ultimi tempi è stata largamente utilizzata in materia di usura, quando la soluzione di fornire semplicemente la prova della sproporzione del patrimonio si è rivelata più appagante di quella della confisca diretta o per equivalente, vale a dire quando il livello probatorio si è rivelato così basso e con tale economia di mezzi da ricorrere con estrema efficacia e rapidità a una misura cautelare con modesto tasso di onere della prova: *«Un istituto nato tra mille difficoltà e solo perappare una falla, con il tempo, però, si è trasformato in una sorta di perno del sistema di contrasto all'accumulazione di patrimoni non più soltanto di origine mafiosa; il legislatore, infatti, ne ha nel corso degli anni ampliato sempre più la portata, snaturandolo anche rispetto al suo ruolo originario e la giu-*

31. Corte cost., Sent. n. 48 del 17 febbraio 1994, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Sul tema A. Abbagnano-Trione, *L'art. 12 sexies della l. n. 356/92: ancora una frode delle etichette*, in «Riv.pen.econ.», 1995, p. 437.

32. G. Fornasari, *L'ultima forma di manifestazione della cultura del sospetto: il nuovo art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992*, in «Crit. del dir.», 1996, p. 18.

*risprudenza ne ha fatto largo uso, colmando pure, attraverso un'interpretazione al limite dell'intervento pretorio, le non poche carenze del testo»<sup>33</sup>.*

Anche questo caso segnala una possibile sovrapposizione o duplicità di effetti, per cui una soluzione viene caldeggiata per evitarla: ritenere applicabile l'ipotesi di confisca del comma 6 dell'art. 644 c.p. quando il negozio usurario si inserisce in un ambito in cui viene esercitata un'attività di impresa lecita; mentre invece la confisca allargata dell'art. 12-sexies potrebbe essere adottata quando l'ambiente originario è quello dell'esercizio di un'impresa illecita<sup>34</sup>.

Il vero problema che si pone quando si esaminano gli effetti dell'applicazione della confisca per sproporzione è che non esiste alcun nesso di pertinenzialità tra il bene sospetto e il reato. La determinazione legislativa di replicare la vigenza di una norma abrogata dalla Corte Costituzionale tradiva la scelta di eliminare una disposizione normativa che, nel momento in cui eludeva il nesso pertinenziale tra bene e reato, si proponeva come lesiva dei diritti di garanzia fondamentali della persona. E per quanti sforzi sia siano fatti in giurisprudenza per far convergere in una dimensione di legittimità ordinamentale la confisca allargata, una soluzione soddisfacente non è mai stata trovata e anche le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono fatte carico di segnalare la sostanziale e irrisolta anomalia: «l'art. 12-sexies non offre alcuna indicazione positiva in ordine al rapporto che dovrebbe sussistere fra i beni ed il reato specifico e tale circostanza rendevano ogni tentativo di cercare e definire il legame pertinenziale»<sup>35</sup>.

### **8.3.4 La confisca di prevenzione**

Non può mancare, infine, la misura ablatoria patrimoniale tipica del settore della criminalità organizzata che può attingere anche i patrimoni ottenuti attraverso l'esercizio dell'usura, quando questa è un reato scopo di quelli a struttura associativa.

33. R. Cantone, *op. cit.*, p. 142.

34. *Ivi*, p. 170.

35. Cass., SS.UU., Sent. n. 920 del 17 dicembre 2003, in «Foro it.», 2004, II, p. 267.

In questo caso il fondamento applicativo si ritrova nel giudizio di pericolosità del bene che può essere destinato al reimpiego da parte della criminalità organizzata e che nella disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione è stabilito dal Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 il c.d. Codice delle leggi antimafia che ha messo in ordine e razionalizzato la legislazione in materia all'indomani della legge Rognoni-La Torre<sup>36</sup>.

L'ipotesi è regolata dagli artt. 16 e ss. del predetto Codice e oltre a comprendere i casi di beni di cui non si possa giustificare il possesso, perché il loro valore è sproporzionato rispetto alla propria capacità reddituale, risultano essere, da elementi indiziari o anche da semplici sospetti, frutto di attività illecite o possano costituirne il reimpiego. Perciò l'obiettivo della misura ablatoria è impedire il loro reimpiego attribuendo a quei beni la qualifica di pericolosi, anche a prescindere dalla pericolosità del soggetto di cui risultano in possesso. Ebbene il rilievo maggiore che si muove alla disposizione in esame riguarda proprio il fatto che la misura patrimoniale è disgiunta dalla misura personale, nel senso che la qualificazione di pericolosità del bene prescinde dalla pericolosità sociale della persona titolare. Può apparire in realtà un assurdo, dal momento che il bene diventa oggetto di transito o gestione soltanto se esiste un titolare che lo orienta e proprio la condotta socialmente pericolosa del titolare dovrebbe fare emergere la pericolosità economica del bene da cui può essere tratto un ulteriore lucro illecito.

Per questa ragione attualmente la confisca di prevenzione non è più applicata alla ristretta cerchia di soggetti indiziati di pericolosità qualificata ma può essere allo stesso modo adotta-

36. G. Turone, *Strategie di contrasto dell'economia criminale*, in «Quest.giust.», 1994, p. 42. A. Laudati, *Dalle pene tradizionali alle misure di prevenzione e di sicurezza: i nuovi strumenti di contrasto alla criminalità economica e la crisi del modello punitivo classico*, in «Riv.pen.econ.», 1994, p. 325. A. Gialanella, *Patrimoni di mafia. La prova, il sequestro, la confisca, le garanzie*, Esi, Napoli 1998. A. Maugeri, *Le moderne sanzioni patrimoniali fra funzionalità e garantismo*, Giuffrè, Milano 2001. V. Maiello, *La prevenzione patrimoniale in trasformazione*, in «Dir. pen. e proc.», 2009, p. 805. F. Vergine, *Il "contrasto" all'illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente*, Cedam, Padova 2012. V. Maiello, *Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata*, cit., p. 381.

ta anche nei confronti di altri soggetti per reati diversi da quelli di criminalità organizzata<sup>37</sup>. La Suprema Corte ha definitivamente sancito – per il momento – a Sezioni Unite che non occorre affermare la penale responsabilità del proposto, essendo sufficiente documentare quando possa essere individuato nel tempo l’inizio della sua pericolosità sociale e la fine e in questo perimetro temporale applicare il provvedimento ablatorio a tutti i beni che siano stati acquisiti<sup>38</sup>. In buona sostanza, la natura giuridica viene ricondotta a quella della confisca come misura di sicurezza e per questo si sottrae al canone del principio di irretroattività non riconoscendone natura sanzionatoria.

Nonostante le assimilazioni funzionali, la misura di prevenzione patrimoniale trova una sua collocazione autonoma nel panorama delle misure ablative soprattutto per quanto concerne il supporto probatorio di natura indiziaria e l’autonoma giurisdizione del Tribunale per le misure di prevenzione.

Un ultimo punto di riflessione riguarda la vera natura delle singole forme di confisca che, seppure alternative e radicate su fondamenti probatori diversi per rilevanza e quantità, vede ancora confusa la finalità cautelare con l’iniziativa di prevenzione.

Un riordino di tutta la materia sarebbe, dunque, auspicabile e potrebbe avvenire con l’attuazione della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 «*Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea*».

#### **8.4 Un sommario bilancio dell’efficacia normativa dell’ampio apparato sanzionatorio**

A circa venti anni di distanza dall’entrata in vigore della nuova fattispecie che incrimina in maniera più incisiva la pratica usuraria che – si ribadisce – conservando in parte la norma abrogata

37. V. Manes, *La confisca “punitiva” tra Corte costituzionale e Cedu: sipario sulla “truffa delle etichette”*, in «Cass. pen.», 2011, p. 535.

38. Cass., SS. UU., Sent. n. 4880 del 26 giugno 2014, in [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it).

conferisce nuova rilevanza alla scelta di politica criminale relativa all'aspetto strettamente economico della strategia punitiva, è possibile tracciare un breve profilo consuntivo sull'efficacia e sulla effettività della disciplina.

La portata applicativa della norma, a conferma della sua naturale declinazione verso la regolazione del mercato del credito, si è imprevedibilmente dilatata e ha coinvolto soggetti estranei in passato a fatti di usura. La fase attuale di crisi economica e finanziaria globale ha visto coinvolti in procedimenti penali per «usura bancaria» anche enti creditizi e istituzioni finanziarie, determinando in questo modo una seria destabilizzazione del sistema e mettendo in crisi anche il principio dell'etica delle relazioni commerciali.

La vera novità che neppure il legislatore si attendeva è che l'usura, da tipico reato fondato su una relazione negoziale interpersonale, quasi una forma di esercizio abusivo del credito di tipo domestico, dove spesso l'usurato conosce molto bene l'usuraio e stabilisce con questi un rapporto di abituale finanziamento, si è rivelata uno dei tipici «reati matrice» del delitto di stampo associativo. L'esercizio dell'usura amplia la sua sfera di operatività con un obiettivo nuovo e preciso, quello di reinvestire i capitali illecitamente acquisiti per farne lievitare il proprio valore e con questo aumentare la capacità economica del gruppo e la propria sfera di influenza sul territorio. I risvolti transnazionali, peraltro, tracciano un volto ancora più destabilizzante della pratica usuraria, poiché finisce per coinvolgere i gangli dell'economia ufficiale, la correttezza delle transazioni, la trasparenza degli strumenti contrattuali, rendendosi espediente di pressione nei confronti di altri operatori del settore.

Del resto la nuova connotazione del retroterra di tutela, non più limitato al patrimonio individuale ma ampliato dalle scelte autoritative di regolazione del mercato, esigevano un impianto normativo che fosse in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente per prevenire o far cessare fatti illeciti dai risvolti destabilizzanti.

Questa nuova piattaforma normativa, dunque, ha trascinato con sé anche un diverso modo di inquadrare e dare concreta

applicazione a discipline collaterali, oltre quella *strictu sensu* sanzionatoria. Hanno, di fatto, trovato un nuovo vasto territorio operativo: le misure di prevenzione antimafia (personali e patrimoniali); la confisca «allargata»; la confisca per equivalente; la confisca transnazionale; la prescrizione del reato e della pena; la circostanza aggravante del metodo mafioso. Si tratta, insomma, di una serie di istituti e discipline che precedentemente nulla dividevano con un delitto contro il patrimonio che soltanto nel 1930 il legislatore decise di prevedere espressamente come illecito, sganciandolo dalla categoria criminologica delle misure di polizia, e conferendone per la prima volta autonoma rilevanza penale.

Nel corso degli anni non sono neppure mancati interventi normativi volti a tutelare in maniera più stringente ed efficace la posizione, sostanziale e processuale, della vittima. La creazione nel 1996 del «*Fondo vittime dell'usura*» è stata considerata una nuova e convincente risposta a una piaga sociale che non aveva mai salvaguardato il c.d. usurato, lasciandolo nel più completo disagio economico che, in definitiva, non lo spingeva a denunciare il creditore parassita. La legge n. 3/2012 ha, di fatto, rafforzato la posizione economica della parte offesa, prendendo atto che, se la riscossione dell'importo totale del capitale sommato agli interessi usurari è il reato fine, la prassi ha rivelato che il reato mezzo per ottenerne l'introito è il delitto di estorsione, la violenza esercitata per consumare l'usura. Si tratta di un ulteriore risvolto che lega in maniera nuova e imprevedibile due ipotesi di reato che avevano conservato una loro identità del tutto autonoma e che, letti nella univoca finalizzazione ai reati associativi, hanno assunto una fisionomia integrata che li pone in rapporto di mezzo a fine.

Senza dubbio e all'esito di una disamina sistematica complessiva si può affermare che il contrasto normativo all'usura presenta aspetti d'indiscutibile efficacia, soprattutto sul versante strettamente patrimoniale, costituendo un fronte di alto impatto operativo. Del resto lo scivolamento del contenuto della sanzione penale dal piano della privazione della libertà personale (quasi mai concretamente effettiva) a quello stret-

tamente patrimoniale (molto più afflittiva e dissuasiva) ha conferito ulteriore aggressività alla norma, già ridisegnata sulla certezza presuntiva del tasso legale degli interessi.

Il ricorso diffuso nella prassi alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca ha addirittura favorito uno sviluppo effettuale che allarma per l'evidente distanza dai principi costituzionali di garanzia della persona e dal sistema penale liberale fondato sull'oggettività della condotta e sull'offensività del fatto.

Una sola zona d'ombra va debitamente segnalata e riguarda la forma di confisca da adottare per reprimere fatti di usura. Il rischio di interconnessione con reati diversi e più gravi potrebbe spingere all'adozione di provvedimenti ablatori che non abbiano per scopo immediato la tutela della vittima o del terzo. Il comma 6 dell'art. 644 c.p. è chiamato, infatti, a salvaguardare il terzo dando precedenza alla sua pretesa risarcitoria per poi procedere a incamerare il bene da parte dello Stato. Quando invece la soluzione è affidata alla misura di prevenzione o alla confisca allargata o anche alla confisca transnazionale si corre il rischio di anteporre le ragioni punitive dell'ordinamento alle ragioni della parte offesa che la norma ablatoria speciale dell'usura ha posto come primo obiettivo da conseguire.

Tuttavia, tracciata una razionale strategia di politica giudiziaria, resta da costatare che l'apparato normativo complessivo appare adeguato all'opera di contrasto del fenomeno usurario su vasta scala, così come tempestive e penalizzanti appaiono le iniziative cautelari che possono effettivamente segnare la cessazione delle condotte illecite e la fine di realtà associative delinquenziali. Il mix tra misure penali e le misure di polizia che lentamente il sistema ordinamentale ha implementato e giurisdizionalizzato ha colmato zone di impunità che per il ritardo degli interventi repressivi erano stati da sempre denunciati come vuoti normativi in questa materia, anche a costo di compromettere la solidità e l'integrità dei principi di garanzia vigenti in materia penale, tutti legati alle prescrizioni costituzionali dello statuto di libertà della persona.

## Conclusioni

Nel noto romanzo di Fëdor Dostoevskij *Delitto e castigo* vi è la descrizione del profilo di una vecchia avida e cattiva usuraia. Lo sviluppo del romanzo vincola il lettore a confrontarsi con una tormentata presa di coscienza di una colpa e di una redenzione che – richiamando l'espressione di uno dei personaggi della vicenda, il giudice istruttore Porfirij – richiedono per essere realizzate di «cambiare aria». Ecco, è forse da questa metafora che occorre partire: bisogna *cambiare l'aria* in molti contesti. Quell'aria putrida fatta di sottomissione, assuefazione, indifferenza, intimidazione, omertà e alla quale si era ribellato nel 1991 Libero Grassi a Palermo. L'usura è stata talmente sottovalutata che anche nei Rapporti ufficiali del Ministero dell'Interno (vedi ad esempio l'ultimo del 2006) vi si dedica poche righe al fenomeno. D'altra parte la comparabilità dei dati per il periodo 1984-2003 e quelli dal 2004 è relativa essendo stati raccolti con un sistema differente. Nel corso degli anni, tra il 2004 e il 2013 la visibilità dell'usura è aumentata dal momento che tutte le componenti del fenomeno fanno registrare incrementi statistici. Tuttavia, ciò non rende ancora ragione della dimensione reale e pervasiva della fattispecie. E per quanto siano molte le fonti che registrano l'apicalità del fenomeno nella regione Campania restano pur sempre ancora oscurati molti aspetti che lo caratterizzano. Sappiamo che maggiore è la vulnerabilità economica e finanziaria di un territorio, più è elevato il rischio usura. Così come in genere il rischio di usura aumenta al diminuire degli sportelli bancari e del numero delle società di intermediazione finanziaria lì ove il credito legale è offerto attraverso strumenti finanziari efficaci e trasparenti e non come offerta mascherata

di credito operata da organizzazioni criminali che si impadroniscono dell'intermediazione finanziaria legale per riciclare i proventi di altre attività illegali. Sappiamo, quindi, che l'alta vulnerabilità della Campania al rischio usura è sostanzialmente funzione dell'elevato radicamento dei clan criminali e della combinazione che essi realizzano dell'attività estorsiva e di quella usuraria. La diffusa attività estorsiva espone l'imprenditore, il commerciante, il piccolo artigiano a ricorrere molto spesso a prestiti che si trasformano in debiti usurari per effetto dell'intermediazione operata da figure contigue o interne ai clan. Più lunga e di ampie dimensioni diventa una crisi economica più elevato è il rischio che il circuito estorsione-usura-estorsione si realizzi. Questo circolo vizioso è attuato dai clan perché in realtà essi sono interessati all'acquisizione dell'attività economica. Ecco perché l'idea che l'usura possa essere fronteggiata dalla vittima attraverso un continuo differimento temporale dei pagamenti non è altro che una pia illusione e offre solo il fianco alla speculazione e avidità criminale. Sappiamo anche che più la vittima è ricattabile, ovvero opera economicamente in una tale condizione, maggiore è la sua esposizione al rischio sia estorsivo che usurario. Essendo la Campania una regione con una diffusa *underground economy* non meraviglia, allora, se un'amplissima schiera di operatori economici presentino in un grado distinto e per ragioni diverse una uniforme condizione di ricattabilità. Usura ed estorsioni sono il viatico di attività criminali per fecondare una vera e propria economia criminale e si giovano i clan di quell'intricato sistema di relazioni o di quell'ambito di interazione territoriale con le reti familiari, parentali, amicali, di vicinato diverse che sostengono, anche se con gradualità intenzionali distinte, la sovranità del gruppo criminale locale. Ecco perché è necessario aggiornare l'analisi empirica del mondo criminale perché le interpretazioni a tutt'oggi fornite oscillano tra due opposte narrazioni che lasciano insoddisfatti quanto all'efficacia delle spiegazioni del ruolo economico della criminalità campana: quella che disegna l'impresa camorristica come una *holding* impegnata nella gestione dei traffici e del *business* internazionale quasi priva di interesse e radicamento

territoriale; quella, invece, che la rappresenta come fortemente integrata e circoscritta al territorio al punto da drenare le necessarie risorse finanziarie solo «interferendo pesantemente, fino a condizionarne la dinamica, nelle articolazioni dei processi economici e dei processi di creazione e di redistribuzione» delle risorse economiche, con un'opera di infiltrazione nel mondo produttivo e commerciale che raggiunge l'espropriazione delle aziende (Ministero dell'Interno, Rapporto 2005).

In realtà al peso dei gruppi camorristici locali si associa quello che proviene da organizzazioni criminali o di carattere professionale o, sebbene limitate a ristretti territori zonalì, strutturate in network di vicinato. In entrambi i casi la loro azione è monitorata dai clan e ad essi danno conto attraverso dazi tributati quale emblema di sovranità territoriali riconosciute. Ecco perché il mediatore è soggetto contiguo all'organizzazione criminale, non necessariamente inserito all'interno di essa ma veicola verso usurai che sono collegati alla stessa organizzazione criminale o da questa legittimati. L'offerta di credito usuraio in contesti di elevata presenza di criminalità organizzata raggiunge chiunque (anziani, pensionati, commercianti, ecc.) anche se privilegia, per le ragioni esposte, gli operatori economici. I tassi inizialmente «ragionevoli» consentono all'organizzazione di attrarre e sottomettere – per scambi successivi – segmenti di popolazione i quali vengono utilizzati come nodi per le attività e i traffici connessi al mercato della droga, oppure delle armi, o come semplici soggetti di servizi di approvvigionamento, di base logistica, di mimetismo, ecc. La dinamica del rapporto tra i soggetti (usuraio e usurato) nasce spesso sulla base di uno scambio, di natura più o meno amicale, tra le due parti. Il credito illegale, in questo caso, essendo una delle diverse attività prodotte dal gruppo criminale oltre ad avere funzioni espropriative (più per gli imprenditori e i commercianti) ha una funzione importante di «accreditamento sociale». Non è un caso che tra i pensionati il numero di quanti ricorrono al credito illegale cresce essendo un segmento di popolazione con elevata vulnerabilità connessa a malattie, esigenze di acquisti importanti, difficoltà economiche improvvise, sostegno ai figli, impiego di risorse nel gioco, ecc.,

al punto che l'usura si configura come un nuovo processo di esclusione sociale tra gli anziani.

La contiguità di relazioni di scambio in contesti fortemente illegali e dominati da un radicamento di gruppi criminali finisce inevitabilmente per influenzare soggetti e persone che per ragioni diverse non possono ricorrere al circuito legale del credito. Proprio l'interscambiabilità tra i vari network illegali della vittima rende spesso incontrollabile il flusso delle risorse che la vittima trasmette ai prestatori. Ciò ha spesso riverberi sul piano dibattimentale perché rende deboli gli elementi probatori e quanto meno impedisce l'applicabilità dell'aggravamento del metodo mafioso.

L'usura è tra i reati economici quello che maggiormente racchiude in sé il connotato dell'avidità perché trasforma il denaro in quella che Marx nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 ha descritto come «divinità visibile». Quando al denaro gli si attribuisce un «potere divino» nel senso che da esso dipendono la creazione e la trasformazione di tutte le cose, inevitabilmente la dimensione dell'Essere si avvita e appiattisce nell'avida esperienza del denaro. Ecco perché la redenzione di un territorio non può che passare dall'affrancamento dalle organizzazioni criminali e da quanti nel rincorrere il potere divino del denaro non disdegnano di annientare la dignità umana. È ora allora di *cambiare aria*, questa che c'è se permane ci avvelena tutti.

**Allegato tavole dati**




**Sezione A**  
**Distribuzione del fenomeno usuraio in Italia**  
**e nelle Macro ripartizioni**

**Tabella 1 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p. in Italia, distinti per genere e nazionalità, valori percentuali. Anni 2009-2013**

ANNI		ITALIANI		STRANIERI	
		MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE
2004	%	81,2	9,9	6,2	2,7
2005	%	81,0	9,5	7,1	2,3
2006	%	81,6	11,7	4,9	1,8
2007	%	83,6	8,3	5,5	2,7
2008	%	82,3	10,6	5,2	1,8
2009	%	80,8	13,1	4,3	1,9
2010	%	81,6	12,1	4,5	1,8
2011	%	82,7	9,7	6,7	1,0
2012	%	81,1	9,9	6,9	2,2
2013	%	80,4	12,7	5,2	1,7

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico A - Indice di partecipazione al reato ( $I_{PR}$ ) in Italia. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 2 - Delitti di usura denunciati nelle macro-ripartizioni, valore assoluto e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%) Anni 2004-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Nord-Ovest	79	88	71	99	87	82	68	69	87	85	7,6
Nord-Est	45	36	37	40	38	53	56	39	48	97	115,6
Centro	72	60	49	72	54	106	71	58	67	64	-11,1
Sud	153	166	156	135	160	181	137	146	158	141	-7,8
Isole	49	43	40	36	36	42	42	40	45	73	49,0
Italia	398	393	353	382	375	464	374	352	405	460	15,6

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico B - Delitti di usura denunciati nelle macro-ripartizioni. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 3 - Delitti di usura denunciati nelle macro-ripartizioni, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nord-Ovest	%	19,8	22,4	20,1	25,9	23,2	17,7	18,2	19,6	21,5	18,5
Nord-Est	%	11,3	9,2	10,5	10,5	10,1	11,4	15,0	11,1	11,9	21,1
Centro	%	18,1	15,3	13,9	18,8	14,4	22,8	19,0	16,5	16,5	13,9
Sud	%	38,4	42,2	44,2	35,3	42,7	39,0	36,6	41,5	39,0	30,7
Isole	%	12,3	10,9	11,3	9,4	9,6	9,1	11,2	11,4	11,1	15,9
Italia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico C - Delitti di usura denunciati nelle macro-ripartizioni, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 4 - Delitti di usura denunciati nelle macro-ripartizioni, tasso annuo e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Nord-Ovest	0,52	0,58	0,46	0,64	0,56	0,53	0,43	0,44	0,55	0,54	2,4
Nord-Est	0,42	0,33	0,34	0,36	0,34	0,47	0,49	0,34	0,42	0,84	102,9
Centro	0,65	0,54	0,44	0,64	0,48	0,93	0,62	0,50	0,58	0,55	-16,1
Sud	1,10	1,19	1,12	0,97	1,15	1,30	0,98	1,04	1,13	1,01	-8,2
Isole	0,74	0,65	0,61	0,55	0,54	0,63	0,63	0,60	0,68	1,10	48,0
Italia	0,69	0,68	0,61	0,66	0,64	0,79	0,63	0,59	0,68	0,77	11,3

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico D - Tasso delitti di usura denunciati nelle macro-ripartizioni. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 5 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle macro-ripartizioni, valore assoluto e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2009-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Nord-Ovest	202	247	180	165	212	5,0
Nord-Est	96	115	112	121	95	-1,0
Centro	220	246	207	196	173	-21,4
Sud	626	576	602	564	552	-11,8
Isole	112	143	125	157	142	26,8
Italia	1.268	1.336	1.233	1.207	1.173	-7,5

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico E - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle macro-ripartizioni. Anni 2009-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 6 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle macro-ripartizioni, rapporto di composizione. Anni 2009-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI		2009	2010	2011	2012	2013
Nord-Ovest	%	15,9	18,5	14,6	13,7	18,1
Nord-Est	%	7,6	8,6	9,1	10,0	8,1
Centro	%	17,4	18,4	16,8	16,2	14,7
Sud	%	49,4	43,1	48,8	46,7	47,1
Isole	%	8,8	10,7	10,1	13,0	12,1
Italia	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico F - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle macro-ripartizioni, rapporto di composizione. Anni 2009-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 7 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle macro-ripartizioni, tasso annuo e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2009-2013**

MACRO-RIPARTIZIONI	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Nord-Ovest	1,29	1,58	1,14	1,05	1,34	3,26
Nord-Est	0,85	1,01	0,98	1,06	0,82	-2,63
Centro	1,92	2,14	1,79	1,69	1,48	-22,89
Sud	4,48	4,12	4,31	4,04	3,95	-11,88
Isole	1,69	2,15	1,88	2,37	2,14	26,65
Italia	2,15	2,26	2,08	2,03	1,97	-8,55

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Grafico G - Tasso autori di usura nelle macro-ripartizioni. Anni 2009-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Sezione B**  
**Distribuzione del fenomeno usuraio**  
**nelle regioni italiane**

**Tabella 1 - Delitti di usura denunciati nelle regioni d'Italia, valore assoluto e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

REGIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Abruzzo	25	21	13	11	23	16	21	17	28	13	-48,0
Basilicata	8	5	8	1	0	1	5	11	3	8	0,0
Calabria	30	19	18	18	10	19	11	11	12	14	-53,3
Campania	46	72	60	73	87	82	65	64	73	62	34,8
Emilia Romagna	19	14	19	16	18	24	24	21	26	68	257,9
Friuli V.G.	8	8	2	6	2	6	0	2	3	5	-37,5
Lazio	45	31	25	41	31	66	38	35	34	41	-8,9
Liguria	9	11	9	15	10	7	8	5	6	5	-44,4
Lombardia	38	42	38	52	44	53	37	38	52	46	21,1
Marche	7	12	9	6	3	9	7	9	5	9	28,6
Molise	6	8	7	5	2	11	6	6	3	4	-33,3
Piemonte	30	33	23	32	32	22	23	26	28	31	3,3
Puglia	38	41	50	27	38	52	29	37	39	40	5,3
Sardegna	7	7	2	1	3	3	4	7	5	3	-57,1

segue

REGIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V %
Sicilia	42	36	38	35	33	39	38	33	40	70	66,7
Toscana	13	13	12	21	17	28	23	12	23	12	-7,7
Trentino A.A.	2	0	1	2	1	1	3	1	1	0	-100,0
Umbria	7	4	3	4	3	3	3	2	5	2	-71,4
Valle d'Aosta	2	2	1	0	1	0	0	0	1	3	50,0
Veneto	16	14	15	16	17	22	29	15	18	24	50,0
Italia	398	393	353	382	375	464	374	352	405	460	15,6

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 2 - Delitti di usura denunciati nelle regioni d'Italia, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**

REGIONI		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Abruzzo	%	6,3	5,3	3,7	2,9	6,1	3,4	5,6	4,8	6,9	2,8
Basilicata	%	2,0	1,3	2,3	0,3	0,0	0,2	1,3	3,1	0,7	1,7
Calabria	%	7,5	4,8	5,1	4,7	2,7	4,1	2,9	3,1	3,0	3,0
Campania	%	11,6	18,3	17,0	19,1	23,2	17,7	17,4	18,2	18,0	13,5
Emilia Romagna	%	4,8	3,6	5,4	4,2	4,8	5,2	6,4	6,0	6,4	14,8
Friuli V.G.	%	2,0	2,0	0,6	1,6	0,5	1,3	0,0	0,6	0,7	1,1
Lazio	%	11,3	7,9	7,1	10,7	8,3	14,2	10,2	9,9	8,4	8,9
Liguria	%	2,3	2,8	2,5	3,9	2,7	1,5	2,1	1,4	1,5	1,1
Lombardia	%	9,5	10,7	10,8	13,6	11,7	11,4	9,9	10,8	12,8	10,0
Marche	%	1,8	3,1	2,5	1,6	0,8	1,9	1,9	2,6	1,2	2,0
Molise	%	1,5	2,0	2,0	1,3	0,5	2,4	1,6	1,7	0,7	0,9
Piemonte	%	7,5	8,4	6,5	8,4	8,5	4,7	6,1	7,4	6,9	6,7
Puglia	%	9,5	10,4	14,2	7,1	10,1	11,2	7,8	10,5	9,6	8,7
Sardegna	%	1,8	1,8	0,6	0,3	0,8	0,6	1,1	2,0	1,2	0,7
Sicilia	%	10,6	9,2	10,8	9,2	8,8	8,4	10,2	9,4	9,9	15,2
Toscana	%	3,3	3,3	3,4	5,5	4,5	6,0	6,1	3,4	5,7	2,6
Trentino A.A.	%	0,5	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2	0,8	0,3	0,2	0,0
Umbria	%	1,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,6	0,8	0,6	1,2	0,4
Valle d'Aosta	%	0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Veneto	%	4,0	3,6	4,2	4,2	4,5	4,7	7,8	4,3	4,4	5,2
Italia	N	398	393	353	382	375	464	374	352	405	460

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 3 - Delitti di usura denunciati nelle regioni d'Italia, tasso annuo e variazione storica percentuale (V<sub>5</sub>%). Anni 2004-2013**

REGIONI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>5</sub> %
Abruzzo	1,96	1,64	1,01	0,86	1,77	1,23	1,61	1,30	2,14	1,00	-49,3
Basilicata	1,35	0,84	1,36	0,17	0,00	0,17	0,86	1,90	0,52	1,39	2,9
Calabria	1,50	0,96	0,91	0,91	0,51	0,96	0,56	0,56	0,61	0,71	-52,4
Campania	0,80	1,25	1,05	1,27	1,51	1,43	1,13	1,11	1,27	1,08	33,8
Emilia Romagna	0,47	0,34	0,46	0,38	0,43	0,56	0,56	0,48	0,60	1,57	235,7
Friuli V.G.	0,67	0,67	0,17	0,50	0,16	0,49	0,00	0,16	0,25	0,41	-38,7
Lazio	0,87	0,59	0,48	0,78	0,58	1,22	0,70	0,64	0,62	0,75	-14,1
Liguria	0,57	0,70	0,57	0,95	0,64	0,44	0,51	0,32	0,38	0,32	-44,4
Lombardia	0,41	0,45	0,41	0,55	0,46	0,56	0,39	0,39	0,54	0,47	14,3
Marche	0,47	0,80	0,60	0,40	0,20	0,59	0,45	0,58	0,32	0,58	23,5
Molise	1,87	2,50	2,20	1,58	0,63	3,47	1,90	1,91	0,95	1,28	-31,8
Piemonte	0,71	0,77	0,54	0,75	0,74	0,51	0,53	0,60	0,64	0,71	0,9
Puglia	0,94	1,02	1,24	0,67	0,94	1,29	0,72	0,91	0,96	0,99	4,6
Sardegna	0,43	0,43	0,12	0,06	0,18	0,18	0,24	0,43	0,30	0,18	-57,3
Sicilia	0,85	0,72	0,76	0,70	0,66	0,78	0,76	0,66	0,80	1,40	65,5
Toscana	0,37	0,37	0,34	0,59	0,47	0,77	0,63	0,33	0,63	0,33	-11,1
Trentino A.A.	0,21	0,00	0,10	0,20	0,10	0,10	0,29	0,10	0,10	0,00	-100,0
Umbria	0,83	0,47	0,35	0,47	0,35	0,34	0,34	0,23	0,57	0,23	-72,8
Valle d'Aosta	1,65	1,63	0,81	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,79	2,37	44,0
Veneto	0,35	0,30	0,32	0,34	0,36	0,46	0,60	0,31	0,37	0,49	42,7
Italia	0,69	0,68	0,61	0,66	0,64	0,79	0,63	0,59	0,68	0,77	11,9

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 4 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle regioni d'Italia, valore assoluto e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2009-2013**

REGIONI	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Abruzzo	66	46	34	83	39	-40,9
Basilicata	4	7	31	15	35	775,0
Calabria	119	62	103	53	86	-27,7
Campania	269	271	313	254	249	-7,4
Emilia Romagna	39	48	56	62	42	7,7
Friuli V.G.	19	13	4	6	3	-84,2
Lazio	140	134	127	114	119	-15,0
Liguria	14	25	25	22	15	7,1
Lombardia	131	162	95	79	114	-13,0
Marche	14	31	14	13	17	21,4
Molise	16	20	14	10	18	12,5
Piemonte	57	60	59	60	69	21,1
Puglia	152	170	107	149	125	-17,8
Sardegna	12	9	9	9	13	8,3
Sicilia	100	134	116	148	129	29,0
Toscana	59	75	64	65	32	-45,8
Trentino A.A.	0	4	5	2	6	-
Umbria	7	6	2	4	5	-28,6
Valle d'Aosta	0	0	1	4	14	-
Veneto	38	50	47	51	44	15,8
Italia	1.256	1.327	1.226	1.203	1.174	-6,5

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 5 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle regioni d'Italia, rapporto di composizione. Anni 2009-2013**

REGIONI		2009	2010	2011	2012	2013
Abruzzo	%	5,3	3,5	2,8	6,9	3,3
Basilicata	%	0,3	0,5	2,5	1,2	3,0
Calabria	%	9,5	4,7	8,4	4,4	7,3
Campania	%	21,4	20,4	25,5	21,1	21,2
Emilia Romagna	%	3,1	3,6	4,6	5,2	3,6
Friuli V.G.	%	1,5	1,0	0,3	0,5	0,3
Lazio	%	11,1	10,1	10,4	9,5	10,1
Liguria	%	1,1	1,9	2,0	1,8	1,3
Lombardia	%	10,4	12,2	7,7	6,6	9,7
Marche	%	1,1	2,3	1,1	1,1	1,4
Molise	%	1,3	1,5	1,1	0,8	1,5
Piemonte	%	4,5	4,5	4,8	5,0	5,9
Puglia	%	12,1	12,8	8,7	12,4	10,6
Sardegna	%	1,0	0,7	0,7	0,7	1,1
Sicilia	%	8,0	10,1	9,5	12,3	11,0
Toscana	%	4,7	5,7	5,2	5,4	2,7
Trentino A.A.	%	0,0	0,3	0,4	0,2	0,5
Umbria	%	0,6	0,5	0,2	0,3	0,4
Valle d'Aosta	%	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2
Veneto	%	3,0	3,8	3,8	4,2	3,7
Italia	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 6 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle regioni d'Italia, tasso annuo e variazione storica percentuale del tasso. Anni 2009-2013**

REGIONI	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Abruzzo	5,05	3,52	2,60	6,35	2,99	-40,9
Basilicata	0,69	1,20	5,35	2,59	6,06	784,1
Calabria	6,04	3,15	5,25	2,70	4,39	-27,3
Campania	4,68	4,71	5,43	4,41	4,32	-7,7
Emilia Romagna	0,91	1,11	1,29	1,43	0,97	6,1
Friuli V.G.	1,56	1,06	0,33	0,49	0,25	-84,2
Lazio	2,59	2,48	2,33	2,09	2,17	-16,2
Liguria	0,89	1,59	1,59	1,40	0,96	7,8
Lombardia	1,37	1,69	0,98	0,82	1,18	-14,4
Marche	0,91	2,01	0,91	0,84	1,10	21,1
Molise	5,05	6,34	4,45	3,18	5,75	13,9
Piemonte	1,31	1,38	1,35	1,37	1,58	21,0
Puglia	3,76	4,20	2,64	3,68	3,09	-17,9
Sardegna	0,73	0,55	0,55	0,55	0,79	8,6
Sicilia	2,00	2,68	2,32	2,96	2,58	28,8
Toscana	1,62	2,05	1,74	1,77	0,87	-46,2
Trentino A.A.	0,00	0,39	0,49	0,20	0,58	-
Umbria	0,80	0,68	0,23	0,45	0,57	-29,2
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,79	3,16	11,06	-
Veneto	0,79	1,03	0,97	1,05	0,91	15,2
Italia	2,13	2,24	2,07	2,03	1,98	-7,1

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 7 - Indice di partecipazione al reato (IPR) nelle regioni d'Italia.  
Anni 2009-2013**

REGIONI	2009	2010	2011	2012	2013
Abruzzo	5,5	2,2	2,0	3,0	3,0
Basilicata	-	1,4	2,8	5,0	4,4
Calabria	7,0	5,6	9,4	4,4	6,1
Campania	3,3	4,2	4,9	3,5	4,0
Emilia Romagna	2,3	2,0	2,7	2,4	0,6
Friuli V.G.	6,3	-	2,0	2,0	0,6
Lazio	2,5	3,5	3,6	3,4	2,9
Liguria	3,5	3,1	5,0	3,7	3,0
Lombardia	3,5	4,4	2,5	1,5	2,5
Marche	2,3	4,4	1,6	2,6	1,9
Molise	1,6	3,3	2,3	3,3	4,5
Piemonte	2,9	2,6	2,3	2,1	2,2
Puglia	3,5	5,9	2,9	3,8	3,1
Sardegna	4,0	2,3	1,3	1,8	4,3
Sicilia	3,1	3,5	3,5	3,7	1,8
Toscana	2,8	3,3	5,3	2,8	2,7
Trentino A.A.	-	1,3	5,0	2,0	-
Umbria	2,3	2,0	1,0	0,8	2,5
Valle d'Aosta	-	-	-	4,0	4,7
Veneto	1,9	1,7	3,1	2,8	1,8

Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 8 - Indice di partecipazione al reato (IPR) nelle regioni d'Italia. Anni 2009-2013**

ANNO	2009			2010			2011			2012			2013								
	0-17	18-44	45-64 >65	0-17	18-44	45-64 >65	0-18	18-44	45-64 >65	0-17	18-44	45-64 >65	0-17	18-44	45-64 >65						
Abruzzo	0	8	3	0	0	21	17	2	0	8	6	1	1	13	15	0	0	0	8	6	0
Basilicata	0	0	1	0	0	1	1	1	0	5	5	0	1	1	1	0	0	4	3	1	0
Calabria	0	4	5	2	0	1	2	0	0	2	7	1	0	1	7	1	2	5	8	0	0
Campania	0	22	19	1	0	19	22	0	0	16	24	1	0	26	20	2	0	25	24	1	0
Emilia Romagna	0	8	12	0	0	7	6	0	0	9	18	5	0	9	16	2	0	14	19	11	0
Friuli V.G.	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0
Lazio	0	23	25	6	0	12	18	0	0	15	7	2	0	16	7	2	0	9	14	5	0
Liguria	0	1	1	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	4	3	0	0	1	0	1	0
Lombardia	0	18	13	4	0	12	9	1	0	13	13	2	1	22	24	2	0	11	15	3	0
Marche	0	3	2	1	0	5	2	0	0	2	2	1	0	1	2	0	0	7	4	1	0
Molise	0	1	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0
Piemonte	0	5	9	1	0	7	5	2	1	13	4	1	0	10	12	3	0	10	13	1	0
Puglia	0	25	9	4	0	5	6	0	0	13	11	2	0	14	13	5	0	13	10	2	0
Sardegna	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
Sicilia	0	47	50	3	0	6	14	3	0	9	17	1	0	5	10	4	0	20	17	3	0
Toscana	0	6	7	4	0	4	7	2	0	1	3	0	0	6	5	1	0	5	6	1	0
Trentino A.A.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbria	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	4	0	0	0	0	0
Veneto	0	5	11	1	0	7	6	0	0	8	11	5	0	3	9	0	0	6	9	1	0

Fonte: ns. elaborazione dati Istat


**Sezione C**  
**Distribuzione del fenomeno usuraio**  
**nelle province campane**

**Tabella 1 - Delitti di usura denunciati nelle province campane, valore assoluto e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Avellino	2	2	6	0	7	1	2	3	4	12	500,0
Benevento	1	2	3	8	7	7	7	1	2	7	600,0
Caserta	4	6	13	16	10	12	4	8	20	8	100,0
Napoli	32	49	25	37	50	49	39	38	34	29	-9,4
Salerno	6	12	11	9	13	13	13	14	12	5	-16,7
Totale province	45	71	58	70	87	82	65	64	72	61	35,6

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico A - Delitti di usura denunciati nelle province campane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 2 - Delitti di usura denunciati nelle province campane, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**

PROVINCE		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Avellino	%	4,4	2,8	10,3	0,0	8,0	1,2	3,1	4,7	5,6	19,7
Benevento	%	2,2	2,8	5,2	11,4	8,0	8,5	10,8	1,6	2,8	11,5
Caserta	%	8,9	8,5	22,4	22,9	11,5	14,6	6,2	12,5	27,8	13,1
Napoli	%	71,1	69,0	43,1	52,9	57,5	59,8	60,0	59,4	47,2	47,5
Salerno	%	13,3	16,9	19,0	12,9	14,9	15,9	20,0	21,9	16,7	8,2
Totale province	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico B - Delitti di usura denunciati nelle province campane, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 3 - Delitti di usura denunciati nelle province campane, tasso annuo e variazione storica percentuale del tasso (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Avellino	0,46	0,46	1,39	0,00	1,62	0,23	0,46	0,70	0,93	2,80	504,0
Benevento	0,35	0,70	1,04	2,79	2,44	2,44	2,44	0,35	0,70	2,47	607,6
Caserta	0,46	0,69	1,48	1,82	1,13	1,35	0,45	0,89	2,21	0,88	89,4
Napoli	1,04	1,60	0,82	1,21	1,63	1,61	1,28	1,24	1,11	0,95	-9,1
Salerno	0,56	1,11	1,02	0,83	1,20	1,19	1,19	1,28	1,10	0,46	-17,9
Totale province	0,79	1,24	1,01	1,22	1,51	1,43	1,13	1,11	1,25	1,06	34,4

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico C - Tasso delitti di usura denunciati nelle province campane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 4 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle province campane, valore assoluto e variazione storica percentuale (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Avellino	13	8	9	22	29	18	7	28	19	15	15,4
Benevento	0	5	18	10	50	17	32	32	6	11	-
Caserta	7	8	27	37	23	44	32	27	41	49	600,0
Napoli	51	158	75	119	146	127	142	169	138	138	170,6
Salerno	11	38	43	59	85	56	40	55	40	32	190,9
Totale province	82	217	172	247	333	262	253	311	244	245	198,8

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico D - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle province campane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 5 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle province campane, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**

PROVINCE		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Avellino	%	15,9	3,7	5,2	8,9	8,7	6,9	2,8	9,0	7,8	6,1
Benevento	%	0,0	2,3	10,5	4,0	15,0	6,5	12,6	10,3	2,5	4,5
Caserta	%	8,5	3,7	15,7	15,0	6,9	16,8	12,6	8,7	16,8	20,0
Napoli	%	62,2	72,8	43,6	48,2	43,8	48,5	56,1	54,3	56,6	56,3
Salerno	%	13,4	17,5	25,0	23,9	25,5	21,4	15,8	17,7	16,4	13,1
Totale province	N	82	217	172	247	333	262	253	311	244	245

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico E - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle province campane, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 6 - Segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate ex art. 644 c.p., nelle province campane, tasso annuo e variazione storica percentuale del tasso (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Avellino	3,01	1,85	2,08	5,10	6,71	4,16	1,62	6,51	4,43	3,50	16,1
Benevento	0,00	1,74	6,26	3,49	17,42	5,92	11,17	11,20	2,11	3,88	-100,0
Caserta	0,81	0,92	3,08	4,20	2,60	4,93	3,57	2,99	4,53	5,39	563,0
Napoli	1,66	5,15	2,45	3,89	4,77	4,16	4,65	5,53	4,52	4,52	171,4
Salerno	1,02	3,51	3,97	5,45	7,82	5,14	3,67	5,04	3,66	2,93	186,5
Totale province	1,43	3,78	3,00	4,30	5,79	4,56	4,39	5,39	4,23	4,25	196,2

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico F - Tasso autori di usura denunciati nelle province campane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 7 - Vittime di usura registrate nelle province campane, valore assoluto e variazione storica percentuale (Vs%). Anni 2004-2013.**  
**Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Avellino	2	2	4	0	6	1	1	1	4	11	500,0
Benevento	0	2	2	30	5	1	3	0	2	2	600,0
Caserta	3	2	8	2	6	6	2	4	15	14	100,0
Napoli	18	23	16	27	45	25	23	20	21	19	-9,4
Salerno	4	7	7	8	10	9	11	13	5	3	-16,7
Totale province	27	36	37	67	72	42	40	38	47	49	35,6

**Grafico G - Vittime di usura nelle province campane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati Istat

**Tabella 8 - Vittime di usura registrate nelle province campane, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**

PROVINCE		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Avellino	%	7,4	5,6	10,8	0,0	8,3	2,4	2,5	2,6	8,5	22,4
Benevento	%	0,0	5,6	5,4	44,8	6,9	2,4	7,5	0,0	4,3	4,1
Caserta	%	11,1	5,6	21,6	3,0	8,3	14,3	5,0	10,5	31,9	28,6
Napoli	%	66,7	63,9	43,2	40,3	62,5	59,5	57,5	52,6	44,7	38,8
Salerno	%	14,8	19,4	18,9	11,9	13,9	21,4	27,5	34,2	10,6	6,1
Totale province	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico H - Vittime di usura nelle province campane, rapporto di composizione. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 9 - Vittime di usura registrate nelle province campane, tasso annuo e variazione storica percentuale del tasso (V<sub>s</sub>%). Anni 2004-2013**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	V <sub>s</sub> %
Avellino	0,46	0,46	0,93	0,00	1,39	0,23	0,23	0,23	0,93	2,57	453,6
Benevento	0,00	0,70	0,70	10,46	1,74	0,35	1,05	0,00	0,70	0,71	-
Caserta	0,35	0,23	0,91	0,23	0,68	0,67	0,22	0,44	1,66	1,54	342,0
Napoli	0,59	0,75	0,52	0,88	1,47	0,82	0,75	0,65	0,69	0,62	5,9
Salerno	0,37	0,65	0,65	0,74	0,92	0,83	1,01	1,19	0,46	0,27	-26,1
Totale province	0,47	0,63	0,64	1,17	1,25	0,73	0,69	0,66	0,82	0,85	79,9

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico I - Tasso vittime di usura nelle province campane. Anni 2004-2013**




Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Tabella 10 - Indice di partecipazione al reato (IPR) nelle province campane. Anni 2004-2013**

PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Avellino	6,5	4	1,5	-	4,1	18	3,5	9,3	4,8	1,3
Benevento	-	2,5	6	1,3	7,1	2,4	4,6	32	3	1,6
Caserta	1,8	1,3	2,1	2,3	2,3	3,7	8	3,4	2,1	6,1
Napoli	1,6	3,2	3	3,2	2,9	2,6	3,6	4,4	4,1	4,8
Salerno	1,8	3,2	3,9	6,6	6,5	4,3	3,1	3,9	3,3	6,4
Totale province	1,8	3,1	3	3,5	3,8	3,2	3,9	4,9	3,4	4

Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD

**Grafico G - Indice di partecipazione al reato (IPR) nelle province campane. Anni 2004-2013**



Fonte: ns. elaborazione dati SDI/SSD




## **Allegato cartografico**






**Figura 3 - Denunciati per usura su 100.000 abitanti di età compresa tra i 14 e gli 80 anni. Provincia di Napoli. Anno 2011**





**Figura 5 - Denunciati per usura su 100.000 abitanti di età compresa tra i 14 e gli 80 anni. Provincia di Napoli. Anno 2013**



## Bibliografia

- Aa.Vv, *L'indebitamento e la vulnerabilità finanziaria delle famiglie nelle regioni italiane*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, (Occasional papers), n. 163, giugno 2013.
- Acocella G. *L'etica nella comunicazione pubblica*, <http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=1299>.
- Abbagnano-Trione A., *L'art. 12 sexies della l. n. 356/92: ancora una frode delle etichette*, in «Rivista penale dell'economia», 1995.
- Alessandri A., voce *Confisca (nel diritto penale)*, in «Digesto delle Discipline Penalistiche», III, 1989.
- Amatori E., *L'analisi delle corrispondenze lessicali*, in Id., *Analyse des données et analisi dei dati nelle scienze sociali*, Centro Scientifico, Torino 1989.
- Ammirati D., *Il delitto di usura. Credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996*, n. 108, Cedam, Padova 1997.
- Anderloni L., Vandone D., *Risk of overindebtedness and behavioural factors*, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di Milano, Working Paper, n. 25, 2010.
- Angelini M., *L'usura e il tramonto del medioevo*, [www.massimoangelini.it](http://www.massimoangelini.it) 21 febbraio 2013.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di F.G. Grosso, vol. I, Giuffrè, Milano 2008<sup>14</sup>.
- Arnese A., *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Cacucci, Bari 2013.
- Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 1, dicembre 2010 e n. 3 aprile 2012.
- Banca d'Italia, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2012*, Supplementi al «Bollettino Statistico, Indagini campionarie», a. XXIV, n. 5, gennaio 2014.
- Banca d'Italia, *L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*, «Economie Regionali», n. 43, 2014.

- Barilari A., Iacomino A., Stella M., *Social network analysis. Strumento di analisi investigativa delle reti criminali*, Lora, Roma 2014.
- Barnes J.A., *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, F. Piselli (a cura di), Donzelli, Roma, 2001.
- Barone R., *Riciclaggio ed usura: un modello di analisi economica*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche dell'Università del Salento - Collana di Economia, 42, 21, 2003.
- Basu K., *Implicit Interest Rates, Usury and Isolation in Backward agriculture*, in «Cambridge Journal of Economics», vol. 8, 1984.
- Battaglini M., Masciandaro D., *Il vantaggio di bussare due volte: contratti bancari ed usura, diritti di proprietà, valore della garanzia e della rinegoziazione*, «Economia Politica», a. XVII, 3, 2000.
- Battocchio F., Casetti F., *La pragmatica, un breve profilo*, in G. Bettetini (a cura di), *Teoria della comunicazione*, FrancoAngeli, Milano 1994.
- Baudassè T., *L'opportunità du taux d'usure: quelques elements de la literature*, in «Revue d'Economie Financiere», n. 25, 1993.
- Bauman Z., *Consumo, dunque sono*, Laterza, Roma-Bari 2009.
- Bazzichi O., *Dall'usura al giusto profitto*, Effatà, Cantalupa 2008.
- Bellacosa M., *Usura*, in «Digesto delle Discipline Penalistiche», XV, 1999.
- Bellacosa M., *Usura impropria*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma 1999.
- Bellè R., *Il contenuto dell'accordo*, in Ferro M. (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, IPSOA, Milano 2012.
- Beltrani S., *Sub art. 240 c.p.*, in Lattanzi G., Lupo E. (a cura di), *Codice penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Giuffrè, V, Milano 2010.
- Bentham J., *Defense of usury*, London 1816, in *Jeremy Bentham's Economic Writings*, vol. 1, London 2004.
- Bertolino M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circoscrizione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino 2010.
- Boido A., *Usura e diritto penale. La «meritevolezza» della pena nell'attuale momento storico*, Cedam, Padova 2010.
- Boissevain J., *Network analysis. Studies in Human Interaction*, Paris 1973
- Bonomi I., Masini A., Morgana S. (a cura di), *La lingua italiana e i mass media*, Carocci, Roma 2003.
- Borsari R., *Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa dai benefici indulgenziali. Profili critici*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 2009.

- Bortoletto M., *Contro gli abusi delle banche*, Chiarelettere, Milano 2015.
- Branaccio L., *Guerre di camorra: i clan napoletani tra faide e scissioni*, in Gribaudo G. (a cura di), *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti dell'illegalità*, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
- Brescia G., Caldiero F., Damiani S., Gioia G., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2013.
- Bridges S., Disney R., *Use of credit and arrears on debt among low-income families in the United Kingdom*, «Fiscal Studies, Institute for Fiscal Studies», vol. 25, 1, March 2004.
- Broggia C.A., *Trattato delle Monete, Napoli 1743 e Il Banco ed il Monte de' Pegni, 1752*, stampato per la prima volta nel 2004, nella collana «Teoria e politica economica nel pensiero degli economisti campani», diretta da L. Costabile.
- Bruggeman J., *Social networks: an introduction*. Routledge, London Bryant M. 2011.
- Bucks B., Pence K., *Do borrowers know their mortgage terms?* in «Journal of Urban Economics», Elsevier Inc., 64, 2, 2008.
- Burt R., *Structural Holes*, Harvard University Press, Cambridge 1992.
- Busa L., La Rocca B., *L'Italia incravattata. Diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio*, Rapporto Sos Impresa, 2014.
- Camera dei Deputati, Atti parlamentari, XII Legislatura, *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia*, II sem. 2012, doc. LXXIV, luglio 2013.
- Cannavò L., Frudà L. (a cura di), *Ricerca sociale. Dal progetto dell'indagine alla costruzione degli indici*, Carocci, Roma 2007.
- Cantner U., Holger Graf H., *The Network of Innovators in Jena: An Application of Social Network Analysis* (Internet paper), 2004.
- Cantone R., *La confisca per sproporzione*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi. Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da F.C. Palazzo, C.E. Paliero, Giappichelli, Torino 2015.
- Capasso S., Monferrà S., Sampagnaro G., *Economia sommersa e credito bancario: quale relazione?* in «Rassegna Economica», LXXVI, n. 1, 2013.
- Capone P., *Unciaria lex*, Satura, Napoli 2012.
- Caraccioli I., *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della «condotta frazionata»*, commento a Cass., Sez. I, 22 ottobre 1998 n. 11055, in *Guida al diritto*, 1999.
- Carboni S. (a cura di), *Crisi economica e vulnerabilità sociale. Il punto di vista del volontariato*, «Quaderni Cevot», 66, 2013.

- Carmona A., *I reati contro il patrimonio*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Fiorella A. (a cura di), Giappichelli, Torino 2012.
- Castells M., *La nascita della società in rete*, Egea, Milano 2002.
- Castells M., *Galassia Internet*, Feltrinelli, Milano 2013.
- Caterini E., *Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in «Rassegna di diritto civile», 2014.
- Cavaliere A., *L'usura tra prevenzione e repressione: il ruolo del controllo penalistico*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1995.
- Cavaliere G., Navazio L., *Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, Cacucci, Bari 2008.
- Censis - Confcommercio, *Indagine sulla crisi economica e la legalità*, Cernobbio 2013.
- Cerese M., *L'usura riformata. Primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in «Cassazione Penale», 1997.
- Ceri P., *La società vulnerabile. Quale sicurezza, quale libertà*, Laterza, Roma-Bari 2003.
- Cgia Mestre, *Allarme credito: crollano i prestiti al Sud, aumenta l'usura*, Rapporto e calcolo del rischio usura per il 2012.
- Cgia Mestre, *Indice del rischio usura 2013*, <http://www.cgiamestre.com/2014/08/aumenta-il-rischio-usura-per-famiglie-e-imprese/>.
- Chiesi A.M., *L'analisi dei reticoli sociali: teoria e metodi*, in «Rassegna italiana di Sociologia», a. XXI, 1980.
- Chiesi A.M., *L'analisi dei reticoli sociali: un'introduzione alle tecniche*, in «Rassegna italiana di Sociologia», a. XXII, 1981.
- Chiesi A.M., *L'analisi dei reticoli*, FrancoAngeli, Milano 1999 (III ristampa 2014).
- Cnel, *Usura. Diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno*, Roma 2008.
- Collins R., *The Invention and Diffusion of Social Techniques of Violence. How Micro-Sociology can explain Historical Trends*, in «Sociologica», n. 2, 2011.
- Collins R., *Violenza. Un'analisi sociologica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014.
- Commissione Europea, *Towards a Common Operational European Definition of Over-Indebtedness*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2008.
- Commissione Europea, *Over-indebtedness: New evidence from the EU-SILC, special module*, Research note 4/2010.

- Corbisiero F., *Social Network Analysis. Tendenze, metodi e tecniche dell'analisi relazionale*, FrancoAngeli, Milano 2007.
- Cortese P. (a cura di), *I fenomeni illegali e la sicurezza percepita all'interno del sistema economico italiano*, Istituto G. Tagliacarne-Unioncamere, maggio 2015.
- Cross B., Laseter T. et al., *Using Social Network Analysis to Improve Communities of Practice*, in «California Management Review», vol. 49, n. 1, 2006.
- D'Alessio G., Iezzi S., *Household over-indebtedness: definition and measurement with Italian data*, «Questioni di economia e finanza», (Occasional papers), n. 149, febbraio 2013.
- Dal Lago A., *Controllo sociale e nuove forme della devianza*, in «Questione Giustizia», n. 2-3, 2004.
- Dal Lago A., Quadrelli E., *La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini*, Feltrinelli, Milano 2003.
- De Blasio G., Menon C., *Down and out in Italian Towns: Measuring the Impact of Economic Downturns on Crime*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 925, luglio 2013.
- Della Ragione L., *L'aggravante della transnazionalità*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi. Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da F.C. Palazzo e C.E. Paliero, Giappichelli, Torino 2015.
- De Leo G., Volpini L., Landi S., *L'usura: un'analisi psicosociale del percorso di vittimizzazione*, «Rassegna Italiana di Criminologia», a. XV, 3-4, 2004.
- Di Bitetto N., *Crisi finanziaria: la fragilità dei mercati finanziari*, in Id. *Salviamo il nostro futuro*, aprile 2014, [http://www.logicethics.com/site/libro\\_2014.pdf](http://www.logicethics.com/site/libro_2014.pdf).
- Di Chiara G., *Modelli e standard probatori in tema di confisca dei proventi di reato "nello spazio giuridico europeo": problemi e prospettive*, in «Foro it.», 2002.
- Di Gennaro G., *Il Mezzogiorno contemporaneo. Una crescente articolazione territoriale dello sviluppo socio-economico nel quadro di un neo-dualismo*, in Pizzuti D., Sarnataro C., Di Gennaro G., Martelli S. (a cura di), *La religiosità nel Mezzogiorno. Persistenza e differenziazione della religione in un'area in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano 1998.
- Di Gennaro G., *Realtà e rappresentazione delle estorsioni in Campania. Un'analisi del fenomeno alla luce della trasformazione della Camorra e della percezione di diversi attori*, in Di Gennaro G., La Spina A. (a

- cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, il Mulino, Bologna 2010.
- Di Gennaro G., *Estorsioni ed usura: l'impatto discorsivo delle attività illegali dei clan di camorra sull'economia campana*, in «Rassegna Economica», n. 1, 2013.
- Di Gennaro G. (a cura di), *Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015.
- Di Mauro N., *I Monti di Pietà nel XV secolo*, Effatà, Cantalupa 2013.
- Di Napoli R., *L'usura nel contenzioso bancario. Strumenti di difesa*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2014.
- Di Nicola P. *La rete: metafora dell'appartenenza. Analisi strutturale e paradigma di rete*, FrancoAngeli, Milano 1998.
- Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento. Attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Roma, anni 2004-2013.
- Direzione Nazionale Antimafia (DNA), *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, Roma, anni 2011-2015.
- Disney R., Bridges S., Gathergood J., *Drivers of Over-Indebtedness, Report to the Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform, Center for Policy Evaluation, University of Nottingham* 2008.
- Eurispes, *L'usura: quando il "credito" è nero*, Milano 2010, [www.eurispes.eu](http://www.eurispes.eu)
- Falanga A., *Over-indebtedness in the EU: from figures to expert opinions*, in «Réseau Financité & Efin», marzo 2015.
- Ferro M. (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, IPSOA, Milano 2012.
- Fiancaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *I delitti contro il patrimonio*, Zanichelli, Bologna 2005.
- Fiasco M. (a cura di), *Credito illegale e indebitamento patologico a Roma tra imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma 2011.
- Fiasco M. (a cura di), *Guida alla prevenzione della criminalità economica*, Osservatorio sulla sicurezza dedicata alle imprese-Camera di Commercio di Roma, 2012.
- Fiasco M. (a cura di), *Debito, bilancio economico deficitario, sovraindebitamento, rischio di ricorso all'usura e usura: Una ricerca comparativa sulle regioni italiane*, Assemblea annuale Consulta Nazionale Antiusura, Roma 2012.

- Fiasco M. (a cura di), *Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale. Dimensioni del rischio e prospettive per imprese e famiglie produttrici*, Camera di Commercio di Roma 2013.
- Fiasco M. (a cura di), *Il gioco d'azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell'alea*, Consulta Nazionale Antiusura, Roma 2014.
- Fiore C., Fiore S., *Diritto penale. Parte generale*, UTET Giuridica, Torino 2008<sup>3</sup>.
- Florian E., *Il delitto dell'usura. Nota economico-giuridica*, in «Giur. It.», 1935, IV.
- Fornasari G., *L'ultima forma di manifestazione della cultura del sospetto: il nuovo art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992*, in «Crit. del dir.», 1996.
- Forsé M., Tronca L., *Capitale sociale e analisi dei reticoli*, FrancoAngeli, Milano 2005.
- Frade C., Lopes C., *Overindebtedness and Financial Stress: a Comparative Study in Europe*, in Niemi J., Ramsay I., Whitford W., *Consumer credit, debt and bankruptcy: Comparative and international perspectives*, Oxford, Hart Publishing 2009 [http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097\\_\(N\)\\_Nieme\\_Ch12.pdf](http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_(N)_Nieme_Ch12.pdf).
- Frazzica G., *Per una proposta di analisi computer assistita delle intercettazioni*, in Di Gennaro G., La Spina A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, il Mulino, Bologna 2010.
- Frescura G.B., *Usura e anatocismo nelle operazioni di credito finanziario*, «LiberReporter», 2010.
- Frescura G.B., *L'usura nei prestiti di banche e finanziarie*, Mediafactory, Cornedo Vicentino 2013.
- Frescura G.B., *Accertamenti civili di usura bancaria*, in Id., *Processi per usura bancaria: dal 1997 al 2014*, Mimeo, Roma 2015.
- Frescura G.B., *L'usura "bancaria": un fenomeno all'attenzione della magistratura*, in, <http://www.mariobortolettousurabancaria.it>.
- Fullin G., *Instabilità del lavoro e vulnerabilità: dimensioni, punti di equilibrio ed elementi di fragilità*, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 4, 2002.
- Furfaro S., voce *Confisca*, in «Digesto delle Discipline Penalistiche», Agg., 2005.
- Galiani F., *Dell'interesse e delle usure* in *Della Moneta*, Napoli 1751, anche in Feltrinelli, Milano 1963.
- Giacalone M., *Manuale di statistica giudiziaria*, Bel-Ami, Roma 2009.

- Gialanella A., *Patrimoni di mafia. La prova, il sequestro, la confisca, le garanzie*, Esi, Napoli 1998.
- Ghoshal S., Nahapiet J., *Social Capital, Intellectual capital and The organizational advantage*, in «The Academy of Management Review», Vol. 23, n. 2., 1998.
- Gois G., Parravicini P., *Tassi d'interesse usurari e mercati regionali del credito: un'analisi in termini di efficienza*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», Vita&Pensiero, a. 107, n. 1, 1999.
- Granovetter M.S., *Getting a job: A study of contacts and careers*. University of Chicago Press, Chicago 1995.
- Granovetter M.S., *La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori, Napoli 1998.
- Grasso T., *Racket e antiracket a Napoli*, in Di Gennaro G., La Spina A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, il Mulino, Bologna 2010.
- Greco A., *Derivati, la bolla da 633 trilioni*, in «Affari & Finanza», 1 luglio 2013.
- Guiso L., *Quanto è grande il mercato dell'usura?* in «Temi di discussione», Banca d'Italia, n. 260, 1995.
- Hussein I.S., *Il sistema bancario islamico. Interessi e usura: i divieti del corano*, in «Popoli», 1, 02, 1999.
- Imperatore V., *Io so e ho le prove*, Chiarelettere, Milano 2014.
- Imperatore V., *Io vi accuso*, Chiarelettere, Milano 2015.
- Insolera G., *Usura e criminalità organizzata*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997.
- Istat, *La povertà in Italia*, Roma 2015.
- Kempson E., *Over-indebtedness in Britain*, A report to the Department of Trade and Industry 1992.
- Kempson E., McKay S., Willitts M., *Characteristics of Families in Debt and the Nature of Indebtedness*, Corporate Document Services, DWP Research Report 2004.
- Kilborn J.J., *Behavioral economics, overindebtedness and comparative consumer bankruptcy: searching for causes and evaluating solutions*, «Emory Bankruptcy Developments Journal», July 2005.
- Krackhardt D., *Cognitive Social Structures*, in «Social Network», n. 9, 1987.
- Lancia F., *Strumenti per l'analisi dei testi. Introduzione all'uso di T-Lab*, FrancoAngeli, Milano 2004.
- Landi S. (a cura di), *Il sovraindebitamento: analisi dei casi pervenuti al fondo di prevenzione usura adiconsum*, [www.studiogortan.it/wp-content/uploads/2009/sovraindebitamento.pdf](http://www.studiogortan.it/wp-content/uploads/2009/sovraindebitamento.pdf).

- Lasco F., Stefanizzi S., *Le vittime dell'usura a Milano: tra espropriazione e scambio*, in Osservatorio permanente sull'usura e la criminalità economica-Camera di Commercio di Milano, secondo dossier, 1997.
- Laudati A., *Dalle pene tradizionali alle misure di prevenzione e di sicurezza: i nuovi strumenti di contrasto alla criminalità economica e la crisi del modello punitivo classico*, in «Rivista penale dell'economia», 1994.
- Lebart L., Salem A., *Analyse statistique des données textuelles*, Dunod, Paris 1988.
- Leoncini I., *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Giuffrè, Milano 2006.
- Le Goff J., *Tempo della chiesa, tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Einaudi, Torino 1977.
- Le Goff J., *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Laterza, Roma-Bari 2003.
- Le Goff J., *Lo sterco del diavolo: il denaro nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 2010.
- Libera, *Usura, il BOT delle mafie: fotografia di un paese strozzato*, Roma 2012.
- Liu Y., Rosenberg C.B., *Dealing with Private Debt Distress in the Wake of the European Financial Crisis. A Review of the Economics and Legal Toolbox*, International Monetary Fund, Legal and European Department, Working Paper, 13/44, febbraio 2013.
- Lorito E., *Informazione e libertà. Privacy e tutela della persona*, CUES, Salerno 2001.
- Lusardi A., Tufano P., *Debt Literacy, Financial Experiences and Overindebtedness*, NBER Working Papers 14808, National Bureau of Economic Research, Inc. 2009.
- Macario F., *Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione per i debitori «non fallibili». Il completamento della riforma*, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2012.
- Macario F., Manna A. (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, Milano 2002.
- Machetti G., *La lobby di piazza Municipio: gli impiegati comunali nella Napoli di fine Ottocento*, in «Meridiana», 2000.
- Macrì C., Marzo M., *Reato d'usura: aspetti psicosociali, economici e giuridici*, in Serra C. (a cura di), *Nuove proposte di criminologia applicata 2005*, Giuffrè, Milano 2005.
- Maiello V., *La prevenzione patrimoniale in trasformazione*, in «Diritto penale e procedura», 2009.

- Maiello V., *Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali, in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi. Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da F.C. Palazzo e C.E. Paliero, Giappichelli, Torino 2015.
- Magri S., Pico R., *L'indebitamento delle famiglie italiane dopo la crisi del 2008*, «Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza», (Occasional papers), n. 134, settembre 2012.
- Malherbe J.F., *La democrazia a rischio d'usura. L'etica di fronte alla violenza del credito abusivo*, Il Margine, Trento 2010.
- Manes V., *La confisca "punitiva" tra Corte costituzionale e Cedu: sipario sulla "truffa delle etichette"*, in «Cassazione Penale», 2011.
- Manfredini A.D., *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, il Mulino, Bologna 2013.
- Manna A., *La nuova legge sull'usura*, UTET, Torino 1997.
- Manna A., *La tutela penale contro l'usura*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano 2000.
- Mantovani F., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *I delitti contro il patrimonio*, Cedam, Padova 2009<sup>3</sup>.
- Marmo M., *La strana forma del credito. Cultura urbana e autorità liberale nella vicenda delle banche-usura*, in Macry P., Massafra A. (a cura di), *Fra Storia e Storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna 1994.
- Marselli R., Vannini M., *Economia della criminalità*, UTET, Torino 1999.
- Martucci I., *Usura: moltiplicatore del circuito criminale*, «Economia, Società, Istituzioni», XII, n. 2, 2000.
- Marx K., *Grundrisse*, trad. it. *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, La Nuova Italia, Firenze 1972.
- Masciandaro D., *Shylock era banchiere o usuraio? Una teoria del credito d'usura*, in «Moneta e Credito», n. 198, giugno 1997.
- Masciandaro D., «*Usuranomics*»: questa legge non funzionerà. *La definizione del "contratto d'usura" potrebbe rendere inefficace la lotta contro l'usura. Non servono altri lacci all'economia, ma un mercato del credito più efficiente*, in «Impresa e Stato», n. 33, Camera di Commercio Milano, 1998, [http://impresa-stato.mi.camcom.it/im\\_33/masciandaro.htm](http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_33/masciandaro.htm).
- Masciandaro D.,  *Mercati e illegalità: economia a rischio criminalità in Italia*, Egea, Milano 1999.
- Masciandaro D.,  *Reati, mercato, moneta e stato: l'analisi economica del crimine in Italia*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», Vita&Pensiero, a. 108, n. 1, 2000.

- Masciandaro D., Porta A., *L'usura in Italia*, Egea, Milano 1997.
- Massa M., voce *Confisca* (dir. e proc. pen), in «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, VII, Milano 1961.
- Mattioli F., *Sociometria*, EuRoma-Editrice Universitaria di Roma «La Goliardica», Roma 2003.
- Mattioli F., *Tecniche di analisi sociometrica di gruppi e reti sociali*, in Cannavò L., Frudà L. (a cura di), *Ricerca sociale. Tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi*, Carocci, Roma 2007.
- Maugeri A., *Le moderne sanzioni patrimoniali fra funzionalità e garantismo*, Giuffrè, Milano 2001.
- Melchionda A., *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 1997.
- Menditto F., *Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità "da profitto" (mafie, corruzione, evasione fiscale). Appunti a margine di alcune proposte di modifica normativa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 2015.
- Milia V., Trobia A., *Social Network Analysis. Approcci, tecniche e nuove applicazioni*, Carocci, Roma 2011.
- Morrione R., *Di chi è l'informazione?* in «Matrix», a. I., n. 1, 2002.
- Mucciarelli F., *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in «Legisl. pen.», 1997.
- Navazio L., *Usura*, Giappichelli, Torino 1998.
- Newman F.W., *Lectures on Political Economy*, London 1851.
- Nicosia E., *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Giappichelli, Torino 2012.
- Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano (a cura di) *Primo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, per la presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso*, diretto da F. Dalla Chiesa, 2014.
- Pagliaro A., *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *Delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano 2003.
- Pagliuso F., *Disciplina dell'usura e rescissione del contratto*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.
- Pais I., *La forza dei legami digitali: verso nuove forme di associazionismo professionale?* in [https://www.academia.edu/1067020/\\_draft](https://www.academia.edu/1067020/_draft).
- Palmieri A., *Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio*, in «Foro it.», 2001.
- Panetta F., *Crescita economica e finanziamento delle imprese*, Relazione al convegno: *L'Italia fuori dalla crisi nel 2015?* Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, Roma 27 gennaio 2015.

- Pansa A., *Napoli: criminalità e sviluppo economico*, in Di Gennaro G., La Spina A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, il Mulino, Bologna 2010.
- Pellecchia E., *Composizione della crisi da sovraindebitamento: il «piano del consumatore» al vaglio della giurisprudenza*, in «Diritto civile contemporaneo», 3 giugno 2014.
- Perna T. (a cura di), *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009.
- Pica G., *Usura*, in «Enciclopedia del diritto», Milano 2002.
- Piccirillo R., *La confisca per sproporzione*, in Tartaglia R. (a cura di), in *Codice della confische*, Nel Diritto, Roma 2012.
- Pirni A. (a cura di), *Il fenomeno dell'usura nella provincia di Firenze*, Report presentato nell'ambito del convegno presso il Polo delle Scienze Sociali organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali, Sicurezza e Legalità della Provincia di Firenze in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Sociologia Politica dell'Università di Firenze, 27 novembre 2014.
- Pisa P., *Prescrizione (dir.pen.)*, in «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, Milano 1986.
- Piselli F., *Reti, Donzelli*, Milano 1995.
- Piselli F., *Esercizi di «net-work analysis» a Napoli*, in «Rassegna Italiana di Sociologia», XXXVII, n. 1, 1996.
- Piselli F., *L'analisi di network nelle scienze sociali*. Donzelli, Milano 2001.
- Piva D., *Usura*, in *DOL - Diritto online*, Treccani, Roma 2013.
- Popper K.R., *Cattiva maestra televisione*, Marsilio, Roma 2002.
- Rossi A. (a cura di), *Usura. Economia, società e istituzioni*, SEI, Torino 1997.
- Sabatini F., *La comunicazione orale, scritta e trasmessa: la diversità del mezzo, della lingua e delle funzioni*, in Provincia di Roma - Istituto di Psicologia del CNR, *Educazione linguistica nella scuola superiore*, Roma 1982.
- Salvini A., *L'analisi delle reti sociali. Risorse e meccanismi*, PLUS, Pisa 2005.
- Salvini A., *Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi, applicazioni*, FrancoAngeli, Milano 2007.
- Santacroce G., *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in «Cassazione Penale», 1997.
- Sapienza E., *Usura ed estorsione nel Mezzogiorno: una stima delle determinanti*, in «Studi Economici», n. 1, 2013.

- Sartori G., *Homo videns. Televisione e post-pensiero*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- Savona U.E., *Le dinamiche del fenomeno dell'usura*, Transcrime 1997.
- Savona U.E., Stefanizzi S. (a cura di), *I mercati dell'usura a Milano*, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, Milano 1998.
- Scaglione A., *Reti mafiose. Cosa Nostra e Camorra: organizzazioni criminali a confronto*, FrancoAngeli, Milano 2011.
- Scaglione A., *Estimating the size of the loan sharking market in Italy*, in «Global Crime», n. 1, 2014.
- Scott J., *Social Network Analysis. A Handbook*, Sage, London 2000.
- Sellaroli G., *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?* in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997.
- Serra C. (a cura di), *Nuove proposte di criminologia applicata 2005*, Giuffrè, Milano 2005.
- Severino Di Benedetto P., *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996*, in «Banca borsa e titoli di credito», II, 1998.
- Sgroi E., *La domanda di credito tra modernità e tradizione*, in «Studi di Sociologia», n. 3, 1996.
- Sidotì F., *Il giornalismo investigativo. Storia ed esperienze straniere*, in «Desk», a. I, n. 1, 2002.
- Siebert R., *Le donne, la mafia*, il Saggiatore, Milano 1994.
- Siebert R., *Tendenze e prospettive*, in Gribaudo G., Marmo M. (a cura di), *Donne di mafia*, Meridiana, Firenze 2011.
- Soana G.L., *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, nota a Cass. 19 ottobre 1998, in «Cassazione Penale», 1999.
- Sos impresa, *Le mani della criminalità sulle imprese*, XIII Rapporto, Aliberti, Roma 2011.
- Sos Impresa-Confesercenti, *Insieme per rompere la solitudine*, Relazione - No Usura Day 2012.
- Spaventa L., *La catena spezzata del credito*, in «Affari & Finanza», 28 febbraio 2008.
- Spina R., Stefanizzi S., *L'usura. Un servizio illegale offerto dalla città legale*, Mondadori, Milano 2007.
- Stefanizzi S., *Il Credito illegale tra espropriazione e scambio: una lettura sociologica della relazione usuraio-usurato*, in «Polis», n. 1, 2002.
- Stefanizzi S., *A Sociological and Juridical Redefinition of Usury*, in Caneppele S., Calderoni F., eds., *Organized Crime, Corruption and Crime Prevention*, Springer International, Switzerland, 2014.

- Stein B., *Il fascino irresistibile del pasto gratis*, in «Affari & Finanza», 25 febbraio 2008.
- Stigler G.J., *The Economics of Information*, «The Journal of Political Economy», vol. 69, 3, 1961.
- Stiglitz J.E., Weiss A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*, in «American Economic Review», vol. 71, 3, 1981.
- Svimez, *Rapporto Svimez 2014 sull'economia del Mezzogiorno*, il Mulino, Bologna.
- Svimez, *Rapporto Svimez 2015 sull'economia del Mezzogiorno*, Anticipazioni, Roma 30 luglio 2015.
- Svimez, *Anticipazioni sui principali andamenti economici. Rapporto Svimez 2015 sull'economia del Mezzogiorno*, Roma 30 luglio 2015.
- Tardia I., *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, in «Giureta», vol. XI, 2013.
- Tartaglia R., *La confisca: disciplina generale*, in Id. (a cura di), *Codice delle confische e dei sequestri*, Nel Diritto, Roma 2012.
- Tazzetti A., *Il ruolo dell'educazione e dell'informazione nel contrasto all'illegalità*, in Di Gennaro G., La Spina A. (a cura di), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, il Mulino, Bologna 2010.
- Tebala D., *Distribuzione territoriale del rischio di usura in Calabria: una cluster analysis comunale*, Contributi Istat, n. 5, 2009.
- Transcrime - Ministero dell'Interno, *Gli investimenti delle mafie, Progetto Pon Sicurezza 2007-2013*, Roma 2013.
- Trobia A., *La ricerca sociale quali-quantitativa*, FrancoAngeli, Milano 2005.
- Troncone P., *Le innovazioni legislative in tema di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in «Rivista penale», 1994.
- Troncone P., *Il delitto di usura: successione delle leggi nel tempo e struttura del reato*, in «Rivista penale», 2003.
- Turone G., *Strategie di contrasto dell'economia criminale*, in «Questione Giustizia», 1994.
- Unioncamere in collaborazione con la Fondazione nazionale antiusura Interesse Uomo, *Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura. Sulle tracce di un crimine invisibile*, 2014, [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it).
- Unioncamere - Libera, *Conoscere l'economia illegale: la zavorra dell'Italia*, Roma 2013.
- Verde F., *Il sovraindebitamento*, Cacucci, Bari 2014.
- Vergine F., *Il "contrasto" all'illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente*, Cedam, Padova 2012.
- Violante L., *Il delitto di usura*, Giuffrè, Milano 1970.

- Vitarelli T., *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001.
- Zamagni S. (a cura di),  *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, il Mulino, Bologna 1993.
- Zanchetti M., *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 2001.
- Zucconi P., *La psicologia dell'usura*, [http://www.dr-zucconi.it/fileadmin/pdf/psicologia\\_usura.pdf](http://www.dr-zucconi.it/fileadmin/pdf/psicologia_usura.pdf).



## Gli autori

Giacomo Di Gennaro, PhD è docente di Sociologia e di Progettazione e Gestione delle Politiche Sociali presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Napoli, Federico II. È direttore del Master di II livello in “Criminologia e Diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana” istituito nell'accademia federiciana nel 2010 ove insegna Sociologia delle organizzazioni criminali. Si è occupato di processi culturali, di sviluppo economico, di devianza e criminalità, orientando le ricerche negli anni più recenti ai temi del welfare penale, della sicurezza urbana, della devianza minorile e criminalità organizzata. Ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui le più recenti si ricordano, insieme a D. Pizzuti, *Dire camorra oggi* (2009); con A. La Spina (2010), *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania; Estorsioni ed usura: l'impatto distorsivo delle attività illegali dei clan di camorra sull'economia regionale campana* (2013); con R. Marselli, *Access to Credit and the Rate of Victimization in an Entrepreneurial Community* (2013); *Le estorsioni in Campania* (a cura, 2015). È di prossima pubblicazione il numero monografico di “Global Crime” curato con A. La Spina, *The Costs of Illegality: a Research Program*.

Carlo De Luca, dottore di ricerca presso l'Università del Sannio, è consulente esperto in Sistemi Informativi Territoriali. Per il Lupt è responsabile della struttura “G.I.S. Factory” e docente dal 2009 dei corsi di Progettazione e implementazione sistemi Gis. Attualmente funzionario tecnico scientifico di supporto alla ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II di Napoli.

Giuseppina Donnarumma, ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in Sociologia e Ricerca sociale. Ha soggiornato come visiting scholar presso la London School of Economics and Political Sciences durante il periodo del dottorato. È cultore della materia dal 2010 presso l'Università Federico II di Napoli in sociologia. Coautore di un contributo dal titolo *L'utilizzo dei beni confiscati alla camorra: i fini sociali ed istituzionali*. In G. Di Gennaro e A. La Spina, a cura di, *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Il Mulino, Bologna, 2010.

Debora Amelia Elce, laureata in Servizio Sociale, è ricercatrice junior presso la cattedra di Sociologia del Dipartimento di Scienze Politiche. Ha collaborato all'indagine "I costi del sistema penale minorile in Campania: il caso della sospensione del processo con messa alla prova", nonché alla ricerca per conto della FAI (Federazione Antirackett Italiana) sul fenomeno dell'estorsione in Campania.

Mariantonietta Milano, laureata in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, con una tesi in diritto penitenziario sull'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari. Nel 2014 ha conseguito, presso il medesimo Ateneo, un Master di II livello in Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana. Conclusa la pratica forense, è attualmente collaboratrice di uno studio legale. È alla sua prima pubblicazione.

Valeria Napolitano ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi di genere presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II. Si occupa di formazione con i media in contesti formali e di analisi computer-assistita dei dati della ricerca qualitativa. Tra le sue pubblicazioni *Calcio e tv. Stereotipi di genere e prospettive educative* (Franco Angeli 2014) e *Pedagogia critica femminista ed educazione transmediale* (Unicopli 2014).

Andrea Procaccini, PhD presso l'Università Federico II di Napoli in Sociologia e Ricerca sociale. Ha pubblicato numerosi articoli sui temi delle politiche sociali e del welfare penale tra i quali si segnala «*Le trasformazioni del welfare italiano nell'area penale: uno studio di caso sulle revoche dell'affidamento in prova al servizio sociale*» (2008); *La dinamica interna dei fenomeni estorsivi in Campania*, nel volume curato da G. Di Gennaro (2015).

Pasquale Troncone, Professore aggregato insegna Diritto penale dell'economia e Diritto penitenziario presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Tra i suoi lavori monografici: *La legislazione penale dell'emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Stato liberale di diritto allo Stato democratico di diritto* (2001); *Controllo penale e teoria del doppio Stato* (2006); *Il delitto di trattamento illecito dei dati personali* (2011); *Il diritto statale di punire con la morte. Un caso di contaminazione politica della scienza della legislazione penale* (2012).



# Indice

Prefazione di Giuseppe Borrelli	5
Introduzione di Giacomo Di Gennaro	9
<b>1. Crisi economica e sovraindebitamento delle famiglie: quali effetti su povertà e usura?</b>	<b>23</b>
GIACOMO DI GENNARO	
<i>Premessa</i>	23
1.1 <i>Una crisi che incide sul già esistente divario Nord-Sud</i>	27
1.2 <i>Crisi economica e insolvenza finanziaria delle famiglie e delle imprese</i>	31
1.3 <i>Crisi economica, indebitamento e povertà delle famiglie</i>	48
<b>2. Modelli attuativi dell'attività usuraia in Campania</b>	<b>53</b>
GIACOMO DI GENNARO	
<i>Premessa</i>	53
2.1 <i>Modelli interpretativi dell'usura nell'analisi economica e sociologica</i>	60
2.1.1 <i>Un'offerta alterata di credito</i>	69
2.1.2 <i>L'analisi sociologica</i>	73
2.2 <i>Quando l'usura è prodotta dall'iniquo sistema del credito bancario o dalla mascherata intermediazione finanziaria</i>	84
<b>3. Usura di camorra: una riflessione a partire da alcune sentenze recenti</b>	<b>89</b>
ANDREA PROCACCINI	
3.1 <i>L'analisi del fenomeno usuraio</i>	89

3.2	<i>Cosa non contemplano le principali interpretazioni teoriche sull'usura</i>	91
3.2.1	<i>Un uso differenziato della violenza</i>	93
3.3	<i>Vecchi e nuovi aspetti della domanda di usura</i>	98
3.4	<i>L'usura di camorra</i>	100
3.4.1	<i>Vendere soldi</i>	103
3.4.2	<i>L'escalation usuraia</i>	107
3.4.3	<i>Buttarsi in braccio alle guardie</i>	110
3.4.4	<i>La vittima fatalista</i>	114
	<i>In conclusione</i>	116
4.	<b>Il fenomeno usuraio in Italia e in Campania: un'analisi delle componenti del fatto criminoso</b>	119
	GIACOMO DI GENNARO - DEBORA AMELIA ELCE	
	<i>Premessa</i>	119
4.1	<i>I dati ufficiali sull'usura, un fenomeno tanto pervicace quanto sommerso</i>	121
4.2	<i>Denunce, autori e vittime di usura: una mappa della distribuzione del fenomeno usuraio in Campania e nel resto d'Italia</i>	131
4.3	<i>L'usura in Campania: tipologia, dimensione, andamento e distribuzione</i>	149
4.3.1	<i>L'usura di camorra in Campania</i>	150
4.3.2	<i>L'usura nelle province della Campania</i>	154
4.3.3	<i>Indice di rischio usura nelle diverse province della Campania</i>	160
5.	<b>Un'applicazione della Network Analysis ad alcuni casi di usura</b>	171
	GIUSEPPINA DONNARUMMA	
	<i>Premessa</i>	171
5.1	<i>La Network Analysis come valore aggiunto allo studio del fenomeno usuraio</i>	177
5.2	<i>Analisi dei reticoli dei modelli usurari</i>	179
5.2.1	<i>Le reti dell'usura di vicinato</i>	180
5.2.2	<i>Le reti dell'usura professionale</i>	187

5.2.3 Le reti dell'usura di camorra	189
<i>In conclusione</i>	192
<b>6. Un'analisi T-Lab delle rappresentazioni dell'usura negli articoli di cronaca (2010-2015)</b>	197
VALERIA NAPOLITANO	
6.1 <i>Framework teorico-concettuale</i>	197
6.2 <i>Obiettivi e ipotesi</i>	201
6.3 <i>Metodo</i>	203
6.4 <i>Procedura di selezione dei testi analizzati</i>	205
6.4.1 <i>Analisi dei dati</i>	206
<i>In conclusione</i>	226
<b>7. Il delitto di usura: aspetti penalistici e questioni giurisprudenziali</b>	229
MARIANTONIETTA MILANO	
<i>Introduzione</i>	229
7.1 <i>La scelta di criminalizzazione</i>	230
7.2 <i>Il bene giuridico tutelato</i>	234
7.3 <i>La riforma nel dettaglio</i>	237
7.4 <i>Una fattispecie controversa: l'usura bancaria</i>	246
7.5 <i>Circostanze aggravanti, confisca e altre questioni interpretative</i>	251
7.6 <i>Momento consumativo del reato e termine di prescrizione</i>	257
<i>In conclusione</i>	260
<b>8. Prescrizione del reato e confisca dei beni per equivalente: due efficaci strumenti alternativi di contrasto all'usura</b>	263
PASQUALE TRONCONE	
8.1 <i>L'evoluzione del fenomeno usurario come spinta per la riformulazione normativa del delitto di cui all'art. 644 c.p.</i>	263
8.2 <i>La prescrizione del reato e la sua perseguibilità modulata</i>	270

8.3 <i>L'assoluta novità legislativa della confisca per equivalente: il prototipo di un paradigma normativo proteiforme</i>	275
8.3.1 La confisca transnazionale per equivalente	278
8.3.2 La confisca per equivalente diretta	281
8.3.3 La confisca per sproporzione o allargata	283
8.3.4 La confisca di prevenzione	285
8.4 <i>Un sommario bilancio dell'efficacia normativa dell'ampio apparato sanzionatorio</i>	287
Conclusioni	291
Allegato tavole dati	295
Allegato cartografico	327
Bibliografia	333
Gli autori	349

## Collana Arcipelago

diretta da Tano Grasso

1. *Mai più soli. Le vittime d'estorsione e d'usura nel procedimento penale*, a cura di Tano Grasso
2. Enzo Ciconte, *Tra convenienza e sottomissione. Estorsioni in Calabria*
3. *Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso*, a cura di Giacomo Di Gennaro
4. Filippo Conticello, *Storia del movimento antiracket. 1990-2015*
5. Antonio La Spina - Giovanni Frazzica - Valentina Punzo - Attilio Scaglione, *Non è più quella di una volta. La mafia e le attività estorsive in Sicilia*
6. Andrea Apollonio - Giovanna Montanaro, *Il sistema delle estorsioni in Puglia. Potere e legittimazione*
7. Eliana Pezzuto, *Il fondo di solidarietà per le vittime d'estorsione e d'usura*
8. Mariagrazia Gerina - Vincenzo Vasile, *I processi dell'antiracket. Una guerra civile mite 1990-2015*
9. Antonio La Spina - Attilio Scaglione, *Solidarietà e non solo. L'efficacia della normativa antiracket e antiusura*
10. *L'usura in Campania. Un ricorso differenziato al credito illegale ma un uguale esito di avvelenamento dell'economia regionale*, a cura di Giacomo Di Gennaro

STAMPATO IN ITALIA  
nel mese di novembre 2015  
da Rubbettino print per conto di Rubbettino Editore srl  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)  
[www.rubbettinoprint.it](http://www.rubbettinoprint.it)

Il fenomeno dell'usura in Campania non si è ridotto, come d'altra parte nell'intero Paese, ma si è sviluppato negli ultimi anni complice la prolungata crisi economica. L'usura è un fenomeno che spesso si accompagna all'attività estorsiva dei clan di camorra, ne costituisce l'esito espansivo della seconda fase di accumulazione illegale.

La pratica usuraia però è anche indipendente dalle consorterie camorristiche sebbene l'operatività di tali autonomi circuiti criminali non sfugga al controllo e alla legittimazione dei clan. Il fenomeno dell'usura chiama in causa l'inevitabile ruolo delle banche e delle finanziarie, le proprie strategie di credito alle imprese e alle famiglie, i criteri di gestione della selettività degli affidatari, la mancanza di efficaci controlli preventivi e l'assenza di una politica territoriale più differenziata del credito. Con questa ricerca si vuole illuminare e approfondire le ragioni che presiedono ai meccanismi di sopravvivenza del fenomeno ma specialmente del suo sviluppo e alla configurazione di politiche pubbliche più efficaci e mirate di contrasto.

**Con contributi di: Giuseppe Borrelli • Giacomo Di Gennaro • Andrea Procaccini • Debora Amelia Elce • Giuseppina Donnarumma • Valeria Napolitano • Mariantonietta Milano • Pasquale Troncone • Carlo De Luca**

**VOLUME PUBBLICATO NELL'AMBITO DEL PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO  
- OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.4**



MINISTERO  
DELL'INTERNO



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
SICUREZZA PER LO SVILUPPO  
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013  
PROMOZIONE DI UNA RETE ANTI-RACKET  
PER LE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA



VOLUME DISTRIBUITO  
GRATUITAMENTE

ISBN 978-88-498-4700-0



9 788849 847000